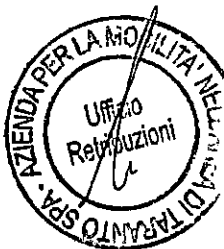


Matricola	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Netto in busta
109500	BUONOCORE	PIETRO	BNCPTR60C16L049H	5.473,000
0000212530	CARALLO	PIETRO	CRLPTR59R20L049M	9.334,000
0000120875	COLUCCI	FRANCESCO	CLCFNC65B03L049I	9.020,110
0000333310	D'IPPOLITO	EGIDIO	DPPGDE71P04L049F	7.241,000
0000155280	LUPOLI	RICCARDO	LPLRCR87P07L049P	5.199,000
0000161450	MENENTI	MARIA FABIOLA	MNNMFB61R64M082M	6.684,000
0000273500	PIAZZA	MAURO	PZZMRA58R06E438U	8.969,000
0000185788	SAPONARA	GIUSEPPE	SPNGPP64T02L049Q	6.716,000
0000187050	SCALZI	PREMIO	SCLPRM76S12L049B	5.196,000



25/07/2022

CR



Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **22.60.00 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Dall'Area Tecnica

Versione Sistemi Operativi installati

Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali *Service pack, hot-fix, hot-update* come condizione necessaria al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto.

La cyber security tra le priorità di Wolters Kluwer

Wolters Kluwer segue costantemente il **tema della sicurezza**: supportata da un team global di esperti, tiene monitorato il mercato anche dei **sistemi operativi**.

La variabilità con cui i sistemi operativi modificano i propri prodotti, spesso senza preavviso e con scarsa condivisione di informazioni, ci impone una **continua rincorsa** per verificarne gli impatti sui nostri prodotti e laddove necessario adeguarli.

LivePatch PAGHE - NOVITÀ Versione 22.60.00p

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
PAGHE e STIPENDI			
Contributi INPS	➤ Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare n. 76 del 30-06-2022 - Integrazione Fondi Bilaterali di Solidarietà	X	
	➤ Modifica aliquote contributive DM10	X	
	➤ Maggiorazione contribuzione CIG per apprendisti	X	
	➤ Messaggio n.2225 del 27-05-2022 - Calcolo contribuzione Corrente e Arretrata per apprendisti cooperative agricole	X	
	➤ Circolare INPS n. 70 del 15-06-2022 - Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di 1° Livello	X	
Tabelle Annuali	Indici ISTAT fino al mese di giugno 2022	X	
ConQuest	Aggiornamento Integrazione Tabellare Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre 2022. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.	X	

Dettaglio argomenti

PAGHE	2
Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare N. 76 del 30-06-2022 -	
Integrazione Fondi Bilaterali di Solidarietà	2
Creazione Nuovo Parametro FIS (fondi bilat. non inf.al minimo e fino a 15 DIP) 0,15%	5
Creazione Nuovo Parametro FIS (fondi bilat. oltre 15 DIP) 0,2167%	6
Gestione Ditta - Sez. E - Enti Previdenziali	8
Righi DM FSB5 - FSBI	10
Modifica Aliquote Contributive	12
Terziario con numero di addetti superiore a 50	12
Lavoranti a domicilio per Aziende operanti nei settori per i quali è previsto il pagamento della contribuzione CIGO/CIGS	13
Maggiorazione contribuzione CIG per apprendisti	14
Incremento aliquote generali (no coop. Agricole)	14
Codici DM10 aprr. no prof. / Codici DM10 aprr. prof.	16
Regolarizzazione dei periodi pregressi	17
Messaggio n° 2225 del 27-05-2022. Calcolo Corrente e Arretrato	17
Codici DM10 aprr. no prof. / Codici DM10 aprr. prof.	18
Incremento aliquote cooperative agricole	19
Storico Settori/Sottocodici	21
Calcolo pregresso cooperative agricole	21
Gestione Apprendisti Cooperative Agricole	23
Regolarizzazione dei periodi pregressi (gennaio – giugno 2022)	24
Righi DM10	24
Recupero contributo CIGS cedolino di luglio 2022. Quota C/dipendente	24
Recupero contributo CIGS Contributi e Uniemens luglio 2022.	25
Tabelle di calcolo Nota contabile	27
Tabelle di calcolo CU - Previdenziale	27
Elaborazione IRAP	28
Circolare INPS n.70 del 15-06-2022 - Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di 1° livello	28
Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione	28
Stampa Modulistica	28
Codici di corpo	29
Indici Istat	30
PAGHE - ConQuest	30
Aggiornamento Integrazione Tabellare	30

PAGHE

Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare N. 76 del 30-06-2022 - Integrazione Fondi Bilaterali di Solidarietà

Nella tabella seguente è indicata la rimodulazione delle aliquote contributive a carico del dipendente di CIGS e FIS in cui, rispetto a quanto comunicato con le note di rilascio della Rel. 22.60.00, è stata aggiunta la sezione relativa alle aziende di settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

Inquadramento aziendale INPS	% c/dip. attuale valida fino al 31/12/21		% c/dip. 01/01/22-31/12/22		% c/ dip. dal 01/01/23	
	FIS	CIGS	FIS	CIGS	FIS	CIGS
Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente compresa tra 1 e 5 dipendenti (Cod. DM FIS0)			0,05		0,1667	
Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente oltre 5 e fino a 15 dipendenti	0,15		0,1833		0,2667	

Inquadramento aziendale INPS	% c/dip. attuale valida fino al 31/12/21		% c/dip. 01/01/22-31/12/22		% c/ dip. dal 01/01/23	
(Cod. DM FIS5)						
Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente superiore a 15 dipendenti (Cod. DM FSRI)	0,2167		0,23	0,09	0,2667	0,30
Imprese commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggi e turismo, inclusi gli operatori turistici, rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente superiore a 50 dipendenti (Cod. DM FSR5)		0,30	0,08	0,09	0,2667	0,30
Aziende D.Lgs. CPS 869/1947 con media occupazionale superiore a 15 dipendenti (Cod. DM FSRB)	0,2167		0,23		0,2667	
Aziende del settore dei fondi solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 01/01/2022 che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello minimo previsto per il versamento agli stessi, nel periodo che precede l'adeguamento dei decreti interministeriali istitutivi che estenderà l'obbligo a partire dal primo dipendente. Sono tenute al versamento del contributo ordinario al FIS (rif. §5 circolare INPS n.76/2022). I Fondi bilaterali interessati sono: ➤ fondo per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico; ➤ fondo SOLIMARE; ➤ fondo della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; ➤ fondo per le attività professionali; ➤ fondo per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. (Cod. DM FISO)	0,00		0,05		Solo se non si adeguano 0,1667	
Apprendisti	FAP	CIGS	FAP	CIGS	FAP	CIGS
Aziende operanti nei settori che non beneficiano della riduzione CIGS per il 2022 (es. industria > 15 dipendenti) e Cooperative agricole.	5,84		6,14		6,14	

0,05 → 0,1667
0,23
CIGS

Inquadramento aziendale INPS	% c/dip. attuale valida fino al 31/12/21	% c/dip. 01/01/22-31/12/22	% c/ dip. dal 01/01/23
Settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015	% c/dip. attuale valida fino al 31/12/21	% c/dip. 01/01/22-31/12/22	% c/ dip. dal 01/01/23
Aziende del settore dei fondi solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 01/01/2022 che hanno un numero di dipendenti NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15. I Fondi bilaterali interessati sono: ➤ fondo per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico; ➤ fondo SOLIMARE; ➤ fondo della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; ➤ fondo per le attività professionali; fondo per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. (Cod. DM FSB5 ex FIS5)	0,15	0,15	0,15
Aziende del settore dei fondi solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 01/01/2022 che hanno un numero di dipendenti NON inferiore a quello minimo previsto oltre i 15. I Fondi bilaterali interessati sono: ➤ fondo per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico; ➤ fondo SOLIMARE; ➤ fondo della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; ➤ fondo per le attività professionali; fondo per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. (Cod. DM FSBI ex FSRI).	0,2167	0,2167	0,2167

Interventi sulle tabelle

Ad integrazione di quanto già comunicato nelle note di rilascio della Rel.22.60.00, di seguito sono riportati gli **ulteriori** interventi necessari per l'adeguamento dei Parametri Contributivi al fine di ottenere la corretta contribuzione a carico del dipendente a decorrere dai cedolini di competenza luglio 2022. In particolare, in queste note sono riportati gli interventi per le ditte dei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con media occupazionale semestre precedente **NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15 dipendenti** e con media occupazionale semestre precedente **superiore a 15 dipendenti**.

- Le istruzioni riguardanti le modifiche ai parametri contributivi sono valide anche per gli utenti che utilizzano i settori contributivi di ConQuest.

Creazione Nuovo Parametro FIS (fondi bilat. non inf.al minimo e fino a 15 DIP) 0,15%

Di seguito sono descritti gli interventi per creare il nuovo parametro del Fondo Integrazione Salariale per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con media occupazionale semestre precedente **NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15 dipendenti**.

- Richiamare il codice di un parametro non utilizzato;
- Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice del parametro FIS precedentemente utilizzato e confermare;

Tabella Parametri Contributivi

Parametro: [1-] [1+]

Note:

Tipo stampa: Com/Rit/Fig.: Tipo mensilità:

Tipo applicazione: Mese: 0

Conquaglio: Nr. mensilità: 0 Applicazione: Periodo: 00 / 0000

PRECARICAMENTO TABELLA PARAMETRI CONTRIBUTIVI CHIUSURA CEDOLINO

Parametro: FONDO INT. SALARIALE

Detrazione d'imposta	0,00	R. soc. arretr. AAPP	0,00	R. soc. trasferta	0,00
R. soc. preavv./Altre	0,00	R. soc. Detass. Straor.	0,00	R. soc. modello 770	0,00
Lord. malattia	☒	Tot. rit. soc.	☒	Utilizzo costi	
Comp. corr. (EX. 01/M)	☐	Contrib. Fondo		Ventilaz. DM10	0
TFR Fondo Comp.	☐	Bonus pension.			

Tabella Parametri Contributivi

Parametro: FONDO INT. SALARIALE

Note: FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Tipo stampa: Stampa Com/Rit/Fig.: Ritenuta Tipo mensilità: Entrambe

Tipo applicazione: Mensile Mese: 1

Conquaglio: No Nr. mensilità: 18 Applicazione: Anno corrente Periodo: 00 / 0000

Tipo calcolo: 20 Percentuale su imponibile mese ☒

0 Codice ente: 1 INPS

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	000	+0,2667	+0,0000

Detrazione d'imposta	100,00	R. soc. arretr. AAPP	100,00	R. soc. trasferta	100,00
R. soc. preavv./Altre	100,00	R. soc. Detass. Straor.	100,00	R. soc. modello 770	100,00
Lord. malattia	☒	Tot. rit. soc.	☒	Utilizzo costi	Sì, prima % parametro
Comp. corr. (EX. 01/M)	☐	Contrib. Fondo	No	Ventilaz. DM10	
TFR Fondo Comp.	☐	Bonus pension.	No		

- Viene riportato solo l'ultimo periodo validità presente nel parametro richiamato dalla funzione di precaricamento. Occorre pertanto eliminare questo periodo di validità e aggiungere il periodo di validità dal 01/01/2022 al 31/12/2099 con percentuale 0,15%

Apportare le seguenti modifiche:

- ✓ Modificare il campo note inserendo l'indicazione ...FONDI BILAT. FINO A 15 DIP
- ✓ Selezionare il rigo del periodo di validità presente successivamente utilizzare il bottone per eliminarlo
- ✓ Alla richiesta "CONFERMA CANCELLAZIONE" Selezionare [Sì]
- ✓ Utilizzare il bottone per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2022 e data termine 31/12/2099 con percentuale 0,15%;

Parametro

Data inizio Data termine

Arrot. Input Euro Arrot. Output Euro

Cod. Min./Max. Tab. fasce Mass

Dipendente Ditta

Percent.fascia 1

Percent.fascia 2

Percent.fascia 3

Arrot. Ctr. Euro

- ✓ Accedere tramite il bottone ☐ posizionato a fianco della descrizione Tipo di calcolo "20" - [Percentuale su imponibile mese]. Verificare che nella tabella visualizzata sia presente il Parametro FAP utilizzato per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con media occupazionale semestre precedente NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15 dipendenti. **Inserirlo nel caso in cui lo stesso non sia già presente;**
- ✓ Modificare il campo [Ventilaz. DM10] inserendo un codice Ventilazione non utilizzato;
- ⊕ È possibile ottenere l'elenco delle ventilazioni utilizzate tramite il tasto funzione [F8-Legenda Ventilazioni] che è attivato in corrispondenza del codice Parametro di questa tabella. Prendere nota del codice ventilazione inserito in quanto lo stesso dovrà essere richiamato nella Tabella Righi DM del codice "FSB5" di nuova istituzione (questo passaggio è documentato di seguito).
- ✓ Utilizzare il bottone ☐ per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS, per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà con media semestre precedente NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15 dipendenti, dopo gli interventi descritti

Tabella Parametri Contributivi

Parametro

Note

Tipo stampa Com./Rit./Fig. Tipo mensilità

Tipo applicazione Mese

Conguaglio Nr. mensilità Applicazione Periodo

Tipo calcolo ☒

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2022	31/12/2099	000	+0.1500	+0.0000

Detrazione d'imposta R. soc. aneb. AAPP R. soc. trasferto

R. soc. preavv./Altre R. soc. Debas. Stror. R. soc. modello 770

Lord. malattia ☒ Tot. rit. soc. ☒ Utilizzo costi

Comp. corr. (EX. 01/M) ☐ Contrib. Fondo

TFR Fondo Comp. ☐ Bonus pension.

Ventilaz. DM10

- ✓ Collegare questo parametro alle aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà con media semestre precedente NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15 dipendenti.

Creazione Nuovo Parametro FIS (fondi bilat. oltre 15 DIP) 0,2167%

Di seguito sono descritti gli interventi per creare il nuovo parametro del Fondo Integrazione Salariale per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con media occupazionale semestre precedente **superiore a 15 dipendenti**.

- Richiamare il codice di un parametro non utilizzato;

- Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice del parametro FIS precedentemente utilizzato e confermare;

Tabella Parametri Contributivi

Parametro

Note

Tipo stampa Com./Rit./Fig. Tipo mensilità

Tipo applicazione Mese

Consegna Nr. mensilità Applicazione Periodo /

PRECARICAMENTO TABELLA PARAMETRI CONTRIBUTIVI CHIUSURA CEDOLINO

Parametro **FONDO SOLID.RES.INPS**

Detrazione d'imposta	0,00	R. soc. arretr. AAPP	0,00	R. soc. trasferta	0,00
R. soc. preavv./Altre	0,00	R. soc. Detass. Straor.	0,00	R. soc. modello 770	0,00
Lord. malattia	☒	Tot. rit. soc.		Ventilaz. DM10	0
Comp. corr. (EX. 01/M)	☐	Utilizzo costi		Contrib. Fondo	
TFR Fondo Comp.	☐	Bonus pension.			

Tabella Parametri Contributivi

Parametro **FONDO SOLID.RES.INPS**

Note **FONDO SOLID.RES.INPS**

Tipo stampa **Stampa** Com./Rit./Fig. **Ritenuta** Tipo mensilità **Entrambe**

Tipo applicazione **Mensile** Mese **1**

Consegna **No** Nr. mensilità **18** Applicazione **Anno corrente** Periodo **00** / **0000**

Tipo calcolo **20** **Percentuale su imponibile mese**

0 **Codice ente** **1** **INPS**

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	000	+0,5667	+0,0000

Detrazione d'imposta	100,00	R. soc. arretr. AAPP	100,00	R. soc. trasferta	100,00
R. soc. preavv./Altre	100,00	R. soc. Detass. Straor.	100,00	R. soc. modello 770	100,00
Lord. malattia	☒	Tot. rit. soc.	☒	Utilizzo costi	Sì, prima % parametro
Comp. corr. (EX. 01/M)	☐	Contrib. Fondo	No	Ventilaz. DM10	
TFR Fondo Comp.	☐	Bonus pension.	No		

- Viene riportato solo l'ultimo periodo validità presente nel parametro richiamato dalla funzione di precaricamento. Occorre pertanto eliminare questo periodo di validità e aggiungere il periodo di validità dal 01/01/2022 al 31/12/2099 con percentuale 0,2167%

Apportare le seguenti modifiche:

- ✓ Modificare il campo note inserendo l'indicazione ...FONDI BILAT. OLTRE 15 DIP
- ✓ Selezionare il rigo del periodo di validità presente successivamente utilizzare il bottone per eliminarlo
- ✓ Alla richiesta "CONFERMA CANCELLAZIONE" Selezionare [Sì]
- ✓ Utilizzare il bottone per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2022 e data termine 31/12/2099 con percentuale 0,2167%;

Parametro	FONDO SOLID.RES.INPS																					
Data inizio	01/01/2022	Data termine 31/12/2099																				
Arrot. Input Euro	+0	Arrot. Output Euro +0																				
Cod. Min /Max.	0	Tab. fasce Mass 0																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dipendente</th> <th colspan="2">Ditta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percent.fascia 1</td> <td>+0.2167</td> <td>Percent.fascia 1</td> <td>+0.0000</td> </tr> <tr> <td>Percent.fascia 2</td> <td>+0.0000</td> <td>Percent.fascia 2</td> <td>+0.0000</td> </tr> <tr> <td>Percent.fascia 3</td> <td>+0.0000</td> <td>Percent.fascia 3</td> <td>+0.0000</td> </tr> <tr> <td>Arrot. Ctr. Euro</td> <td>Centesimo (0,01)</td> <td>Arrot. Ctr. Euro</td> <td>Centesimo (0,01)</td> </tr> </tbody> </table>			Dipendente		Ditta		Percent.fascia 1	+0.2167	Percent.fascia 1	+0.0000	Percent.fascia 2	+0.0000	Percent.fascia 2	+0.0000	Percent.fascia 3	+0.0000	Percent.fascia 3	+0.0000	Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)	Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)
Dipendente		Ditta																				
Percent.fascia 1	+0.2167	Percent.fascia 1	+0.0000																			
Percent.fascia 2	+0.0000	Percent.fascia 2	+0.0000																			
Percent.fascia 3	+0.0000	Percent.fascia 3	+0.0000																			
Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)	Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)																			
Salva esci		Annulla																				

- ✓ Accedere tramite il bottone  posizionato a fianco della descrizione Tipo di calcolo "20" - [Percentuale su imponibile mese]. Verificare che nella tabella visualizzata sia presente il Parametro FAP utilizzato per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con media occupazionale semestre precedente superiore a 15 dipendenti. **Inserirlo nel caso in cui lo stesso non sia già presente;**
- ✓ Modificare il campo [Ventilaz. DM10] inserendo un codice Ventilazione non utilizzato;
- ☞ È possibile ottenere l'elenco delle ventilazioni utilizzate tramite il tasto funzione [F8-Legenda Ventilazioni] che è attivato in corrispondenza del codice Parametro di questa tabella. Prendere nota del codice ventilazione inserito in quanto lo stesso dovrà essere richiamato nella Tabella Righi DM del codice "FSBI" di nuova istituzione (questo passaggio è documentato di seguito).
- ✓ Utilizzare il bottone  per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS, per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà con media semestre precedente superiore a 15 dipendenti, dopo gli interventi descritti

Tabella Parametri Contributivi																			
Parametro	FONDO SOLID.RES.INPS																		
Note	FONDO SOLID.RES.INPS FONDI BILAT. OLTRE 15 DIP																		
Tipo stampa	Stampa	Com./Rit./Fig.	Ritenuta	Tipo mensilità	Entrambe														
Tipo applicazione	Mensile	Mese	1																
Conguaglio	No	Nr. mensilità	18	Applicazione	Anno corrente	Periodo	00	/	0000										
Tipo calcolo	20	Percentuale su imponibile mese																	
	0			Codice ente	1	INPS													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data inizio</th> <th>Data termine</th> <th>Cod. Min/Max</th> <th>Percentuale fascia 1 dip</th> <th>Percentuale fascia 1 Ditta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/01/2022</td> <td>31/12/2099</td> <td>000</td> <td>+0.2167</td> <td>+0.0000</td> </tr> </tbody> </table>										Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta	01/01/2022	31/12/2099	000	+0.2167	+0.0000
Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta															
01/01/2022	31/12/2099	000	+0.2167	+0.0000															
Detrazione d'imposta	100.00	R. soc. arretr. AAPP	100.00	R. soc. trasferta	100.00														
R. soc. preavv./Altre	100.00	R. soc. Detass. Straor.	100.00	R. soc. modello 770	100.00														
Lord. malattia	☒	Tot. rit. soc.	☒	Utilizzo costi	Si, prima % parametro	Ventilaz. DM10													
Comp. corr. (EX. 01/M)	☐	Contrib. Fondo	No																
TFR Fondo Comp.	☐	Bonus pension.	No																

- ✓ Collegare questo parametro alle aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà con media semestre precedente superiore a 15 dipendenti.

Gestione Ditta - Sez. E - Enti Previdenziali

PAGHE 31-01-01

Enti Previdenziali Ditta			
Codice ditta			
Codice Ente	1		
Nr progressivo	1		
Enti previdenziali			
Nr posizione			
Sede INPS			
Cod Stat Contr (CSC)			
Cod Aut INPS			
Codice banca ditta			
Fondo solidarietà / Fondo integrazione salariale			
Contributo fondo oltre 5 dip. o 3 per Att. Prof.		Parametro contributivo	f
Contributo fondo oltre 15 dip.		Parametro contributivo	7
Periodo cessazione			
Certificazione al finanziamento Quir			

➡ Le procedure che effettuano l'aggancio del parametro contributivo del Fondo di Solidarietà ai dipendenti sono state adeguate **includendo TUTTI gli apprendisti**, mentre, prima di questo rilascio, erano considerati solo quelli professionalizzanti identificati dal campo [Tipo Apprendistato] uguale a <PB> o <M1>.

Per le ditte con il parametro contributivo dei Fondi di Solidarietà già agganciato, che hanno apprendisti diversi dai professionalizzanti, è necessario effettuare il collegamento dello stesso a tutti gli apprendisti con la seguente modalità:

- ✓ Accedere nella sezione Enti Previdenziali Ditta - Ente 1-INPS;
- ✓ Richiamare il codice della posizione INPS interessata;
- ✓ Posizionarsi sul campo attivo [Contributo fondo oltre 5 dip. o 3 per Att.Prof.] o [Contributo fondo oltre 15 dip.] e modificare l'opzione da <Si> a <No> (da notare che il codice del Parametro Contributivo presente nel campo a fianco non viene azzerato);
- ✓ Confermare la variazione della sezione Enti previdenziali;

 Si vuole aggiornare l'anagrafica dei dipendenti agganciando/sganciando il parametro contributivo del fondo di solidarietà/int. salariale?

- ✓ Alla domanda Selezionare l'opzione [Sì];
- ✓ Viene in questo modo attivata la procedura di **"Sgancio"** del parametro dall'anagrafica dei dipendenti e al termine viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti variati;
- ✓ Richiamare nuovamente il codice della stessa Posizione INPS;
- ✓ Posizionarsi sul campo precedentemente variato [Contributo fondo oltre 5 dip. o 3 per Att.Prof.] o [Contributo fondo oltre 15 dip.] e modificare l'opzione da <No> a <Si>;
- ✓ Confermare il Codice del Parametro contributivo visualizzato;
- ✓ Confermare la variazione della sezione Enti previdenziali;

 Si vuole aggiornare l'anagrafica dei dipendenti agganciando/sganciando il parametro contributivo del fondo di solidarietà/int. salariale?

- ✓ Alla domanda Selezionare l'opzione [Sì];
- ✓ Viene in questo modo attivata la procedura di **"Aggancio"** del parametro all'anagrafica dei dipendenti e, al termine viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti variati in cui, rispetto al precedente report, saranno inclusi anche tutti gli apprendisti.

Analoga procedura può essere utilizzata nei casi in cui sia necessario SOSTITUIRE nei dipendenti il codice del parametro contributivo del Fondo di Solidarietà.

In questo caso occorre:

- ✓ Posizionarsi sul campo attivo [Contributo fondo oltre 5 dip. o 3 per Att.Prof.] o [Contributo fondo oltre 15 dip.] e modificare l'opzione da <Si> a <**Non interessato**> (in questo caso il codice del Parametro Contributivo presente nel campo a fianco **Viene Azzerato**);
- ✓ Confermare la variazione della sezione Enti previdenziali;

 Si vuole aggiornare l'anagrafica dei dipendenti agganciando/sganciando il parametro contributivo del fondo di solidarietà/int. salariale ?

- ✓ Alla domanda Selezionare l'opzione [Sì];
- ✓ Viene attivata la procedura di "**Sgancio**" del parametro dall'anagrafica dei dipendenti e al termine viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti variati;
- ✓ Richiamare nuovamente il codice della stessa Posizione INPS;
- ✓ Posizionarsi sul campo precedentemente variato [Contributo fondo oltre 5 dip. o 3 per Att.Prof.] o [Contributo fondo oltre 15 dip.] e modificare l'opzione da <Non interessato> a <Si>;
- ✓ Inserire il Codice del nuovo Parametro contributivo da collegare ai dipendenti;
- ✓ Confermare la variazione della sezione Enti previdenziali;

 Si vuole aggiornare l'anagrafica dei dipendenti agganciando/sganciando il parametro contributivo del fondo di solidarietà/int. salariale ?

- ✓ Alla domanda Selezionare l'opzione [Sì];
- ✓ Viene in questo modo attivata la procedura di "**Aggancio**" del nuovo parametro contributivo all'anagrafica dei dipendenti e, al termine viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti variati.

Avvertenza

Nel report emesso verranno segnalati come "Non collegato" i dipendenti aventi tutti e sei i parametri contributivi aggiuntivi occupati. In questi casi si dovrà provvedere a spostare uno o più parametri all'interno del raggruppamento parametri contributivi.

Righi DM FSB5 - FSBI

PAGHE 31-14-04-01

Sono stati generati i nuovi Righi DM per gestire il contributo Fondo Integrazione Salariale per le ditte per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà con media semestre precedente NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15 dipendenti e oltre 15 dipendenti. I nuovi codici generati sono:

- FSB5 - Fondo Integrazione Salariale fondi bilat. non inf.al minimo e fino a 15 dipendenti
- FSBI - Fondo Integrazione Salariale fondi bilat. oltre 15 dipendenti

Accedere ai Righi DM FSB5, FSBI per richiamare il codice della ventilazione che è stato inserito all'interno dei rispettivi Parametri Contributivi.

Esempio Rigo DM FSB5 - Fondo Integrazione Salariale dei settori coperti dai Fondi di solidarietà con media semestre precedente NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15 dipendenti

Righi DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	FSB5 /
Previdenza/assistenza	P evidenza
Descrizione record	F.DI BIL.SOL -15 DIP
Des.rigo	F.DI BIL.SOL -15 DIP
Quadro DM10	B) Dato estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	0+
Num. Dipendenti	Si
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	Si
Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS Nessuna condizione Tratt amento nel caso in cui Non si verificassero le condizioni specificate. Nessun trattamento	
Tab.Codici	00
I.N.P.S. collegati	

- ➡ Posizionarsi sul campo [Codice Ventilazione] e richiamare il codice della ventilazione che è stata inserita nel Parametro Contributivo Fondo Integrazione Salariale per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con media occupazionale semestre precedente NON inferiore a quello minimo previsto e fino a 15 dipendenti

Esempio Rigo DM FSB5 - Fondo Integrazione Salariale dei settori coperti dai Fondi di solidarietà con media semestre precedente superiore 15 dipendenti

Righi DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	FSBI /
Previdenza/assistenza	P evidenza
Descrizione record	FIS-FONDI ES.+ 15 DIP
Des.rigo	FIS-FONDI ES.+ 15 dp
Quadro DM10	B) Dato estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	0+
Num. Dipendenti	Si
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	Si
Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS Nessuna condizione Tratt amento nel caso in cui Non si verificassero le condizioni specificate. Nessun trattamento	
Tab.Codici	00
I.N.P.S. collegati	

- ➡ Posizionarsi sul campo [Codice Ventilazione] e richiamare il codice della ventilazione che è stata inserita nel Parametro Contributivo per le aziende dei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con media occupazionale semestre precedente superiore a 15 dipendenti.

Non sono necessari ulteriori interventi nelle tabelle Righi DM.

Le tabelle Contributi DM10 relative ai nuovi Righi DM FSB5, FSBI sono state precaricate con l'aliquota contributiva totale (ditta+dependente) prevista per l'anno 2022.

Un esempio

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	FSB5
Descrizione	F.DI BIL.SOL -15 DIP
Tipo calcolo	1 Retrib. per percentuale
%	0,450
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	0,450

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	FSB1
Descrizione	F.DI BIL.SOL +15 DIP
Tipo calcolo	1 Retrib. per percentuale
%	0,650
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	0,650

Modifica Aliquote Contributive

Terziario con numero di addetti superiore a 50

A seguito dell'inclusione dell'aliquota CIGS nel parametro FIS, i clienti che utilizzando i seguenti settori contributivi NON ConQuest devono procedere con la modifica manuale dell'aliquota contributiva totale, diminuendo per le figure interessate dalla CIGS l'aliquota dello 0,90%. I settori contributivi interessati sono:

- Imprese esercenti attività commerciali oltre 50 dipendenti
- Agenzie di viaggio e turismo incluso gli operatori turistici oltre 50 dipendenti
- Logistica oltre 50 dipendenti

Variazione automatica Contrib.DM10

PAGHE 31-14-04-08

Tramite questa scelta è possibile variare le percentuali presenti, sottraendo dal totale dovuto l'aliquota CIGS pari a 0,90.

Un esempio

Variazione automatica contributivi DM10			
Settore contributivo	00	Tutti i Settori contributivi	
Sottocodice	00	Tutti i Sottocodici	
Codice I.N.P.S.	FSB5		
Quadro	DM10		
Ventilazione	+0		
Tipo variazione			
Tipo selezione			
Perc.	+0,000		
Tipo lavoro			
Tipo stampa prospetto			
Settore contributivo	0	Cod. INPS	
Sottocodice	0	Suffisso	
Perc. attuale	+0,000	Perc.	+0,000
		Nuovo valore	+0,000

Nome Campo	Contenuto
Settore Contributivo	Indicare i settori contributivi da variare

Nome Campo	Contenuto
Sottocodice	Eventuale sottocodice. ➡ Se il sottocodice non è utilizzato valorizzare con 0.
Codice INPS	Lasciare a spazio per variare tutti i righi DM10 presenti all'interno del settore contributivo selezionato.
Quadro DM10	Impostare B
Ventilazione	Impostare 1 che è la ventilazione normalmente utilizzata per l'imponibile contributivo FAP
Tipo variazione	Impostare (I)ncremento
Tipo selezione	Impostare (S)elettiva
Tipo stampa prospetto	Impostare (S)tampa

Dopo la conferma selezione sono proposti in sequenza i codici DM10 presenti all'interno del settore contributivo

Un esempio

Settore contributivo		Tutti i Sottocodici	Tutti	Cod. INPS Suffisso	10
Sottocodice	0				

Perc. attuale		Perc. incr.	0,90	Nuovo valore	
---------------	--	-------------	------	--------------	--

La procedura visualizza il Codice DM10 con la percentuale attualmente presente.

- ➡ Se la percentuale collegata al Cod. INPS visualizzato deve essere variata digitare nel campo [Perc. Incr.] il valore negativo <-0,90> e confermare;
- ➡ Se il codice DM10 visualizzato NON deve essere variato confermare <0,00>.

Ripetere la stessa operazione per i codici proposti successivamente.

Al termine viene prodotto un report con l'elenco dei codici modificati e quelli che NON sono stati modificati.

Un esempio

19/07/22		Variazione automatica contributi IM10		Pag. 1	
Contratto	Settore contratto	Cod. INPS	Vecchia perc.	Incremento	Nuova perc.
10		10	- 0,900		
11		11	- 0,900		
300		300	0,000		
O		O	- 0,900		
Y		Y	- 0,900		

Fine stampa

Lavoranti a domicilio per Aziende operanti nei settori per i quali è previsto il pagamento della contribuzione CIGO/CIGS

Contributi DM10

PAGHE 31-14-04-02

I clienti che utilizzando settori contributivi NON ConQuest devono procedere con la modifica manuale dell'aliquota contributiva totale, incrementando, per quelli per i quali è previsto il pagamento della contribuzione CIGO/CIGS, l'aliquota contributiva dei lavoratori a domicilio.

Un esempio

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	INDUSTRIA DA 16 A 50 DIPENDEN.
Sottocodice	00
Cod. I.N.P.S.	600
Descrizione	LAV DOMICILIO
Tipo calcolo	1 Retrib. per percentuale
%	38,170
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	38,170

L'aliquota contributiva del Rigo DM "600" - Lavoranti a Domicilio, riportata nell'esempio precedente (Industria in genere-Da 16 a 50 dipendenti) deve essere incrementata del 2,6% (1,70% CIGO + 0,90% CIGS) che diventerà pari al 40,77% corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli operai.

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	INDUSTRIA DA 16 A 50 DIPENDEN.
Sottocodice	00
Cod. I.N.P.S.	600
Descrizione	LAV DOMICILIO
Tipo calcolo	1 Retrib. per percentuale
%	40,770
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	40,770

➡ Effettuare analogo intervento in presenza di più Righi DM relativi ai lavoranti a domicilio.

Maggiorazione contribuzione CIG per apprendisti

Sintesi normativa	L'INPS, con circolare n. 76 del 30/06/2022 stabilisce che "per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari delle integrazioni salariali i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (rispettivamente, articolo 43, 44 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81)". In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia. L'obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022".
--------------------------	---

Incremento aliquote generali (no coop. Agricole)

PAGHE 31-14-04-10-11

➡ Utenti che dispongono del Modulo "Aggiornamento Tabellare CONQUEST"

Questa procedura NON DEVE essere utilizzata dagli utenti che dispongono del modulo CONQUEST in quanto le aliquote contributive dell'apprendistato sono state aggiornate automaticamente all'interno di ogni singolo settore contributivo interessato.

Tramite questa procedura di utilità è possibile aggiornare e duplicare, all'interno dei settori contributivi interessati i righi DM10 e le rispettive tabelle contributi degli apprendisti incrementandole dell'aliquota della Cigo / Cigs del settore contributivo di riferimento.

Esempio:

Il periodo di scarico arretrati non è modificabile e propone in automatico 09/2022

Tramite il bottone  inserire all'interno della griglia i settori contributivi interessati dagli incrementi. Dopo l'inserimento del codice settore e sottocodice selezionare la relativa percentuale di incremento. In corrispondenza del campo <Incremento %> sono disponibili le seguenti opzioni di incremento dell'aliquota:

- 1,7% CIGO industria fino a 50 addetti
- 2,0% CIGO industria oltre 50 addetti
- 4,7% CIGO operai imprese industria edile
- 3,3% CIGO operai imprese industria lapidei
- 0,9% CIGS industria (di cui 0,30 carico dipendente)

Esempio:

In corrispondenza del campo <Tipo>, in base a quanto indicato nella "% di incremento" verrà automaticamente proposto se si tratta di CIGO oppure CIGS

- Con l'opzione CIGO l'incremento viene applicato unicamente agli Apprendisti non professionalizzanti
- Con l'opzione CIGS l'incremento viene applicato agli Apprendisti non Professionalizzanti. Indicare "Sì" nel campo "App Prof" nel caso si voglia applicare anche agli Apprendisti Professionalizzanti

Concluso l'inserimento dei settori contributivi interessati confermare con il tasto [Salva] per caricare un nuovo settore o [Salva e Esci] per tornare alla griglia principale

Tramite il bottone [Elabora] vengono aggiornate le aliquote degli apprendisti presenti nei settori indicati e duplicati dal settore contributivo generico 00-00 ai settori contributivi selezionati, i soli rigi DM10 non presenti. Le aliquote vengono incrementate della percentuale selezionata nel campo <% Incremento>.

- ☛ I dati caricati nella griglia non vengono confermati fino a quando non viene selezionata la scelta "Elabora"

Al termine dell'elaborazione viene indicato "SI" nel campo "Elaborato". Questo permette al programma di riconoscere i rigi già elaborati in modo da non considerarli nel caso venga effettuata un'ulteriore elaborazione.

E' importante che non vengano cancellati i rigi elaborati in quanto verranno utilizzati dal programma di calcolo arretrati.

- ☛ Si consiglia di utilizzare in prima battuta la funzione [Stampa] e solo dopo avere verificato l'esattezza delle aliquote contributive procedere con la funzione [Elabora]. Anche la funzione [Elabora] produce il report con l'elenco dei rigi DM10 e le rispettive aliquote contributive duplicate. Nel tabulato prodotto dalla Stampa / Elaborazione viene evidenziato se si tratta solo di "stampa Simulata" piuttosto che di "Dati Registrati"

Avvertenza

La scelta "Incremento aliquote generali (no coop. Agricole)" (31/14/04/10/11) è da lanciare solo ed esclusivamente per i settori contributivi non interessati dalla circolare INPS n. 76 del 30/06/2022.

Codici DM10 aprr. no prof. / Codici DM10 aprr. prof.

PAGHE 31-14-04-10-06 / 31-14-04-10-07

Al fine di individuare e distinguere i codici DM10 degli apprendisti non professionalizzanti e professionalizzanti sono state caricate queste due nuove tabelle che verranno utilizzate dal programma di "Incremento aliquote generali" (scelta 31-14-04-10-11).

Le tabelle risultano precaricate e si presentano in questo modo:

Esempi:

Tabella Contributi Apprendisti Non Professionalizzanti

Contributo

- 5J00/
- 5J00/A
- 5J00/C
- 5J0P/
- 5J0P/A
- 5J0P/C
- 5J10/
- 5J10/A
- 5J10/C
- 5J1P/
- 5J1P/A
- 5J1P/C
- 5J20/
- 5J20/A
- 5J20/C
- 5J2P/
- 5J2P/A
- 5J2P/C
- 5J40/
- 5J40/A
- 5J40/C
- 5J4P/
- 5J4P/A
- 5J4P/C
- 5J60/
- 5J60/A
- 5J60/C
- 5J6P/
- 5J6P/A
- 5J6P/C
- 5J70/
- 5J70/A
- 5J70/C
- 5J7P/
- 5J7P/A

Conferma Annulla

Tabella Contributi Apprendisti Professionalizzanti	
☐ ☐ ☐	
Contributo	
5J00 / B	
5J0P / B	
5J10 / B	
5J1P / B	
5J20 / B	
5J2P / B	
5J40 / B	
5J4P / B	
5J60 / B	
5J6P / B	
5J70 / B	
5J7P / B	
5J80 / B	
5J8P / B	
5J90 / B	
5J9P / B	
5K00 / B	
5K0P / B	
5K10 / B	
5K1P / B	
5K20 / B	
5K2P / B	
5K40 / B	
5K4P / B	
5K60 / B	
5K6P / B	
5K70 / B	
5K7P / B	
5K80 / B	
5K8P / B	
5K90 / B	
5K9P / B	
5V00 /	
5V0P /	
5V10 /	

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non) verranno fornite istruzioni in uno dei prossimi rilasci.

Messaggio n° 2225 del 27-05-2022. Calcolo Corrente e Arretrato

<i>Sintesi normativa</i>	Dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla legge di bilancio, le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. L'INPS con il msg. 2225 del 27/05/2022 specifica che per quanto riguarda gli apprendisti assunti dalle cooperative agricole occorre considerare la suddivisione dell'aliquota contributiva nelle diverse gestioni, poiché la contribuzione pensionistica viene versata tramite la sezione <PosAgri> mentre la contribuzione minore (tra cui appunto la contribuzione ASpI) viene versata tramite la sezione <DenunciaIndividuale> del flusso UNIEMENS. Le aliquote in vigore dal 01/01/2022, relativamente agli apprendisti, trovano una diversa declinazione a seconda della tipologia di apprendistato e della dimensione (in termini di dipendenti) della cooperativa, nello specifico quindi abbiamo i seguenti profili contributivi: ➤ Apprendistato professionalizzante o di alta formazione assunto da cooperative con più di 9 dipendenti ➤ Apprendistato professionalizzante o di alta formazione assunto da cooperative fino a 9 dipendenti ➤ Apprendistato per il conseguimento di un diploma assunto da cooperative con più di 9 dipendenti ➤ Apprendistato per il conseguimento di un diploma assunto da cooperative fino a 9 dipendenti Il versamento della contribuzione pregressa potrà essere effettuato fino alla contribuzione di competenza di luglio 2022 (versando quindi a luglio in corrente unitamente al pregresso da gennaio a giugno).
--------------------------	--

Di seguito viene riportato il flusso operativo da seguire per aggiornare le aliquote correnti e calcolare la contribuzione arretrata:

Scelta	Descrizione	Note
31-14-04-10-01	Incremento aliquote cooperative agricole	Tramite questa scelta è possibile incrementare le aliquote contributive della CIGO /CIGS indicando i settori contributivi interessati
31-14-04-10-10	Storico Settori/Sottocodici	Per le ditte che alla situazione odierna hanno nell'anagrafica della ditta un settore contributivo diverso rispetto a quello relativo al periodo gennaio-giugno 2022, ad esempio per cambiamento dei limiti dimensionali, tramite questa scelta occorre inserire per ogni mese l'effettivo settore contributivo utilizzato.
31-14-04-10-02	Calcolo del Pregresso	Per i dipendenti interessati la procedura calcola l'imponibile ed il contributo pregresso Popola la gestione apprendisti coop agricole e memorizza nelle costanti del dipendente il contributo CIGS C/dipendente
31-14-01-01	Codici di corpo	Caricare un nuovo codice di corpo che preleva il c/dipendente dalla costante dipendente
31-04-01	Elaborazione cedolino	Inserire nel cedolino paga di competenza luglio 2022 il codice di corpo che preleva l'importo dalla costante.
	Elaborazione Contributi	Elaborare i contributi di luglio 2022 per riportare nel modello Dm/10 e in Gestione Uniemens sezione INFOAGG i codici di conguaglio M032 - M026

Codici DM10 appr. no prof. / Codici DM10 appr. prof.

PAGHE 31-14-04-10-06 / 31-14-04-10-07

Al fine di individuare e distinguere i codici DM10 degli apprendisti non professionalizzanti e professionalizzanti sono state caricate queste due nuove tabelle che verranno utilizzate dal programma di "Incremento aliquote" (31-14-04-10-01)

Le tabelle risultano precaricate e si presentano in questo modo:

Esempi:

Tabella Contributi Apprendisti Non Professionalizzanti

Contributo
5J00 /
5J00 / A
5J00 / C
5J0P /
5J0P / A
5J0P / C
5J10 /
5J10 / A
5J10 / C
5J1P /
5J1P / A
5J1P / C
5J20 /
5J20 / A
5J20 / C
5J2P /
5J2P / A
5J2P / C
5J40 /
5J40 / A
5J40 / C
5J4P /
5J4P / A
5J4P / C
5J80 /
5J80 / A
5J80 / C
5J8P /
5J8P / A
5J8P / C
5J70 /
5J70 / A
5J70 / C
5J7P /
5J7P / A

Conferma

Annulla

Tabella Contributi Apprendisti Professionalizzanti

Contributo
5J00 / B
5J0P / B
5J10 / B
5J1P / B
5J20 / B
5J2P / B
5J40 / B
5J4P / B
5J80 / B
5J8P / B
5J70 / B
5J7P / B
5J80 / B
5J8P / B
5J90 / B
5J9P / B
5K00 / B
5K0P / B
5K10 / B
5K1P / B
5K20 / B
5K2P / B
5K40 / B
5K4P / B
5K80 / B
5K8P / B
5K70 / B
5K7P / B
5K80 / B
5K8P / B
5K90 / B
5K9P / B
5W00 /
5W0P /
5W10 /

Conferma

Annulla

Incremento aliquote cooperative agricole

PAGHE 31-14-04-10-01

Utenti che dispongono del Modulo "Aggiornamento Tabellare CONQUEST"

Questa procedura NON DEVE essere utilizzata dagli utenti che dispongono del modulo CONQUEST in quanto le aliquote contributive dell'apprendistato sono state aggiornate automaticamente all'interno di ogni singolo settore contributivo interessato.

Tramite questa procedura di utilità è possibile aggiornare e duplicare, all'interno dei settori contributivi interessati i righi DM10 e le rispettive tabelle contributi degli apprendisti incrementandole dell'aliquota della Cigo / Cigs del settore contributivo di riferimento.

- ☞ Si consiglia di utilizzare in prima battuta la funzione [Stampa] e solo dopo avere verificato l'esattezza delle aliquote contributive di procedere con la funzione [Elabora].

Esempio:

Il periodo di scarico arretrati non è modificabile e propone in automatico 07/2022

Tramite il bottone inserire all'interno della griglia i settori contributivi interessati dagli incrementi. Dopo l'inserimento del codice settore e sottocodice selezionare la relativa percentuale di incremento. In corrispondenza del campo <Incremento %> sono disponibili le seguenti opzioni di incremento dell'aliquota:

- 1,7% CIGO industria fino a 50 addetti
- 2,0% CIGO industria oltre 50 addetti
- 0,9% CIGS (di cui 0,30 carico dipendente)

Esempio:

In corrispondenza del campo <Tipo>, in base a quanto indicato nella "% di incremento" verrà automaticamente proposto se si tratta di CIGO oppure CIGS

- Con l'opzione CIGO l'incremento viene applicato unicamente agli Apprendisti non professionalizzanti
- Con l'opzione CIGS l'incremento viene sempre applicato agli apprendisti non professionalizzanti, ma è possibile indicare SI nel campo "App Prof" nel caso si voglia applicare anche agli Apprendisti Professionalizzanti

Concluso l'inserimento dei settori contributivi interessati confermare con il tasto [Salva] per caricare un nuovo settore o [Salva e Esci] per tornare alla griglia principale

Tramite il bottone [Elabora] vengono aggiornate le aliquote degli apprendisti presenti nei settori indicati e duplicati dal settore contributivo generico 00-00 ai settori contributivi selezionati, i soli righi DM10 non presenti. Le aliquote vengono incrementate della percentuale selezionata nel campo <% Incremento>.

- ☞ I dati caricati nella griglia non vengono confermati fino a quando non viene selezionata la scelta

- ➔ Si consiglia di utilizzare in prima battuta la funzione [Stampa] e solo dopo avere verificato l'esattezza delle aliquote contributive procedere con la funzione [Elabora]. Anche la funzione [Elabora] produce il report con l'elenco dei righi DM10 e le rispettive aliquote contributive duplicate. Nel tabulato prodotto dalla Stampa / Elaborazione viene evidenziato se si tratta solo di "stampa Simulata" piuttosto che di "Dati Registrati"

Per le ditte NON COLLEGATE a CONQUEST la percentuale di incremento del settore contributivo viene prelevata dal programma che è stato utilizzato per effettuare l'incremento aliquote (Scelta 31-14-04-10-01) all'interno del quale sono stati memorizzati i settori contributivi e le relative percentuali di incremento.

La procedura fornisce i seguenti risultati del calcolo:

- Importo contribuito c/ditta e c/dip. CIGS (causale M032)
- Importo contribuito solo c/ditta CIGO (causale M026)

I risultati del calcolo vengono memorizzati nella "gestione apprendisti coop agricole (scelta 31-14-04-10-03)" e l'importo c/dipendente viene anche registrato nella costante del dipendente (a scelta dell'utente) in modo da poter essere prelevato automaticamente dal codice di corpo inserito nella busta paga del cedolino di luglio 2022

Dopo la consueta selezione delle aziende viene visualizzata la seguente videata:

The screenshot shows a software window with the following elements:

- A header bar at the top.
- A field labeled "Codice Ditta" with a small icon and a text input box.
- A section with two columns: "Tipo conguaglio" and "Apprendisti e qualificati".
- Below "Tipo conguaglio", there are three rows of input fields:
 - "Data inizio conguaglio" with the value "01/2022".
 - "Data fine conguaglio" with the value "06/2022".
 - "Periodo scarico conguagli" with the value "07/2022".
- Below the "Apprendisti e qualificati" column, there are two input fields:
 - "Costante importo C/Dip M032" with the value "47".
 - "Arr Cigs c/dip" (empty).
- At the bottom right, there are three buttons: "Solo stampa", "Elabora", and "Annulla".

L'unico campo modificabile è quello da utilizzare per il collegamento della costante dipendente che sarà richiamata dal rispettivo codice di corpo. Si consiglia di utilizzare un codice costante libero che non è mai stato utilizzato; è disponibile il tasto funzione F2-help di campo che effettua l'elenco dei codici delle costanti già utilizzate.

Inserendo un codice costante mai utilizzato è possibile caricare la descrizione della costante.

Tramite il bottone [Solo stampa] il calcolo viene eseguito in modalità **simulata**.

Tramite il bottone [Elabora] il calcolo viene eseguito in modalità **reale**; i risultati vengono memorizzati per i dipendenti interessati in corrispondenza della costante scelta dall'utente e nella "gestione apprendisti coop agricole (scelta 31-14-04-10-03)".

Esempio:

14/07/22

pag.: 1

Tabulato di conguaglio dei contributi pregressi 01/2022 - 06/2022 per apprendisti
Elaborazione Simulata

Ditta :

Matricola :

Qualifica : 5 Apprendista soggetto

Periodo conguaglio dal : 01/2022 Al : 06/2022

Causale Imps : 5J10

Mese	Codice	Imponibile	% Incr./decr. Ditta	% Incr./decr. Dipendente	Importo ditta a debito	Importo ditta a credito	Importo dip. a debito	Importo dip. a credito
01/2022	M026	1.095,00	1,70	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00
02/2022	M026	1.138,00	1,70	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00
03/2022	M026	1.150,00	1,70	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
04/2022	M026	1.209,00	1,70	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00
05/2022	M026	1.117,00	1,70	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00
06/2022	M026	1.166,00	1,70	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00
01/2022	M032	1.095,00	0,60	0,30	6,57	0,00	3,28	0,00
02/2022	M032	1.138,00	0,60	0,30	6,82	0,00	3,41	0,00
03/2022	M032	1.150,00	0,60	0,30	6,90	0,00	3,45	0,00
04/2022	M032	1.209,00	0,60	0,30	7,25	0,00	3,62	0,00
05/2022	M032	1.117,00	0,60	0,30	6,70	0,00	3,35	0,00
06/2022	M032	1.166,00	0,60	0,30	6,99	0,00	3,49	0,00
TOTALE	M026				116,85	0,00	0,00	0,00
TOTALE	M032				41,23	0,00	20,60	0,00

Gestione Apprendisti Cooperative Agricole

PAGHE 31-14-04-10-03

In questa scelta vengono memorizzate le informazioni elaborate dalla scelta di calcolo del pregresso. Tali dati andranno a popolare la gestione Uniemens del mese di 07/2022.

Le informazioni possono essere eventualmente modificate dall'operatore.

Esempio:

Gestione Ametrati per apprendistato e qualificati CIGO e CIGS Coop. Sociali								
Azienda								
Matricola								
Mese competenza scarico ametrati	07/2022							

Mese ametrato	Codice conguaglio	Imponibile	% Incr./decr. Ditta	% Incr./decr. Dipendente	Importo ditta a debito	Importo ditta a credito	Importo dip. a debito	Importo dip. a credito
01/2022	M026 (CIGO)	1095,00	+1,70	+0,00	18,61	0,00	0,00	0,00
02/2022	M026 (CIGO)	1138,00	+1,70	+0,00	19,34	0,00	0,00	0,00
03/2022	M026 (CIGO)	1150,00	+1,70	+0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
04/2022	M026 (CIGO)	1209,00	+1,70	+0,00	20,55	0,00	0,00	0,00
05/2022	M026 (CIGO)	1117,00	+1,70	+0,00	18,98	0,00	0,00	0,00
06/2022	M026 (CIGO)	1166,00	+1,70	+0,00	19,82	0,00	0,00	0,00
01/2022	M032 (CIGS)	1095,00	+0,60	+0,30	6,57	0,00	3,28	0,00
02/2022	M032 (CIGS)	1138,00	+0,60	+0,30	6,82	0,00	3,41	0,00
03/2022	M032 (CIGS)	1150,00	+0,60	+0,30	6,90	0,00	3,45	0,00
04/2022	M032 (CIGS)	1209,00	+0,60	+0,30	7,25	0,00	3,62	0,00
05/2022	M032 (CIGS)	1117,00	+0,60	+0,30	6,70	0,00	3,35	0,00
06/2022	M032 (CIGS)	1166,00	+0,60	+0,30	6,99	0,00	3,49	0,00

Totale	Codice conguaglio	-	-	-	Tot. Imp. Ditta deb.	Tot. Imp. Ditta cred.	Tot. Imp. Dip. deb.	Tot. Imp. Dip. cred.
TOTA...	M026 (CIGO)				116,85	0,00	0,00	0,00
TOTA...	M032 (CIGS)				41,23	0,00	20,60	0,00

- Questa gestione può essere utilizzata per inserire le informazioni relative agli arretrati nei casi in cui non si disponga del dettaglio dei cedolini precedenti come, per esempio, l'acquisizione di aziende con dipendenti in corso d'anno per le quali non è stato effettuato il caricamento dei singoli cedolini.

Regolarizzazione dei periodi pregressi (gennaio – giugno 2022)

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:
 - il nuovo valore "M026", avente il significato di "Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022";
 - il nuovo valore "M032", avente il significato di "Versamento contributo CIGS anno 2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del contributo dovuto in base all'inquadramento aziendale.

Il versamento degli arretrati può essere effettuato fino il mese di luglio 2022 (arretrati da gennaio 2022 a giugno 2022)

Righi DM10

PAGHE 31-14-04-01

I codici DM10 M026 e M032 stati caricati automaticamente da programma e non occorrono interventi da parte dell'operatore.

Recupero contributo CIGS cedolino di luglio 2022. Quota C/dipendente

Per gli apprendisti Professionalizzanti e Non Professionalizzanti che sono tenuti al versamento della CIGS (0,30 c/dipendente) occorre creare e far transitare nel cedolino di luglio 2022 un codice di corpo che richiami l'importo arretrato da gennaio a giugno 2022 calcolato tramite la scelta di "Calcolo del Predisposto"

Codici di corpo

PAGHE 31-14-01-01

Di seguito viene riportato un esempio del codice di corpo da caricare per prelevare i risultati del calcolo del pregresso c/dipendente memorizzato all'interno delle costanti del dipendente:

Esempio codice 32M

Codici di corpo																																																																			
Codice	32M - Arr. CTR Cigs 2022																																																																		
Note	Codice M032	Codice i.n.p.s.																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>Tipo calcolo</td> <td>0 - Calcolo normale</td> <td>Esen. tras.</td> <td>0 -</td> </tr> <tr> <td>Com./Rit./Fig.</td> <td>Ritenuta</td> <td>Tipo stampa</td> <td>Stampa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Modalità di trattamento</td> <td>Dip. paga oraria</td> <td>Dip. paga mensile</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo input</td> <td>Forfait</td> <td>Forfait</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo - Codice ore / giorni</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo - Codice dato base A</td> <td>6</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Moltiplicatore / divisore d.b A</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo - Codice maggiorazione</td> <td>N°</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Percentuale di maggiorazione</td> <td>+0,00</td> <td>+0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo - Codice dato base B</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Moltiplicatore / divisore d.b B</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Retribuzione differita</td> <td>N°</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Costanti generali Ore/gg</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Costanti generali Dato Base/Importo</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0,00000</td> <td>0,00000</td> </tr> </table>				Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -	Com./Rit./Fig.	Ritenuta	Tipo stampa	Stampa	Modalità di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile	Tipo input		Forfait	Forfait	Tipo - Codice ore / giorni		0	0	Tipo - Codice dato base A		6	47	Moltiplicatore / divisore d.b A		0	0	Tipo - Codice maggiorazione		N°	N°	Percentuale di maggiorazione		+0,00	+0,00	Tipo - Codice dato base B		0	0	Moltiplicatore / divisore d.b B		0	0	Retribuzione differita		N°	N°	Costanti generali Ore/gg		1	2	Costanti generali Dato Base/Importo		1	2			0,00	0,00			0,00000	0,00000
Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -																																																																
Com./Rit./Fig.	Ritenuta	Tipo stampa	Stampa																																																																
Modalità di trattamento		Dip. paga oraria	Dip. paga mensile																																																																
Tipo input		Forfait	Forfait																																																																
Tipo - Codice ore / giorni		0	0																																																																
Tipo - Codice dato base A		6	47																																																																
Moltiplicatore / divisore d.b A		0	0																																																																
Tipo - Codice maggiorazione		N°	N°																																																																
Percentuale di maggiorazione		+0,00	+0,00																																																																
Tipo - Codice dato base B		0	0																																																																
Moltiplicatore / divisore d.b B		0	0																																																																
Retribuzione differita		N°	N°																																																																
Costanti generali Ore/gg		1	2																																																																
Costanti generali Dato Base/Importo		1	2																																																																
		0,00	0,00																																																																
		0,00000	0,00000																																																																

IMPONIBILI		SOCIALI	
01 =			0,00
02 =			0,00
03 =			0,00
04 =			0,00
05 =			0,00
06 =			0,00
07 =			0,00
08 =			0,00
09 =			0,00
10 =			0,00
11 =			0,00
12 =			0,00

IMPONIBILI		FISCALI*	
Imponibile fiscale	01		100,00
Imponibile fiscale	02		0,00
Imponibile fiscale	03		0,00
Imp. fiscale anni prec.			0,00
Detassazione			
Tipologia importo		Non int.	
Decorrenza		00/0000	
Test coeff. riduttivo		No	
Arrotondamento importo		Centesimo	

Accumul. MOD.CUD/770		Accumul. Mod. CUD		Accumulatori vari	
Trasf. lorde	+0,00	Differenza CIG	+0,00	Ore agg. INAIL	+0,00
Comp.terzi sog.	+0,00	Altre competen.	+0,00	Tot. ore CIG	+0,00
Comp.terzi n.s.	+0,00	Ass.nucleo fam.	+0,00	Imp. malattia	+0,00
Arretr. AA.PP.	+0,00	Imp.cong.malat.	+0,00	Imp. T.F.R.	+0,00
Spese Sanitarie	+0,00	Imp.cong.88/87	+0,00	Accanton.T.F.R.	0
Assicurazioni	+0,00	Imp.cong.mater.	+0,00	TFR c/CIGS	+0,00
Premi di Assic.	+0,00	Imp.cong. CIG	+0,00	TFR c/SOL	+0,00
Comp. natura	+0,00			Voci costo	+0,00
Contr.prev.ass.	+100,00				
Enti previdenz.	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Non utilizzato	+0,00				
Somme esenti	+0,00				

Il codice di corpo 32M riportato nella tabella precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare un codice disponibile e a discrezionalità dell'utente.

Elaborazione Cedolino

PAGHE 31-04-01

Effettuando l'elaborazione del Cedolino Paga di luglio 2022 dovrà essere richiamato il codice di corpo (ns. esempio 32M). L'importo viene prelevato in automatico dalla costante registrata in anagrafica dipendente.

- ➔ I dipendenti cessati in periodi precedenti da conguagliare, devono essere elaborati con l'emissione di un cedolino a zero in cui richiamare il suddetto codice di corpo. Prima occorre che venga agganciato in anagrafica il codice statistico "NFOR"
- ➔ Il recupero prevede la riapertura del conguaglio e la conseguenza di un cedolino con netto in busta negativo

Recupero contributo CIGS Contributi e Uniemens luglio 2022.

PAGHE 31-05-01

Tramite l'Elaborazione dei Contributi la procedura riporta in gestione Dm10:

- con la causale M026 la sommatoria del conguaglio a debito CIGO relativo l'incremento 1,70% o 2,00% (entrambi solo c/ditta)
- con la causale M032 la sommatoria del conguaglio a debito CIGS relativo l'incremento 0,90% (Suddivisi 0,60% c/ditta e 0,30% c/dipendente)

Contestualmente l'esposizione distinta di questi codici avverrà nel telematico Uniemens, con l'inserimento automatico dell'elemento <InfoAggCausaliContrib>

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Il popolamento della gestione Dm10 e della sezione Infoagg viene effettuata tramite la lettura dei dati presenti nella gestione arretrati apprendisti (scelta gestione apprendisti coop agricole (scelta 31-14-04-10-03).

Periodo 07/22/28
Anno 2022
Progr. 001

☐ Inquad. Lavoratore • ☒ Dati Retributivi • ☐ TFR • ☐ CIG • ☐ Inquad. Lavoratore MP. • ☐ Dati Retributivi MP. • ☐ Attributo Denuncia Indiv.

☐ Dati Retributivi
☒ Giorni Calendario
☐ Eventi GG Amm. sociali con ticket e giornaliere
☒ Contributi dipendente

Progressivo 1
 Tipo Lavoratore
 Tipo Lav. Stat.

☒ Contributi dipendente

☐ Somme a Debito • ☐ Somme a Credito • ☐ Amm. Sociali Debito/Credito con ticket • ☐ Dati Autorizzazioni CIG senza ticket

Descrizione	Causale Inps	Num. Dipendenti	Giorni/Or	Imponibile	Totale Contributo	Di cui c/Dipendente	Manuale
TOTALI	24	3	26.000	15.048,00	0,00	0,00	
TOTALI-A	33	3	0,000	328,60	328,60	0,00	
APPREND	5110	1	26.000	1.298,00	149,92	79,70	
Ver. Contributo CIGO	M026	1	0,000	6.875,00	116,85	0,00	
Ver. Contributo CIGS	M032	1	0,000	6.875,00	61,83	20,60	

☐ Dati Retributivi
☒ Giorni Calendario
☐ Eventi GG Amm. sociali con ticket e giornaliere
☐ Contributi dipendente
☒ Gest. Eventi CIG con ticket
☒ Info Agg. Causali Contrib.

☐ Premi di risultato
☐ Imp. Distacco Sind.
☐ Preavviso
☐ Bonus
☐ Contribuzione tipica
☐ Estero

Informazioni Aggiuntive Causali Contributive

Cod. causale	Ident. motivo causale	Periodo rif.	Importo	Altri motivi
M026	1095	01/2022	18,61	☐
M026	1138	02/2022	19,34	☐
M026	1150	03/2022	19,55	☐
M026	1209	04/2022	20,55	☐
M026	1117	05/2022	18,98	☐
M026	1166	06/2022	19,82	☐
M032	1095	01/2022	9,85	☐
M032	1138	02/2022	10,23	☐
M032	1150	03/2022	10,35	☐
M032	1209	04/2022	10,87	☐
M032	1117	05/2022	10,06	☐
M032	1166	06/2022	10,48	☐

Esempio file telematico uniemens

```

<CodiceCausale>M026</CodiceCausale>
<IdentMotivoUtilizzoCausale>1095</IdentMotivoUtilizzoCausale>
<AnnoMeseRif>2022-01</AnnoMeseRif>
<ImportoAnnoMeseRif>18,61</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>M026</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>1138</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-02</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>19,34</ImportoAnnoMeseRif>
  </InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>M026</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>1150</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-03</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>19,55</ImportoAnnoMeseRif>
  </InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>M026</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>1209</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-04</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>20,55</ImportoAnnoMeseRif>
  </InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>M026</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>1117</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-05</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>18,98</ImportoAnnoMeseRif>
  </InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>M026</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>1166</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-06</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>19,82</ImportoAnnoMeseRif>
  </InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>M032</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>1095</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-01</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>9,85</ImportoAnnoMeseRif>
  </InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>M032</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>1138</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-02</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>10,23</ImportoAnnoMeseRif>
  </InfoAggCausaliContrib>
  
```

Tabelle di calcolo Nota contabile

PAGHE 33-13-05

Intervenire nella nota contabile per adeguare la tabella di calcolo relativa ai contributi c/dipendente inserendo il codice di corpo relativo Ctr.Arr. CIGS c/dip.

Accedere tramite la gestione Tabelle di calcolo, in corrispondenza del codice di calcolo relativo al contributo FAP c/dipendente, per aggiungere nel primo rigo libero il codice di corpo 32M (rif. ns.esempio).

Tabelle di calcolo									
Codice modulo	NOTACO		- Nota contabile						
Codice calcolo	170		- RIT. FAP						
Formato stampa	0		Euro			Lire			
Condizione	0		-						
Valuta	Si		Periodo			0			
Descriz. stampa	Ritenute previd. FAP								CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CV Ventilazio	1		6	Importo	0
6	+	CC Corpo cedo	32M	Ctr.Arr.CIGS 2	6	Importo	0
7							
8							

Tabelle di calcolo CU - Previdenziale

PAGHE 31-06-03-13-01 - PR

Intervenire nelle tabelle di calcolo CU per adeguare la tabella di calcolo relativa ai contributi c/dipendente inserendo il codice di corpo relativo Ctr.Arr. CIGS c/dip.

Dalla scelta "Previdenziale - PR Tab.Dati Previdenziali" richiamare il codice calcolo relativo al contributo FAP c/dipendente, per aggiungere nel primo rigo libero il codice di corpo 32M (rif. ns.esempio).

Tabelle di calcolo									
Codice modulo	CUDPRE		- CUO Dati previdenzia						
Codice calcolo	3		- Ctr c/lav. INPS						
Formato stampa	0		Euro			Lire			
Condizione	0		-						
Valuta	Si		Periodo			0			
Descriz. stampa	Contributi c/dip. INPS trattenuti								CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
16	+	CC Corpo cedo	32M	Ctr.Arr.CIGS 2	6	Importo	0
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Elaborazione IRAP

PAGHE 31-06-08-01

Le differenze contributive calcolate e riportate all'interno delle denunce individuali uniemens vengono considerate anche ai fini dei costi per il calcolo delle deduzioni IRAP. Tuttavia, per ottenere il costo delle differenze contributive esposte con i codici M026 e M032 occorre che siano stati preventivamente elaborati i contributi relativi al periodo di competenza luglio 2022.

Ai fini del calcolo dei ratei, la procedura di calcolo del pregresso ha anche provveduto ad adeguare l'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro che viene appunto utilizzata dalla procedura per il calcolo dei contributi sui ratei residui.

Circolare INPS n.70 del 15-06-2022 - Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di 1° livello

<i>Sintesi normativa</i>	Per l'anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
--------------------------	--

Interventi software

È stato predisposto un report con Query e Report che stampa gli apprendisti che hanno in anagrafica il campo Tipo Contribuzione uguale a JA, JB o JC che sono stati assunti fra il 01/01/2022 e il 31/05/2022.

Il report fornisce il contributo totale calcolato suddiviso mese per mese e il totale, che deve essere inserito nel cedolino del mese di luglio tramite un codice di corpo figurativo collegato al codice DM "L603"

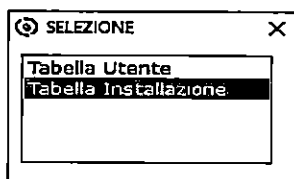
➡ Il codice L603 è già presente all'interno delle tabelle righe DM10.

Predisposizione modulo Query e Report

Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione

PAGHE 33-14-04

Accedendo alla scelta viene visualizzata la seguente videata:



Selezionare l'opzione [Tabella Installazione].

Nella videata proposta, indicare/confermare i seguenti valori nei campi:

- [Modulo input] → "ESAP1L"
- [Modulo output] → "ESAP1L"
- [Cod. Tabella] → "0" (zero);
- [Costanti] → "Tutte".

Confermare la duplicazione.

➡ I Clienti che non dispongono del modulo Query e Report devono mantenere il nome del modulo in "ESAP1L". In questo modo potranno effettuare eventuali personalizzazioni al modulo stesso.

Esecuzione modulo Query e Report ESAP1L

Stampa Modulistica

PAGHE 33-01

Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile tramite il bottone [F11] selezionare l'opzione "Tutte le aziende operatore", viene presentata la seguente videata:

Modulo ESAPIL - Esonero Appr. 1° Liv		Cod. tabella 1 - Stampa pdf	
Estremi inizio totalizzazione		Estremi fine totalizzazione	
Mensilità	0	Mensilità	0
Periodo		Periodo	00/0000
Da matricola	0	A matricola	999999999
Data di stampa			

In corrispondenza del campo <Modulo> selezionare "ESAP1L", in corrispondenza del campo <Cod.tabella> selezionare "1" per ottenere la stampa in pdf. Impostare la tabella dei [Periodi interessati] come indicato nell'esempio seguente.

Periodi interessanti		
Periodo 01	0	01/2022
Periodo 02	0	02/2022
Periodo 03	0	03/2022
Periodo 04	0	04/2022
Periodo 05	0	05/2022
Periodo 06	0	00/2022
Periodo 07	0	00/2022
Periodo 08	0	00/2022
Periodo 09	0	00/2022
Periodo 10	0	00/2022
Periodo 11	0	00/2022
Periodo 12	0	00/2022

Stampa in PDF

Per ottenere il corretto allineamento della stampa occorre selezionare righe per pagina 47 e orientamento Orizzontale.

Avvio stampa

Stampante
Nome

Formato
Normale

Documento

Tipo stampa
Spool

Righe per pagina
47

Num. copie
1

☐ Fascicola ☐ Pinzatura ☐ Fronte retro

Orientamento
☐ Vericale
☒ Orizzontale

Optando, nelle stampe grafiche, per la fascicolazione sarà possibile usufruire anche dei servizi, se previsti dalla procedura ed abilitati per l'operatore, di Archiviazione operativa - Pubblicazione - Mail - Fax - Lol - Rol

Conferma stampa Stampa su archivio Annulla

Un esempio

Esame Contribuzione Apprendisti 1° Livello (M/35/36) assunti dal 01/01/2022 al 31/05/2022										Pagina n. 1	
19/07/2022											
Ritta	Matricola	Cognome	Nome	Data Ass.	Data Cess.	Contrib.Gen/22	Contrib.Feb/22	Contrib.Mar/22	Contrib.Apr/22	Contrib.Mag/22	Contrib.Totale
1	-	-	-								

Codici di corpo

PAGHE 31-14-01-01

Di seguito è riportato un esempio codice di corpo da utilizzare per l'inserimento dell'esonero contributivo nel cedolino dei dipendenti apprendisti di 1° livello.

Codici di corpo

Codice - SGRAVIO APPR 100%

Note L603

Codice i.n.p.s. L603 -

Tipo calcolo 0 - Calcolo normale

Com./Rit./Fig. Positivo figurativo

Esen. tras. 0 -

Tipo stampa Totale

Modalità di trattamento

Tipo input

Tipo - Codice ore / giorni

Tipo - Codice dato base A

Moltiplicatore / divisore d.b A

Tipo - Codice maggiorazione

Percentuale di maggiorazione

Tipo - Codice dato base B

Moltiplicatore / divisore d.b B

Ributazione differita

Costanti generali Ore/gg

Costanti generali Dato Base/Importo

Dip. paga oraria

Forfait

N°

0,00

0,00000

Dip. paga mensile

Forfait

N°

0,00

0,00000

IMPONIBILI		SOCIALI	
01 =			0,00
02 =			0,00
03 =			0,00
04 =			0,00
05 =			0,00
06 =			0,00
07 =			0,00
08 =			0,00
09 =			0,00
10 =			0,00
11 =			0,00
12 =			0,00

IMPONIBILI		FISCALI	
Imponibile fiscale	01		0,00
Imponibile fiscale	02		0,00
Imponibile fiscale	03		0,00
Imp. fiscale anni prec.			0,00
Detassazione			
Tipologia importo		Non int.	
Decorrenza		00/0000	
Test coeff. riduttivo		5	
Arrotondamento importo		Centesimo	

Indici Istat

PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di giugno 2022

Tabella ISTAT

Anno 2022

% imposta sostitutiva rivalutazione TFR 17,000000

Mensilità	Percentuale	Rivalutazione
Gennaio	1,41242938	1,184322
Febbraio	2,44821092	2,086158
Marzo	3,48399247	2,987994
Aprile	3,29566855	2,971751
Maggio	4,14312618	3,732345
Giugno	5,36723164	4,775424
Luglio	0,00000000	0,000000
Agosto	0,00000000	0,000000
Settembre	0,00000000	0,000000
Ottobre	0,00000000	0,000000
Novembre	0,00000000	0,000000
Dicembre	0,00000000	0,000000

➡ I suddetti valori devono essere caricati dall'utente all'interno dell'apposita scelta.

PAGHE - CONQUEST

Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre 2022. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.

A seguito dell'inclusione dell'aliquota CIGS nel parametro FIS, sono stati aggiornati i settori contributivi del Terziario:

- SE-02 - Commercio-Oltre 50 dip. tit. iscritti
- SE-04 - Commercio-Oltre 50 dip. tit. non iscritti
- SE-11 - Agenzie di viaggio-Oltre 50 dipendenti
- SE-22 - Logistica-Da 51 a 200 dipendenti
- SE-23 - Logistica-Oltre 200 dipendenti

Sono state aggiornate le aliquote contributive dell'apprendistato e dei lavoratori a domicilio (Cod. DM 600) all'interno dei settori contributivi interessati dalla CIGO/CIGS.

Avvertenza

La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa.

L'aggiornamento delle aliquote dei settori contributivi, identificato con Progr.=99, non produce alcuna stampa.

Δ



NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La Società AMAT S.p.A, avente sede legale in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657 in qualità di Titolare dei trattamenti effettuati sui dati personali da essa gestiti per finalità proprie, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 prevede espressamente la figura del Responsabile del trattamento, definita al p. 8 dell'art. 4 del Regolamento stesso come *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;
- in merito ai criteri di scelta del Responsabile del trattamento, all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è prevista espressamente la possibilità che il Titolare designi al trattamento dei dati personali uno o più Responsabili, da individuare *"tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza"*;
- ancora in merito ai criteri di scelta del Responsabile del trattamento, l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 dispone che il Titolare del trattamento possa ricorrere *"unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- il Regolamento (UE) 2016/679 fissa dettagliatamente le modalità di nomina di tale figura, stabilendo all'art. 28 che il Titolare del trattamento debba designare il Responsabile con *"un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*;
- la Società AMAT S.p.A., nell'ambito e ad integrazione dei contratti di fornitura / di servizio in essere con la Società Pluservice srl per la gestione di _____, procede alla

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

a favore di PLUSERVICE s.r.l. per ciò che attiene ai dati personali di terzi di cui la Società AMAT S.p.A. è Titolare.

La Società AMAT S.p.A. affidando i compiti e le responsabilità previste al p. 3, dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, dichiara che i dati trasmessi al Responsabile sono:

- a) personali, comuni e sensibili;
- b) esatti e aggiornati;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti la finalità della raccolta;
- d) raccolti e trasmessi al Responsabile in modo lecito.



In particolare, i suddetti dati possono essere trattati da Pluservie esclusivamente per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto di fornitura sopra richiamato, a cui per l'individuazione delle specifiche finalità di trattamento, ai sensi e per gli effetti della presente scrittura, integralmente si rimanda.

In merito al trattamento dei dati suddetti, il Titolare con il presente atto autorizza il Responsabile ad affidare, sotto la responsabilità di quest'ultimo, l'esecuzione di operazioni di trattamento a soggetti incaricati del trattamento adeguatamente formati, i quali, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano anche idonea garanzia del pieno rispetto della legge, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza dei dati. In questi casi, sarà il Responsabile a nominare incaricato del trattamento la persona fisica cui è affidato il servizio, fornendogli adeguata formazione, impartendo ai propri dipendenti le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti, curando altresì che siano costantemente applicate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.

Il Titolare del trattamento, ai sensi del p. 2 art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 autorizza il Responsabile a ricorrere ad altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento di cui al p. 4 art. 28) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento. Sul sub-responsabile ricadono gli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare e il Responsabile primario (p. 4 art. 28 Reg. e pag. 20 della "Guida all'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali). Il Responsabile primario conserva la propria responsabilità dinanzi al Titolare per l'eventuale inadempimento del sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, *"solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento l'evento dannoso"* (art. 82 del Reg.). (eventuale, scelta dell'impresa)

Con la sottoscrizione del presente atto, PLUSERVICE srl accetta la nomina e s'impegna a procedere al trattamento dei dati di cui la Società AMAT SpA è Titolare, attenendosi alle istruzioni di seguito impartite.

Il Responsabile dichiara di essere in possesso dei requisiti organizzativi e tecnici indicati dalla legge

Il Responsabile, ai sensi del p. 3 dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 deve:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (i soggetti Incaricati) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento sopracitato in materia di sicurezza del trattamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai p. 2 e 4 dell'art. 28;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (recante "Diritti dell'interessato");



- f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, informando immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati

Ai Titolare sono attribuiti poteri di controllo ed ispezione nei confronti del Responsabile.

Il Responsabile, inoltre, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 30 del Reg. (UE), è chiamato a tenere un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

Il punto 2 non va inserito ove il Titolare sia un'impresa o un'organizzazione con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che essa effettua possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del suddetto Regolamento.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle "Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD)", potrà essere il solo titolare ovvero il solo responsabile, oppure sia l'uno sia l'altro a nominare il RPD – DPO.

Nel caso in cui il Titolare preveda la facoltà per il responsabile esterno di nominare un proprio DPO o tale facoltà/obbligo sia previsto per lo stesso dalla legge, questo non esclude per il titolare del trattamento l'obbligo di nomina di un DPO ove sia stabilito dalla legge.

Il Responsabile deve adempiere ai compiti sopra elencati con la diligenza e la correttezza propri di un soggetto dotato della necessaria esperienza, capacità ed affidabilità. Il Responsabile, infatti, ha ricevuto la necessaria formazione e svolge un ruolo che gli consente di occuparsi con competenza e funzionalità della tutela dei dati personali dell'area che gestisce.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) sopracitato, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua titolarità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento.



Il Responsabile si impegna, inoltre, a rispettare i dettami del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ed a collaborare con il RPD - DPO del Titolare ai fini della corretta applicazione della normativa vigente.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto il Responsabile ha stipulato polizza fidejussoria/assicurativa con _____, Numero _____ con validità di _____ per un importo pari ad € _____, la quale si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Titolare rammenta che i documenti e le informazioni di cui il Responsabile venga a conoscenza nel corso del trattamento sono strettamente confidenziali e che pertanto:

- Il Responsabile è tenuto agli obblighi di riservatezza, segretezza e confidenzialità anche dopo la cessazione del rapporto;
- Il Responsabile dovrà aver cura che i dati personali non siano trattati per fini diversi da quelli individuati dal Titolare;
- Il Responsabile dovrà aver cura di non consentire la diffusione dei dati né la comunicazione a soggetti che non siano espressamente indicati dal Titolare;
- Il Responsabile dovrà aver cura di verificare che i dati siano trattati con il consenso informato dell'interessato, laddove non sia prevista dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. una causa di esclusione del consenso, e provvedere affinché materialmente gli incaricati forniscano le informative e raccolgano i consensi necessari;

Nel caso di cloud, si raccomanda di specificare se il responsabile esterno sia o meno autorizzato al trasferimento dei dati ad un server esterno e i limiti della eventuale filiera; ove si autorizzi il responsabile esterno a trasferire su cloud i dati oggetto del trattamento, si raccomanda, inoltre, di specificare nel contratto che i dati debbono essere resi disponibili su richiesta, e comunque restituiti alla cessazione dell'incarico, in un formato leggibile senza costi aggiuntivi.

Con il presente atto _____, dotato della necessaria capacità, esperienza ed affidabilità nella materia, nonché a conoscenza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite.

Per accettazione
Il Responsabile del trattamento
.....

Il Titolare del trattamento
.....

Esito calcolo aliquota contributiva

Caratteristiche dell'azienda

Sede INPS	7800	Periodo	07/2022	CSC	7.07.08	CA	0J 0Y	Media forza aziendale	80	Codice accentramento	A3
-----------	------	---------	---------	-----	---------	----	-------	-----------------------	----	----------------------	----

Caratteristiche dei lavoratori

Qualifica1	Qualifica2	Qualifica3	TipoContribuzione	TipoLavoratore	Avvisi o Errori	Voce contributiva	Alliquota	Quota Lavoratore
1	F	I	00	0		IVS	33,00	9,19
						ASPI	1,31	-
						FONDO 0,30	0,30	-
						TFR	0,20	-
						CUAF	0,68	-
						MATERNITA'	0,24	-
						MALATTIA	2,44	-
						F.RESIDUAL	0,65	0,22
							38,82	9,41

Data e ora simulazione 22/07/2022 10:32:10

Il sistema rappresenta solo uno strumento di supporto e non può avere carattere di ufficialità rispetto ad innovazioni normative che non siano state ancora implementate in procedura.

Aumento aliquote contributive per il Fondo di solidarietà FIS – ammortizzatori sociali per tutti anche solo per 1 dipendente

27 gennaio 2022

Più ammortizzatori sociali per tutti, ma per il comparto del commercio aumento delle aliquote costruttive.

Il FIS eroga gli assegni ordinari di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022, con riferimento a tutti i datori di lavoro che non rientrino in altre tutele

L'assegno è riconosciuto con le stesse causali e per un importo identico a quelli dei trattamenti di cassa integrazione (CIGO), ma nei limiti di durata sotto riportati:

– ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

– ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Cambia anche la contribuzione di finanziamento al FIS, che è così elevata:

– 0,50% per i datori di lavoro che occupino mediamente fino a 5 dipendenti e

– 0,80% per i datori che occupino mediamente più di 5 dipendenti.

Resta ferma la ripartizione dell'onere, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

Per attenuare l'incremento dell'onere contributivo, il legislatore ha stabilito per il solo anno 2022 uno "sconto" della contribuzione al FIS.

Lo sconto temporaneo è più sostanzioso per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, tenuti anche (e non in alternativa) al finanziamento della CIGS con un contributo ulteriore dello 0,90%, come riepilogato nella seguente tabella.

Dimensione occupazionale del datore di lavoro	Aliquota di finanziamento 2022	Aliquota di finanziamento dal 1.1.2023
fino a 5 dipendenti	0,15% (oggi 0%)	0,50%
oltre 5 dipendenti fino a 15	0,55% (oggi 0,45%)	0,80%
più di 15 dipendenti	0,69% (oggi 0,65%)	0,80% (FIS+CIG 1,70%)
oltre 50 dipendenti (commercio turismo logistica)	0,24% (oggi 0,0%)	0,80% (FIS+CIG 1,70%)

La contribuzione ordinaria è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Completano il quadro delle principali novità all'insegna dell'espansione della tutela:

1. a) l'inclusione di tutte le categorie di lavoratori (tranne i dirigenti);
2. b) la riduzione dell'anzianità minima di accesso dell'ammortizzatore da 90 a 30 giorni di lavoro effettivo;
3. c) l'unificazione del massimale di intervento alla soglia più alta.

A ben vedere, in realtà queste tre “modifiche espansive” sono state previste solo per CIGS e CIGO, cioè per i trattamenti del Titolo I del Testo Unico del 2015 e non per l’assegno ordinario dei fondi e del FIS, che sono regolamentati dal Titolo II.

Tuttavia, il Ministero potrebbe confermare in via interpretativa l’estensione delle nuove regole ai destinatari dell’assegno di integrazione salariale in virtù della disposizione contenuta nell’art. 30, in base alla quale *“all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.”*

Nel FIS inoltre è stata demolita la correlazione tra contribuzione versata e prestazioni erogabili: **si offrono, dunque, 13 settimane** di assegno di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro (26 per quelli che occupano più di 5 dipendenti). E una corposa sovvenzione al FIS arriva dalla legge di Bilancio 2022

Le prestazioni del FIS si concretizzano in:

- Assegno di integrazione salariale (ex assegno ordinario), a copertura dei periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per le causali previste dalla normativa in materia di CIG ordinaria o straordinaria, **per una durata massima non superiore a ventisei settimane in un biennio mobile**, per le sole aziende che occupano mediamente più di quindici dipendenti o 13 settimane per quelle al disotto della soglia di 15 dipendenti;
- Abrogato l’assegno di solidarietà

Per il FIS, la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro è del 4% della retribuzione persa, in caso di richiesta dell’ammortizzatore.

Per quanto riguarda la modalità di **computo dei lavoratori occupati**, si segnala che la legge di Bilancio 2022 ha introdotto al D.Lgs. 148/2015 il nuovo art. 2 bis ai sensi del quale, per la determinazione dei limiti dei dipendenti rientrano nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Per il momento della verifica dell’organico “computabile”, si ricorda che l’INPS (circ. n. 176/2016) prevede che la **soglia dimensionale** debba essere **mensilmente verificata**, con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

GEPS è un'azienda che grazie a professionisti specializzati è in grado di offrire un servizio completo e preciso ai propri clienti nel campo dell'amministrazione e gestione del personale.

- > 📍 **Indirizzo:** Via Tiziano 21, Milano
- > ☎ **Telefono:** +39 02.4815610
- > ✉ **Email:** info@geps.it

ESEMPI DI CALCOLO- 08 FEBBRAIO 2022 ORE 06:00

Datori di lavoro beneficiari di FIS e CIGS: quali sono gli impatti sul costo del lavoro

Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Contribuzioni: esempi di calcolo

L'estensione delle garanzie della CIGS ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione FIS che occupano mediamente più di 15 dipendenti, ad opera della legge di Bilancio 2022, comporta da un lato la doppia tutela per causali differenti e dall'altro il versamento di entrambe le contribuzioni ordinarie. Al fine di mitigare l'impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro conseguente alla riforma degli ammortizzatori sociali, è stata inoltre introdotta, ma limitatamente al 2022, come chiarito dalla circolare INPS n. 18 del 2022, una riduzione delle aliquote ordinarie di finanziamento del FIS e della CIGS. Quali sono le differenze di contribuzione dovute per il solo anno 2022 e a regime?

La legge di Bilancio 2022 ([l. n. 234/2021](#)) ha apportato importanti novità per i datori di lavoro destinatari del FIS e che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente almeno 15 dipendenti e per i quali è stata prevista l'estensione della CIGS.

A decorrere, infatti, dal 1° gennaio 2022, viene previsto che la CIGS spetti ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà) e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

L'ampliamento della tutela CIGS comporta il relativo obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento, con la conseguenza che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il datore di lavoro che occupa mediamente più di 15 dipendenti sarà tenuto sia al versamento del contributo ordinario FIS che a quello ordinario CIGS.

Ma per il 2022 c'è lo sconto: la legge di Bilancio, infatti, ha previsto una riduzione delle aliquote ordinarie FIS e CIGS per il solo 2022 al fine di mitigare l'impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro.

Estensione della tutela CIGS e dei relativi obblighi contributivi

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà) e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro con la [circolare n. 1 del 3 gennaio 2022](#), "Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di

lavoro che sono iscritti ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 148/2015 al FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti da calcolare secondo i criteri già illustrati."

Computo dei lavoratori

Con riferimento al **requisito occupazionale**, si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha introdotto il nuovo art. 2 bis al D.Lgs. n. 148/2015 ai sensi del quale ai fini della determinazione dei limiti dei lavoratori occupati, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i **lavoratori a domicilio** e gli **apprendisti**, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Leggi anche Ammortizzatori sociali: lavoratori a domicilio e apprendisti tra i "nuovi" beneficiari

Contribuzione ordinaria CIGS

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 148/2015, il contributo ordinario di finanziamento della CIGS deve essere versato da **tutti i datori di lavoro** che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina ed è fissato nella misura dello **0,90%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui:

- **0,60%** a carico dell'impresa;
- **0,30%** a carico del lavoratore.

La tutela FIS e i relativi obblighi contributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del FIS è fissata a:

- **0,50%** per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a cinque dipendenti**;
- **0,80%** per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di cinque dipendenti**.

Quali prestazioni e obblighi contributivi per i datori destinatari FIS e CIGS?

L'estensione delle garanzie CIGS ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione FIS che occupano mediamente più di 15 dipendenti, comporta da un lato la doppia tutela per causali differenti e dall'altro il **versamento di entrambe le contribuzioni ordinarie**.

Casuali di intervento

Il **decreto Sostegni ter** (D.L. n. 4/2022) ha modificato le regole di "accesso" al FIS già oggetto di modifica da parte della legge di Bilancio 2022.

Leggi anche Accesso al FIS scontato: per chi, come e quando inviare la domanda

In particolare, viene previsto un accesso differenziato a seconda del limite occupazionale.

Come confermato dall'INPS con la circolare 18 del 1° febbraio 2022, per i datori di lavoro che occupano mediamente **fino a 15 dipendenti** nel semestre precedente, il FIS potrà riconoscere l'assegno di integrazione salariale per causali di **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** sia ordinarie sia straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 15 dipendenti** nel semestre precedente e che quindi, rientrano nel campo di applicazione della CIGS - il FIS può riconoscere l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione alle **casuali ordinarie**.

Destinatari FIS	Causali integrazioni salariale ordinarie	Causali integrazioni salariali straordinarie
Datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.	SI	SI
Datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter.	SI	NO Al verificarsi delle causali straordinarie, avranno accesso alla CIGS.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro rientranti nel limite dimensionali FIS e CIGS saranno tenuti alla seguente contribuzione ordinaria.

Contribuzione dovuta	Contributo totale	Contributo a carico datore di lavoro	Contributo a carico lavoratore
Contributo FIS datore di lavoro che occupa mediamente più di 5 dipendenti	0,80%	0,53%	0,27%
Contributo CIGS datore di lavoro che occupa mediamente più di 15 dipendenti	0,90%	0,60%	0,30%
Totale	1,7%	1,13%	0,57%

Il "bonus" 2022

Al fine di mitigare l'impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro conseguente al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio (art. 1, commi 219 e 220, L. 234/2021) ha introdotto, ma limitatamente all'anno 2022, una riduzione delle aliquote ordinarie di finanziamento del FIS e della CIGS.

L'INPS, con la circolare 18 del 1° febbraio 2022, ha chiarito che lo "sconto" si applica limitatamente ai periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022 e la riduzione riguarda

sia le quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore.

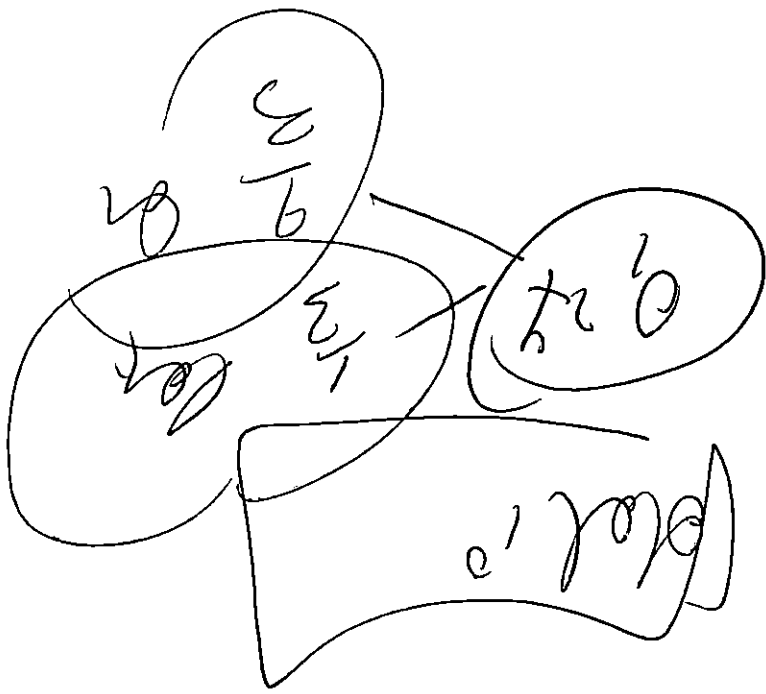
Esempio di calcolo

Ipotizzando un datore di lavoro che ha occupato nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti e che pertanto ha diritto sia alle prestazioni FIS che a quelle CIGS, ipotizziamo le differenze di contribuzione dovute per il solo anno 2022 e a regime.

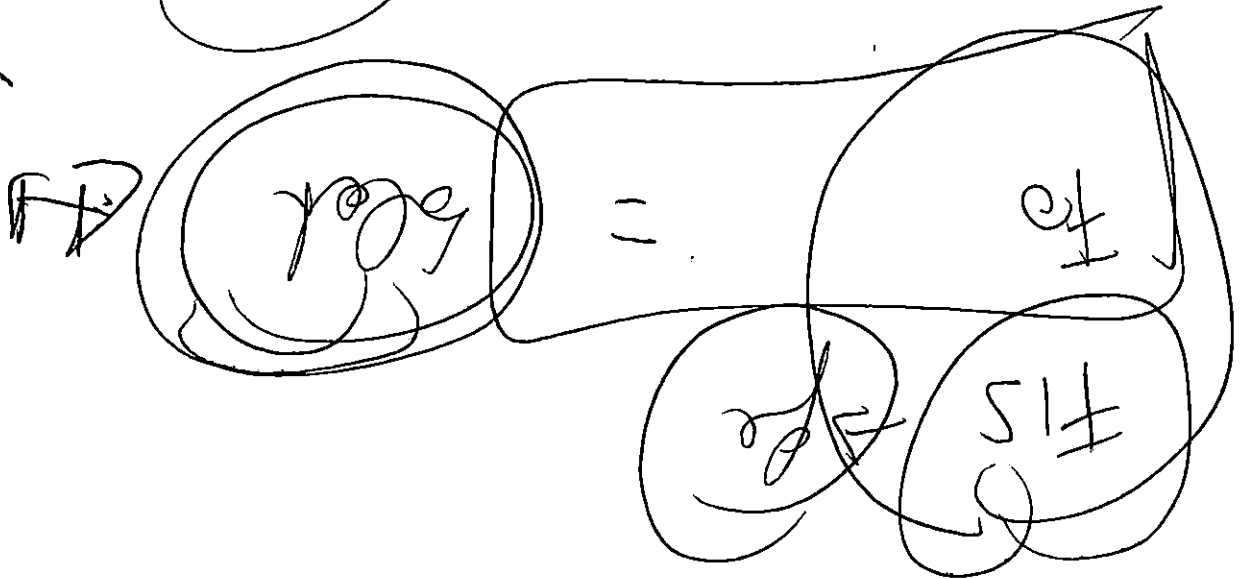
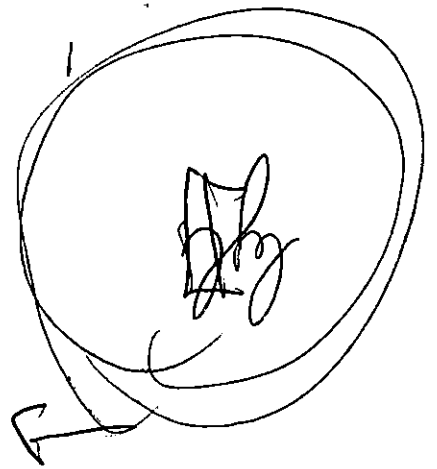
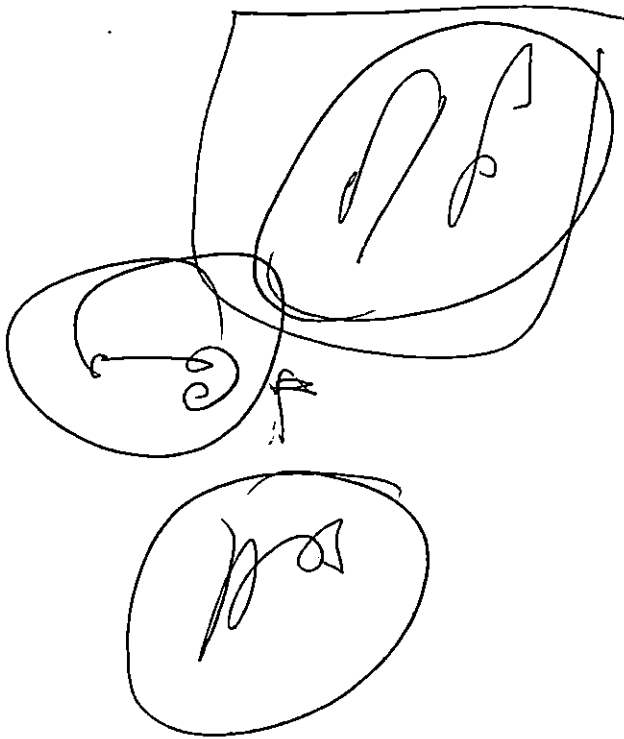
Tipo contribuzione	Ordinaria	Solo 2022	Risparmio 2022
Ordinaria FIS + 15 dipendenti	0,80%	0,69%	0,11%
Ordinaria CIGS	0,90%	0,27%	0,63%
Totale	1,70%	0,96%	0,74%

Ragionando in termini numerici e ipotizzando un monte salariale 2022 imponibile da un punto di vista contributivo di 448.000 euro (16 lavoratori full time con una retribuzione imponibile previdenziale di 28.000,00 annui) proviamo a vedere il risparmio per il solo anno 2022.

Tipo contribuzione	Ordinaria	Solo 2022	Risparmio 2022
Ordinaria FIS + 15 dipendenti	euro 3.584,00	euro 3.092,00	euro 492,00
Ordinaria CIGS	euro 4.032,00	euro 1.210,00	euro 2.822,00
Totale	euro 7.616,00	euro 4.302,00	euro 3.314,00



0.54



Dott.ssa Fabiola Menenti



Da: Nicola Larocca <larocca@asstra.it>
Inviato: giovedì 26 marzo 2020 09:10
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: R: Servizio sosta tariffata (personale 4 Area professionale)

Buongiorno, faccio seguito a quanto già intercorso per le vie brevi per confermare, dopo i necessari approfondimenti, che, allo stato attuale, i lavoratori in questione sono collocati, a tutti gli effetti nel FIS. Pertanto, come già anticipato ieri, per l'attivazione delle prestazioni previste in materia di ammortizzatori si potrà procedere, in primis, mediante unico verbale sindacale. Successivamente, esaurita tale fase, vista la "diversa" collocazione previdenziale del personale, andranno presentate all'INPS due domande telematiche separate.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Avv. Nicola Larocca

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 25 marzo 2020 12:56
A: Nicola Larocca <larocca@asstra.it>
Cc: 'Dott. Pietro Carallo' <carallo@amat.ta.it>
Oggetto: Servizio sosta tariffata (personale 4 Area professionale)

Gentile Avvocato,
faccio seguito al colloquio intercorso in mattinata per sintetizzare la problematica posta per le vie brevi.

L'AMAT gestisce il servizio di Sosta tariffata ed al relativo personale è applicata la disciplina della 4^a Area professionale del CCNL 2000.

Come risulta dalla documentazione allegata (corrispondenza intervenuta con gli Uffici dell'INPS), per il personale del servizio in questione l'Istituto non ha inteso riconoscere l'applicabilità del Fondo Bilaterale di solidarietà del TPL, attribuendo alla posizione aziendale il **codice OJ** (Azienda tenuta al versamento del contributo al Fondo di integrazione (FS) e non anche il **codice 6L** (fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico). All'epoca dei fatti sulla questione mi ero sentita con il Dott. Iacobucci.

Allo stato, alla luce della emergenza in atto da COVID-19, è stata già inviata alle OO.SS. la comunicazione di attivazione delle procedure per il ricorso alle misure a sostegno del reddito previste dall'art. 19 del Decreto legge "Cura Italia", invitando le predette OO.SS., in caso di mancata condivisione della programmazione predisposta dall'Azienda, a richiedere apposita convocazione, in via telematica, entro il prossimo 27 marzo.

In particolare, per il servizio della sosta tariffata, già stato sospeso dalla competente Amministrazione comunale dal 13 marzo scorso, è stato previsto il ricorso all'assegno ordinario per n. 55 unità fin dalla data di sospensione del servizio e per la durata di 9 settimane. Ritengo che nel caso di specie, in fase di richiesta sul portale dell'INPS, dovrà essere necessariamente indicato il FIS (ossia il Fondo di integrazione salariale) e non anche il Fondo bilaterale di settore, rinviando ad un momento successivo di avviare una nuova richiesta formale all'INPS di attribuire il codice 6L sulla relativa posizione contributiva.

Inoltre, vorrei una gentile conferma: qualora le OO.SS. dovessero richiedere una convocazione telematica, ritengo che il verbale sindacale (che sarà predisposto alla luce del fac-simile allegato alla vostra circolare 145/2020) possa essere univo e credo, inoltre, che dovrà logicamente contenere il richiamo del ricorso ai diversi Fondi (FIS, per il personale sosta, e Fondo bilaterale di Solidarietà per il restante personale).

Resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Le trascrivo di seguito il numero del cellulare di servizio del Dott. Carallo: 3474666460.

Cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

Esito

Per il periodo **07/2022**, Codice sede **7800**, Codice statistico contributivo **7.07.08**, Codici di autorizzazione **0J,1R,0Y**, Media forza aziendale **80**, Codice accentramento **A3**, è presente il seguente esito:



Qualifica1	Qualifica2	Qualifica3	Tipo Contribuzione	Tipo Lavoratore	Aliquota totale
— 1	F	I	00	0	38,82

Voce contributiva	Aliquota	Quota Lavoratore
IVS	33,00	9,19
ASPI	1,31	0,00
FONDO 0,30	0,30	0,00
TFR	0,20	0,00
CUAF	0,68	0,00
MATERNITA'	0,24	0,00
MALATTIA	2,44	0,00
F.RESIDUAL	0,65	0,22

Il sistema rappresenta solo uno strumento di supporto e non può avere carattere di ufficialità rispetto ad innovazioni normative che non siano state ancora implementate in procedura.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Bilanci, Contabilit  e Servizi Fiscali

Roma, 30/06/2022

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 76

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO:

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il

triennio 2022-2024". Ambito di applicazione e profili di natura contributiva. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà. Si forniscono altresì le istruzioni operative per la composizione dei Flussi Uniemens e le istruzioni contabili.*

INDICE

Premessa

1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi
 - 1.1. Apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato
2. Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali
 - 2.1. Contratto di rete e codatorialità
3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
 - 4.1 La misura della contribuzione ordinaria
 - 4.2 L'aliquota contributiva ordinaria per l'anno 2022
5. Fondi di solidarietà bilaterali
 - 5.1 Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA)
6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
 - 6.1 La misura della contribuzione ordinaria
 - 6.2 L'aliquota contributiva ordinaria per l'anno 2022
7. Il contributo addizionale
 - 7.1 Il contributo addizionale per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie
 - 7.2 Il contributo addizionale connesso alle prestazioni erogate dal FIS
8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
 - 8.1 Lavoratori della pesca
 - 8.2 Misura della contribuzione
9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015
10. Aspetti contributivi connessi all'articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015
11. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e adempimenti contributivi
 - 11.1 Periodi correnti
 - 11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022
12. Istruzioni contabili

Premessa

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all'articolo 1, commi da 191 a 220, ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In particolare, è stata superata l'alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e quelle del Titolo II del D.lgs n. 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Inoltre, la riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le relative tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio, come precisato al successivo paragrafo 1.

La riforma è altresì intervenuta sul versante delle causali di intervento della CIGS.

Nell'ambito delle causali già previste dall'articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, il comma 199 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha, infatti, modificato e integrato la causale di riorganizzazione aziendale e ha aumentato la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà.

Inoltre, l'articolo 1, comma 215, lettere a) e b), della medesima legge di Bilancio 2022 ha modificato l'articolo 41 del D.lgs n. 148/2015, rubricato "Contratto di espansione", prevedendo la proroga del regime sperimentale ivi previsto anche per gli anni 2022 e 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ossia, per i contratti di espansione sottoscritti dalla data di entrata in vigore della norma, ha ridotto il limite minimo di unità lavorative per accedere alle misure di esodo di cui al comma 5-bis dello stesso articolo ad almeno 50 dipendenti, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Sul punto si fa riserva di fornire puntuali indicazioni con apposita circolare di prossima pubblicazione. Per quanto non modificato dalla novella normativa sopra richiamata, si rinvia alle istruzioni operative e di prassi (cfr. la circolare n. 48/2021 e i messaggi n. 2419/2021 e n. 3252/2021).

Si fa presente, inoltre, che il nuovo limite dimensionale introdotto dalla legge di Bilancio 2022 trova applicazione anche in relazione all'accesso all'integrazione salariale straordinaria di cui al comma 7 dell'articolo 41 del D.lgs n. 148/2015 (cfr. le circolari n. 98/2020 e n. 143/2020).

Si segnala infine che, in forza di quanto disposto dall'articolo 46 del D.lgs n. 148/2015, la previsione di cui all'articolo 3[1] del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è tuttora vigente.

In ordine alle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 5[2] e comma 8-bis dell'articolo 29[3] del D.lgs n. 148/2015, che introducono riduzioni contributive a fare data dal 1° gennaio 2025, si fa riserva di fornire le relative istruzioni con successiva circolare.

Per il versamento della contribuzione corrente dovuta in ragione della predetta riforma e per la regolarizzazione dei periodi precedenti alla pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro interessati dovranno attenersi alle istruzioni operative esposte nei seguenti paragrafi.

1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi

Come anticipato in premessa, la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei destinatari delle integrazioni salariali (articolo 1, commi 191 e 192).

Per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, infatti, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al titolo I e al titolo II del D.lgs n. 148/2015 i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (rispettivamente, articolo 43, 44 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81) e i lavoratori a domicilio (articolo 2128 codice civile e articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858).

Inoltre, per quel che riguarda gli apprendisti professionalizzanti, l'articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, come novellato dalle disposizioni sopra richiamate, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non limita più l'accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale, né è più

prevista l'ulteriore limitazione per cui se il datore di lavoro era destinatario dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, la copertura per gli apprendisti professionalizzanti riguardava soltanto la cassa integrazione ordinaria.

Il novellato articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, infatti, dispone che: *"Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022"*.

Per gli obblighi contributivi relativi agli apprendisti a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, si rinvia alla circolare n. 2/2022 e al messaggio n. 2225/2022.

Per quanto attiene ai lavoratori a domicilio, l'articolo 1 della legge n. 877/1973, dispone che: *"È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi"*. Il comma 1 dell'articolo 9 della medesima legge prevede che: *"Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale"*.

A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 2 del D.lgs n. 148/2015 dalla legge di Bilancio 2022, l'esclusione dall'accesso alle integrazioni salariali prevista dal comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 877/1973 deve intendersi implicitamente abrogata[4].

Rimane, tuttavia, in vigore l'articolo 2, secondo comma, della legge n. 877/1973, il quale dispone che: *"È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni"*.

In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D.lgs n.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio.

In ordine alla misura della contribuzione ordinaria e addizionale, si rinvia a quanto precisato nei successivi paragrafi.

L'obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

È, invece, confermata l'esclusione dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del D.lgs n. 148/2015, dei dirigenti. Diversamente, con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi (cfr. l'art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).

1.1. Apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato

I benefici contributivi previsti in favore del datore di lavoro per i rapporti di apprendistato[5]

sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015). Resta, pertanto, ferma anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore.

L'Istituto ha dato applicazione alla suddetta disposizione prevedendo che il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione afferente alle integrazioni salariali sulla base dell'assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall'apprendista.

Tenuto conto delle modifiche apportate all'articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello - assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 - in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

Al ricorrere dei suddetti presupposti, la misura della contribuzione varia - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio. Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.

Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta nella misura sopra descritta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.

Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione - per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato - rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.

2. Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, l'articolo 1, comma 193, della legge n. 234/2021, aggiunge, dopo l'articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, l'articolo 2-bis, il quale prevede che, a tutti gli effetti derivanti dal citato decreto legislativo, sono da comprendersi nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Al riguardo si rileva che le regole declinate dalla norma in argomento comportano l'applicazione degli stessi criteri di determinazione della media semestrale già utilizzati dall'Istituto (cfr. le circolari n. 176/2016 e n. 9/2017).

Le circolari da ultimo richiamate prevedono anche che per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole.

Ciò considerato, e tenuto conto che l'impianto della riforma si fonda su un principio di protezione sociale universale, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori - che ha comportato, come anticipato in premessa, il venire meno dell'alternatività tra le tutele disciplinate dal Titolo I e dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015 - qualora il medesimo

datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l'accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015, che consente l'applicazione delle tutele di intervento straordinario di integrazione salariale, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro.

Tuttavia, le suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).

Pertanto, ai fini del suddetto computo, non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

Dovranno, invece, essere conteggiati i lavoratori che risultano dipendenti da datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito dai decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022. Detti datori di lavoro, infatti, nel periodo transitorio di cui all'articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs n. 148/2015, rientrano nel campo di applicazione del FIS.

Le suddette modalità di calcolo determinano anche i conseguenti obblighi contributivi di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie, sia con riferimento all'aliquota ordinaria sia in relazione a quanto disposto all'articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021.

2.1. Contratto di rete e codatorialità

Ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori possono essere assunti in codatorialità nell'ambito di un contratto di rete.

Gli aspetti connessi agli obblighi comunicativi e contributivi che sussistono in capo al datore di lavoro al ricorrere della suddetta fattispecie sono stati disciplinati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 29 ottobre 2021, n. 205, registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2021, ed entrato in vigore in data 23 febbraio 2022.

In particolare, con il suddetto decreto, per quanto qui di rilevanza, è stato previsto che le imprese aderenti a un contratto di rete effettuano le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite di un soggetto individuato, nell'ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di legge.

In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella suddetta comunicazione va indicata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

Ciò considerato, ai fini del computo dei suddetti lavoratori per la determinazione della forza aziendale e, quindi, per la compilazione dell'elemento <ForzaAziendale>, ne consegue quanto segue:

- i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo all'impresa di provenienza, a prescindere dall'effettivo utilizzo e in applicazione delle regole già in uso proprie della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo pieno, *part-time*, a tempo determinato, ecc.);
- in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono

imputati e conteggiati in capo all'impresa individuata ai fini dell'inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere dall'effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie della fattispecie del contratto di lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo pieno, *part-time*, a tempo determinato, ecc.);

- i lavoratori in distacco ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del D.lgs n. 276/2003 nell'ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al datore di lavoro distaccante.

3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

La novella normativa non ha modificato in modo sensibile la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, i cui relativi obblighi contributivi rimangono regolamentati dall'articolo 10 e dall'articolo 13 del D.lgs n. 148/2015.

Pertanto, la contribuzione ordinaria, secondo quanto previsto dal citato articolo 13, rimane fissata nella misura di:

- a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Le aliquote contributive, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.

Si precisa, inoltre, che per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 e ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria.

Le procedure operative dell'Istituto sono state conseguentemente aggiornate al fine di consentire il versamento della contribuzione secondo le indicazioni di cui alla presente circolare.

Per quanto attiene, invece, alla misura del contributo addizionale (art. 5 del D.lgs n. 148/2015 come novellato dalla legge di Bilancio 2022), si rinvia al paragrafo 7.1.

Si rammenta, infine, che restano escluse dall'ambito di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del D.lgs n. 148/2015, le imprese di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, vigente in ragione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1, lettera b), nonché in forza di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 148/2015, "*le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato*", ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico.

4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

La legge di Bilancio 2022, introducendo il comma 3-bis all'articolo 20 del D.lgs n. 148/2015, ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, prevedendo che: *"Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1"*.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS)[6].

Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015).

Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) non trovano, invece, applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché, come anticipato, nei confronti delle aziende industriali a capitale interamente pubblico, delle aziende dello spettacolo inquadrato con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A. "1D"), con C.S.C. 1.18.08, 1.18.09, 1.18.10, 7.07.09 e delle altre imprese citate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947.

Si evidenzia infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre di riferimento e che – non essendo destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale di cui all'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo – sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (cfr. la circolare n. 16/2022 e i messaggi n. 772/2022 e n. 1147/2022) cui è possibile richiedere l'Assegno di integrazione salariale esclusivamente con riferimento a causali ordinarie.

Da ultimo, per quanto attiene agli obblighi contributivi afferenti alla CIGS dei giornalisti, anche in relazione a quanto previsto dal comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione.

4.1. La misura della contribuzione ordinaria

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.

La legge di Bilancio 2022 ha, infatti, confermato l'aliquota contributiva già prevista dall'articolo 23 del D.lgs n. 148/2015.

Come già precisato per quanto attiene alla contribuzione ordinaria CIGO, le aliquote contributive CIGS, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio, salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

4.2. L'aliquota contributiva ordinaria per l'anno 2022

L'articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, come individuata nel precedente paragrafo, per il solo anno 2022 è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all'articolo 1, comma 219, lettera c), della medesima legge (datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti).

Pertanto, per l'anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo.

Come precisato con la circolare n. 18/2022, la riduzione dell'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS si applica anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter, lettere a) e b), del D.lgs n. 148/2015 (comma introdotto dall'articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022) e ai datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 219, lettera d), della legge n. 234/2021, che abbiano *"occupato più di quindici dipendenti"* nel semestre di riferimento.

Ne consegue che per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 15, i quali siano comunque destinatari delle integrazioni salariali straordinarie (articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015, ossia imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali), l'aliquota è pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo.

Resta fermo che l'applicazione della riduzione contributiva, laddove prevista, è condizionata dalla media occupazionale del datore di lavoro nel corso dell'anno. Pertanto, qualora il datore di lavoro - nel semestre di riferimento - abbia una media occupazionale inferiore al limite dimensionale previsto dalla suddetta novella normativa, la riduzione contributiva in argomento non può essere riconosciuta per i mesi di paga nei quali si siano registrati i predetti limiti dimensionali (in ragione del combinato disposto dei commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022).

L'aliquota contributiva ordinaria nelle misure sopra indicate si applica, per l'anno 2022, a tutti i lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.

5. Fondi di solidarietà bilaterali

In forza del previgente impianto normativo, di cui al D.lgs n. 148/2015, l'istituzione dei Fondi di solidarietà, fino al 31 dicembre 2021, era obbligatoria per tutti i settori che non rientravano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 10 e 20 del medesimo decreto legislativo, in relazione ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021, l'istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi

dall'ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente (cfr. articolo 26, commi 1-bis e 7-bis, del D.lgs n. 148/2015).

Si ricorda al riguardo che, sempre a decorrere dalla medesima data, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, non trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo (cfr. art. 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015).

Pertanto, in coerenza con le disposizioni normative di cui sopra, i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.

Viene quindi innovato, sotto il profilo del requisito dimensionale, l'ambito di applicazione della disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, rispetto al precedente sistema, nel quale l'obbligatorietà era prescritta per i datori di lavoro con dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre di riferimento.

Analogamente – per effetto delle modifiche apportate agli articoli 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 dalla legge n. 234/2021 – a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono stati assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Pertanto, i sopra menzionati Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 – nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge (cfr. l'elencazione di seguito riportata) – dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alla previsione di legge che ha disposto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente[7].

In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Nello specifico, i Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, i cui relativi decreti interministeriali prevedono il configurarsi dell'obbligo contributivo al raggiungimento di un determinato requisito dimensionale maggiore di uno, e che, pertanto, come sopra richiamato, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022, sono i seguenti:

- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento (cfr. la circolare n. 27/2016);
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento (cfr. la circolare n. 28/2016);
- Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento. Tuttavia, i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti possono, volontariamente, aderire al fondo (cfr. la circolare n. 125/2017);
- Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre di riferimento (cfr. le circolari n. 77/2021 e n. 16/2022);
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei

servizi ambientali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento (cfr. la circolare n. 86/2021).

Si rammenta, infine, che nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi di solidarietà, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 1/2022).

Con specifico riferimento al Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige, si sottolinea che l'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187, prevede la facoltà, per i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti, di aderire volontariamente al citato Fondo. Pertanto, coloro che hanno esercitato la predetta facoltà di adesione (connotati dal C.A. "2C"), pur occupando un numero di addetti inferiore a quello stabilito dal decreto istitutivo, continueranno a essere assoggettati alla disciplina del citato Fondo territoriale e non verranno attratti, transitoriamente, dal FIS nelle more dell'adeguamento del decreto.

Analogamente, sul piano generale, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale – prescritto dai sopra elencati Fondi di solidarietà – computando i lavoratori denunciati su più matricole (connotate dai codici di autorizzazione "2C" e "6G"), continueranno a essere assoggettati alla disciplina dei Fondi di appartenenza, anche nei periodi precedenti il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali.

Si ribadisce, infine, come anticipato al paragrafo 1 della presente circolare, che, a fare data dal 1° gennaio 2022, le aliquote di contribuzione ordinaria di finanziamento dei predetti Fondi – calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e nella misura determinata dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi - si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, con qualsiasi tipo di contratto, e i lavoratori a domicilio.

5.1. Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA)

Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA), istituito ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs n. 148/2015, le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (cfr. la circolare n. 53/2019).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in applicazione del combinato disposto del citato articolo 27 e del comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015, sono altresì destinatarie, a prescindere dal requisito dimensionale, delle tutele del FSBA anche le cosiddette imprese artigiane dell'indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificate con i seguenti C.S.C.:

- 4.18.03 con C.A. 5K;
- 4.XX.XX con C.A. 3X;
- 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X.

Si rammenta al riguardo, come sopra evidenziato, che a fare data dal 1° gennaio 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi non trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro rientranti nei Fondi di solidarietà di cui al citato articolo 27 (cfr. l'art. 20 del D.lgs n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021).

6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo di integrazione salariale ricomprendeva nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – con più di 5 dipendenti – che non erano soggetti alla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 10 e 20 del medesimo decreto legislativo, e che non avevano costituito Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo (cfr. la circolare n. 176/2016 e il D.I. 3 febbraio 2016, n. 94343).

La legge n. 234/2021 ha novellato il citato articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, introducendo il comma 2-bis, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, la legge di Bilancio 2022 ha innovato la disciplina del FIS, rispetto al previgente sistema, nel quale l'ambito di applicazione era riferito ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti che fossero altresì sprovvisti anche delle tutele fornite dalla cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs n. 148/2015.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS è volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Al riguardo, si sottolinea che, in relazione ai soggetti in trattazione, continua a trovare applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l'obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS (cfr. il paragrafo 4 della presente circolare).

Infatti, come già ricordato in premessa, a seguito del riordino della disciplina in esame, è stata superata la logica di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e quelli regolati dal Fondo di integrazione salariale, che caratterizzava la previgente disciplina.

Si aggiunge, al riguardo, che in applicazione del dettato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del D.lgs n. 148/2015, che ha comportato, nello specifico, un ampliamento della platea dei beneficiari delle tutele offerte dal FIS, dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS medesimo, e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie. Si ricorda che, per i citati datori di lavoro, il FIS potrà riconoscere l'Assegno di integrazione salariale esclusivamente per causali ordinarie.

Si rammenta inoltre, per completezza, come esplicitato nel precedente paragrafo 5, che dal 1° gennaio 2022, rientrano nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del relativo contributo di finanziamento, i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi. Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro in argomento rientrano nell'ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e

non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. (cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 1/2022).

Si evidenzia, infine, che il FIS, anche nel nuovo impianto normativo, mantiene la propria funzione "residuale", continuando a rappresentare l'unico modello di Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al riguardo, si rammenta che le aziende di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, in quanto escluse dal campo di applicazione della CIGO e della CIGS, sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento del FIS ove i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro in argomento non siano destinatari delle tutele previste da uno specifico Fondo di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

6.1. La misura della contribuzione ordinaria

Nel previgente sistema, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo di integrazione salariale era finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupavano mediamente più di 15 dipendenti; mentre, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupavano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento era fissata nella misura dello 0,45% (cfr. la circolare n. 176/2016).

Successivamente, la legge n. 234/2021 ha riformulato le disposizioni del richiamato comma 8, modificando la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti espressamente estromessi dal decreto istitutivo del Fondo, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Si sottolinea che il versamento delle predette aliquote, quale contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo medesimo, è dovuto mensilmente, nelle nuove articolazioni previste, da tutti i datori di lavoro rientranti nell'ambito del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale. Infatti, il riformulato articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, assoggetta alla disciplina del FIS *"i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente"*.

Ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale continuerà a essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.

Per gli adempimenti operativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del FIS, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più 5 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, ai fini dell'attribuzione del C.A. **"9N"** (aliquota ordinaria dello 0,80%), si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 11.

6.2. L'aliquota contributiva ordinaria per l'anno 2022

L'articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021 ha disposto, per l'anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, limitatamente all'anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), è articolata come segue:

- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).

Detta riduzione delle aliquote ordinarie di finanziamento del FIS è prevista, per il solo anno 2022, con le relative modulazioni, per tutti i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del FIS.

In tale platea sono compresi i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, con una dimensione aziendale inferiore alla soglia prevista dai singoli decreti istitutivi, per i quali la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per effetto della riduzione prevista, sarà pari allo 0,15% (Datori di lavoro fino a 5 dipendenti).

La riduzione delle aliquote in argomento è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Si evidenzia, in relazione ai profili operativi, che i datori di lavoro (rientranti nell'ambito di applicazione del FIS) che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale, di più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l'attribuzione, alle predette posizioni, del C.A. **"OG"**, che assume il nuovo significato di *"Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS"*.

Inoltre, sempre ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l'attribuzione alle posizioni in argomento, con numero di dipendenti inferiore a tale limite, del C.A. **"OW"**, che assume il nuovo significato di *"Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS"*.

Analogamente, infine, le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici sopra menzionati, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno chiedere alle Strutture territoriali di competenza l'attribuzione, alle

suddette posizioni, del codice di autorizzazione **"9E"**, che assume il nuovo significato di "Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS".

Si sottolinea che l'utilizzo dei codici di autorizzazione **"OG"**, **"OW"** e **"9E"**, per i menzionati datori di lavoro, si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate, limitatamente all'anno 2022, in base alla fattispecie di riferimento. Nei suddetti casi viene, infatti, inibito, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.

7. Il contributo addizionale

7.1. Il contributo addizionale per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie

La contribuzione addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale[8] (sia per la CIGO che per la CIGS) nella misura di cui all'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruita; al 12%, da 53 a 104 settimane fruita e pari al 15% oltre le 104 settimane fruita, nel quinquennio mobile) non è stata modificata dalla riforma degli ammortizzatori introdotta dalla legge di bilancio 2022.

Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.lgs n. 148/2015, il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell'applicazione della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tale incremento è pari all'1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione. Al riguardo, il decreto 10 marzo 2016, n. 94956, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, dispone che l'ITL (ex DTL) competente trasmetta gli esiti dell'accertamento alla Struttura territoriale competente dell'INPS, la quale provvederà ad applicare la sanzione comminata.

Come già chiarito con la circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015);
- b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall'articolo 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;
- c) dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS per le causali previste dal D.lgs n. 148/2015.

Si ricorda, inoltre, che le disposizioni di cui al citato articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 trovano applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione - ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo.

Per effetto dell'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all'articolo 5 citato, viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale al ricorrere degli specifici presupposti previsti dal medesimo comma.

7.2. Il contributo addizionale connesso alle prestazioni erogate dal FIS

Si rammenta che, in caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 176/2016 e la circolare n. 170/2017).

8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

La legge di bilancio 2022 è intervenuta anche sulla disciplina della cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA).

In particolare, l'articolo 1, comma 217, della legge n. 234/2021, ha aggiunto all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Tale disposizione precisa che i trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di sospensione dell'attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre specifiche misure di sostegno.

Il successivo comma 218 dell'articolo 1 in commento inserisce nella legge n. 457/1972 l'articolo 8-bis con cui, analogamente a quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, si introduce un termine decadenziale anche per il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, nei seguenti paragrafi 8.1 e 8.2, in ragione della necessità di completare il quadro normativo delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022, si illustra la disciplina dettata con specifico riferimento ai lavoratori della pesca. Si segnala, tuttavia, che in attesa dell'adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all'articolo 1, comma 217 della legge di bilancio per il 2022 permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e le relative istruzioni operative fornite dall'Istituto.

A seguito dell'adozione del citato decreto, con successiva circolare saranno fornite le indicazioni per l'attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 217, legge di Bilancio 2022, che comunque viene di seguito compiutamente illustrata.

8.1. Lavoratori della pesca

Con specifico riferimento alla platea dei lavoratori della pesca elencati dall'articolo 1, comma 217, legge di Bilancio 2022, tenuto conto del parere espresso in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si precisa quanto segue.

- *Lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima*

I lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima per i quali possono essere richiesti i trattamenti di CISOA sono esclusivamente i marittimi disciplinati dall'articolo 115 e seguenti del Codice della Navigazione, imbarcati in qualità di membri dell'equipaggio delle predette navi della pesca.

Sono esclusi dai trattamenti in parola i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle imprese della pesca che, pur non facendo parte dell'equipaggio, siano imbarcati per lo svolgimento di attività che non attengono al governo stesso delle navi da pesca (ad esempio, tecnici che eseguono a bordo interventi di manutenzione delle attrezzature o si occupano delle fasi di manipolazione e conservazione del pescato, ecc.).

- *Soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958*

Per quanto riguarda i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, sono destinatari dei trattamenti di CISOA di cui alla legge n. 457/1972 i soci che abbiano stipulato con le cooperative medesime contratti di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Sono invece esclusi dalle predette integrazioni salariali i soci che abbiano stipulato con le cooperative contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.

Sono altresì esclusi dalle integrazioni salariali in argomento i soci imprenditori di cooperative della pesca (cooperative di servizi) iscritte all'Albo nazionale degli enti cooperativi che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono assicurati al regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958 – atteso che gli stessi non sono soci lavoratori e, conseguentemente, non stipulano con le cooperative alcun contratto di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001 (cfr. la circolare n. 100/2021).

- *Armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita*

Si precisa, infine, che gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita sono i soggetti contemplati dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i quali trova applicazione, limitatamente ai periodi di imbarco, il regime previdenziale dei lavoratori marittimi, recato dalla medesima legge n. 413/1984.

8.2 Misura della contribuzione

Per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in argomento, le imprese della pesca interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all'1,50%, come determinato dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Per l'assolvimento degli obblighi informativi e contributivi riferiti alla platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti CISOA, le imprese della pesca operano sulle matricole contributive caratterizzate come segue:

1.20.01 Industria della pesca oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d'altura) - Posizione riferita ai lavoratori marittimi imbarcati soggetti alla legge n. 413/84, ivi compresi gli armatori ed i proprietari armatori.	
1.20.01 Industria della pesca, ravvicinata o locale con navi minori, Posizione riferita ai lavoratori marittimi imbarcati, soggetti alla legge n. 413/84, ivi compresi gli armatori ed i proprietari armatori.	3W e 3Z
1.19.01 Soci cooperative piccola pesca ex lege n. 250/58	

Le predette imprese sono tenute a versare su tali matricole, unitamente agli altri contributi obbligatori dovuti, anche il contributo di finanziamento della CISOA, pari all'1,50% della retribuzione imponibile.

Stante il nuovo assetto contributivo determinato dall'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, le predette imprese della pesca dal 1° gennaio 2022 non sono più tenute al versamento del contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale per i lavoratori destinatari dei trattamenti CISOA.

Sulle matricole contributive sopra indicate viene, pertanto, eliminato, laddove presente, il C.A. "0J".

Tuttavia, le predette imprese della pesca, già rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, sono tenute a continuare a versare il contributo ordinario al FIS per i propri lavoratori dipendenti che non svolgono la propria opera quali imbarcati sulle navi da pesca, in quanto tali lavoratori sono esclusi dalle integrazioni salariali di cui all'articolo 1, comma 217, della legge n. 234/2021.

C.S.C.	C.A.
1.21.01 Industria della pesca oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d'altura) - Posizione riferita ai lavoratori non soggetti alla legge n. 413/84	0J
1.21.01 Industria della pesca, ravvicinata o locale con navi minori - Posizione riferita ai lavoratori non soggetti alla legge n. 413/84	3W e 3Z 0J

Per la misura del contributo ordinario al FIS, si rinvia ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2.

Infine, si rammenta che le imprese della pesca restano escluse dall'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, in base al disposto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, vigente in ragione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 148/2015.

9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015

Il comma 5 dell'articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, che disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario a seguito della stipula di contratto di solidarietà, è stato in parte modificato dall'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge di Bilancio 2022.

Il comma 5 è rimasto, tuttavia, invariato nella parte in cui dispone che: *"Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente"*.

Con riferimento a tali quote di TFR - maturate dai lavoratori come sopra individuati e con eccezione delle quote relative a lavoratori destinatari, nell'arco temporale previsto dalla norma, di provvedimenti di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo - i datori di lavoro interessati potranno procedere al rimborso oppure al recupero delle predette quote, operando sulla denuncia UniEmens e i relativi oneri sono posti a carico della gestione prevista dall'articolo 19 del D.lgs n. 148/2015.

La norma in esame non prevede, quindi, un termine a decorrere dal quale il datore di lavoro possa esercitare il suo diritto di ripetizione, né un termine di decadenza.

Tuttavia, il diritto di credito del datore di lavoro è sottoposto a una condizione sospensiva, consolidandosi solo se i lavoratori interessati non sono destinatari di un provvedimento di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo *"entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente"*.

Ciò considerato, il datore di lavoro potrà procedere al recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa solo dopo il decorso del termine sospensivo previsto dalla disposizione in esame.

Il suddetto termine di sospensione si applica anche con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione decennale al quale soggiace il diritto di credito del datore di lavoro.

Il datore di lavoro potrà, invece, esercitare il proprio diritto di credito al recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a decorrere dalla data di interruzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (per causa diversa dal motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo) intervenuta durante il periodo di fruizione dell'integrazione salariale o prima della scadenza del periodo di sospensione. Da tale data decorrerà altresì il termine di prescrizione.

Per quanto attiene alle istruzioni operative, si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 (cfr. il paragrafo 6.2, nel quale viene specificato che il codice di conguaglio da esporre nel flusso Uniemens è "L045", avente il significato di "Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015").

Si rammenta, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell'attività lavorativa.

Pertanto, i suddetti datori di lavoro, qualora ammessi alla fruizione di periodi di CIGS con la causale contratto di solidarietà, provvederanno:

- decorso il termine sospensivo previsto dal comma 5 dell'articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, al recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa secondo le indicazioni della citata circolare n. 9/2017;

- alla cessazione del rapporto di lavoro o, comunque, quando il lavoratore avrà maturato il diritto alla liquidazione (o all'anticipazione) del TFR, al congruaggio delle suddette quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria (unitamente alle altre di spettanza del lavoratore interessato) secondo le indicazioni operative di cui alla circolare n. 70/2007 oppure, sussistendone i presupposti, ad inoltrare domanda di pagamento diretto.

10. Aspetti contributivi connessi all'articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015

L'articolo 1, comma 202, della legge di Bilancio 2022 ha ridefinito il c.d. meccanismo della condizionalità e ha inserito nel D.lgs n. 148/2015 l'articolo 25-ter, che, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'articolo 23, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che i lavoratori destinatari di integrazioni salariali straordinarie per le causali di cui all'articolo 21 e per quelle di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo partecipino a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, pur in costanza di rapporto di lavoro con l'impresa.

Al riguardo, si evidenzia che qualora il datore di lavoro corrisponda ai lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale, durante il periodo in cui sono impegnati nel suddetto percorso di formazione, un corrispettivo, dette somme sono assoggettate a ordinario prelievo contributivo, ai fini sia pensionistici che di finanziamento delle assicurazioni previdenziali minori, in quanto costituiscono imponibile contributivo a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, i suddetti importi - sebbene corrisposti in costanza di integrazione salariale - non incidono sulla determinazione della retribuzione persa che, ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, è calcolata sulla base della *"retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate"*.

Al riguardo, si rammenta (cfr. le circolari n. 9/2017 e n. 170/2017) che la base di calcolo del contributo addizionale di cui agli articoli 5, **29, comma 8, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015**, è determinata dalla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, che è, al contempo, anche la base di calcolo per l'integrazione salariale e per la contribuzione figurativa e correlata).

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che nelle ipotesi in argomento, il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, a nulla rilevando le ulteriori somme corrisposte al lavoratore per la partecipazione alla formazione durante le ore dei suddetti interventi di integrazione salariale.

Pertanto, per il corretto calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la determinazione della misura del contributo addizionale, i datori di lavoro interessati possono utilizzare gli algoritmi di calcolo - esposti in allegato alla citata circolare n. 9/2017 - della retribuzione persa per le diverse fattispecie di rapporti di lavoro.

11. Istruzioni operative. Compilazione dei flussi UniEmens e adempimenti contributivi.

11.1 Periodi correnti

A decorrere dal periodo di competenza "GIUGNO 2022" la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, si confermano le modalità in uso.

Si fa presente che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, qualora ricorrano le condizioni descritte al paragrafo 2 della presente circolare, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l'attribuzione del C.A. "3Y", che dal periodo di competenza giugno 2022 assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS". Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito.

Dal periodo di competenza giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione "0G", "0W" e "9E" assumono il seguente nuovo significato:

C.A.	Descrizione
0G	Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
0W	Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
9E	Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano i suddetti requisiti occupazionali, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione dei codici di autorizzazione sopra indicati.

Si precisa che i codici di autorizzazione "0G", "0W", "9E" devono essere assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. "0J".

Dalla medesima decorrenza di giugno 2022, alle posizioni contributive dei datori di lavoro che entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, a seguito della riforma di cui alla legge di Bilancio 2022, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il C.A. "0J".

In particolare, le aziende interessate sono contraddistinte dai C.S.C./C.A. evidenziati nella tabella sotto riportata.

C.S.C.	C.A.	
7.07.10		Partiti politici
1.15.04 1.15.05 1.15.06 7.07.05	con "4P"	Aziende trasporto aereo
7.02.05	Senza ca 7V	Farmacie
Tutti i C.S.C.*	Con C.A. (6L, 8V, 6P, 0S, 1Z) in assenza di C.A. 6G o 2C.	Fondi solidarietà

* Per l'anno 2022 in via transitoria, il C.A. "0J" è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge (cfr. il precedente paragrafo 5).

Si comunica, inoltre, che il C.A. "3J", avente il significato di "Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di

trattamento straordinario di integrazione salariale", alla data del 1° giugno 2022 cessa la sua validità ed è eliminato centralmente dalle posizioni contributive.

Sempre dalla stessa data alle posizioni su cui si è provveduto ad eliminare il C.A. "3J" è attribuito centralmente il C.A. "3Y".

Invece ai C.S.C. 4.18.03 con C.A. 5K; 4.XX.XX con C.A. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X, è attribuito a decorrere dal 1° giugno 2022 il C.A. "7B", avente il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato".

In considerazione di quanto esposto ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente circolare, dal periodo di competenza gennaio 2023, centralmente saranno eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione "0G", "0W" e "9E" e sarà attribuito il C.A. "9N", che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS".

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione del C.A. "9N".

Il C.A. "9N" può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. "0J".

A integrazione dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea, nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. "0J" e rientranti nell'ambito di applicazione del FIS.

Settore	C.S.C.	C.A.
Industria	1.XX.XX	con 4A con 1D con 1E con 1F
	1.15.05 1.15.06	con 2E con 2E
	1.18.08	
	1.18.09	
	1.21.01	
Enti	2.XX.XX	con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)
Credito, Assicurazioni, Tributi	6.01.XX 6.02.XX	escluso se 3D o 3F escluso se 2V
	6.03.01	con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)
Terziario	7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 - 7.05.02 - 7.05.03 - 7.05.04 - 7.06.01 - 7.06.02 - 7.07.01 - 7.07.02 - 7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 - 7.07.07	
	7.07.03	escluso se 9U
	7.07.08	escluso se 9A
	7.07.XX	con 4A
	7.07.09	

Si ricorda, che rientrano nel campo di applicazione del FIS anche le aziende industriali a

capitale interamente pubblico, in quanto escluse dalla disciplina della CIGO e della CIGS, ove non rientranti nel campo di applicazione di Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

Si rammenta, inoltre, che rientrano nel campo di applicazione del FIS i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, ove dipendenti di datori di lavoro destinatari della disciplina di cui all'articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, in quanto esclusi dalle tutele previste dall'articolo 10 e dall'articolo 25-bis del medesimo decreto legislativo. Parallelamente, ove detti giornalisti siano dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, in relazione agli stessi sussiste l'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento ai suddetti Fondi di solidarietà.

11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022

CIGO

Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, **"M026"**, avente il significato di "Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del contributo dovuto in base all'inquadramento aziendale o al limite dimensionale.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese dell'industria e artigianato edile o da imprese dell'industria e artigianato lapidei, la contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all'articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti professionalizzanti).

CIGS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
 - **"L027"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022";

- **"L028"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero contributo CIGS anno 2022";
- **"M027"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022";
- **"M032"**, già in uso, avente il significato di "Versamento contributo CIGS anno 2022".

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:

per il codice "L027" l'importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell'imponibile contributivo;

per il codice "L028" l'importo pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo;

per il codice "M027" il contributo da versare pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo;

per il codice "M032" il contributo da versare pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

FIS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, i datori di lavoro valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore

- **"L029"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%";
- **"L030"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%";
- **"M029"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%";
- **"M030"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%";
- **"M031"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%";
- **"M037"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%";
- **"M033"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%";
- **"M034"**, di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%"

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

- nell'elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, dovrà essere indicato l'importo del contributo ridotto **da versare** pari a:

0,15% dell'imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria - 0,35% riduzione nei casi di Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice M029

0,10% dell'imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti - 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice M030

0,04% dell'imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti - 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice M031

0,69% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037

0,24% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica1 uguale "6") e apprendista di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a "PA, PC, M0, M1") l'importo del contributo ridotto è pari a:

0,15% dell'imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,35% riduzione anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029

0,55% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,25% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034

0,69% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037

0,24% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

o da recuperare, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, pari a:

0,45% dell'imponibile contributivo, se Forza aziendale da 5 dipendenti fino a 15 per i datori di lavoro contrassegnati dai C.S.C. 1.20.01; 1.20.01 con C.A. "3W e 3Z ", 1.19.01; Codice L029

0,65% dell'imponibile contributivo, se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti per i datori di lavoro contrassegnati dai C.S.C. 1.20.01; 1.20.01 con C.A. "3W e 3Z ", 1.19.01; Codice L030

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Fondi di solidarietà

Ai fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022 afferente ai lavoratori in forza – ivi compresi i lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale "6") e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a "PA", "PC", "M0", "M1") – i datori di lavoro valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "**M036**", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del contributo relativo al fondo di appartenenza.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione "0S", "1Z", "6P", "7B" "7V" per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice sopra esposto "L028".

12.Istruzioni contabili

Le rilevazioni contabili inerenti al versamento e al recupero dei contributi dovuti per l'anno 2022, come disciplinato dalle norme in argomento illustrate nei paragrafi precedenti, verranno effettuate ai conti di seguito esposti.

Il versamento dei contributi con aliquota ordinaria per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale sarà rilevato ai conti in uso nell'ambito delle evidenze contabili PTE/F/G/H 21010 (anni precedenti) e PTE/F/G/H 21070 (anno in corso). Gli stessi conti verranno utilizzati per rilevare il contributo CIGO a carico dei datori di lavoro per i lavoratori a domicilio, gli apprendisti di primo e terzo livello (non professionalizzante) e i giornalisti, sulla base di quanto dichiarato con il codice elemento Uniemens "M026".

Per quanto concerne i recuperi delle somme versate in misura superiore al dovuto, da parte del datore di lavoro, nei mesi da gennaio a giugno 2022, a titolo di contribuzione per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, dichiarate con i codici elemento Uniemens "L027 e L028", si istituisce il nuovo conto GAW37197. Lo stesso conto verrà utilizzato per evidenziare il mancato gettito contributivo, quale differenza tra l'aliquota ordinaria e l'aliquota ridotta stabilita per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 220 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La contribuzione versata, risultata non dovuta, ai fini del finanziamento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà residuale (FIS) ai sensi dell'art.29, comma 8 del decreto legislativo n. 148/2015, dichiarata dal datore di lavoro con i codici elemento Uniemens "L029 e L030", sarà rilevata ai conti specifici della contribuzione, movimentati in sezione opposta (DARE).

Per l'anno 2022, la contribuzione per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria – CIGS – esposta nei codici elemento UniEmens "M027" e "M032" sarà attribuita ai conti in uso GAU21015 (anni precedenti) e GAU21075 (anno in corso).

L'art. 1, comma 219 della già citata Legge n. 234/2021, stabilisce, per l'anno 2022, la riduzione dell'aliquota contributiva cui sono tenuti i datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà residuale (FIS). Conseguentemente, per rilevare il mancato gettito contributivo, la cui copertura è a carico dello Stato, quale differenza tra l'aliquota ordinaria e l'aliquota ridotta, si istituisce il nuovo conto FRR37197. La contribuzione ridotta dovuta dal datore di lavoro, dichiarata con i nuovi codici elemento UniEmens "M029-M030-M031-M033-M034 e M037", verrà rilevata, ai conti già esistenti di pertinenza del FIS.

La valorizzazione del nuovo codice elemento UniEmens "M036", da parte dei datori di lavoro che si avvalgono delle tutele dei Fondi di solidarietà, permetterà l'attribuzione della contribuzione ai conti di ciascun fondo interessato.

Con riferimento alle quote di TFR maturate dai lavoratori, così come esposto nel paragrafo 9 della presente circolare, poste a carico dello Stato, si rinvia alle indicazioni contabili fornite con la circolare n. 9/2017, dove il conto già esistente GAU30211 è abbinato al codice di conguaglio "L045", avente il significato di "Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015".

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, in allegato (n. 1), la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947: *"Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria."*

[2] Articolo 5, comma 1-ter, del D.lgs n. 148/2015: *"A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari: a) al 6 per cento*

della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile”.

[3] Articolo 29, comma 8-bis, del D.lgs n. 148/2015: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento”.

[4] L'estensione delle integrazioni salariali ai lavoratori a domicilio presuppone, ovviamente, la sussistenza del vincolo di subordinazione. Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite dall'Istituto con la circolare n. 79/1997 che, nella sostanza, possono ritenersi confermate anche dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore rientra comunque nel ciclo produttivo aziendale, del quale tale prestazione diventa elemento integrativo. Perché la subordinazione si realizzi: “è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione” (Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 21625/2010). Cfr., tra le altre, Corte di **Cassazione, sez. lav., sentenza n. 5693/2007**; Corte di **Cassazione, sez. lav., sentenza n. 21954/2007**; Corte di **Cassazione, sez. lav., sentenza n. 27110/2009**.

[5] Si ricorda che i benefici contributivi in argomento non trovano applicazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.lgs n. 81/2015.

[6] Sull'ambito di applicazione del FIS a seguito della riforma in commento, si rinvia al successivo paragrafo 6, mentre, in merito ai criteri di computo del requisito dimensionale si rinvia al precedente paragrafo 2.

[7] In merito, nella circolare n. 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene specificato che: “Ai fini dell'adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 234/2021 con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo [...]. Gli accordi collettivi dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali – Divisione IV. Acquisito l'accordo, sarà avviato l'iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni) come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si intendono apportare. Terminato l'iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

[8] Con la circolare n. 9/2017, l'Istituto ha precisato che, nell'ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

The logo of INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) is displayed in a large, bold, serif font.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Bilanci, Contabilit  e Servizi Fiscali

Roma, 01-07-2022

Messaggio n. 2637

OGGETTO: Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Chiarimenti inerenti le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens

Con circolare n. 76 del 30 giugno 2022 sono state illustrate le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidariet .

Con il presente messaggio si precisa che le indicazioni contenute al paragrafo 11 "Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens", in particolare i punti 11.1, periodi correnti e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022, sono cos  modificate:

11.1 Periodi correnti

A decorrere dal periodo di competenza **"LUGLIO 2022"** la procedura di calcolo   adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, si confermano le modalit  in uso.

Si fa presente che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, qualora

ricorrano le condizioni descritte al paragrafo 2 della presente circolare, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l'attribuzione del C.A. **"3Y"**, che dal periodo di competenza **luglio 2022** assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS". Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito.

Dal periodo di competenza luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione **"0G"**, **"0W"** e **"9E"** assumono il seguente nuovo significato:

C.A.	Descrizione
0G	Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
0W	Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
9E	Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano i suddetti requisiti occupazionali, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione dei codici di autorizzazione sopra indicati.

Si precisa che i codici di autorizzazione **"0G"**, **"0W"**, **"9E"** devono essere assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. **"0J"**.

Dalla medesima decorrenza di **luglio 2022**, alle posizioni contributive dei datori di lavoro che entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, a seguito della riforma di cui alla legge di Bilancio 2022, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il C.A. **"0J"**.

In particolare, le aziende interessate sono contraddistinte dai C.S.C./C.A. evidenziati nella tabella sotto riportata.

C.S.C.	C.A.	
7.07.10		Partiti politici
1.15.04 1.15.05 1.15.06 7.07.05	con "4P"	Aziende trasporto aereo
7.02.05	Senza ca 7V	Farmacie
Tutti i C.S.C.*	Con C.A. (6L, 8V, 6P, 0S, 1Z) in assenza di C.A. 6G o 2C.	Fondi solidarietà

* Per l'anno 2022 in via transitoria, il C.A. **"0J"** è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge (cfr. il precedente paragrafo 5).

Si comunica, inoltre, che il C.A. **"3J"**, avente il significato di "Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale", alla data del 1° luglio 2022 cessa la sua

validità ed è eliminato centralmente dalle posizioni contributive.

Sempre dalla stessa data alle posizioni su cui si è provveduto ad eliminare il C.A. "3J" è attribuito centralmente il C.A. "3Y".

Invece ai C.S.C. 4.18.03 con C.A. 5K; 4.XX.XX con C.A. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X, è attribuito a decorrere dal 1° luglio 2022 il C.A. "7B", avente il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato".

In considerazione di quanto esposto ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente circolare, dal periodo di competenza gennaio 2023, centralmente saranno eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione "0G", "0W" e "9E" e sarà attribuito il C.A. "9N", che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS".

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione del C.A. "9N".

Il C.A. "9N" può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. "0J".

A integrazione dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea, nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. "0J" e rientranti nell'ambito di applicazione del FIS.

Settore	C.S.C.	C.A.
Industria	1.XX.XX	con 4A con 1D con 1E con 1F
	1.15.05	con 2E
	1.15.06	con 2E
	1.18.08	
	1.18.09	
	1.21.01	
Enti	2.XX.XX	con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)
Credito, Assicurazioni, Tributi	6.01.XX	escluso se 3D o 3F
	6.02.XX	escluso se 2V
	6.03.01	con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)
Terziario	7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 - 7.05.02 -7.05.03 - 7.05.04 - 7.06.01 - 7.06.02 - 7.07.01 - 7.07.02 - 7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 - 7.07.07	
	7.07.03	escluso se 9U
	7.07.08	escluso se 9A
	7.07.XX	con 4A
	7.07.09	

Si ricorda, che rientrano nel campo di applicazione del FIS anche le aziende industriali a

capitale interamente pubblico, in quanto escluse dalla disciplina della CIGO e della CIGS, ove non rientranti nel campo di applicazione di Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

Si rammenta, inoltre, che rientrano nel campo di applicazione del FIS i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, ove dipendenti di datori di lavoro destinatari della disciplina di cui all'articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, in quanto esclusi dalle tutele previste dall'articolo 10 e dall'articolo 25-bis del medesimo decreto legislativo. Parallelamente, ove detti giornalisti siano dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, in relazione agli stessi sussiste l'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento ai suddetti Fondi di solidarietà.

11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022

CIGO

Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da **gennaio 2022 a giugno 2022**, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, "**M026**", avente il significato di "Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del contributo dovuto in base all'inquadramento aziendale o al limite dimensionale.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (**dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022**), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **luglio, agosto e settembre 2022**.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese dell'industria e artigianato edile o da imprese dell'industria e artigianato lapidei, la contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all'articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti professionalizzanti).

CIGS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da **gennaio 2022 a giugno 2022**, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
 - "**L027**", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero riduzione contributiva

CIGS anno 2022";

- "L028", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero contributo CIGS anno 2022";
- "M027", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022";
- "M032", già in uso, avente il significato di "Versamento contributo CIGS anno 2022".

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:

per il codice "L027" l'importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell'imponibile contributivo;

per il codice "L028" l'importo pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo;

per il codice "M027" il contributo da versare pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo;

per il codice "M032" il contributo da versare pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (**dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022**), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **luglio, agosto e settembre 2022**.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

FIS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da **gennaio 2022 a giugno 2022**, i datori di lavoro valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore

- "L029", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%";
- "L030", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%";
- "M029", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%";
- "M030", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%";
- "M031", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%";
- "M037", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%";
- "M033", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%";
- "M034", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%"

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, dovrà essere indicato l'importo del contributo ridotto **da versare** pari a:

0,15% dell'imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria - 0,35% riduzione nei casi di Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice M029

0,10% dell'imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti - 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice M030

0,04% dell'imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti - 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice M031

0,69% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037

0,24% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica1 uguale "6") e apprendista di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a "PA, PC, M0, M1") l'importo del contributo ridotto è pari a:

0,15% dell'imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,35% riduzione anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029

0,55% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,25% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034

0,69% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037

0,24% dell'imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi **(dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022)**, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **luglio, agosto e settembre 2022**.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Fondi di solidarietà

Ai fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità **da gennaio 2022 a giugno 2022** afferente ai lavoratori in forza - ivi compresi i lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale "6") e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a "PA", "PC", "M0", "M1") - i datori di lavoro valorizzeranno - all'interno di

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "**M036**", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del contributo relativo al fondo di appartenenza.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (**dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022**), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza **di luglio, agosto e settembre 2022**.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione "0S", "1Z", "6P", "7B" "7V" per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice sopra esposto "L028".

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

INPS: CONTRIBUTI**Minimali****Contributi lavoratori domestici****Riduzione CUAF****Contratti di inserimento****Aspettativa legge 388/2000**

Luglio 2022
(acred829)

CONTRIBUZIONE CIGS / FIS – LUGLIO 2022

Come segnalato nella comunicazione del 04/07/2022, a seguito della circolare Inps n. 76 del 30/06/2022 e del messaggio n. 2637 del 1/07/2022, dal mese di luglio 2022 è obbligatorio applicare la nuova contribuzione CIGS / FIS.

Secondo quanto anticipato nella stessa comunicazione del 04/07/2022, la nuova contribuzione CIGS / FIS relativa ai mesi correnti sarà resa disponibile con l'aggiornamento di luglio, il cui rilascio è previsto entro venerdì 22 luglio.

Il conguaglio della contribuzione relativa ai mesi pregressi (gennaio – giugno) sarà invece rilasciato con l'aggiornamento di settembre. Relativamente ai rapporti cessati nei mesi precedenti, non sarà necessario elaborare le buste paga di settembre per effettuare il suddetto conguaglio sulla denuncia Uniemens.

Ricordiamo che le contribuzioni CIGS / FIS hanno effetto anche sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente. Di conseguenza, è necessario attendere l'aggiornamento relativo al mese di luglio, per poter elaborare le buste paga dei soggetti interessati dalle suddette contribuzioni.

Con il presente aggiornamento, forniamo le prime indicazioni relative alla gestione delle nuove contribuzioni CIGS / FIS.

Innanzitutto, facciamo presente che le nuove contribuzioni CIGS / FIS riguardano una platea di soggetti molto più ampia rispetto alle precedenti disposizioni. Segnaliamo, in sintesi, quali sono le casistiche interessate:

- **CIGS:** Tutte le aziende (non solo quelle del settore industriale) con un numero medio di dipendenti nel semestre precedente superiore a 15. Sono escluse le sole aziende soggette ad un fondo di solidarietà bilaterale (attività professionali, servizi ambientali) o alternativo (FSBA). Inoltre, restano escluse particolari attività (aziende dello spettacolo con determinati CSC, aziende industriali a capitale pubblico).
- **FIS:** Tutte le aziende, anche con 1 solo dipendente, non soggette alla CIGO oppure ad un fondo di solidarietà bilaterale (attività professionali, servizi ambientali) o alternativo (FSBA). Per l'anno 2022, la contribuzione FIS è dovuta anche dalle aziende rientranti nell'ambito di un fondo di solidarietà bilaterale, qualora rimangano al di sotto del numero minimo di dipendenti previsto per la contribuzione a tale fondo.

Come risulta evidente, il numero di aziende interessate dalle contribuzioni CIGS / FIS aumenta notevolmente, anche a causa del fatto che le due contribuzioni possono coesistere (non si escludono a vicenda).

Occorre inoltre considerare che l'Inps non ha ancora fornito le tabelle contributive aggiornate: questo crea difficoltà non tanto per stabilire i valori delle nuove aliquote (che sono indicati nella circolare 76/2022), quanto piuttosto per individuare le casistiche interessate dalle nuove contribuzioni, attraverso i relativi CSC, Codici Autorizzazione e Codici Ateco.

Di seguito riportiamo i valori delle nuove aliquote, al netto delle riduzioni previste per l'anno 2022:

- **CIGS:** L'aliquota resta invariata (0,90%) per le aziende industriali già rientranti nell'ambito della CIGS, mentre per le aziende rientranti nell'ambito del FIS è prevista, per il solo anno 2022, una riduzione che porta l'aliquota complessiva netta allo 0,27%, di cui 0,09% a carico del dipendente. La riduzione non spetta nei casi particolari di aziende soggette alla CIGS con un numero medio di dipendenti inferiore a 15 (vedi più avanti).
- **FIS:** L'aliquota complessiva sarebbe 0,50% per un numero medio di dipendenti pari o inferiore a 5, oppure 0,80% per un numero medio di dipendenti superiore a 5. Tuttavia, per il solo anno 2022 sono previste diverse riduzioni, dalle quali risultano le seguenti aliquote complessive nette: 0,15% fino a 5 dipendenti, 0,55% oltre 5 e fino a 15 dipendenti, 0,69% oltre 15 dipendenti, 0,24% oltre 50 dipendenti per determinate attività. Tutte le aliquote sopra elencate sono ripartite nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

In conseguenza di quanto sopra indicato, il valore delle aliquote applicate diventa soggetto a continue variazioni (soprattutto per le riduzioni previste nell'anno 2022), sulla base del numero medio dei dipendenti in forza nel semestre precedente.

Per completezza, segnaliamo che la contribuzione varia anche nei seguenti casi particolari:

- gli apprendisti ed ex-apprendisti di primo e terzo livello, come pure i lavoratori a domicilio, diventano soggetti alle contribuzioni CIGO / CIGS / FIS (secondo le caratteristiche del datore di lavoro);
- per alcune particolari attività (settore aeroportuale, partiti politici) è previsto l'assoggettamento alla contribuzione CIGS indipendentemente dal numero di dipendenti.

Forniamo alcune anticipazioni sui criteri che saranno adottati per gestire la nuova contribuzione **CIGS / FIS**. Precisiamo che tutte le gestioni di seguito descritte saranno rilasciate con l'aggiornamento relativo al mese di luglio.

- La contribuzione CIGS non figurerà più sulle tabelle contributive Inps. Di conseguenza, non sarà più necessario intervenire sul servizio Aggancio Tabelle, per applicare la corretta contribuzione CIGS in base al numero medio di dipendenti. La contribuzione **CIGO**, invece, rimarrà sulle tabelle contributive Inps (almeno per il momento).
- Il numero medio di dipendenti nel semestre precedente sarà calcolato in automatico al momento dell'elaborazione delle buste paga (anche elaborando un singolo cedolino). Il suddetto numero medio sarà determinato in base al valore della '**Forza aziendale**', riportata sulle denunce Uniemens (sezione Aziendale) del semestre interessato. Sarà comunque possibile effettuare una "forzatura" del numero medio di dipendenti, laddove necessario.
- Sul servizio Posizioni Inps sarà sufficiente "attivare" le contribuzioni previste in base alla classificazione Inps del datore di lavoro, senza considerare il numero medio di dipendenti. A titolo di esempio: su un'impresa del settore distribuzione dovranno essere attivate le contribuzioni CIGS e FIS, mentre su uno studio professionale dovrà essere attivato il Fondo Attività Professionali (FAP). Le contribuzioni "attivate" saranno effettivamente applicate, su ciascun mese elaborato, soltanto quando risulterà raggiunto il numero medio di dipendenti previsto. Come già detto, quest'ultima verifica sarà effettuata in automatico al momento dell'elaborazione.

- Se sulla posizione Inps risulta attivato un fondo di solidarietà bilaterale, ma non viene raggiunto il numero minimo di dipendenti previsto, sarà applicata automaticamente la contribuzione FIS. Nell'esempio precedente, sullo studio professionale per il quale risulta attivato il FAP, nei mesi in cui non risulterà raggiunta la media di 3 dipendenti (limite minimo previsto dal FAP), verrà applicata automaticamente la contribuzione FIS.
- L'attivazione delle contribuzioni previste, tramite appositi campi sul servizio Posizioni Inps, potrà essere effettuata manualmente dall'Utente oppure automaticamente tramite un programma di controllo. Per ottenere l'attivazione automatica tramite il programma di controllo, sulle posizioni Inps dovranno risultare correttamente compilati il CSC ed i **Codici Autorizzazione**; anche il Codice Attività (Ateco) indicato sul servizio Azienda potrà essere utilizzato per individuare le contribuzioni da attivare. Rimarrà comunque possibile (e necessario) intervenire nei casi in cui non risulterà possibile individuare automaticamente il tipo di contribuzione da attivare.

Precisiamo che i campi per l'attivazione delle nuove contribuzioni, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, saranno rilasciati con l'aggiornamento di luglio. Sullo stesso servizio, per il momento, rimane possibile verificare ed eventualmente aggiornare il CSC ed i Codici Autorizzazione, al fine di ottenere un maggior automatismo con il nuovo programma di controllo.

Precisiamo, inoltre, che la nuova gestione interesserà parzialmente anche i Fondi Bilaterali (Fondo Attività Professionali, Fondo Servizi Ambientali, Fondi delle province di Trento e di Bolzano), in quanto correlati alla contribuzione FIS nei casi sopra descritti. La contribuzione relativa ai Fondi Bilaterali, tuttavia, non sarà interessata da modifiche.

Luglio 2022
(comunicazione
04/07/2022)

CONTRIBUZIONE CIGO / CIGS / FIS – ANNO 2022

La circolare Inps n. 76 del 30/06/2022 ha fornito le indicazioni che consentono di applicare la nuova contribuzione ordinaria CIGO / CIGS / FIS in vigore dall'anno 2022. Nella circolare è indicata la competenza di **giugno** come mese di inizio della nuova contribuzione "corrente". Il successivo messaggio Inps n. 2637 del 1/07/2022 ha poi rettificato tale indicazione, posticipando l'applicazione della nuova contribuzione "corrente" alla competenza di **luglio**.

Ovviamente, non era possibile iniziare ad applicare la nuova contribuzione dalla competenza di giugno, considerando la complessità delle variazioni previste (le quali, per inciso, producono un effetto economico anche sulle buste paga).

Ovviamente, includeremo le modifiche relative alla contribuzione "corrente" nell'aggiornamento di luglio.

Per quanto riguarda il conguaglio dei mesi pregressi (da gennaio a giugno 2022), il messaggio Inps n. 2637 sopra citato ha previsto che debba essere effettuato entro la competenza di **settembre**.

Da parte nostra, intendiamo rilasciare il suddetto conguaglio con l'aggiornamento di settembre.

A questo riguardo, precisiamo che sarà possibile conguagliare i contributi relativi ai mesi pregressi, per i rapporti cessati, anche senza elaborare una busta paga successiva alla cessazione, mantenendo comunque tutti gli automatismi previsti. In particolare, per i rapporti cessati sarà lasciata all'Utente la scelta tra elaborare una busta paga successiva alla cessazione (se si vuole che il conguaglio produca un effetto economico nei confronti del dipendente), oppure ottenere esclusivamente il conguaglio sulla denuncia Uniemens (quindi senza un effetto economico nei confronti del dipendente).

PAGHE**Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare N. 76 del 30-06-2022***Sintesi
normativa*

Dal mese di competenza luglio 2022 scatta l'adeguamento delle aliquote contributive dovute all'Inps a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, in vigore dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai mesi da gennaio a giugno, le aziende avranno tempo fino al mese di competenza settembre 2022 per corrispondere gli arretrati, queste sono le istruzioni decise dall'INPS e divulgate con la circolare 76/2022 del 30 giugno 2022, circolare integrata poi, il giorno dopo, con il messaggio 2637/2022.

La legge finanziaria per il 2022 ha riformato la normativa relativa agli ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. 148/2015.

Per quanto concerne il pagamento dei contributi l'Inps in questi mesi ha svolto un complesso lavoro di ricognizione delle tante peculiarità dell'inquadramento previdenziale che si sono stratificate nel tempo in funzione di una pluralità di leggi. Questa ricognizione porta oggi, per le imprese appartenenti ai settori non industriali, a pagare dal 1° gennaio 2022, un onere aggiuntivo rispetto al passato a copertura della tutela degli ammortizzatori sociali.

Un primo adempimento riguarda l'assegnazione dei codici di autorizzazione. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale, il requisito occupazionale per accedere alla tutela degli ammortizzatori si ottiene computando i lavoratori denunciati su più matricole. In questo caso, le aziende dovranno richiedere all'Inps l'attribuzione del codice di autorizzazione «3Y» che, dal periodo di competenza luglio 2022, assume il nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS». La richiesta dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito occupazionale.

Anche le aziende che operano in ambito Fis su più matricole dovranno chiedere il rilascio dei nuovi codici di autorizzazione denominati «0G», «0W», «9E» individuati, rispettivamente, per le aziende con più di cinque dipendenti e fino a 15, per quelle con più di 15 dipendenti e per le imprese commerciali (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatori turistici con più di 50 dipendenti.

In attesa del rilascio del codice di autorizzazione, la direzione centrale dell'Inps ha attribuito d'ufficio il codice «0J». I tre nuovi codici riferiti al Fis saranno validi solo per il 2022, in considerazione del diverso contributo previdenziale previsto per questo anno.

Dal periodo di competenza gennaio 2023, sempre d'ufficio tali codici saranno eliminati dalle posizioni contributive attive e sarà attribuito il codice «9N», che assumerà il nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo Fis».

Variazione aliquote contributive

- La riduzione dell'aliquota contributiva CIGS si applica, per l'anno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter, lettere a) e b), del D.lgs n. 148/2015 (comma introdotto dall'articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022) e ai datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 219, lettera d), della legge n. 234/2021, che abbiano "occupato più di quindici dipendenti" nel semestre di riferimento
- Si applica a tutti i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e del FIS, con esclusione dei soli datori di lavoro con forza aziendale inferiore a 15 (e cioè alle sole aziende del trasporto aereo e partiti politici), alle quali si applica soltanto la riduzione FIS.
- La riduzione contributiva dell'aliquota CIGS, non si applica alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGO.
- ➡ I suddetti criteri (per l'applicazione della riduzione contributiva CIGS) si applicano a tutti i lavoratori dell'azienda, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualunque tipologia di contratto. Ne consegue che per dette fattispecie, la riduzione contributiva CIGS si applica se dipendenti da azienda che rientra nel campo di applicazione del FIS; viceversa, non si applica qualora

	detti lavoratori siano dipendenti di aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO (vedi circolare n. 76/2022, par. 5, ultimo capoverso: "L'aliquota contributiva ordinaria nelle misure sopra indicate si applica, per l'anno 2022, a tutti i lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia").
--	--

Nella tabella seguente è indicata la rimodulazione delle aliquote contributive a carico del dipendente di CIGS e FIS, **adeguate ai chiarimenti pervenuti da INPS tramite il forum di Assosoftware (rif. LiveInfo "Variazione aliquote contributive INPS 2022" del 12 luglio 2022).**

Inquadramento aziendale INPS	% c/dip. attuale valida fino al 31/12/21		% c/dip. 01/01/22-31/12/22		% c/ dip. dal 01/01/23	
	FIS	CIGS	FIS	CIGS	FIS	CIGS
Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente compresa tra 1 e 5 dipendenti			0,05		0,1667	
Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente oltre 5 e fino a 15 dipendenti	0,15		0,1833		0,2667	
Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente superiore a 15 dipendenti	0,2167		0,23	0,09	0,2667	0,30
Imprese commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggi e turismo, inclusi gli operatori turistici, rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente superiore a 50 dipendenti	0,2167		0,08	0,09	0,2667	0,30
Aziende D.Lgs. CPS 869/1947 con media occupazionale superiore a 15 dipendenti	0,2167		0,23		0,2667	
Aziende del settore dei fondi solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 01/01/2022 che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello minimo previsto per il versamento agli stessi, nel periodo che precede l'adeguamento dei decreti interministeriali istitutivi che estenderà l'obbligo a partire dal primo dipendente. Sono tenute al versamento del contributo ordinario al FIS (rif. §5 circolare INPS n.76/2022). I Fondi bilaterali interessati sono: ➤ fondo per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico; ➤ fondo SOLIMARE;	0,00		0,05		Solo se non si adeguano 0,1667	

Inquadramento aziendale INPS	% c/dip. attuale valida fino al 31/12/21		% c/dip. 01/01/22-31/12/22		% c/ dip. dal 01/01/23	
➤ fondo della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; ➤ fondo per le attività professionali; ➤ fondo per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.						
	FAP	CIGS	FAP	CIGS	FAP	CIGS
Aziende operanti nei settori che non beneficiano della riduzione CIGS per il 2022 (es. industria > 15 dipendenti) e Cooperative agricole - Apprendisti di primo e terzo livello	5,84		6,14		6,14	

Note

In generale, per tutti i settori, la contribuzione (CIGS oppure FIS) è estesa a tutti i tipi di apprendistato (quindi non più solo il "professionalizzante") e ai lavoratori a domicilio dipendenti da aziende soggette CIGS +15dip.

Aziende artigiane iscritte al fondo FSBA: già ora il Fondo è allineato alla novella introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ed il relativo contributo è versato a prescindere dal limite dimensionale dell'azienda: non dovrebbe subire variazioni.

Interventi sulle tabelle

Di seguito sono riportati gli interventi necessari per l'adeguamento dei Parametri Contributivi al fine di ottenere la corretta contribuzione a carico del dipendente a decorrere dai cedolini di competenza luglio 2022. Al fine di evitare, per quanto più possibile, l'intervento sulle aliquote contributive a carico ditta e la proliferazione di parametri contributivi FAP, e di conseguenza i raggruppamenti parametri, la soluzione proposta con queste note di rilascio è quella di includere, dove possibile, il contributo CIGS all'interno dei parametri FIS.

- ➡ Per i clienti che hanno già elaborato cedolini di competenza 07/2022 (ad esempio le quattordicesime del CCNL Autotrasporto, o Turismo) senza aver aggiornato nei parametri contributivi le aliquote contributive a carico dei lavoratori, con un prossimo rilascio forniremo le indicazioni per recuperare/trattenere il corretto contributo.

Nota

Con un prossimo rilascio, indicativamente previsto per il 20 luglio, saranno fornite le indicazioni per aggiornare le aliquote contributive totali (ditta+dipendente) delle **imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti e delle aliquote relative agli apprendisti dei settori non interessati dalla riduzione CIGS (es. Industria + 15 dipendenti).**

Per i clienti che hanno il modulo ConQuest, l'aggiornamento automatico delle suddette aliquote contributive sarà rilasciato con il suddetto aggiornamento.

Per le ditte di cui sopra è necessario attendere il prossimo rilascio, indicativamente previsto per il 20 luglio, prima di procedere con l'Elaborazione Contributi e il Travasamento Uniemens del mese di competenza luglio 2022.

- ➡ Per le altre tipologie di aziende non sono necessari interventi sulle aliquote contributive totali (ditta+dipendente).

Relativamente alla regolarizzazione della contribuzione CIGS e FIS per i periodi pregressi gennaio-giugno, saranno fornite successive comunicazioni in merito alla disponibilità dell'aggiornamento che dovrà essere effettuato al più tardi con l'elaborazione delle paghe di settembre 2022.

Aggiornamento Parametro FIS (da +5 a 15 DIP) 0,15% -> 0,1833% -> 0,2667%

Di seguito sono descritti gli interventi da apportare al parametro del Fondo Integrazione Salariale per le aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente **oltre 5 e fino a 15 dipendenti**.

Esempio attuale impostazione parametro FIS oltre 5 e fino a 15 dipendenti

Tabella Parametri Contributivi																			
Parametro	FONDO INT. SALARIALE																		
Nota	FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE																		
Tipo stampa	Stampa	Com./Rit./Fig.	Ritenuta	Tipo mensilità															
Tipo applicazione	Mensile	Mese	1	Entrambe															
Conquaglio	No	Nr. mensilità	18	Applicazione															
			Anno corrente	Periodo															
			00	0000															
Tipo calcolo	20	Percentuale su imponibile mese																	
	0	Codice ente																	
		1	INPS																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data inizio</th> <th>Data termine</th> <th>Cod. Min/Max</th> <th>Percentuale fascia 1 dip</th> <th>Percentuale fascia 1 Ditta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/01/2016</td> <td>31/12/2099</td> <td>000</td> <td>+0.1500</td> <td>+0.0000</td> </tr> <tr> <td>01/01/2014</td> <td>31/12/2015</td> <td>000</td> <td>+0.1667</td> <td>+0.0000</td> </tr> </tbody> </table>					Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta	01/01/2016	31/12/2099	000	+0.1500	+0.0000	01/01/2014	31/12/2015	000	+0.1667	+0.0000
Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta															
01/01/2016	31/12/2099	000	+0.1500	+0.0000															
01/01/2014	31/12/2015	000	+0.1667	+0.0000															
Detrazione d'imposta	100.00	R. soc. arretr. AAPP	100.00	R. soc. trasferta															
R. soc. preavv./Altre	100.00	R. soc. Detass. Straor.	100.00	R. soc. modello 770															
Lord. malattia	☒	Tot. rit. soc.	☒	Utilizzo costi															
Comp. corr. (EX. 01/M)	☐	Contrib. Fondo	No	Si, prima % parametro															
TFR Fondo Comp.	☐	Bonus pension.	No	Ventilaz. DM10															

Apportare le seguenti modifiche:

- ✓ Selezionare il rigo della percentuale 0,15% e successivamente utilizzare il bottone  per modificare la data termine da 31/12/2099 a 30/06/2022;
- ➡ Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.

Parametri Contributivi			
Parametro	FONDO INT. SALARIALE		
Data inizio	01/01/2016	Data termine	30/06/2022
Arrot. Input Euro	+0	Arrot. Output Euro	+0
Cod. Min./Max.	0	Tab. fasce Mass	0
Dipendente		Ditta	
Percent.fascia 1	+0.1500	Percent.fascia 1	+0.0000
Percent.fascia 2	+0.0000	Percent.fascia 2	+0.0000
Percent.fascia 3	+0.0000	Percent.fascia 3	+0.0000
Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)	Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)
Salva esci		Annulla	

- ✓ Utilizzare il bottone  per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine 31/12/2022 con percentuale 0,1833% e copiando gli altri valori dal rigo del 0,15% precedentemente modificato;

Parametro FONDO INT. SALARIALE

Data inizio 01/07/2022 Data termine 31/12/2022

Arrot. Input Euro +0 Arrot. Output Euro +0

Cod. Min./Max. 0 Tab. fasce Mass. 0

Dipendente Ditta

Percent.fascia 1 +0,1833 +0,0000

Percent.fascia 2 +0,0000 +0,0000

Percent.fascia 3 +0,0000 +0,0000

Arrot. Ctr. Euro Centesimo (0,01) Centesimo (0,01)

- ✓ Utilizzare il bottone  per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2023 e data termine 31/12/2099 con percentuale 0,2667% e copiando gli altri valori dal rigo del 0,15% precedentemente modificato;

Parametro FONDO INT. SALARIALE

Data inizio 01/01/2023 Data termine 31/12/2099

Arrot. Input Euro +0 Arrot. Output Euro +0

Cod. Min./Max. 0 Tab. fasce Mass. 0

Dipendente Ditta

Percent.fascia 1 +0,2667 +0,0000

Percent.fascia 2 +0,0000 +0,0000

Percent.fascia 3 +0,0000 +0,0000

Arrot. Ctr. Euro Centesimo (0,01) Centesimo (0,01)

- ✓ Utilizzare il bottone  per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS dopo gli interventi descritti

Tabella Parametri Contributivi

Parametro FONDO INT. SALARIALE

Note FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Tipo stampa Stampa Com./Rit./Fig. Ritenuta Tipo mensilità Entrambe

Tipo applicazione Mensile Mese 1

Conquaglio No Nr. mensilità 18 Applicazione Anno corrente Periodo 00 / 0000

Tipo calcolo 20 Percentuale su imponibile mese 0

Codice ente 1 INPS

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	000	+0,2667	+0,0000
01/07/2022	31/12/2022	000	+0,1833	+0,0000

Detrazione d'imposta 100,00 R. soc. arretr. AAPP 100,00 R. soc. trasferta 100,00

R. soc. preavv./Altre 100,00 R. soc. Detass. Straor. 100,00 R. soc. modello 770 100,00

Lord. malattia ☒ Tot. rit. soc. ☒ Utilizzo costi Sì, prima % parametro Ventilat. DM10

Comp. corr. (EX. 01/M) ☐ Contrib. Fondo No

TFR Fondo Comp. ☐ Bonus pension. No

- ➡ Utilizzando le frecce ^ e v è possibile visualizzare le occorrenze precedenti.

Non sono necessari interventi nelle ditte/dipendenti interessati in quanto le stesse dovrebbero già avere il collegamento con questo parametro.

Avvertenza

Questo parametro di chiusura deve avere richiamare il codice ventilazione del rigo DM "FIS5" che deve avere, **a decorrere dalle paghe di competenza 07/2022**, la percentuale contributiva totale di FIS c/dipendente + c/ditta pari a **0,55%**.

- ➔ Apportare questa modifica nella gestione Contributi DM10 **solo dopo avere concluso le elaborazioni dei contributi del mese di competenza 06/2022** (questo passaggio è documentato di seguito).

Creazione Nuovo Parametro FIS (da 1 a 5 DIP) 0,05% -> 0,1667%

Di seguito sono descritti gli interventi per creare il nuovo parametro del Fondo Integrazione Salariale per le aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente **da 1 a 5 dipendenti**.

- Richiamare il codice di un parametro non utilizzato;
- Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice del parametro FIS (da +5 a 15 DIP) e confermare;

Tabella Parametri Contributivi

Parametro: [F1] [F2]

Note:

Tipo stampa: Com./Rit./Fig. Tipo mensilità:

Tipo applicazione: Mese: 0

Consegna: Nr. mensilità: 0 Applicazione: Periodo: 00 / 0000

PRECARICAMENTO TABELLA PARAMETRI CONTRIBUTIVI CHIUSURA CEDOLINO

Parametro: **FONDO INT. SALARIALE**

Detrazione d'imposta: 0,00 R. soc. arretr. AAPP: 0,00 R. soc. trasferita: 0,00

R. soc. preavv./Altre: 0,00 R. soc. Detass. Straor.: 0,00 R. soc. modello 770: 0,00

Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☐ Utilizzo costi: Ventilaz. DM10: 0

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo:

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.:

Tabella Parametri Contributivi

Parametro: **FONDO INT. SALARIALE** [F1] [F2]

Note: **FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE**

Tipo stampa: Stampa Com./Rit./Fig. Ritenuta: Tipo mensilità: Entrambe

Tipo applicazione: Mensile Mese: 1

Consegna: No Nr. mensilità: 18 Applicazione: Anno corrente Periodo: 00 / 0000

Tipo calcolo: 20 Percentuale su imponibile mese ☐ ☐

0 Codice ente: 1 INPS [F1]

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	000	+0,2667	+0,0000

Detrazione d'imposta: 100,00 R. soc. arretr. AAPP: 100,00 R. soc. trasferita: 100,00

R. soc. preavv./Altre: 100,00 R. soc. Detass. Straor.: 100,00 R. soc. modello 770: 100,00

Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☒ Utilizzo costi: Si, prima % parametro Ventilaz. DM10:

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo: No

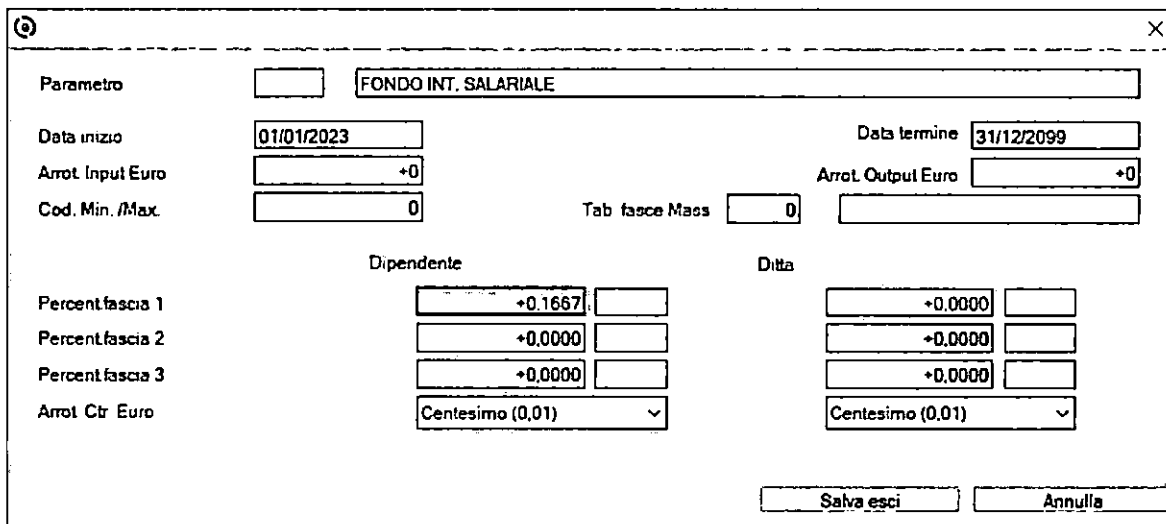
TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.: No

- ➔ Come si può notare dall'esempio precedente, viene riportato solo l'ultimo periodo validità dal

01/01/2023 al 31/12/2099. Occorre pertanto aggiungere il periodo di validità dal 01/07/2022 al 31/12/2022.

Apportare le seguenti modifiche:

- ✓ Modificare il campo note inserendo l'indicazione ...DA 1 a 5 DIP
- ✓ Selezionare il rigo della percentuale 0,2667% e successivamente utilizzare il bottone  per modificare la percentuale in 0,1667%;



Parametro:

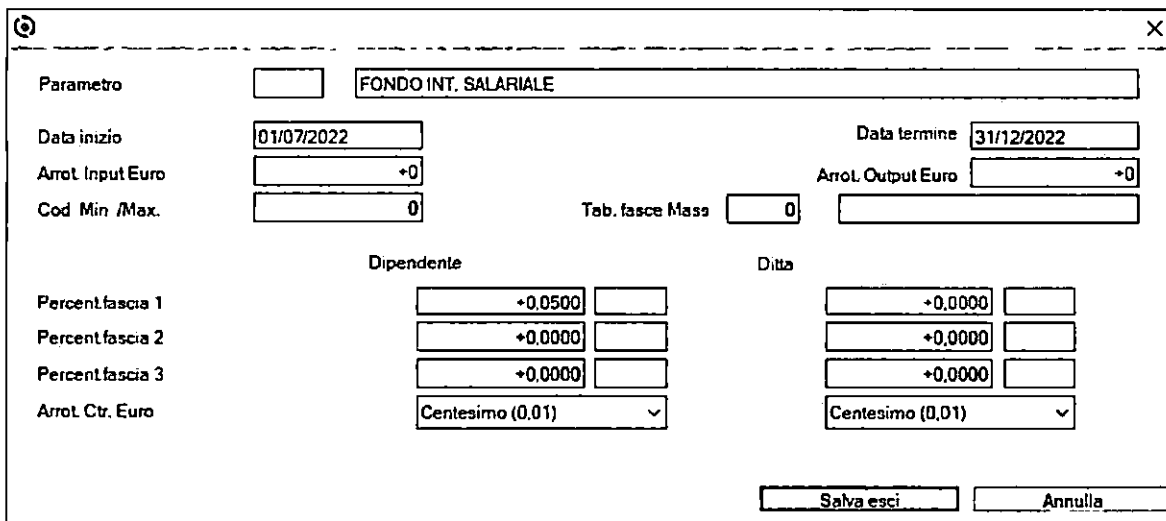
Data inizio: Data termine:

Arrot. Input Euro: Arrot. Output Euro:

Cod. Min. /Max.: Tab. fasce Mass:

	Dipendente	Ditta
Percent.fascia 1	+0.1667	+0.0000
Percent.fascia 2	+0.0000	+0.0000
Percent.fascia 3	+0.0000	+0.0000
Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)	Centesimo (0,01)

- ✓ Utilizzare il bottone  per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine 31/12/2022 con percentuale 0,05%;



Parametro:

Data inizio: Data termine:

Arrot. Input Euro: Arrot. Output Euro:

Cod. Min. /Max.: Tab. fasce Mass:

	Dipendente	Ditta
Percent.fascia 1	+0.0500	+0.0000
Percent.fascia 2	+0.0000	+0.0000
Percent.fascia 3	+0.0000	+0.0000
Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)	Centesimo (0,01)

- ✓ Accedere tramite il bottone  posizionato a fianco della descrizione Tipo di calcolo "20" - [Percentuale su imponibile mese]. Verificare che nella tabella visualizzata sia presente il Parametro FAP utilizzato per le ditte da 1 a 5 dipendenti. **Inserirlo nel caso in cui lo stesso non sia già presente;**
- ✓ Modificare il campo [Ventilaz. DM10] inserendo un codice Ventilazione non utilizzato;
- ➡ Si ricorda che è possibile ottenere l'elenco delle ventilazioni utilizzate tramite il tasto funzione [F8-Legenda Ventilazioni] che è attivato in corrispondenza del codice Parametro di questa tabella. Prendere nota del codice ventilazione inserito in quanto lo stesso dovrà essere richiamato nella Tabella Righi DM del codice "FIS0" di nuova istituzione (questo passaggio è documentato di seguito).
- ✓ Utilizzare il bottone  per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS da 1 a 5 DIP dopo gli interventi descritti

Tabella Parametri Contributivi

Parametro: **FONDO INT. SALARIALE**

Note: **FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE DA 1 A 5 DIP**

Tipo stampa: **Stampa** Com./Rit./Fig. **Ritenuta** Tipo mensilità: **Entrambe**

Tipo applicazione: **Mensile** Mese: **1**

Conguaglio: **No** Nr. mensilità: **18** Applicazione: **Anno corrente** Periodo: **00 / 0000**

Tipo calcolo: **20** Percentuale su imponibile mese: **0** Codice ente: **1** **INPS**

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	000	+0,1667	+0,0000
01/07/2022	31/12/2022	000	+0,0500	+0,0000

Detrazione d'imposta: **100,00** R. soc. arret. AAPP: **100,00** R. soc. trasferta: **100,00**

R. soc. preavv./Altre: **100,00** R. soc. Detass. Stror.: **100,00** R. soc. modello 770: **100,00**

Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☒ Utilizzo costi: **Si, prima % parametro** Ventilat. DM10: **...**

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo: **No**

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.: **No**

- ✓ Collegare questo parametro alle ditte con media occupazionale semestre precedente compresa tra 1 e 5 dipendenti.

Nota

Questo parametro può anche essere collegato alle aziende del settore dei fondi solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 01/01/2022 che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello minimo previsto per il versamento agli stessi, nel periodo che precede l'adeguamento dei decreti interministeriali istitutivi che estenderà l'obbligo a partire dal primo dipendente. Sono tenute al versamento del contributo ordinario al FIS (rif. §5 circolare INPS n.76/2022).

I Fondi bilaterali interessati sono:

- fondo per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
- fondo SÖLIMARE;
- fondo della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- fondo per le attività professionali;
- fondo per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

- ➡ Questi passaggi sono documentati di seguito.

Aggiornamento Parametro FIS (oltre 15 DIP) 0,2167% -> 0,23% -> 0,2667%

Di seguito sono descritti gli interventi da apportare al parametro del Fondo Integrazione Salariale per le aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente **superiore a 15 dipendenti**.

Nota

Il contributo a carico del dipendente da indicare in questo parametro è quello relativo al FIS+CIGS (es. per il 2022 è $0,23 + 0,09 = 0,32$).

Il contributo totale c/dipendente + c/ditta (es. per il 2022 è $0,69 + 0,27 = 0,96$) è da riportare nel codice DM **FSRI**.

Esempio attuale impostazione parametro FIS oltre 15 dipendenti

Tabella Parametri Contributivi

Parametro: **FONDO SOLID RES INPS**

Note: **FONDO SOLID RES INPS**

Tipo stampa: **Stampa** Com./Rit./Fig. **Ritenuta** Tipo mensilità: **Entrambe**

Tipo applicazione: **Mensile** Mese: **1**

Conguaglio: **No** Nr. mensilità: **18** Applicazione: **Anno corrente** Periodo: **00 / 0000**

Tipo calcolo: **20** Percentuale su imponibile mese: **0** Codice ente: **1** **INPS**

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2016	31/12/2099	000	+0,2167	+0,0000
01/01/2014	31/12/2015	000	+0,1667	+0,0000

Detrazione d'imposta: **100,00** R. soc. arret. AAPP: **100,00** R. soc. trasferta: **100,00**

R. soc. preavv./Altre: **100,00** R. soc. Detass. Stror.: **100,00** R. soc. modello 770: **100,00**

Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☒ Utilizzo costi: **Si, prima % parametro** Ventilat. DM10: **...**

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo: **No**

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.: **No**

Apportare le seguenti modifiche:

- ✓ Selezionare il rigo della percentuale 0,2167% e successivamente utilizzare il bottone  per modificare la data termine da 31/12/2099 a 30/06/2022;
- ➡ Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.
- ✓ Utilizzare il bottone  per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine 31/12/2022 con percentuale 0,32% (0,23%+0,09%) e copiando gli altri valori dal rigo del 0,2167% precedentemente modificato;
- ✓ Utilizzare il bottone  per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2023 e data termine 31/12/2099 con percentuale 0,5667% (0,2667%+0,30%) e copiando gli altri valori dal rigo del 0,2167% precedentemente modificato;
- ✓ Utilizzare il bottone  per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS oltre 15 dipendenti dopo gli interventi descritti

Tabella Parametri Contributivi

Parametro:

Note:

Tipo stampa: Com./Rit./Fig.: Tipo mensilità:

Tipo applicazione: Mese:

Conguaglio: Nr. mensilità: Applicazione: Periodo: /

Tipo calcolo: Percentuale su imponibile mese: Codice ente:

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	000	+0.5667	+0.0000
01/07/2022	31/12/2022	000	+0.3200	+0.0000

Detrazione d'imposta: R. soc. arretr. AAPP: R. soc. trasferta:

R. soc. preavv./Altre: R. soc. Detass. Straor.: R. soc. modello 770:

Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☒ Utilizzo costi: Ventilaz. DM10:

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo:

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.:

➡ Utilizzando le frecce ^ e v è possibile visualizzare le occorrenze precedenti.

Non sono necessari interventi nelle ditte/dipendenti interessati in quanto le stesse dovrebbero già avere il collegamento con questo parametro.

Avvertenza

Questo parametro di chiusura deve avere richiamare il codice ventilazione del rigo DM "FSRI" che deve avere, a decorrere dalle paghe di competenza 07/2022, la percentuale contributiva totale di FIS e CIGS c/dipendente +c/ditta pari a **0,96%** (0,69%+0,27%).

- ➡ Apportare questa modifica nella gestione Contributi DM10 **solo dopo avere concluso le elaborazioni dei contributi del mese di competenza 06/2022** (questo passaggio è documentato di seguito).

Creazione Nuovo Parametro FIS (comm. oltre 50 DIP) 0,08% -> 0,2667%

Di seguito sono descritti gli interventi per creare il nuovo parametro del Fondo Integrazione Salariale per le aziende commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggi e turismo, inclusi gli operatori turistici, rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente **superiore a 50 dipendenti**.

Nota

Il contributo a carico del dipendente da indicare in questo parametro è quello relativo al FIS+CIGS (es. per il 2022 è 0,08 + 0,09 = 0,17).
Il contributo totale c/dipendente + c/ditta (es. per il 2022 è 0,24 + 0,27 = 0,51) è da riportare nel codice DM **FSR5**.

- Richiamare il codice di un parametro non utilizzato;
- Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice del parametro FIS (oltre 15 DIP) e confermare;

Tabella Parametri Contributivi

Parametro:

Note:

Tipo stampa: Com./Rit./Fig. Tipo mensilità:

Tipo applicazione: Mese: 0

Consegna:

PRECARICAMENTO TABELLA PARAMETRI CONTRIBUTIVI CHIUSURA CEDOLINO

Parametro: **FONDO SOLID.RES.INPS**

Detrazione d'imposta: 0,00 R. soc. arretr. AAPP: 0,00 R. soc. trasferta: 0,00

R. soc. preavv./Altre: 0,00 R. soc. Detass. Straor.: 0,00 R. soc. modello 770: 0,00

Lord. malattia: ☐ Tot. rit. soc.: ☐ Utilizzo costi: Ventilaz. DM10: 0

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo:

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.:

Tabella Parametri Contributivi

Parametro: **FONDO SOLID.RES.INPS**

Note: **FONDO SOLID.RES.INPS**

Tipo stampa: Com./Rit./Fig.: Ritenuta Tipo mensilità: Entrambe

Tipo applicazione: Mensile Mese: 1

Consegna: No Nr. mensilità: 18 Applicazione: Anno corrente Periodo: 00 / 0000

Tipo calcolo: 20 Percentuale su imponibile mese: 0

Codice ente: 1 INPS

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	000	+0.5667	+0.0000

Detrazione d'imposta: 100,00 R. soc. arretr. AAPP: 100,00 R. soc. trasferta: 100,00

R. soc. preavv./Altre: 100,00 R. soc. Detass. Straor.: 100,00 R. soc. modello 770: 100,00

Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☒ Utilizzo costi: Si, prima % parametro Ventilaz. DM10:

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo: No

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.: No

- Come si può notare dall'esempio precedente, viene riportato solo l'ultimo periodo validità dal 01/01/2023 al 31/12/2099. Occorre pertanto modificare l'aliquota contributiva del periodo 01/01/2023-31/12/2023 e aggiungere il periodo di validità dal 01/07/2022 al 31/12/2022. Si consiglia di NON aggiungere il periodo di validità dal 01/01/2022 al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022. Tale periodo sarà comunque considerato ai fini della regolarizzazione della contribuzione.

Apportare le seguenti modifiche:

- ✓ Modificare il campo note inserendo l'indicazione ...COMM OLTRE 50 DIP;
- ✓ Utilizzare il bottone per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine 31/12/2022 con percentuale 0,17% (0,08% + 0,09%);

Parametro: **FONDO SOLID.RES.INPS**

Data inizio: 01/07/2022 Data termine: 31/12/2022

Arrot. Input Euro: +0 Arrot. Output Euro: +0

Cod. Min./Max: 0 Tab. fasce Mass: 0

Dependente: Data:

Percent. fascia 1: +0.1700 +0.0000

Percent. fascia 2: +0.0000 +0.0000

Percent. fascia 3: +0.0000 +0.0000

Arrot. Ctr. Euro: Centesimo (0.01) Centesimo (0.01)

- ✓ Accedere tramite il bottone  posizionato a fianco della descrizione Tipo di calcolo "20" - [Percentuale su imponibile mese]. Verificare che nella tabella visualizzata sia presente il **parametro FAP 9,19%** in quanto lo stesso **dovrà essere sostituito al 9,49%** (in questi casi è infatti dovuta la CIGS con aliquota ridotta che è stata inglobata in questo parametro FIS). **Inserirlo nel caso in cui lo stesso non sia già presente;**
- ✓ Modificare il campo [Ventilaz. DM10] inserendo un codice Ventilazione non utilizzato;
- ➡ È possibile ottenere l'elenco delle ventilazioni utilizzate tramite il tasto funzione [F8-Legenda Ventilazioni] che è attivato in corrispondenza del codice Parametro di questa tabella. Prendere nota del codice ventilazione inserito in quanto lo stesso dovrà essere richiamato nella Tabella Righi DM del codice "FSR5" di nuova istituzione (questo passaggio è documentato di seguito).
- ✓ Utilizzare il bottone  per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS Comm. Oltre 50 DIP dopo gli interventi descritti

Tabella Parametri Contributivi

Parametro:  

Note:

Tipo stampa: Com./Rit./Fig. Tipo mensilità:

Tipo applicazione: Mese:

Consegna: Nr. mensilità: Applicazione: Periodo: /

Tipo calcolo: Percentuale su imponibile mese ☒ ☐ Codice ente: 

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Dita
01/01/2023	31/12/2099	000	+0.5667	+0.0000
01/07/2022	31/12/2022	000	+0.1700	+0.0000

Detrazione d'imposta: R. soc. arretr. AAPP: R. soc. trasferita:

R. soc. preavv./Altre: R. soc. Detass. Straor.: R. soc. modello 770:

Lord. malattia: ☒ Tot. nt. soc: ☒ Utilizzo costi: Ventilaz. DM10:

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo:

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension:

- ✓ Collegare questo parametro FIS ai dipendenti delle ditte interessate;
- ➡ Questi passaggi sono documentati di seguito.

Avvertenza

A seguito del conglobamento dell'aliquota CIGS all'interno del parametro FIS **occorre sostituire nei dipendenti di queste aziende il codice della tabella raggruppamento parametri** contenente il **parametro FAP 9,49%** con quello che contiene il **parametro FAP 9,19%**.

- ➡ Verificare che l'unica differenza fra il raggruppamento parametri che si andrà a sostituire sia solo nel parametro del 9,19% al posto del 9,49%. Diversamente, creare un nuovo raggruppamento parametri, duplicandolo da quello attualmente utilizzato per queste aziende in cui si dovrà sostituire il parametro FAP del 9,49% con quello del 9,19%.

Per sostituire nei dipendenti di queste aziende il codice della tabella raggruppamento parametri è possibile utilizzare la funzione "Variazione dinamica".

Se, ad esempio, ai dipendenti è collegata la tabella raggruppamento parametri contributivi "4", e la tabella raggruppamento parametri che contiene il FAP 9,19% è la "1", ecco come configurare l'utilità variazione dinamica in modo che vengano modificate solo le anagrafiche dei dipendenti interessati (cioè quelli che avevano collegata la tabella raggruppamento parametri contributivi "4"):

1. Accedere alla scelta 31-02-10
2. Premere invio sul campo "Codice Variaz." lasciandolo a zero, oppure, se si desidera memorizzare la tipologia di variazione dinamica per futuri utilizzi, assegnare un codice non ancora utilizzato (vedi con F2 elenco codici utilizzati) e premere invio;

- | | | | | | | | |
|---|----|----|---|-------------|----------|---|--------|
| 1 | DC | 28 | 0 | COPIES 1980 | 20210106 | 1 | 400000 |
|---|----|----|---|-------------|----------|---|--------|

- Creazione Nuovo Parametro FIS (D.Lgs. CPS 869/1947 oltre 15 DIP) 0,2167->0,23->0,2667%**

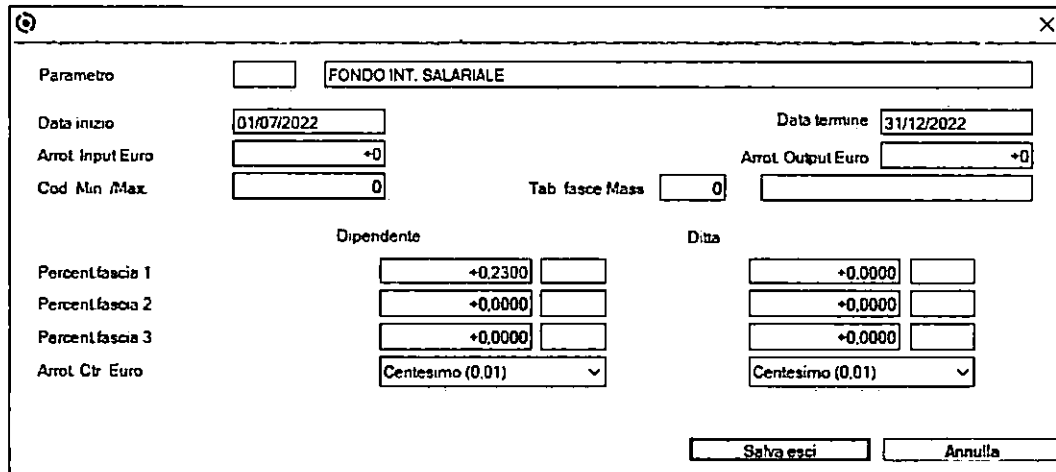
➤ Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice del parametro FIS (da +5 a 15 DIP) e confermare:

Tabella Parametri Contributivi									
Parametro	FONDO INT. SALARIALE								
Note	FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE								
Tipologia stampa	Stampa	Com./Rit./Fig.	Ritenuta	Tipo mensilità		Entrambe			
Tipologia applicazione	Mensile	Mese		1					
Consegna	No	Nr. mensilità	18		Applicazione	Anno corrente	Periodo	00	0000
Tipologia calcolo	20	Percentuale su imponibile mese							
	0			Codice ente	1	INPS			
☐ ☐ ☐									
Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip		Percentuale fascia 1 Ditta				
01/01/2023	31/12/2099	000	-0.2667		+0.0000				
Detrazione d'imposta	100.00	R. soc. arretr. AAPP	100.00		R. soc. trasferita	100.00			
R. soc. preavv./Altre	100.00	R. soc. Detasse. Straor.	100.00		R. soc. modello 770	100.00			
Lord. malattia	☒	Tot. nt. soc.	☒	Utilizzo costi	Sì, prima % parametro		Ventilaz. DM10		
Comp. corr. (EX 01/M)	☐	Contrib. Fondo	No						
TFR Fondo Comp	☐	Bonus pension	No						

- ☛ Come si può notare dall'esempio precedente, viene riportato solo l'ultimo periodo validità dal 01/01/2023 al 31/12/2099. Occorre pertanto aggiungere il periodo di validità dal 01/07/2022 al 31/12/2022.

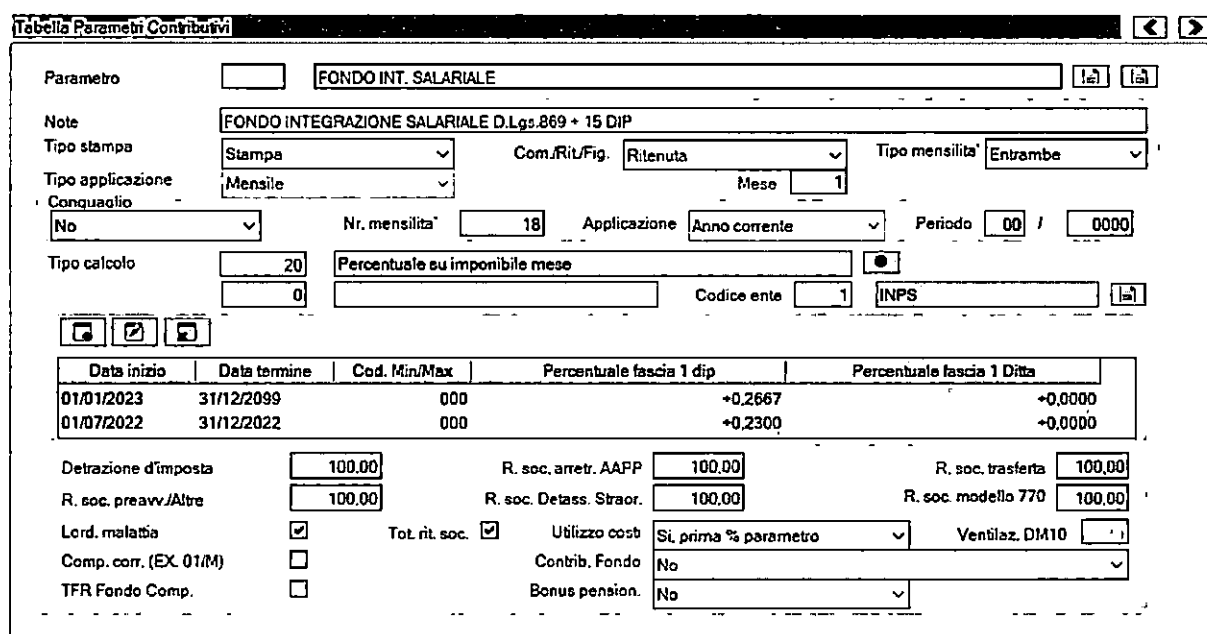
Apportare le seguenti modifiche:

- ✓ Modificare il campo note inserendo l'indicazione ...D.Lgs.869 +15 DIP
- ✓ Utilizzare il bottone  per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine 31/12/2022 con percentuale 0,23%;



- ✓ Accedere tramite il bottone  posizionato a fianco della descrizione Tipo di calcolo "20" - [Percentuale su imponibile mese]. Verificare che nella tabella visualizzata sia presente il Parametro FAP utilizzato per le aziende di cui al D.Lgs. CPS 869/1947 oltre 15 dipendenti. **Inserirlo nel caso in cui lo stesso non sia già presente;**
- ✓ Modificare il campo [Ventilaz. DM10] inserendo un codice Ventilazione non utilizzato;
- ☛ Si ricorda che è possibile ottenere l'elenco delle ventilazioni utilizzate tramite il tasto funzione [F8-Legenda Ventilazioni] che è attivato in corrispondenza del codice Parametro di questa tabella. Prendere nota del codice ventilazione inserito in quanto lo stesso dovrà essere richiamato nella Tabella Righi DM del codice "FSRB" di nuova istituzione (questo passaggio è documentato di seguito).
- ✓ Utilizzare il bottone  per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS da 1 a 5 DIP dopo gli interventi descritti



Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	000	+0.2667	+0.0000
01/07/2022	31/12/2022	000	+0.2300	+0.0000

Detrazione d'imposta: 100.00 R. soc. arretr. AAPP: 100.00 R. soc. trasferta: 100.00
 R. soc. preavv./Altre: 100.00 R. soc. Detass. Straor.: 100.00 R. soc. modello 770: 100.00
 Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☒ Utilizzo cost.: Si, prima % parametro
 Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo: No Ventilaz. DM10:
 TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.: No

- ✓ Collegare questo parametro alle aziende di cui al D.Lgs. CPS 869/1947 con media occupazionale semestre precedente oltre 15 dipendenti (questo passaggio è documentato di seguito).

Aggiornamento Parametro FAP 5,84 -> 6,14% per aziende che non beneficiano della riduzione CIGS

Aziende operanti nei settori che non beneficiano della riduzione CIGS per il 2022 (es. industria > 15 dipendenti) e Cooperative agricole - Apprendisti di primo e terzo livello, occorre creare un nuovo parametro contributivo, e di conseguenza un nuovo raggruppamento parametri, in quanto il contributo passa da 5,84% a 6,14%. Pertanto, per gli apprendisti di questa tipologia di aziende, non può essere utilizzato lo stesso parametro contributivo utilizzato per la generalità degli apprendisti.

Di seguito sono descritti i passaggi da effettuare per creare un nuovo parametro contributivo, duplicandolo da quello attualmente utilizzato e le modifiche da apportare allo stesso.

- Richiamare il codice di un parametro non utilizzato;
- Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice della tabella attualmente utilizzata e confermare;

Tabella Parametri Contributivi

Parametro:

Note:

Tipo stampa: Com./Rit./Fig. Tipo mensilità:

Tipo applicazione: Mese:

Conguaglio: Nr. mensilità: Applicazione: Periodo: /

PRECARICAMENTO TABELLA PARAMETRI CONTRIBUTIVI CHIUSURA CEDOLINO

Parametro:

Detrazione d'imposta: R. soc. arretr. AAPP: R. soc. trasferta:

R. soc. preavv./Altre: R. soc. Detass. Straor.: R. soc. modello 770:

Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☐ Utilizzo costi: Ventilaz. DM10:

Comp. corr. (EX. 01/M): ☐ Contrib. Fondo:

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.:

Tabella Parametri Contributivi

Parametro:

Note:

Tipo stampa: Com./Rit./Fig.: Tipo mensilità:

Tipo applicazione: Mese:

Conguaglio: Nr. mensilità: Applicazione: Periodo: /

Tipo calcolo:

Cost. imponib.: Codice ente:

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/01/2023	31/12/2099	58	+6,1400	+0,0000

Detrazione d'imposta: R. soc. arretr. AAPP: R. soc. trasferta:

R. soc. preavv./Altre: R. soc. Detass. Straor.: R. soc. modello 770:

Lord. malattia: ☒ Tot. rit. soc.: ☒ Utilizzo costi: Ventilaz. DM10:

Comp. corr. (EX. 01/M): ☒ Contrib. Fondo:

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.:

- Come si può notare dall'esempio precedente, viene riportato solo l'ultimo periodo validità. Tale periodo andrà eliminato e reinserito con le validità e aliquote contributive corrette.

Apportare le seguenti modifiche:

- ✓ Aggiornare la descrizione parametro con il valore della percentuale 6,14%.

- ✓ Selezionare il rigo della percentuale 6,14% e successivamente utilizzare il bottone  per eliminare questo rigo;
- ➡ Prima di effettuare l'eliminazione del rigo prendere nota del dettaglio dei campi presenti all'interno del rigo.
- ✓ Utilizzare il bottone  per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2022 e data termine 30/06/2022 con percentuale 5,84% e copiando gli altri valori dal rigo del 6,14% precedentemente eliminato;
- ➡ Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.
- ✓ Utilizzare il bottone  per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine 31/12/2099 con percentuale 6,14% e copiando gli altri valori dal rigo del 6,14% precedentemente modificato;
- ✓ Utilizzare il bottone  per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FAP Apprendisti 6,14% aziende che non beneficiano della riduzione CIGS dopo gli interventi descritti

Tabella Parametri Contributivi

Parametro: CONTRIB.FAP 6,14%

Note: CONTR.FAP 6,14% COOPERATIVE AGRICOLE

Tipo stampa: Stampa Com./Rit./Fig. Ritenuta Tipo mensilità: Entrambe

Tipo applicazione: Mensile

Consegna: No Nr mensilità: 18 Applicazione: Anno corrente Periodo: 00 / 0000

Tipo calcolo: 0 Percentuale su imponibile

Cost. imponib.: 1 IMPONIBILE FAP Codice ente: 1 INPS

Data inizio	Data termine	Cod. Min/Max	Percentuale fascia 1 dip	Percentuale fascia 1 Ditta
01/07/2022	31/12/2099	1	+6,1400	+0,0000
01/01/2022	30/06/2022	2	+5,8400	+0,0000

Detrazione d'imposta: 100,00 R. soc. arretr. AAPP: 100,00 R. soc. trasferta: 100,00

R. soc. preavv./Altre: 100,00 R. soc. Detasse. Straor.: 100,00 R. soc. modello 770: 100,00

Lord. malattia: ☒ Tot. nt. soc.: ☒ Utilizzo costi: Si, prima % parametro Ventilaz. DM10: 1

Comp. corr. (EX. 01/M): ☒ Contrib. Fondo: No

TFR Fondo Comp.: ☐ Bonus pension.: No

Nota

Successivamente alla creazione del nuovo parametro FAP per le aziende che non beneficiano della riduzione CIGS, occorre creare una nuova tabella raggruppamento parametri seguendo i seguenti passaggi:

- ✓ Accedere alla tabella raggruppamento parametri contributivi;
- ✓ Richiamare un codice tabella non utilizzato;
- ✓ Alla richiesta [Precaricamento tabella raggruppamento parametri] richiamare il codice della tabella raggruppamento parametri attualmente utilizzata e confermare;
- ✓ La tabella sarà popolata con i parametri presenti nella tabella richiamata;
- ✓ Aggiornare opportunamente la descrizione della tabella;
- ✓ Sostituire il parametro contributivo FAP apprendisti con il nuovo parametro FAP apprendisti Aziende che non beneficiano della riduzione CIGS e confermare;
- ✓ Intervenire sui dipendenti apprendisti delle Aziende che non beneficiano della riduzione CIGS per sostituire il codice della tabella Raggruppamento parametri con il nuovo codice tabella raggruppamento parametri.

A tal fine, in presenza di numerosi dipendenti è possibile utilizzare la funzione "Variazione dinamica".

Se, ad esempio, agli apprendisti delle aziende che non beneficiano della riduzione CIGS è collegata la tabella raggruppamento parametri contributivi "3", e la nuova tabella appena creata per gestire il nuovo contributo è la "123", ecco come configurare l'utilità variazione dinamica in modo che vengano modificate solo le anagrafiche dei dipendenti interessati (cioè quelli che avevano collegata la tabella raggruppamento parametri contributivi "3"):

1. Accedere alla scelta 31-02-10

- Premere invio sul campo "Codice Variaz." lasciandolo a zero, oppure, se si desidera memorizzare la tipologia di variazione dinamica per futuri utilizzi, assegnare un codice non ancora utilizzato (vedi con F2 elenco codici utilizzati) e premere invio;
- Impostare il primo rigo della successiva videata come segue:

1	DC	58	0	Codice raggr.	Sostituzione	=	+3,00000
---	----	----	---	---------------	--------------	---	----------

- confermare premendo il tasto funzione F9 "Passaggio selezione" sul campo "Num." del primo rigo successivo;
- Nella videata di selezione impostare il codice ditta che si desidera modificare e compilare i successivi campi indicando in particolare al "Test dipendente" il codice "F" (solo in forza), al test "Variazione" (A) automatica e infine al test "Stampa Variaz." "S" - Stampa.
- Dopo una prima conferma di stampa il programma proporrà una videata dove è necessario impostare il codice del nuovo raggruppamento parametri contributivi che si desidera collegare ai dipendenti (nel nostro esempio il codice "123"). Alla conferma il programma esegue la variazione, producendo una stampa;
- Controllare sulla stampa prodotta che la variazione sia andata a buon fine.
- Se necessario ripetere la procedura per altre aziende, variando il campo "Codice azienda".

Avvertenza

L'INPS con il msg. 2225 del 27/05/2022 specifica che, per le cooperative agricole, il **versamento della contribuzione pregressa potrà essere effettuato fino alla contribuzione di competenza di luglio 2022** (versando quindi a luglio il corrente unitamente al pregresso da gennaio a giugno).

Limitatamente agli apprendisti delle ditte in oggetto (cooperative agricole), **prima di procedere con l'elaborazione dei cedolini del mese di 07/2022 occorre attendere il prossimo rilascio, indicativamente previsto per il 20 luglio, in cui sarà previsto, l'aggiornamento delle aliquote contributive totali (ditta+dipendente) e il calcolo della contribuzione arretrata del periodo gennaio-giugno 2022.**

Righi DM FIS0 - FSR5 - FSRB

PAGHE 31-14-04-01

Sono stati generati i nuovi Righi DM per gestire il contributo Fondo Integrazione Salariale per le ditte fino a 5 dipendenti, per le ditte commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggi e turismo, inclusi gli operatori turistici oltre 50 dipendenti e quelle per le aziende di cui al D.Lgs. CPS 869/1947 con media occupazionale semestre precedente oltre 15 dipendenti. I nuovi codici generati sono:

- FIS0 - Fondo Integrazione Salariale fino a 5 dipendenti
- FSR5 - Fondo Integrazione Salariale oltre 50 dipendenti
- FSRB - Fondo Integrazione Salariale oltre 50 dipendenti no aumento CIGS

Accedere ai Righi DM FIS0 (FIS zero), FSR5 e FSRB per richiamare il codice della ventilazione che è stato inserito all'interno dei rispettivi Parametri Contributivi.

Esempio Rigo DM FIS0 - Fondo Integrazione Salariale fino a 5 dipendenti

Righi DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	FIS0 /
Previdenza/assistenza	Previdenza
Descrizione record	FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE fino a 5
Des.rigo	FIS 0 - 5
Quadro DM10	3 Dato estraz. V.entr.
Codice Ventilazione	0
Num. Dipendenti	Si
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	Si
Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS Nessuna condizione Tratt. aumento nel caso in cui Non si verificassero le condizioni specificate. Nessun trattamento	
Tab.Codici	00
I.N.P.S. collegati	

- ➡ Posizionarsi sul campo [Codice Ventilazione] e richiamare il codice della ventilazione che è stata inserita nel Parametro Contributivo Fondo Integrazione Salariale da 1 a 5 dipendenti.

Esempio Rigo DM FSR5 - Fondo Integrazione Salariale oltre 50 dipendenti

Righi DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	FSR5 / 5
Previdenza/assistenza	P previdenza
Descrizione record	FSR5 Oltre 50
Des.rigo	FSR5 Oltre 50
Quadro DM10	B Data estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	0
Num. Dipendenti	Si
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	Si
Tab.Codici	00
I.N.P.S. collegati	

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS

Nessuna condizione

Tratt. amento nel caso in cui

Non si verificassero le condizioni specificate.

Nessun trattamento

- ➡ Posizionarsi sul campo [Codice Ventilazione] e richiamare il codice della ventilazione che è stata inserita nel Parametro Contributivo Fondo Integrazione Salariale oltre 50 dipendenti.

Esempio Rigo DM FSRB - Fondo Integrazione Salariale oltre 15 dipendenti no aumento CIGS

Righi DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Codice I.N.P.S. DM10	FSRB / 5
Previdenza/assistenza	P previdenza
Descrizione record	FSRB Oltre 15 dp. no aumento CIGS
Des.rigo	FSRB Oltre 15
Quadro DM10	B Data estraz. Ventil.
Codice Ventilazione	0
Num. Dipendenti	Si
Ore/gio/set./no dato	Nessun dato
Retribuzioni	Si
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No
% riduz. contributi	0,00
Compensa tesoreria	Si
Tab.Codici	00
I.N.P.S. collegati	

Esistenza subordinata alla presenza dei codici INPS

Nessuna condizione

Tratt. amento nel caso in cui

Non si verificassero le condizioni specificate.

Nessun trattamento

- ➡ Posizionarsi sul campo [Codice Ventilazione] e richiamare il codice della ventilazione che è stata inserita nel Parametro Contributivo Fondo Integrazione Salariale per le aziende di cui al D.Lgs. CPS 869/1947 oltre 15 dipendenti.

Non sono necessari ulteriori interventi nelle tabelle Righi DM.

Le tabelle Contributi DM10 relative ai nuovi Righi DM FISO, FSR5 e FSRB sono state precaricate con l'aliquota contributiva totale (ditta+dipendente) prevista per l'anno 2022.

Un esempio

Aliquote contributiva DM10	
Settore contributivo	00 - Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 - Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	FISO / 5
Descrizione	FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE Fino a 5
Tipo calcolo	1 Retrib. per percentuale
%	0,150
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	0,150

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 2 Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 2 Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	FSR5 2
Descrizione	FSRI Oltre 50
Tipo calcolo	1 2 Retrib. per percentuale
%	0,510
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	0,510

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 2 Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 2 Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	FSRB 2
Descrizione	FSRB Oltre 15 dp. no aumento CIGS
Tipo calcolo	1 2 Retrib. per percentuale
%	0,690
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	0,690

Contributi DM10 FIS5 - FSRI

PAGHE 31-14-04-02

Avvertenza

Apportare le modifiche ai codici **FIS5** e **FSRI** solo dopo avere concluso le elaborazioni dei contributi del mese di competenza 06/2022.

Le tabelle Contributi DM10 relative ai Righi DM FIS5 e FSRI, devono essere modificate con la nuova aliquota contributiva prevista per l'anno 2022:

- FIS5 = 0,55%
- FSRI = 0,96%

☛ Si raccomanda di fare queste variazioni solo dopo avere concluso le elaborazioni dei contributi del mese di competenza 06/2022.

Un esempio

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 2 Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 2 Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	FIS5 2
Descrizione	FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE 5-15
Tipo calcolo	1 2 Retrib. per percentuale
%	0,550
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	0,550

Aliquote contributive DM10	
Settore contributivo	00 2 Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	00 2 Tutti i Sottocodici
Cod. I.N.P.S.	FSRI 2
Descrizione	SOLIDARIETA' RESIDUALE
Tipo calcolo	1 2 Retrib. per percentuale
%	0,960
Quota fissa	0,00000
Test fiscalizzaz. max	No
Altro carico ditta	No
Totale Percentuale	0,960

Assegnazione Parametro Fondo Integrazione Salariale fino a 5 Dipendenti e oltre 50 Dipendenti

Le attuali funzionalità di calcolo della media semestre precedente e assegnazione del limite dimensionale alle aziende prevedono l'aggancio automatico del parametro contributivo del FIS nei casi di:

- Aziende con media semestre precedente oltre 5 dipendenti o 3 dipendenti per le attività professionali;
- Aziende con media semestre precedente oltre 15 e fino a 50 dipendenti.

Nei casi di:

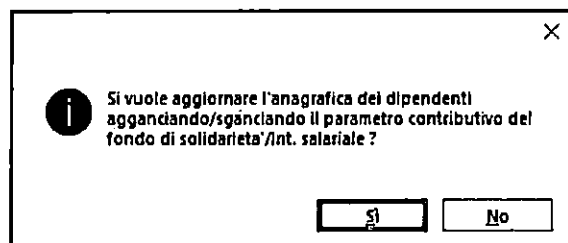
- Aziende con media semestre precedente fino a 5 dipendenti;
- Aziende con media semestre precedente oltre 50 dipendenti.

L'aggancio del Parametro Contributivo FIS dovrà essere effettuato manualmente attraverso la Gestione ditta - Sez. Enti Previdenziali.

Scelta PAGHE 31-01-01 - Gestione Ditta - Sez. E - Enti Previdenziali

Enti Previdenziali Ditta			
Codice ditta			
Codice Ente	1	INPS	
Nr progressivo	1		
Ente previdenziale			
Nr. posizione			
Sede INPS	1 - Roma - INPS		
Cod. Stat. Contr. (CSC)			
Cod. Aut. INPS			
Codice banca ditta			
Fondo solidarietà / Fondo integrazione salariale			
Contributo fondo oltre 5 dip. o 3 per Att. Prof.	Si	Parametro contributivo	1
Contributo fondo oltre 15 dip.	Non interessato	Parametro contributivo	0
Periodo cessazione			
Certificazione al finanziamento Quir			

In corrispondenza del campo [Contributo fondo oltre 5 dip o 3 per Att. Prof.] selezionare l'opzione <Si> e nel parametro contributivo inserire il codice del parametro contributivo FIS dovuto dall'azienda e dipendenti. Dopo avere confermato la variazione viene proposto il messaggio:



Confermare con [Si] per aggiornare automaticamente l'anagrafica dei dipendenti con l'inserimento del parametro contributivo FIS nella sezione [Tabelle contributive e contrattuali / Parametri contributivi aggiuntivi].

Parametri contributivi aggiuntivi	
Codice	Descrizione
1	FONDO INT. SALARIALE

➡ Al termine viene inoltre prodotto un report con l'elenco dei dipendenti interessati dall'aggiornamento.

È possibile ottenere, in tutti i casi, il calcolo della media del semestre precedente tramite le scelte presenti nel menu PAGHE 31-01-14-09 - F.do Sol/Int.Sal.

➡ Per ulteriori informazioni sul calcolo medie e attribuzione del parametro FIS ai dipendenti, si rimanda alle note di rilascio Rel.16.70.00 - Cap. *Assegnazione manuale o calcolo limite dimensionale aziende.*

Parametro	124	FONDO SOLID.RES.INPS	
Data inizio	01/01/2014	Data termine	31/12/2099
Arrot. Input Euro	+1	Arrot. Output Euro	+1
Cod. Min. /Max.	0	Tab. fasce Mass.	0
Dipendente		Ditta	
Percent.fascia 1	+0.2167	+0.0000	
Percent.fascia 2	+0.0000	+0.0000	
Percent.fascia 3	+0.0000	+0.0000	
Arrot. Ctr. Euro	Centesimo (0,01)	Centesimo (0,01)	
Salva esci		Annulla	

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Sottosistema Paghe e Stipendi •

RELEASE NOTE •

Versione: 22.60.00

Procedura:**PAGHE E STIPENDI****B.Point**  **Wolters Kluwer**

Il presente estratto delle note di rilascio è parte integrante della Rel. 22.60.00 di BPOINT SP finalizzata, tra l'altro, alle implementazioni ed alla soluzione delle anomalie a seguito descritte. Ricordiamo che le note di rilascio, suddivise per macroaree (Fiscale - Paghe - Aziendale) sono

consultabili dalla Barra degli strumenti Documentazione  dove sono presenti anche manuali e guide operative.

SOMMARIO

	Avvertenze	4
-	Versione Sistemi Operativi installati	4
-	La cyber security tra le priorità di Wolters Kluwer	4
	Con te – B.Point Edition	4
-	Area Fiscale	4
-	Area Paghe	4
	Modulo Base	5
-	Aliquote Addizionali	5
	Paghe e Stipendi	6
-	Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare N. 76 del 30-06-2022	6
-	Addizionali Regionali 2022	8
-	Decontribuzione SUD - Proroga agevolazione	18
-	Esonero contributivo settore Turismo e Stabilimenti Termali	19
-	Aggiornamento Codici Contratto CNEL	24

RELEASE NOTE

Versione : 22.60.00
Data emissione: 12/07/2022
Data Revisione: 12/07/2022

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

- Modalità di esposizione degli ANF in UniEmens-Cig	26
- UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.16	29
- INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.16.0	30
Segnalazioni risolte:	31
 Paghe e Stipendi	31
- Arretrati esonero 0,80% in DMA2 ed elaborazione mensilità aggiuntiva	31

Avvertenza

**Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Rel. 22.60.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 22.50.00 e successive**





Avvertenze

- Versione Sistemi Operativi installati

Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali *Service pack, hot-fix, hot-update* come condizione necessaria al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto.

- La cyber security tra le priorità di Wolters Kluwer

Wolters Kluwer segue costantemente il tema della sicurezza: supportata da un team global di esperti, tiene monitorato il mercato anche dei **sistemi operativi**.

*La variabilità con cui i sistemi operativi modificano i propri prodotti, spesso senza preavviso e con scarsa condivisione di informazioni, ci impone una **continua rincorsa** per verificarne gli impatti sui nostri prodotti e laddove necessario adeguarli.*



Con te – B.Point Edition

- Area Fiscale

- **F24 SMART.** Le novità inserite nella gestione "Smart" dell'F24 hanno l'obiettivo di migliorare ulteriormente la navigabilità e usabilità della nuova soluzione:
 - **Tabulato Crediti d'imposta** e nuova funzione che preleva importi in presenza di più scadenze dello stesso periodo
 - **Preleva importi:** in presenza di più scadenze dello stesso periodo non ancora stampate in effettivo, viene eseguito un "reset" dei tributi permettendone così la valorizzazione solo nella scadenza gestita, evitando così il prelievo ripetuto nelle scadenze di uguale periodo.
 - **Tabulato CI - Crediti d'imposta:** possibilità di generare un tabulato specifico ai crediti d'imposta che vengono esposti all'interno della relativa sezione della delega F24 SMART.
 - **Generazione in Excel del tabulato** in Excel nel medesimo flusso operativo.
 - **Utilizzo automatico dei crediti** in ordine di disponibilità e a parità di anno: è possibile quindi costruire, con una accresciuta flessibilità di gestione, l'F24 **selezionando i tributi** a scelta.
 - **Richiesta automatica** di generazione telematico in coda all'elaborazione di stampa ministeriale.
 - **Gestione del ravvedimento** all'interno della gestione delega.

- Area Paghe

Dashboard Uniemens: la nuova interfaccia che consentirà di elaborare dal cedolino per ogni ditta e con un singolo comando, **l'elaborazione dei contributi**, il **calcolo dei versamenti** e il **popolamento dei dati** relativi a:

1. Uniemens
2. Uniemens-cig;
3. Posagri
4. Listapospa



Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Corredano la dashboard tutte le operazioni di generazione dei file telematici. I **vantaggi** sono immediati:

- **Elaborazione massiva e sequenziale** degli adempimenti
- **Gestione in un unico punto** con conseguente risparmio di tempo nella navigazione
- **Visione chiara** e puntuale dello stato degli adempimenti Inps.
- **Ricerca semplificata** degli adempimenti elaborati grazie agli appositi filtri
- **Generazione selettiva e massiva** dei file telematici
- **Gestione in multisessione** per consultare la Dashboard Uniemens e contestualmente accedere alla gestione dell'adempimento.

Paghe - Nuova Dashboard Uniemens

Con la release 22.60.00 avrai, quindi, a disposizione una nuova dashboard e una nuova interfaccia che consentiranno di elaborare dal cedolino sequenzialmente e per ogni ditta l'elaborazione contributi, il calcolo versamenti e il popolamento dei dati di: UniEmens, UniEmens-CIG, PosAgri, ListaPosPA.

L'utente avrà anche la possibilità di procedere con le operazioni di generazione dei file telematici in maniera selettiva, massiva e sequenziale e visionare lo stato degli adempimenti elaborati, ottenendo notevoli benefici.

Quali sono i vantaggi della nuova Dashboard Uniemens?

Maggior Risparmio di tempo: possibilità di elaborare massivamente e sequenzialmente gli adempimenti Inps di una data azienda e possibilità di effettuare ricerche degli adempimenti in modo più veloce grazie ai filtri applicabili.

Gestione Facile e Comoda: le attività si concentrano in un unico punto (elaborazioni) senza più dover ripercorrere e ricordare le varie voci del menu, inoltre, hai la possibilità di generare i file telematici degli adempimenti elaborati in maniera selettiva e massiva.

Visione chiara e puntuale: ti aspetta una visione globale e unica dello stato degli adempimenti Inps. Le informazioni che ti interessano saranno visibili "a colpo d'occhio" nella nuova dashboard Uniemens (accedi subito dalla voce specifica nel menù)

Nei prossimi mesi verranno rilasciati **controlli integrati Uniemens**. Con i controlli Uniemens integrati potrai delegare al software tutte le attività di controllo e stampa abbattendo tutte le manualità attuali e senza uscire dall'applicativo. La soluzione prevede infatti i controlli integrati nella procedura, in background, con:

- Evidenza immediata delle anomalie con opportunità di stampare l'esito
- Possibilità di eseguire le correzioni in maniera agevole e in pochi passaggi
- Visibilità completa della situazione mensile per tutte le ditte gestite
- Overview con sintesi del mese corrente, precedente e situazione annuale

➡ Maggiori informazioni riguardanti la Nuova Dashboard Uniemens sono riportate nel manuale operativo "Dashboard Uniemens" rilasciato con questo aggiornamento.

Modulo Base

- Aliquote Addizionali

Aggiornamento aliquote Addizionali Comunali 2022 al 30/06/2022



Paghe e Stipendi

- Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare N. 76 del 30-06-2022

<i>Sintesi normativa</i>	Dal mese di competenza luglio 2022 scatta l'adeguamento delle aliquote contributive dovute all'Inps a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, in vigore dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai mesi da gennaio a giugno, le aziende avranno tempo fino al mese di competenza settembre 2022 per corrispondere gli arretrati, queste sono le Istruzioni decise dall'INPS e divulgate con la circolare 76/2022 del 30 giugno 2022, circolare integrata poi, il giorno dopo, con il messaggio 2637/2022. La legge finanziaria per il 2022 ha riformato la normativa relativa agli ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. 148/2015. Per quanto concerne il pagamento dei contributi Inps in questi mesi ha svolto un complesso lavoro di ricognizione delle tante peculiarità dell'inquadramento previdenziale che si sono stratificate nel tempo in funzione di una pluralità di leggi. Questa ricognizione porta oggi, per le imprese appartenenti ai settori non industriali, a pagare dal 1° gennaio 2022, un onere aggiuntivo rispetto al passato a copertura della tutela degli ammortizzatori sociali. Un primo adempimento riguarda l'assegnazione dei codici di autorizzazione. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale, il requisito occupazionale per accedere alla tutela degli ammortizzatori si ottiene computando i lavoratori denunciati su più matricole. In questo caso, le aziende dovranno richiedere all'Inps l'attribuzione del codice di autorizzazione «3Y» che, dal periodo di competenza luglio 2022, assume il nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS». La richiesta dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito occupazionale. Anche le aziende che operano in ambito Fis su più matricole dovranno chiedere il rilascio dei nuovi codici di autorizzazione denominati «0G», «0W», «9E» individuati, rispettivamente, per le aziende con più di cinque dipendenti e fino a 15, per quelle con più di 15 dipendenti e per le imprese commerciali (industria logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatori turistici con più di 50 dipendenti. In attesa del rilascio del codice di autorizzazione, la direzione centrale dell'Inps ha attribuito d'ufficio il codice «0J». I tre nuovi codici riferiti al Fis saranno validi solo per il 2022, in considerazione del diverso contributo previdenziale previsto per questo anno. Dal periodo di competenza gennaio 2023, sempre d'ufficio tali codici saranno eliminati dalle posizioni contributive attive e sarà attribuito il codice «9R», che assumerà il nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo Fis». Nella tabella seguente è indicata la rimodulazione delle aliquote contributive a carico del dipendente di CIGS e FIS:		
Inquadramento aziendale INPS	% c/dip. attuale valida fino al 31/12/21	% c/dip. 01/01/22- 31/12/22	% c/ dip. dal 01/01/23
CIGS			
Aziende che possono fruire della CIGS +15 dip (1) - Opera/Impiegati/..	9,49	9,28	9,49
Aziende che possono fruire della CIGS +15 dip (1) - Apprendisti	5,84	5,93	6,14
Aziende che possono fruire della CIGS +15 dip (1) - Apprendisti qualificati	6,14	5,93	6,14
Cooperative agricole - Apprendisti	5,84	6,14	6,14
FIS			



Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente compresa tra 1 e 5 dipendenti	0,00	0,05	0,1667
Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente oltre 5 e fino a 15 dipendenti	0,15	0,1833	0,2667
Aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente superiore a 15 dipendenti	0,2167	0,23	0,2667
Imprese commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggi e turismo, inclusi gli operatori turistici, rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente superiore a 50 dipendenti	0,2167	0,08	0,2667
Aziende iscritte al fondo solidarietà bilaterale delle attività professionali con media occupazionale tra 1 e 3 dipendenti passano al FIS (fino ad avvenuto adeguamento del DM di riferimento)	0,00	0,05	Solo se non si adeguano 0,1667
Aziende iscritte al fondo SOLIMARE con media occupazionale tra 1 e 5 dipendenti passano al FIS (fino ad avvenuto adeguamento del DM di riferimento)	0,00	0,05	Solo se non si adeguano 0,1667
Note In generale, per tutti i settori, la contribuzione (CIGs oppure FIS) è estesa a tutti i tipi di apprendistato (quindi non più solo il "professionalizzante") e ai lavoratori a domicilio dipendenti da aziende soggette CIGS +15dip. Aziende artigiane iscritte al fondo FSBA: già ora il Fondo è allineato alla novella introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ed il relativo contributo è versato a prescindere dal limite dimensionale dell'azienda: non dovrebbe subire variazioni. 1. Il settore comprende le Farmacie con media semestrale dipendenti superiore a 15 che hanno versato fino ad ora al FIS, e che oltre al FIS dovranno ora versare anche questo contributo per la CIGs.			

A seguito di chiarimenti INPS pervenuti in data odierna tramite il forum di Assosoftware è stato precisato che, per le aziende che già erano tenute al versamento della contribuzione CIGS, la riduzione per l'anno 2022 di tale aliquota contributiva non troverà applicazione.

Pertanto, le indicazioni riportate nelle note di rilascio Rel. 22.60.00 al capitolo "Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare N. 76 del 30-06-2022" non sono adeguate alle ultime disposizioni e non devono essere prese in considerazione.

Provvederemo al più presto, tramite apposita LivePatch, ad aggiornare le note di rilascio in oggetto in funzione dei chiarimenti ricevuti.

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

- Addizionali Regionali 2022

<i>Sintesi normativa</i>	La legge di bilancio per l'anno 2022 ha modificato la tassazione delle persone fisiche, prevedendo una rimodulazione delle aliquote ed una riduzione degli scaglioni di reddito. Questa modifica ha prodotto effetti su quelle regioni che avevano deciso di calcolare la loro addizionale regionale sulla base degli scaglioni di reddito previsti in precedenza per l'IRPEF, tali regioni hanno avuto quindi la necessità di rimodulare le aliquote, sulla base dei nuovi scaglioni, per far fronte alla necessità di finanza pubblica "locale". Le regioni che invece avevano già basato la loro tassazione sulla base d'un unico scaglione di reddito non hanno avuto lo stesso problema. Inoltre: ➤ le regioni provincia autonoma di Bolzano, Campania, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna hanno previsto detrazioni in funzione del reddito e/o dei figli a carico; ➤ le regioni Lazio, Marche, Veneto hanno stabilito un'aliquota agevolata in funzione del reddito e/o dei figli/altri familiari a carico.
--------------------------	--

Interventi software

- Implementato, per le regioni interessate, il calcolo della detrazione da applicare sull'addizionale regionale per figli a carico;
- Implementato, per le regioni interessate, l'applicazione automatica dell'aliquota agevolata in presenza particolari situazioni di reddito e/o figli/altri familiari a carico.

Tabella Addizionali Regionali - Calcolo Detrazioni

(Scelta PAGHE 31-14-05-04-05)

È stata predisposta questa nuova tabella che contiene le informazioni necessarie al calcolo della detrazione spettante sulle Addizionali Regionali.

- ☉ La tabella viene fornita precaricata. Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.

Nel 2022 sono state deliberate le addizionali con Calcolo Detrazioni delle seguenti regioni:

- Bolzano
- Campania
- Liguria
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna

- ☉ Le informazioni relative ai figli a carico sono prelevate dalla Gestione Stato di Famiglia del dipendente. Per il corretto calcolo della detrazione è quindi indispensabile che le informazioni presenti all'interno dello stato di famiglia siano corrette.

Avvertenza

Questa tabella è modificabile anche se si tratta di normative deliberate. Prima di procedere con le variazioni si consiglia di prendere nota dell'attuale impostazione.

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Di seguito, vengono riportate le tabelle precaricate:

Addizionale Regionale Bolzano - Calcolo Detrazioni

Addizionale regionale - Calcolo detrazione

Anno fiscale:

Regione:

☐ ☐ ☐ Calcolo per figli

Reddito da	Reddito a	Fino a anni	Nucleo con almeno n. figli	Tipologia	Detrazione	Per	Rapporto alla % di carico	Rapporto ai mesi di carico
0,00	70000,00	99	1	Handicap	430,50	Handicap	Si	Si

☐ ☐ ☐ Coefficiente per detrazione figli da applicare alle mensili in caso di detrazione rapportata ai mesi di carico

Valore fisso	Incremento figli	Formula

La legge regionale n. 2 del 14/3/2022 ha previsto le seguenti detrazioni (cumulabili fra loro fino ad azzeramento dell'imposta):

- Detrazione fissa di 430,50€ per tutte le fasce di reddito (calcolata dal BASE, arriva l'importo netto)
- Ulteriore Detrazione determinata dall'importo di 125,00€ moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50000,00€ e l'importo di 25000,00€. L'importo massimo detraibile ammonta a 125,00€ (calcolata dal BASE, arriva l'importo netto)
- Detrazione di 252,00€ per ogni figlio a carico per redditi fino a 70000,00€
- Le detrazioni per i figli sono calcolate rapportando l'importo di 252,00€ alla % detrazioni di carico e ai mesi di carico fiscale dei figli
- Sono considerati tutti i figli (a prescindere da handicap) con carico fiscale pari al 100% o al 50%, indipendentemente dall'età anagrafica (non si testano i 21 anni) presenti nello Stato di Famiglia

Addizionale Regionale Campania - Calcolo Detrazioni

Addizionale regionale - Calcolo detrazione

Anno fiscale:

Regione:

☐ ☐ ☐ Calcolo per figli

Reddito da	Reddito a	Fino a anni	Nucleo con almeno n. figli	Tipologia	Detrazione	Per	Rapporto alla % di carico	Rapporto ai mesi di carico
0,00	28000,00	99	1	Handicap	43,00	Handicap	Si	Si

☐ ☐ ☐ Coefficiente per detrazione figli da applicare alle mensili in caso di detrazione rapportata ai mesi di carico

Valore fisso	Incremento figli	Formula

La legge regionale del 30 marzo 2022 n. 7 art.1 ha previsto le seguenti detrazioni:

- Sono interessati solo i redditi fino a 28000,00€

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

- Detrazione di 40,00€ per ogni figlio portatore di handicap, a partire dal primo fiscalmente a carico. In presenza di figli con handicap, la detrazione spetta per ogni figlio con handicap, a prescindere dal numero dei figli fiscalmente a carico nel mese (n. Figli handicap x 40,00€)
- Detrazione di 30,00€ per i nuclei familiari con più di due figli (n. figli >= 2) a partire dal primo (30,00 x (n. figli >= 2)). In presenza di figli non disabili, la detrazione spetta per ogni figlio anche se non handicappato, ma deve essere presente un numero di figli fiscalmente a carico nel mese uguale o superiore a due
- In presenza di figli disabili in un nucleo con almeno 3 figli, per i figli con handicap, oltre la detrazione di 40,00€, spetta anche la detrazione di 30,00€, per un totale di 70,00€
- Le detrazioni per i figli sono calcolate rapportando l'importo di alla % detrazioni di carico e ai mesi di carico fiscale dei figli
- Sono considerati tutti i figli (a prescindere da eventuale disabilità) con carico fiscale pari al 100% o al 50%, indipendentemente dall'età anagrafica (non si testano i 21 anni) presenti nello Stato di Famiglia

Addizionale Regionale Liguria - Calcolo Detrazioni

addizionale regionale - Calcolo detrazioni

Anno fiscale:

Regione:

Detrazione per figli

Restato da	Restato a	Fino a anno	Nucleo con almeno a figli	Tipologia	Detrazione	Per	Rapportare alla % di carico	Rapportare ai mesi a carico
0,00	28000,00	99	3	Figli NON handicap	40,00	Handicap	Si	Ma
0,00	20000,00	99	1	Handicap	45,00	Handicap	Si	Ma

Con Ricevuta per tutti ad ogni figlio da applicare mese per mese in caso di birth adoption riportata ai mesi a carico

Valore fisso	Incremento figli	Formula

La legge regionale n.3 del 17/3/2022 ha previsto le seguenti detrazioni:

- Detrazione di 40,00€ per ciascun figlio non disabile con reddito fino a 28000,00€ con almeno 2 figli a carico.
 - Detrazione di 45,00€ per ciascun figlio disabile (anche solo 1 fiscalmente a carico) con reddito fino a 28000,00€. In presenza di figli con handicap la detrazione spetta per ogni figlio con handicap a prescindere dal numero dei figli fiscalmente a carico nel mese.
 - La detrazione va rapportata alla % di carico fiscale, pari a 100% o 50%.
 - La detrazione non deve essere rapportata ai mesi di carico fiscale. Il figlio che entra o esce dal nucleo familiare nel corso dell'anno vale per l'intero anno (sempre 12 mesi anche in caso di assunzione/cessazione del dipendente in corso d'anno)
- ➡ Le verifiche della % di carico fiscale e della condizione di Figlio NON handicap /Handicap vengono effettuate sullo Stato di Famiglia: se per lo stesso figlio cambia la % di carico o la condizione di Figlio NON handicap /Handicap, occorre caricare 2 progressivi:
- Uno con data fine carico fiscale che coincide con la fine della prima condizione
 - Uno con data inizio carico fiscale che coincide con l'inizio della seconda e data fine 31/12/2099

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

- ☞ La condizione di Figlio con Handicap vale per il periodo in cui permane la condizione di disabilità (per il figlio che diventa disabile in corso d'anno spetta la detrazione come disabile solo limitatamente al periodo in cui si manifesta la disabilità). Il maggior numero di figli presenti in un mese solo vale l'intero anno. Se il dipendente viene assunto nell'anno o cessato nell'anno, il figlio viene sempre considerato a carico per 12 mesi

Addizionale Regionale Piemonte - Calcolo Detrazioni

Addebiatone regionale - Calcolo addizionale

Anno fiscale:

Regione:

☐ ☐ ☐ Detrazione per figli

Riscatto da	Riscatto a	Fino a anni	Nucleo con almeno n figli	Tipologia	Detrazione	Per	Rapporto alla % di carico	Rapporto a mesi a carico
0.00	95000.00	75	4	Figli disabili	250.00	Handicap	Si	Si

☐ ☐ ☐ Coefficiente per detrazione figli da applicare mese per mese in base di detrazione riportata in mesi a carico

Valore fisso	Incremento figli	Formula
95000.00	15000.00	$\frac{250 \times (\text{Valore fisso} + \text{Incremento figli} \times (n \text{ figli} - 1) - \text{Reddito})}{(95000.00 + \text{Incremento figli})}$

La legge regionale del 28 marzo 2022 n. 4 art. 2 ha previsto quanto segue:

- Sono interessate tutte le fasce di reddito
- Detrazione di 100,00€ per i nuclei familiari con più di tre figli a carico (numero figli maggiore o uguale a quattro), a partire dal primo ($100 \times (n \text{ figli} - 4)$). Se nel nucleo familiare non sono presenti figli disabili la detrazione spetta per ogni figlio, a condizione che i figli fiscalmente a carico nel mese siano almeno quattro
- Detrazione di 250,00€ per ogni figlio disabile (anche se è l'unico figlio fiscalmente a carico). In presenza di figli portatori di handicap, la detrazione spetta per ogni figlio con handicap, a prescindere dal n. dei figli fiscalmente a carico nel mese
- In presenza di figli con Handicap, in un nucleo con almeno quattro figli, per i figli disabili, oltre la detrazione dei 250,00€, spetta anche la detrazione di 100,00€, per un totale di 350,00€
- Nei nuclei familiari con più di tre figli a carico e presenza di figli disabili la detrazione effettivamente spettante viene calcolata attraverso la seguente formula:

(Importo detrazione teorica x quoziente)

- Importo detrazione teorica=Calcolata sulla base dei mesi a carico e % di carico fiscale
- Quoziente= $\frac{((95000,00 + \text{Incremento}) - \text{reddito di riferimento})}{(95000,00 + \text{Incremento})}$

in cui:

- 95000,00: valore fisso
- Incremento = $((n \text{ figli} - 1) \times 15000,00)$, dove :
 - n.figli = somma figli a carico fiscalmente, a prescindere dalla %, da determinare mese per mese
 - 15000,00: valore fisso

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

- Reddito di riferimento: imponibile addizionale annuo
- Le detrazioni di 100,00€ e di 250,00€ sono rapportate alla % di carico fiscale (pari a 100% o 50%) e ai mesi di carico dei figli con o senza handicap

Addizionale Regionale Puglia - Calcolo Detrazioni

Calcolo addizionale regionale - Calcolo delle detrazioni

Anno fiscale:

Regione:

Detrazione per figli

Reddito da	Reddito a	Fino a mesi	Nucleo con almeno n figli	Figli	Detrazione	Per	Rapporto alla % di carico	Rapporto ai mesi a carico
0,00	950000,00	12	4 Figli-Handicap	Figli	20,00	Handicap	5	5

Calcolo della detrazione per figli con handicap

Valore fisso: 95000,00

Incremento figli: 15000,00

Formula:
$$\frac{((95000,00 + \text{Incremento figli}) - \text{Reddito})}{(95000,00 + \text{Incremento figli})} \times \text{Detrazione teorica}$$

La legge regionale del 28 marzo 2022 n.8, nel modificare gli scaglioni e le aliquote, ha lasciato inalterate le detrazioni previste dalla Legge regionale n.40/2015:

- Sono interessate tutte le fasce di reddito
- Detrazione di 20,00€ per i nuclei familiari con più di tre figli (numero figli a carico maggiore o uguale a quattro) a partire dal primo (20,00 x (n.figli >= 4))
- Detrazione di 395,00€ per ciascun figlio a carico disabile. Se nel nucleo familiare con più di tre figli a carico, ci sono dei figli con handicap, la detrazione è aumentata di 375,00€ per ogni figlio portatore di handicap (n.figli handicap x 395,00)
- Prima viene calcolata la Detrazione Teorica, pari a 20,00€ per ogni figlio e a 395,00€ per ogni figlio con handicap, rapportate alla % di carico fiscale (pari a 100% o 50%) e ai mesi di carico
- La detrazione effettivamente spettante viene calcolata attraverso la seguente formula:

(Importo detrazione teorica x quoziente)

- Importo detrazione teorica= calcolata sulla base dei mesi a carico e % di carico fiscale
- quoziente =
$$\frac{((95000,00 + \text{Incremento}) - \text{reddito di riferimento})}{(95000,00 + \text{Incremento})}$$

in cui:

- 95000,00: valore fisso
- Incremento = ((n.figli - 1) x 15000,00), dove :
 - n.figli = somma figli a carico fiscalmente, a prescindere dalla %, da determinare mese per mese
 - 15000,00: valore fisso
- Reddito di riferimento: imponibile addizionale annuo

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Addizionale Regionale Sardegna - Calcolo Detrazioni

Addizionale regionale - Calcolo detrazioni

Ente locale:

Regione:

Detrazioni per figli

Reddito da	Reddito a	Fino a anni	Indirizzo del minore o figli	Tipologia	Detrazione	Per	Rapporto alla % di carico	Rapporto ai mesi di carico
0,00	50000,00	18	Figli	Handicap	300,00	Handicap	Si	Si

Coefficiente per detrazione figli da applicare mese per mese in caso di detrazione rapportata ai mesi di carico

Valore base	Incremento figli	Formula

La legge regionale del 13/12/2018 articolo 2 che a decorrere dall'anno d'imposta 2019 e successivi, non è variata per l'anno 2022, ha previsto le seguenti detrazioni:

- Detrazione di 200,00€ per ciascun figlio a carico d'età inferiore a 18 anni, con reddito fino a 50000,00€
- Detrazione di 300,00€ per ciascun figlio con Handicap a carico d'età inferiore a 18 anni con reddito fino a 50000,00€
- La detrazione va rapportata alla % di carico fiscale, pari a 100% o 50% presenti nello stato di famiglia
- La detrazione va rapportata ai mesi di carico fiscale

Tabella Addizionali Regionali - Applicazione aliquota ridotta

(Scelta PAGHE 31-14-05-04-06)

È stata predisposta questa nuova tabella che contiene le informazioni necessarie alla determinazione dell'aliquota ridotta da utilizzare per il calcolo dell'Addizionale Regionale.

- ➡ La tabella viene fornita precaricata. Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.

Nel 2022 sono state deliberate le addizionali con calcolo aliquota ridotta delle seguenti regioni:

- Lazio
 - Marche
 - Veneto
- ➡ Le informazioni relative ai figli/altri familiari a carico sono lette dalla Gestione Stato di Famiglia del dipendente. Per la corretta applicazione dell'aliquota ridotta è quindi indispensabile che le informazioni presenti all'interno di tale gestione siano corrette.

Avvertenza

Questa tabella è modificabile anche se si tratta di normative deliberate. Prima di procedere con le variazioni si consiglia di prendere nota dell'attuale impostazione.

Di seguito, vengono riportate le tabelle precaricate:

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Un esempio

Addizionale Regionale Lazio - aliquota ridotta

Addizionale regionale - Applicazione aliquota ridotta

Anno fiscale:

Regione:

Aliq. ridotta:

Condizioni per applicazione aliquota ridotta

Reddito fino a	Incremento reddito	Incremento dal	Soggetto con almeno n. familiari	Tipologie familiari
0	0,00		0 3	Figli
50000,00	0,00		0 1	Handicap
50000,00	5000,00		4 4	Figli + Handicap

Di seguito, vengono riportate le tabelle precaricate:

Un esempio

Addizionale Regionale Lazio - aliquota ridotta

La Legge regionale n.7 del 29/3/2022 stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta:

- Se il reddito è minore o uguale a 35000,00 €. Se superiore, allora si applicano gli scaglioni ordinari. (Questo controllo viene effettuato dal calcolo standard)
- Se il reddito è minore o uguale a 50000,00 € si controlla lo stato di famiglia per verificare che il numero dei figli fiscalmente a carico sia uguale a tre (ai sensi dell'art.12, comma 2 del TUIR) e che risultano fiscalmente a carico al 100% (anche per un solo mese al 100% e NON si testa l'età). Diversamente, se non esistono queste condizioni, allora si applicano gli scaglioni ordinari. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50000,00€
- La soglia di reddito imponibile è innalzata di 5000,00€ per ogni figlio a carico oltre il terzo. Se i figli a carico al 100% sono maggiori di 3 e se il reddito è minore o uguale alla formula $[50.000,00 + (5.000,00 * (N. Figli - 3))]$ si applica l'aliquota ridotta. Diversamente, si applicano gli scaglioni ordinari.
- Se il reddito è minore o uguale a 50000,00 €, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, Legge n.104/1992. Quindi, si applica aliquota ridotta, se c'è almeno 1 figlio Handicap fiscalmente a carico al 100% (anche per un solo mese al 100%). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50000,00€. Diversamente, si applicano gli scaglioni ordinari.
- Contribuente ultrasettantenne portatore di handicap con reddito imponibile non superiore a 50000,00€ (per questa casistica valorizzare con la spunta in anagrafica dipendente sezione Irpef il campo "Casi particolari addizionale regionale")
- Una Detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00€, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF compreso tra i 35000,01€ e i 40000,00€. (calcolata dal BASE l'importo arriva già al netto). Questa

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

detrazione non è riproporzionata al periodo di lavoro, ma riconosciuta integralmente.
(Denominata dal c.2 art.1 Legge regionale n.7/2022 "Bonus Energia")

Addizionale Regionale Marche - aliquota ridotta

Addizionali regionali - Applicazione aliquota ridotta

Anno fiscale:

Regione:

Aliq. ridotta:

Condizioni per applicazione aliquota ridotta

☐ ☐ ☐

Reddito fino a	Incremento reddito	Incremento dal	Soggetto con almeno n. familiari	Tipologia familiare
50000,00	0,00		0 1	Handicap

La Legge Regionale n. 5 del 23 marzo 2022, stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta:

- Se il reddito è minore o uguale a 50.000 €. Se superiore, allora si applicano gli scaglioni ordinari.
- Se il reddito è minore o uguale a 50000,00 € viene consultato lo stato di famiglia per verificare la presenza di almeno un figlio disabile che risulti fiscalmente a carico al 100% nell'anno (anche per un solo mese al 100% e NON si testa l'età). Diversamente, se non esistono queste condizioni, allora si applicano gli scaglioni ordinari.

Addizionale Regionale Veneto - aliquota ridotta

Addizionali regionali - Applicazione aliquota ridotta

Anno fiscale:

Regione:

Aliq. ridotta:

Condizioni per applicazione aliquota ridotta

☐ ☐ ☐

Reddito fino a	Incremento reddito	Incremento dal	Soggetto con almeno n. familiari	Tipologia familiare
45000,00	0,00		0 1	Handicap
45000,00	0,00		0 1	Altri familiari

La Legge regionale n. 19/2005, stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta:

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

- Se il reddito è minore o uguale a 45000€. Se superiore, allora si applicano gli scaglioni ordinari.
- Se il reddito è minore o uguale a 45000,00 € si consulta lo stato di famiglia per verificare la presenza di almeno un figlio disabile che risulti fiscalmente a carico al 100% nell'anno (anche per un solo mese al 100% e NON si testa l'età). Diversamente, se non esistono queste condizioni, allora si applicano gli scaglioni ordinari.
- Se il reddito è minore o uguale a 45000,00 € e nello stato di famiglia NON è presente almeno un figlio disabile si verifica se la sezione Varie / Dati invalidità del dipendente risulta caricata. Diversamente, se non esistono queste condizioni, allora si applicano gli scaglioni ordinari.
- Se il reddito è minore o uguale a 45000,00 € e nello stato di famiglia NON è presente almeno un figlio disabile ed il dipendente NON è disabile si verifica se nello stato di famiglia ci sia un familiare e che abbia il campo "Attività" valorizzato con "Inabile a svolgere attività"

Elaborazione Cedolino

(Scelta PAGHE 31-04-01)

In fase di conguaglio di fine anno o cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, il cedolino applica l'Addizionale Regionale verificando, se il dipendente ha il domicilio in una delle Regioni che abbiano deliberato il calcolo detrazioni o l'applicazione dell'aliquota ridotta. Viene altresì verificato che il dipendente rientri tra le condizioni deliberate dalle Regioni. Per verificare la corretta applicazione posizionarsi sulla sezione "Addizionali".

Un esempio

● Voce corpo ● Sociale ● Fiscale ● Addizionali Sindacati Prestiti Amm.Sociali 730 TFR							
Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Dato Base	Ritenute	Competenze	
109	IMPON. ADDIZIONALE						
110	ADD.REG.FISSA DOVUTA						

- Se l'importo della detrazione supera l'importo dell'addizionale regionale, la stessa viene azzerata, ma non viene determinato un credito d'imposta.
Non c'è un parametro fisso per le detrazioni, ma l'importo calcolato è esposto già al netto delle detrazioni, sia sul cedolino che nella sezione IA in anagrafica dipendente.

Gestione Dipendente - sezione Dati IRPEF

(Scelta PAGHE 31-02-01)

In anagrafica del dipendente, nella sezione, [Dati Irpef/Par. funz./Casi particolari addizionali] è presente la casella relativa al campo "Applicare casi particolari addizionale regionale":

- Se la casella **NON è selezionata** e la regione del domicilio del dipendente è tra quelle che applicano l'aliquota ridotta (PAGHE 31-14-05-04-06) vengono verificate le condizioni in tabella per l'applicazione.
- Se la casella **È selezionata** e la regione del domicilio del dipendente è tra quelle che applicano l'aliquota ridotta (PAGHE 31-14-05-04-06) viene applicata l'aliquota ridotta indipendentemente dalla presenza delle condizioni. **L'impostazione di questa opzione determina quindi la forzatura dell'aliquota ridotta, indipendentemente dai controlli effettuati dal programma.**

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

- ➔ Per le regioni che hanno deliberato il calcolo detrazioni (PAGHE 31-14-05-04-05/Co. Co. Co 62-14-14-04-05) la spunta della casella NON inficia sul calcolo tranne quando è presente l'aliquota ridotta.

Un esempio

Nota

Per l'anno 2022 NON sono presenti regioni che hanno sia la tabella Calcolo detrazioni che Aliquota ridotta.

Gestione Dipendente - sezione Stato di famiglia

(Scelta PAGHE 31-02-01)

È a cura dell'utente la valorizzazione dei figli e altri familiari a carico del dipendente. Di seguito sono riportate alcune informazioni indispensabili per il corretto caricamento dei familiari a carico nello stato di famiglia:

- ✓ Le date di inizio e le date di fine carico fiscale per consentire la corretta determinazione del periodo di carico fiscale
- ✓ Le percentuali di carico pari al 100% o al 50%
- ✓ Eventuale inabilità

- ➔ Non vengono conteggiati i figli con detrazione libera (diversa da 100% o 50%).

Nel caso di variazioni dello stato o percentuale di carico del familiare è necessario caricare due progressivi:

- ✓ un primo progressivo con data fine
- ✓ un secondo progressivo con data inizio e data fine

- ➔ Per il lavoratore con handicap è necessario valorizzare la sezione "Dati invalidità" in anagrafica dipendente.

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Condizione Figlio a carico NON Handicap:

- ✓ Figli a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Figlio" e "Attività diversa da Inabile a svolgere attività"
- ✓ Figli a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Figlio" e non "Figlio con Handicap"

Condizione Figlio a carico con Handicap:

- ✓ Figli a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Figlio" e "Attività uguale a Inabile a svolgere attività"
- ✓ Figli a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Figlio con Handicap"

Condizione Altri familiari a carico con Handicap:

- ✓ Familiare a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Coniuge/Genitore/Ascendente" e "Attività uguale a Inabile a svolgere attività"

Elaborazione Cedolino - Detrazioni Figli

(Scelta PAGHE 31-04-01)

Con questo rilascio è stata aggiornata la formula del calcolo delle detrazioni fiscali per i figli a carico oltre i 21 anni, relativamente al numero di figli da computare ai fini dell'incremento di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo, in cui sono considerati solo i figli aventi diritto nei singoli mesi e non il numero massimo complessivo dei figli a carico nell'anno.

Di seguito è riportato un esempio pratico della formula applicata rispetto ad un nucleo familiare composto da n.2 figli con più di 21 anni e n.1 figlio di età inferiore. In tale situazione la formula sarà:

Dal 01/01/2022 al 28/02/2022

- Detrazione per n. 3 figli = $(950 \cdot 3 / 12 \cdot 2) \cdot [(95000 + (15000 \cdot 2)) - RC] / [95000 + (15000 \cdot 2)]$

Dal 01/03/2022 al 31/12/2022

- Detrazione per n. 2 figli = $(950 \cdot 2 / 12 \cdot 10) \cdot [(95000 + (15000 \cdot 1)) - RC] / [95000 + (15000 \cdot 1)]$

- ➡ Nel periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2022 gli aventi diritto alle detrazioni sono due in quanto il terzo figlio ha diritto all'AUU (Assegno Unico Universale).

Le differenze di detrazione saranno automaticamente sistemate in fase di conguaglio fiscale di fine anno/rapporto.

- Decontribuzione SUD - Proroga agevolazione

A seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della proroga fino al 31/12/2022 dell'agevolazione "Decontribuzione SUD" (codice ACAS), l'INPS ha specificato in una risposta fornita sul forum di Assosoftware che per il godimento di tale agevolazione, relativamente al nuovo periodo autorizzato, saranno forniti nuovi codici causale.

A fronte di questo si fa presente che il codice attualmente in uso "L540" potrà essere utilizzato solo fino all'UNIMENS di competenza 06/2022. Non appena l'INPS fornirà le istruzioni attese sarà nostra cura fornire le indicazioni del caso.

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

➤ Nel caso tali indicazioni non dovessero arrivare per tempo, sarà necessario, **prima di eseguire l'elaborazione dei contributi del periodo 07/2022, rimuovere il codice "ACAS" presente all'interno delle tabelle Codici statistici (Scelta 31-14-03-Codici statistici)**, onde evitare l'applicazione dell'agevolazione che di fatto non permetterebbe la validazione del flusso UNIMENS di 07/2022 da parte del software di controllo INPS.

- Esonero contributivo settore Turismo e Stabilimenti Termali

<i>Sintesi normativa</i>	Il DL 4/2022 ha introdotto un'agevolazione contributiva a favore delle assunzioni intervenute nel periodo 01/01/2022 - 31/03/2022 e poste in essere da aziende del Turismo e degli stabilimenti termali. A fronte di questa nuova agevolazione l'INPS ha emanato la circolare n. 67 del 10/06/2022 con cui ne detta le caratteristiche prevedendo che: ➤ L'agevolazione ha una durata di massima tre mesi decorrenti dalla data d'assunzione; ➤ La durata dell'agevolazione sarà prorogata di ulteriori sei mesi nel caso in cui il contratto sia convertito, entro il 31/03/2022, a tempo indeterminato; ➤ La misura dell'agevolazione consiste in una decontribuzione massima di 671,66 euro mensili applicabile ai contributi dovuti dal datore di lavoro (tale importo verrà riparametrato in caso di rapporto part-time); ➤ Il datore di lavoro, come previsto dalla circolare INPS n. 67/2022, ha presentato entro il 30/06 u.s. domanda utilizzando il modulo di istanza on-line "TUR44; Sia l'agevolazione del mese corrente che quella dei mesi arretrati dovrà essere esposta nell'elemento <InfoAggCausaliContrib> (un nodo per ogni mese) del flusso UNIMENS sezione <DenunciaIndividuale>. I codici indirizzamento da utilizzare sono: ➤ L560 avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022"; ➤ L561 avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022". Gli arretrati potranno essere esposti (e quindi recuperati) nel flusso UNIMENS di competenza di luglio oppure agosto oppure settembre 2022.
--------------------------	---

Modalità operativa

Al fine della valorizzazione dell'incentivo in oggetto, a partire dal mese di gennaio 2022, è onere dell'utente calcolare il relativo importo, sia corrente che arretrato.

Righi DM10

(Scelta PAGHE 31-14-04-01)

Sono stati generati in automatico, dalla procedura, i Righi Dm10:

- L560, avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022";
- L561, avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.4/2022".

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

- TURI, avente il significato di " Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022";

Codici di Corpo Cedolino (Scelta PAGHE 31-14-01-01)

Gli importi relativi all'incentivo corrente, ed eventualmente arretrato, devono essere fatti transitare sul cedolino dei dipendenti interessati. A tal proposito è necessario creare due nuovi codici di corpo figurativi a cui agganciare i rispettivi codici INPS generati automaticamente dalla procedura:

Esempio codice corpo Codice INPS L561 (arretrati)

Codici di corpo		Codice n.p.s. L561	
Codice			
Note			
Tipo calcolo	0 - Calcolo normale	Esen. tras.	0 -
Com./Ris./Fig.	Positivo figurativo	Tipo stampa	Non stampa
	Modalità di trattamento	Dip. paga oraria	Dip. paga mensile
Tipo input		Default	Default
Tipo - Codice ore / giorni		0	0
Tipo - Codice dato base A		0	0
Moltiplicatore / divisore d.b.A		0	0
Tipo - Codice	maggorazione	No	No
Percentuale di maggorazione		+0,00	+0,00
Tipo - Codice dato base B		0	0
Moltiplicatore / divisore d.b.B		0	0
Ributizione differita		No	No
Costanti generali Ore/gg		1 0,00	2 0,00
Costanti generali Dato Base/Importo		1 0,00000	2 0,00000

Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive

RELEASE NOTE

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Esempio codice corpo Codice INPS L560 (corrente)

Codici di corpo	
Codice	
Nota	
Codice INPS L560	
Tipo calcolo 01 - Calcolo normale	
Esen. tras. 01 -	
Com./Rd./Fig.	Positivo figurativo
Tipo stampa Non stampa	
Tipo input	
Tipo - Codice ore / giorni	
Tipo - Codice dato base A	
Moltiplicatore / divisore d.b.A	
Tipo - Codice	
Percentuale di maggiorazione	
Tipo - Codice dato base B	
Moltiplicatore / divisore d.b.B	
Retribuzione differita	
Costanti generali Ore/gg	
Costanti generali Dato Base/Importo	

Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive

Codici INPS Statistici

(Scelta PAGHE - 31-14-03)

Caricare una nuova tabella e collegare il codice statistico "TURI"

Un esempio

Tabella codici DA10 Statistici		
Codice	TU	TURI
Nr.	Codice INPS	Suffisso
1	TURI	
2		
3		

- ➔ Il codice TU riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice disponibile nel proprio archivio



Anagrafica Dipendente

(Scelta PAGHE - 31-14-04-14)

Nella sezione - Tabelle Contributive / Voci Ricorrenti in corrispondenza del campo "Codici Statistici" collegare ai dipendenti interessati il codice che richiama il codice statistico relativo alla tipologia di incentivo spettante per il dipendente:

Esempio:

Codici Statistici (N = Nessun codice statistico)	TU	TURI
--	----	------

- ➡ Il codice TU riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice disponibile nel proprio archivio

Elaborazione Contributi

(Scelta PAGHE - 31-05-01)

L'elaborazione contributi valorizzerà nel quadro <Somme a cred.> i codici Inps L560 e L561 con gli importi richiamati sul cedolino.

Uniemens

(Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01)

Per esporre il beneficio spettante, saranno valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- <CodiceCausale> con il valore già esistente "TURI", avente il significato di "Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022";
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> verrà inserita la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG;
- <AnnoMeseRif> con Anno e Mese di riferimento del conguaglio
- <ImportoAnnoMeseRif> con l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Pertanto, i codici Inps L560 e L561 verranno travasati in Uniemens, con i relativi importi, nella sezione <Dati Retributivi> <Info Agg. Causali Contrib> con il codice causale TURI e con mese di riferimento:

- mese di elaborazione contributi, per L560
- mese precedente al mese di elaborazione contributi, per L561

- ➡ Sarà onere dell'utente, tramite il bottone  "Modifica" e successivamente  "Nuovo", ripartire l'importo dell'arretrato sui singoli periodi di riferimento.

RELEASE NOTE

Versione : 22.60.00
Data emissione: 12/07/2022
Data Revisione: 12/07/2022

PLUService.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Codice Sestituto	Codice Fiscale	Periodo 07/22
Regione Sociale		Prog. 001

Posizione INPS	Lavoratore
Qualifica	Tipologia Contribuzione

☒ Inquad. Lavoratore ☒ Dato Tributario ☐ TFR ☐ CIG ☐ Inquad. Lavoratore M.P. ☐ Dato Rimborsi M.P. ☐ Ambito Denuncia Indiv.

☐ Dato Nazionali
☒ Dato Delle Nazionali
☐ Eventi CIG Anni Nazionali con bollette giornaliere
☒ Contributi dipendenti
☐ Dato Eventi CIG con bollette
☒ Inquad. Agg. Causali Contrib.
☒ Dato Partecipanti
☐ Premi di risultato
☐ Imp. Distribuzione Sind.
☐ Puntualità
☐ Donazioni
☐ Contribuzioni al posto
☐ Estero

Informazioni Acquisitive Causali Contributive

Cap. causale	Identificatore causale	Periodo rif.	Importo	Abbon. rif.
TURI	20220315	01/2022	885,98	
TURI	20220315	02/2022	1250,00	

Da ripartire nei singoli mesi

Avvertenza

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Telematico Uniemens

(Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-07-04 e 06)

La procedura è stata adeguata alle novità di cui sopra.

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Un esempio con l'importo corrente e arretrato ripartito:

```

- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>TURI</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>20220315</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-07</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>400,00</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>TURI</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>20220315</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-06</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>340,00</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>TURI</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>20220315</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-03</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>230,00</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>TURI</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>20220315</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-04</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>340,00</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>TURI</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>20220315</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-05</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>340,00</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>

```

- Aggiornamento Codici Contratto CNEL

Allineati i codici contratto CNEL secondo quanto comunicato nella Versione 15.0

Messaggio n. 2519 Inps Novità strutturali flussi UniEmens

<i>Sintesi normativa</i>	Con Messaggio n. 2519 del 21 giugno 2022, l'Inps illustra le novità strutturali apportate al flusso UniEmens riguardanti le denunce, con periodi di competenza a partire da giugno 2022, nell'ambito della Gestione privata e del Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà. Gli aggiornamenti concernono: ➤ La struttura UniEmens <InfoAggCausaliContrib>, presente nella sezione <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nello specifico vengono introdotti: • l'elemento <BaseRif>, di tipo importo intero; • l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" di <IdentMotivoUtilizzoCausale>; ➤ Le modalità di esposizione degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) in UniEmens-Cig (UNI41)
------------------------------	--

Interventi software

Per esporre le informazioni nel nuovo flusso strutturale UniEmens sono stati apportati i seguenti interventi nelle gestioni e nei telematici di:

- UniEmens Ordinario
- UniEmens-Cig

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

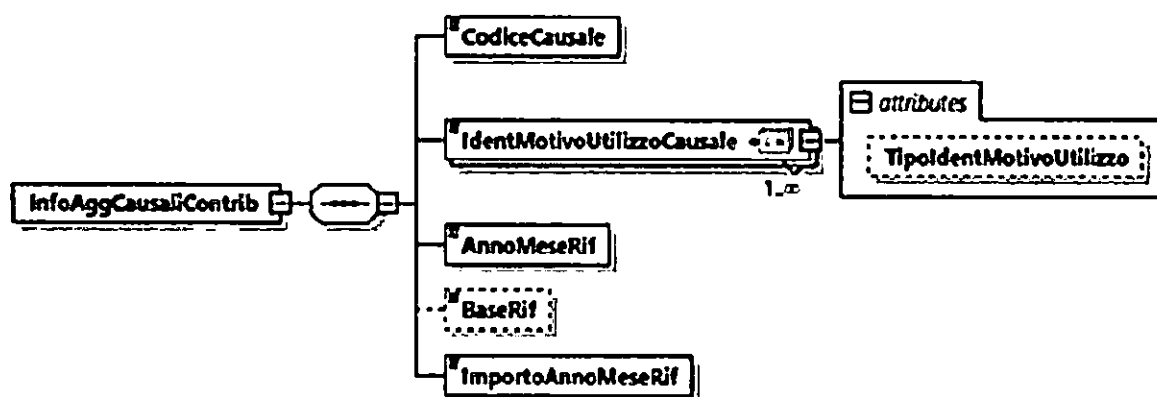
Evoluzione della struttura <InfoAggCausaliContrib> in UniEmens Ordinario

(Scelta PAGHE Altri Adempimenti 65-1-1)

La struttura UniEmens <InfoAggCausaliContrib>, presente nella sezione <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, viene aggiornata nel seguente modo:

- Si introduce l'elemento <BaseRif>, di tipo Importo intero (stesso formato di <Imponibile> di <DatiRetributivi>). Le regole di esposizione del nuovo elemento saranno descritte di volta in volta nei messaggi e circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato e periodi di competenza a partire da giugno 2022. Per ora, non è previsto alcun popolamento in automatico.
- Si introduce l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" di <IdenMotivoUtilizzoCausale>, in grado di decodificare la tipologia di informazione presente in tale campo. Le regole di esposizione del nuovo elemento saranno descritte di volta in volta nei messaggi e circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato e periodi di competenza a partire da giugno 2022. Per ora, non è previsto alcun popolamento automatico.

La struttura UniEmens di <InfoAggCausaliContrib> diventa:



<IdenMotivoUtilizzoCausale> diventa ricorsivo e con al suo interno l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" (facoltativo).

In gestione UniEmens, nella griglia del nodo è stata inserita una colonna per evidenziare la presenza di altri motivi.

Vedeata nodo <InfoAggCausaliContrib>

Informazioni Aggregative Causali Contributive				
Cod. causale	Ident. motivo causale	Periodo rif	Importo	Altri motivi
				☐

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Esempio videata nodo <InfoAggCausaliContrib>

La presenza di un "Tipo Motivo Utilizzo" diverso da "Nessuno", rende utilizzabile il bottone "Altri motivi". Per ora, il bottone "Altri motivi" in gestione UniEmens Ordinario risulta sempre disattivato.

Cliccando sul bottone si apre una griglia, in cui posso caricare gli altri motivi. Per ora, in gestione UniEmens Ordinario non c'è nulla.

- Modalità di esposizione degli ANF in UniEmens-Cig

(Scelta PAGHE Altri Adempimenti 65-1-2)

Le denunce UniEmens-Cig dovranno esporre le informazioni sugli Assegni nucleo familiare nella struttura <InfoAggCausaliContrib>, già utilizzata nell'ambito delle denunce UniEmens Ordinario, in sostituzione dell'elemento <ImpANF> della sezione <PagDiretto>.

Videata Gestione Eventi CIG ticket

Nell'UniEmens-Cig, sezione Gestione Eventi CIG ticket, viene eliminata la possibilità di gestire il campo "Importo assegni familiari" e il campo "Importo maggiorazione assegni familiari". Restano i campi per la visualizzazione del pregresso e viene inserita la gestione di <InfoAggCausaliContrib>.

Videata Gestione Info Agg Causali Contrib

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Nome Campo	Descrizione
Codice Causale	Vengono ammesse solo le causali degli ANF: ➤ 0035: ANF assegni correnti. Dato che arriva da travaso e sostituisce l'importo che veniva scaricato nel campo "Importo assegni familiari" ➤ L035: Recupero maggiorazioni ANF arretrati. Circ. n.92/2021 ➤ L036: Recupero assegni nucleo familiari arretrati ➤ F110: Restituzione Assegni nucleo familiari indebiti ➤ F111: Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite. Circ. n.92/2021 ☞ Solo la causale "0035" arriva da Travaso UniEmens-Cig in automatico. Mentre, le causali "L035", "L036", "F110", "F111" NON arrivano da Travaso UniEmens-Cig, ma è possibile unicamente il caricamento manuale. Il codice "0036" NON è previsto, in quanto da 03/2022 non è più utilizzato.
Tipo Motivo Utilizzo	Vengono proposte le seguenti causali: ➤ Nessuno ➤ TICKET CIG FONDI: dato che arriva da travaso ed è il numero di ticket dell'evento CIG per cui si sta elaborando UniEmens-Cig (stesso ticket che si inserisce in "Eventi con Ticket") ➤ CF PERS FIS: dato che arriva da travaso ed è il Codice Fiscale del richiedente che si scarica per il codice "0035" in UniEmens Ordinario ☞ Se per un dipendente presente in UniEmens-Cig sono pagati ANF dall'Inps (stessi controlli che si facevano per scaricare "Importo assegni familiari") allora, va esposto sia il Codice Fiscale richiedente (come per ANF in UniEmens per codice "0035" e "0036") che il ticket del progressivo della domanda di CIG. Se nel mese è presente ANF corrente con 2 ticket per lo stesso lavoratore (e uno stesso richiedente), occorre esporre 2 elementi <InfoAggCausaliContrib>: • Uno con l'indicazione del primo ticket e la quota di ANF associata a quel ticket • Uno con l'indicazione del secondo ticket e la quota di ANF associata al secondo ticket
Identificativo motivo utilizzo causale	➤ NUMERO TICKET CIG FONDI ➤ CODICE FISCALE PERS FIS
Bottone Altri Motivi Utilizzo	Cliccando sul bottone, apparirà la videata "Altri Motivi Utilizzo". (Videata riportata sotto a questa tabella). È possibile inserire, modificare e cancellare un "Identificativo motivo". Posizionandosi su un "Identificativo motivo" valorizzato e dando modifica, si accede alla videata "Dettaglio Altri Motivi Utilizzo" (Videata riportata sotto a questa tabella). La videata "Dettaglio Altri Motivi Utilizzo" ha i seguenti campi: ➤ "Tipo motivo": "TICKET CIG FONDI" o "CF PERS FIS" ➤ "Identificativo motivo": numero ticket o codice fiscale in relazione al campo precedente.
Periodo di riferimento	Il periodo da esporre in <AnnoMeseRif> viene valorizzato con il periodo di competenza a partire da giugno 2022

RELEASE NOTE

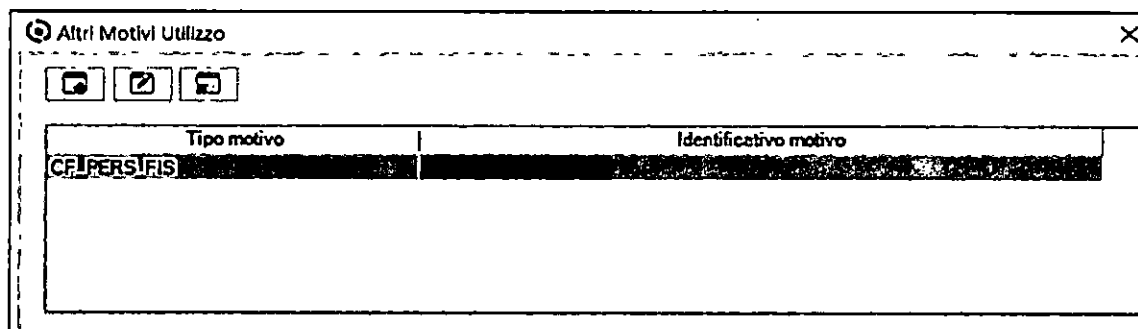
Versione : 22.60.00
Data emissione: 12/07/2022
Data Revisione: 12/07/2022

PLUService.NET

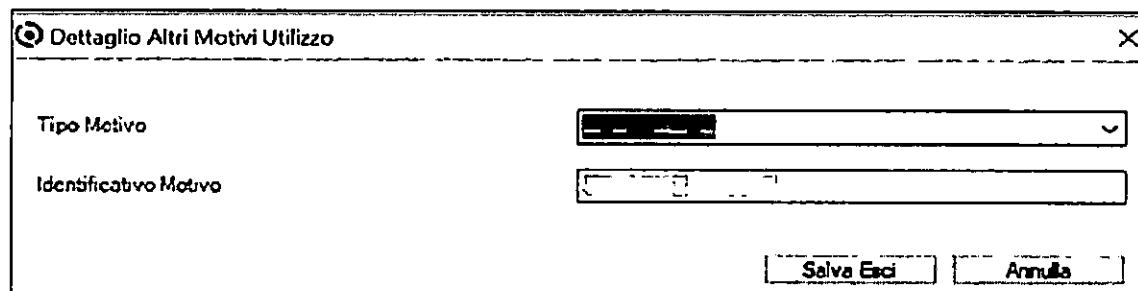
Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Nome Campo	Descrizione
Importo	Importo relativo al codice causale

Videata Altri Motivi Utilizzo



Videata Dettaglio Altri Motivi Utilizzo



Per variare l'importo di un ANF già esposto nel flusso UniEmens di una competenza pregressa, è possibile:

- O reinviare la denuncia UniEmens di tale competenza (indicata nell'elemento <AnnoMeseDenuncia>), che andrà in sostituzione della stessa, per cui gli importi ANF esposti nella precedente denuncia saranno sostituiti dai nuovi;
- Oppure utilizzare la denuncia UniEmens del mese corrente, indicando il periodo di riferimento pregresso nell'elemento <AnnoMeseRif>, la causale di conguaglio o restituzione corretta e l'importo della sola variazione (in aumento o in diminuzione) nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>

Versione : 22.60.00

Data emissione: 12/07/2022

Data Revisione: 12/07/2022

Telematico UniEmens-Cig*Esempio videata Telematico UniEmens-Cig con due ticket diversi (relativa alla sezione Pagamento diretto)*

```

- <GestioneEventiCIG>
  - <EventoCIG>
    <IdentEventoCIG TipoEventoCIG="T">[REDACTED]</IdentEventoCIG>
    - <PagDiretto>
      <IBAN>[REDACTED]</IBAN>
      <DetrazLavDip>[REDACTED]</DetrazLavDip>
    </PagDiretto>
  </EventoCIG>
  - <EventoCIG>
    <IdentEventoCIG TipoEventoCIG="T">[REDACTED]</IdentEventoCIG>
    - <PagDiretto>
      <IBAN>[REDACTED]</IBAN>
      <DetrazLavDip>[REDACTED]</DetrazLavDip>
    </PagDiretto>
  </EventoCIG>

```

Esempio videata Telematico UniEmens-Cig con due ticket diversi con stesso Codice Fiscale richiedente

```

- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>0035</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="TICKET_CIG_FONDI">[REDACTED]</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">[REDACTED]</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>[REDACTED]</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>[REDACTED]</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>0035</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="TICKET_CIG_FONDI">[REDACTED]</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">[REDACTED]</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>[REDACTED]</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>[REDACTED]</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>

```

Telematico UniEmens Ordinario*Esempio videata Telematico UniEmens Ordinario nodo <InfoAggCausaliContrib>*

```

- <InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>0035</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale>[REDACTED]</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>[REDACTED]</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif>[REDACTED]</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>

```

- UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.16

Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.16 che introduce le seguenti novità:

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:

- inserito codice M220 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>
- inserito codice TURI in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi>

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>

- inseriti codici W473, W474 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>

- INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.16.0

Allineata la procedura alla versione 4.16.0 (documento tecnico):

- Inseriti in <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> di <E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:

32: Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Tempo Determinato – Circolare n. 67 del 10/06/2022.

33: Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Trasformazione Tempo Indeterminato – Circolare n. 67 del 10/06/2022.

Interventi software

Gestione Denuncia DMA2

(Scelta PAGHE 32-05-05-01)

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "32" / "33".

Travaso dati da Paghe

(Scelta PAGHE 32-05-05-11)

Adegua la procedura per consentire la gestione dei suddetti nuovi codici.

Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP

(Scelta PAGHE 31-02-01)

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi presenti nella Gestione Dipendente.

In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo della Gestione Dipendente.

Avvertenza

Si precisa che l'eventuale utilizzo dei nuovi Codici Recupero non implica il fatto di ottenere la gestione automatica dell'esonero contributivo, anche se il dipendente è codificato con il campo [Codici Statistici=<xx>]. Rimane comunque la possibilità, utilizzando le tabelle di calcolo "DM2E0" nr. 34 - [Importo Rec.Ctr.1] e nr. 35 - [Importo Rec.Ctr.2] - di ottenere un valore calcolato. In caso di utilizzo delle tabelle di calcolo, in sede di Travaso dati da Paghe il campo Anno/Mese relativo al Codice Recupero viene impostato automaticamente prendendo il periodo di riferimento del quadro E0. La gestione è comunque di tipo manuale, nel senso che non ci sono i controlli negli importi calcolati.

Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino

(Scelta PAGHE 31-02-01)

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi presenti nella Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo della Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

Var.Dati INPDAP storico

(Scelta PAGHE 32--05-12-04)

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi presenti nella gestione Variazione Dati INPDAP storico.

In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo dello storico cedolino.

Segnalazioni risolte:



Paghe e Stipendi

- Arretrati esonero 0,80% in DMA2 ed elaborazione mensilità aggiuntiva

In caso di elaborazione mensilità aggiuntiva 51^ elaborata prima della mensilità 5, la procedura non scarica l'esonero 0,80% in denuncia DMA2 anche se il cedolino è corretto.

La soluzione è stata anticipata con il rilascio della 22.50.10 LivePatch 004 distribuita in data 05/07/2022.

Pluservice Srl

Patrizia Buda

Responsabile BU Personale



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002505348

Identificativo Pagamento: 409/P

Importo: 5196,00 €

Codice Fiscale: SCLPRM76S12L049B

Data Inserimento: 25/07/2022 - 11:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

=

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002505268

Identificativo Pagamento: 408/P

Importo: 6716,00 €

Codice Fiscale: SPNGPP64T02L049Q

Data Inserimento: 25/07/2022 - 11:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002505191

Identificativo Pagamento: 407/P

Importo: 8969,00 €

Codice Fiscale: PZZMRA58R06E438U

Data Inserimento: 25/07/2022 - 11:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

M345451



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002505035

Identificativo Pagamento: 406/P

Importo: 6684,00 €

Codice Fiscale: MNNMFB61R64M082M

Data Inserimento: 25/07/2022 - 11:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

LURU RICCARDO


Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002504649

Identificativo Pagamento: 405/P

Importo: 5199,00 €

Codice Fiscale: LPLRCR87P07L049P

Data Inserimento: 25/07/2022 - 11:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

D'IPPOLITO EG
Cp'

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002504554

Codice Fiscale: DPPGDE71P04L049F

Identificativo Pagamento: 404/P

Data Inserimento: 25/07/2022 - 11:07

Importo: 7241,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002504440

Identificativo Pagamento: 403/P

Importo: 9020,11 €

Codice Fiscale: CLCFNC65B03L049I

Data Inserimento: 25/07/2022 - 11:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002504350

Identificativo Pagamento: 402/P

Importo: 9334,00 €

Codice Fiscale: CRLPTR59R20L049M

Data Inserimento: 25/07/2022 - 11:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Buonocordò RISTRO
CP

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002504206

Identificativo Pagamento: 401/P

Importo: 5473,00 €

Codice Fiscale: BNCPTR60C16L049H

Data Inserimento: 25/07/2022 - 10:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

DIBATTISTA SALVATORE

Ultima retribuzione percepita	1.901,66
Ratei 13/14	316,94
Indennità variabili	10,96
TFR	165,15
TOTALE	2.394,71

Numero mensilità spettanti	18
----------------------------	----

Totale spettante	43.104,78
-------------------------	------------------

Totale spettante	4.419,39
-------------------------	-----------------

Irpef Tassazione Separata (23%)	-10.930,56 (589)
---------------------------------	------------------

Netto a pagare	36.593,61
-----------------------	------------------

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 43.104,78

Data Iniziale: 06/05/2019

Data Finale: 30/06/2022

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2019

Scadenza Rivalutazione: Giugno 2022

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
06/05/2019	31/12/2019	€ 42.932,36	0,80%	239	€ 224,89
01/01/2020	06/05/2020	€ 42.932,36	0,05%	127	€ 7,47
06/05/2020	31/12/2020	€ 43.492,72	0,05%	239	€ 14,24
01/01/2021	06/05/2021	€ 43.492,72	0,01%	126	€ 1,50
06/05/2021	31/12/2021	€ 46.423,85	0,01%	239	€ 3,04
01/01/2022	06/05/2022	€ 46.423,85	1,25%	126	€ 200,32
06/05/2022	30/06/2022	€ 46.984,21	1,25%	55	€ 88,50

Indice alla Decorrenza: 102,7

Indice alla Scadenza: 111,9

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,09

Totale Rivalutazione: € 3.879,43

Capitale Rivalutato: € 46.984,21

Totale Colonna Giorni: 1151

Totale Interessi: € 539,96

Rivalutazione + Interessi: € 4.419,39

Capitale Rivalutato + Interessi: € 47.524,17

Matricola	Cognome	Nome	Ope	Importo	
147730	INCARDONA	SEBASTIANO	271	500	
171550	PASSERETTI	MARILENA	600	2	90%
171550	PASSERETTI	MARILENA	600	1	50%

Etichette di riga	Somma di Importo
131	10950
144	150,22
163	764,07
183	673,13
201	15,16
241	3066,11
269	400
290	3027
293	12
355	1389
357	48
366	1580,38
383	63996,11
384	35452,48
490	45
516	400
517	709,56
594	11,19
630	5305,68
644	6
671	160,8
672	24,22
706	1707,34
709	41,62
771	5,16
(vuoto)	
Totale complessivo	129940,23

Matricola	Cognome e nome	Residuo 2019	Giugno	Totale Residuo
108986	BRANCACCIO GIANFRANCO	20,34	1,00	8,34
116001	CASTELLI MASSIMILIANO	27,34	2,34	0,00
127800	DARCANTE AMEDEO	30,61	1,00	9,61
133140	DI GIULIO GIAMBATTISTA	19,11	2,11	0,00
142300	FUGGETTI MASSIMO	34,68	1,00	13,68
149195	LADIANA COSIMO	35,80	2,00	13,80
149200	LADIANA LUIGI	21,11	2,00	3,11
155230	LUCASELLI ALESSANDRO	24,50	2,00	0,50
158373	MARIANO CATALDO	15,83	0,50	6,33
158900	MASI FABIO	28,33	1,00	0,33
184124	SALAMINO ANTONIO	21,17	0,17	0,00
212530	CARALLO PIETRO	73,40	5	34,40
457680	MANIGRASSO MARIA	28,50	0,50	0,00
478450	PULPITO GIUSEPPE	18,00	4,00	0,00
483500	RUSSO MASSIMILIANO	27,00	2,00	9,00
500300	FANELLI BERNARDO	33,25	1,00	10,25
500470	LATTE BIAGIO	34,00	8,00	14,00
500640	PILONE ANTONELLA	32,50	9,00	11,50
500720	ROMANAZZI GIUSEPPE	24,58	2,00	8,58



Taranto,

Al Capo Ripartizione f.f.
Sig. Picchi Enrico

e p.c.

Al Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo
Al Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. Mauro Piazza
Al Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
S. E. D. E.

Oggetto: Liquidazione parte variabile ed incentivante della retribuzione dei Dirigenti (annualità 2021); erogazione quota parte legata al raggiungimento degli obiettivi.

In esecuzione della deliberazione n. 49, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno scorso, si autorizza la corresponsione, a favore dei Dirigenti aventi diritto, della quota parte della retribuzione variabile ed incentivante, relativa all'annualità 2021, riferita alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati dal CdA, nelle percentuali a fianco di ognuno indicate:

1

Direttore Generale, Dott. Pietro Carallo:

nella misura del 90% da calcolarsi sul 10% della retribuzione annua lorda spettante allo stesso;

Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza:

nella misura del 100% da calcolarsi sul 10% della retribuzione annua lorda spettante allo stesso;

Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Fabiola Menenti:

nella misura del 75% da calcolarsi sul 10% della retribuzione annua lorda spettante allo stesso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. *Giorgia Gira*)



Taranto, 21/07/2022

Al Direttore AMMINISTRATIVO f.f.

Oggetto: **OPERATORI DI ESERCIZIO – SPOSTAMENTO RIPOSO PERIODICO MAGGIO 2022**

Si trasmette l'elenco del personale che hanno prestato servizio in giornata di riposo, effettuando il relativo riposo compensativo nei giorni a seguire:

GIORNO	NOMINATIVO	ORE LAVORATIVE ore/minuti
22/05/2022	CIRACI GIUSEPPE	10.00
22/05/2022	MASTROPIETRO ANGELO	10.00

Cordiali saluti

1

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA
p.l. Cosimo Russo

All'Ufficio Retribuzioni e Personale

Oggetto: presenza personale relativa al mese di GIUGNO 2022
Direttore Generale/Amministrativo/Tecnico: CARALLO PIETRO

Giorno	Presenza		Eventuale Motivo Assenza	Note
1	☒	SI	☐ NO	
2	☐	SI	☒ NO	FESTIVITA'
3	☒	SI	☐ NO	
4	☐	SI	☒ NO	SABATO
5	☐	SI	☒ NO	DOMENICA
6	☒	SI	☐ NO	
7	☒	SI	☐ NO	
8	☒	SI	☐ NO	
9	☒	SI	☐ NO	
10	☒	SI	☐ NO	
11	☐	SI	☒ NO	SABATO
12	☐	SI	☒ NO	DOMENICA
13	☐	SI	☒ NO	FERIE
14	☐	SI	☒ NO	FERIE
15	☐	SI	☐ NO	FERIE
16	☐	SI	☐ NO	FERIE
17	☒	SI	☐ NO	
18	☐	SI	☒ NO	SABATO
19	☐	SI	☒ NO	DOMENICA
20	☒	SI	☐ NO	
21	☒	SI	☐ NO	
22	☐	SI	☒ NO	FERIE
23	☒	SI	☐ NO	
24	☒	SI	☐ NO	
25	☐	SI	☒ NO	SABATO
26	☐	SI	☒ NO	DOMENICA
27	☒	SI	☐ NO	
28	☒	SI	☐ NO	
29	☒	SI	☐ NO	
30	☒	SI	☐ NO	
31	☐	SI	☐ NO	

Taranto, 19/07/2022

FIRMA
Carallo

S.I.N.A.I.

Con la presente, si comunicano i nominativi dei partecipanti a l'assemblea retribuita di 3 ore del giorno 08/06/2022

Albanese Francesco	Alban Francesco
Bellanova Francesco	Bellanova Francesco
Cantore Massimo	Cantore Massimo
D'Ignazio Danilo	D'Ignazio Danilo
Troia Angelo	Troia Angelo
Troia Vincenzo	Troia Vincenzo
Vozza Giuseppe	Vozza Giuseppe

GUGN'0202

REGOLARIZZAZIONI CONFORMI O.D.S. 91 DEL 02/11/2012

[illegible]

Dirigente	Retribuzioni Anno 2021	10% Quota Obiettivi	% real. obiettivi	Quota premio Obiettivi	10% Quota Bilancio
Dott. Carallo Pietro	110.000,00	11.000,00	90,00	9.900,00	
Dott.ssa Menenti Maria Fabiola	69.000,00	6.900,00	75,00	5.175,00	
Ing. Piazza Mauro	97.861,96	9.786,20	100,00	9.786,20	

24. Congedo Straordinario (Retribuzione 100% - Vedi Circolare Inps 38/2009) – **288** +
- ❑ Pizzulli Monica **76.58** - 1,7,8,10,14,15,17,21,22,24,28,29 Giugno, 16, 1,12,13,15,19,20,22,26,27,29 Luglio 2022
 - ❑ Natale Giuseppe **58.36** dal 01/03/2022 al 31/08/2022
 - ❑ Maiorano Enzo 01-31 Agosto 2022
 - ❑ Pasquale Portulano **59.36** dal 2 giugno al 31 luglio 2022
 - ❑ Marra Donato dal 16/08 al 04/09/2022
 - ❑ Annicchiarico Angela dal 19/07 al 19/09/2022
25. Congedo Parentale (216-587):
- ❑ Ricchiuti Vincenzo 25,26 Giugno
 - ❑ Maiorano Enzo 11,12,19,23 Giugno – 13 Luglio
 - ❑ Conte Carmelo dal 3 al 5 giugno 2022
 - ❑ Desiante Vincenzo 18 e 19 giugno
 - ❑ Scarci Davide 25 giugno – 30 Luglio
 - ❑ Palumbo Davide 22 e 23 Giugno
 - ❑ D'Andria Angelo 26/06/2022, 2-3 Luglio 2022

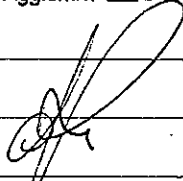
GIUGNO 2022

REGOLARIZZAZIONI CONFORMI O.D.S. 91 DEL 02/11/2012

[illegible]

Agente	Malattia 42 mesi	Malattia mese	Malattia ridotta
123402 COSTANTINO GIOVANNI	415	12	12
164645 MOTTA DAVIDE	254	9	9
165715 NIGRO IVAN	182	5	5
187750 SCHINO MICHELE	197	4	4
198505 ZICARI GIUSEPPE	325	12	12
465801 NIGRO VINCENZO	214	4	4
500760 SCARCI FILOMENA	181	19	19

N. 003432 /15

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	N.B. Il riconoscimento del diritto al congedo subordinato alla disponibilità delle stesse ed alle esigenze di servizio		DOMANDA DI CONGEDO
Il/La sottoscritto/a <u>POCCHIA G.</u>			
qualifica di <u>IMPREGATO</u>			
chiede che gli vengano concessi n. <u>3</u>			
☒ Ferie ☐ Festività Soppresse ☐ L. 104/92 ☐ Permessi Aggiuntivi ☐			
riferito ai gg. <u>11/04/2012</u>			
data <u>12/04/12</u> Firma 			
IL COORD. UFFICIO	IL RESP. AREA 	AREA PERSONALE	V. IL DIRETTORE

N° 05081 / 14

	N.B. Il riconoscimento del diritto al congedo è subordinato alla disponibilità delle stesse ed alle esigenze di servizio.	DOMANDA DI CONGEDO
Il/La sottoscritto/a <u>LATERZA DOVENICO</u>		
qualifica di <u>OP. di MANUT.</u>		
chiede che gli vengano concessi n. <u>12</u> <u>1/2</u> <u>UNO E MEZZA</u>		
☒ Ferie ☐ Festività Soppresse ☐ L. 104/90 ☐ Permessi Aggiuntivi ☐		
referito al gg. <u>X</u> <u>RECUPERO PRESTAZIONI MINORI</u> <u>MESE DI RIVBMO</u>		
Data: <u>05/07/2022</u>		Firma: <u>[Signature]</u>
IL COORD. UFFICIO	IL RESP. AREA <u>[Signature]</u>	AREA PERSONALE V. IL DIRETTORE



070 6

071 6

1/2 UNA TARIFFA

330 25000,00

Taranto, 18/05/2022

Al dipendente

Colucci Francesco

Al Direttore Tecnico/d'Esercizio

Al Direttore Amministrativo

Area Risorse Umane

Area Esercizio

SEDE

e p.c.

OGGETTO: Collocamento in quiescenza per invalidità specifica ex lege n. 830/1961: esito Commissione Medica Locale.

Con comunicazione pervenuta al protocollo aziendale lo scorso 13 maggio, il funzionario competente dell'INPS ha reso noto che, con giudizio dell'11 maggio 2022, la Commissione Medica Locale ha riconosciuto la sua invalidità specifica alle mansioni di conducente di autobus, giusta richiesta avanzata dalla scrivente Società lo scorso 18 novembre 2021, prot. az. n. 21.568, e reiterata con nota del 22 marzo 2022, prot. n. 4.959.

1

Tenuto conto, quindi, che sussistono tutti i presupposti, contrattuali e di legge, posti a base del suo pensionamento per invalidità specifica, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in oggetto, Lei sarà collocato in quiescenza a decorrere dal **30/06/2022**, quale ultimo giorno lavorativo.

Tanto premesso, atteso il divieto di monetizzazione, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, delle ferie e festività non godute, visto il suo monte ferie residuo (pari a 17,37 giornate, ivi compresi i ratei in maturazione nel mese di giugno p.v.), con la presente la si invita a programmare la fruizione delle stesse, previa intesa con l'Area di appartenenza.

Seguirà, a breve, comunicazione formale di collocamento in quiescenza, che sarà inviata, per quanto di competenza, anche all'Istituto previdenziale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)

FATTURA

nr. FPR 17/22 del 11/04/2022

Data invio: 11/04/2022

FORNITORE

Damiano Masilla SRL
P.IVA: IT02362170744
C.F.: 02362170744
Via Risorgimento 38
72020 - Erchie (BR) - IT
Telefono: 3392691883
d.masilla@hotmail.it

CLIENTE

CARMELO CONTE
C.F.: CNTCML91P23E882D
VIA PIERSANTI MATTARELLA ED.
A
74024 - Manduria (TA) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	CQC RINN	Corso rinnovo CQC COSE O PERSONE	1	250,00 €	-	250,00 €	0 %	N4

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP01 - Contanti	Pagamento completo				11/04/2022	250,00 €

REGIME FISCALE

-  **REGIME FISCALE**
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

-  **DATI BOLLO**

Importo 2,00 €: Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e ss.mm.

RIEPILOGO IVA**CALCOLO FATTURA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA		
0%	N4	Esente Art. 10 DPR 633/72		250,00 €	0,00 €	Importo prodotti o servizi	250,00 €
						Totale imponibile	0,00 €
						Totale esente IVA (N4)	250,00 €
						Totale IVA	0,00 €
						Totale documento	250,00 €
						Netto a pagare	250,00 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

140140	FORASTIERE	MICHELE		#N/D
104150	ANTONICELLI	FRANCESCO		#N/D
106230	BATTISTA	MARCO		#N/D
120320	CLEMENTE	LUIGI		#N/D
124680	CUTINO	GIUSEPPE		#N/D
128490	DE CANTIS	FRANCO		#N/D
133000	D'IGNAZIO	DANILO		#N/D
133130	DI GIORGIO	RAFFAELE		#N/D
133430	DIMAGGIO	MASSIMILIANO		#N/D
145555	GRANIO	ANGELO		#N/D
149090	LAGUERCIA	MARCO		#N/D
154660	LO NOCE	ANNA		#N/D
158373	MARIANO	CATALDO		#N/D
158600	MARINELLI	EGIDIO		#N/D
161450	MENENTI	MARIA FABIOLA		#N/D
164310	MOREA	COSIMO		#N/D
170750	PANARITI	COSIMO		#N/D
172140	PELLICORO	DOMENICO		#N/D
173720	PETRONELLA	FRANCESCO		#N/D
174460	PICCHI	ENRICO		#N/D
176600	PISANI	DARIO		#N/D
183325	RUSSO	COSIMO		#N/D
185788	SAPONARA	GIUSEPPE		#N/D
187230	SCHIANO LOMORIELLO	ANTONIO		#N/D
188400	SCREDO	VINCENZO		#N/D
195485	TURSI	TIZIANA		#N/D
212530	CARALLO	PIETRO		#N/D
273500	PIAZZA	MAURO		#N/D
500175	CORVACE	MARIO		#N/D

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

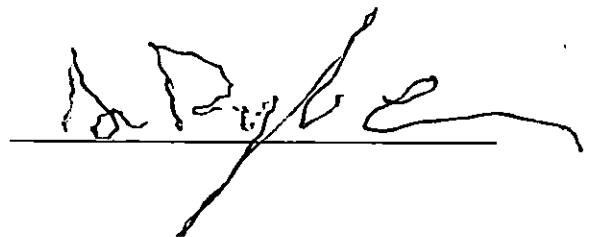
Io sottoscritto DE PASQUALE COSIMO, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 130991, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 14-07-2022, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- ☒ rimborso spese con mezzo privato;

○ 14-07-2022

Distinti saluti.



Numero identificativo: **A11**

Orario accettazione: **07:56**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A

BARI

Protocollo: /P/BA/22/2605437/IP0

del 14/07/2022

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

DE PASQUALE Cosimo - DPSCSM60L05L049Z

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **10:03**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 14/07/2022

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto RICCHIUTI ARCAN GEO dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 180900, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 14-07-2022, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

- l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;
- ☒ rimborso spese con mezzo privato;
- 14-07-2022

Distinti saluti.

Ricchiuti Arcangelo

Numero identificativo: **A12**

Orario accettazione: **07:56**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A

BARI

Protocollo: /P/BA/22/2606417/IPY

del 14/07/2022

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

Si dichiara che

RICCHIUTI Arcangelo - RCCRNG60P18I018V

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **10:51**

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 14/07/2022

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede INPS: TARANTO

RICEVUTA
di presentazione della domanda di
ANF per lavoratori dipendenti

Codice fiscale: RSSMSM70C30L049H

Cognome e nome: RUSSO MASSIMILIANO

Data di nascita: 30/03/1970

Numero protocollo: INPS.7800.11/07/2022.0252634

Data di presentazione: 11/07/2022

Periodo richiesto dal: 01/07/2022 al: 30/06/2023

Per ogni informazione in merito alla domanda inviata può rivolgersi presso gli Uffici INPS, presentando la ricevuta o citando il numero di protocollo della domanda stessa.

Si rammenta che l'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica da parte della sede INPS competente dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti da legge.

In presenza di autorizzazioni con scadenza all'interno del periodo di riferimento si precisa che l'importo è calcolato fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa. Successivamente alla presentazione della nuova domanda di Autorizzazione ANF sarà necessario presentare domanda di variazione ANF DIP.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



INPS.7800.11/07/2022.0252634

PROTOCOLLO

Mod. ANF/DIP_NONAGR
COD. SR179**Assegno per il nucleo familiare**
Domanda per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo - 1/5periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 (gg/mm/aaaa)

variazione situazione nucleo familiare dal _____ al _____ (gg/mm/aaaa)

☒ Io sottoscritto/a

COGNOME	RUSSO	NOME	MASSIMILIANO
CODICE FISCALE	RSSMSM70C30L049H	NATO/A IL GG/MM/AAAA	30/03/1970
A	TARANTO	PROV.	TA
STATO	ITALIA	CITTADINANZA	ITALIA
RESIDENTE / DOMICILIATO IN	TARANTO	PROV.	TA
INDIRIZZO	VIA POLA 21	CAP	74121
FRAZIONE		STATO	ITALIA
TELEFONO *		CELLULARE *	3931993337
INDIRIZZO EMAIL*	orata70@hotmail.it		

☒ Stato civile
(barrare la casella corrispondente)

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☐ celibe/nubile | |
| ☒ coniugato/a | dal <u>31/10/1997</u> (gg/mm/aaaa) |
| ☐ unito/a civilmente | dal _____ (gg/mm/aaaa) |
| ☐ separato/a legalmente | dal _____ (gg/mm/aaaa) |
| ☐ sciolto/a da unione civile | dal _____ (gg/mm/aaaa) |
| ☐ divorziato/a | dal _____ (gg/mm/aaaa) |
| ☐ vedovo/a | dal _____ (gg/mm/aaaa) |
| ☐ abbandonato/a | dal _____ (gg/mm/aaaa) |
| ☐ parte superstite dell'unione civile | dal _____ (gg/mm/aaaa) |

* È necessario compilare almeno uno dei campi.

INPS



Mod. ANF/DIP_NONAGR
COD. SR179

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo - 2/5

☉ Indicare i componenti del nucleo familiare compreso il richiedente

Dati del richiedente

(1)

COGNOME RUSSO NOME MASSIMILIANO
CODICE FISCALE RSSMSM70C30L049H NATO/A IL GG/MM/AAAA 30/03/1970
A TARANTO PROV. TA STATO ITALIA
☒ residente in Italia IN TARANTO PROV. TA CAP 74121
☐ residente all'estero INDIRIZZO VIA POLA 21 STATO ITALIA

Altri componenti il nucleo familiare

(2)

COGNOME FINIZIO NOME PAOLA
CODICE FISCALE FNZPLA72R55L048U NATO/A IL GG/MM/AAAA 15/10/1972
A TARANTO PROV. TA STATO ITALIA
RELAZIONE DI PARENTELA Coniuge/Parte di unione civile
☒ residente con il richiedente ☐ Inabile
☐ residente in Italia IN PROV. CAP
☐ residente all'estero INDIRIZZO STATO

(3)

COGNOME NOME
CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA
A PROV. STATO
RELAZIONE DI PARENTELA
☐ residente con il richiedente ☐ Inabile
☐ residente in Italia IN PROV. CAP
☐ residente all'estero INDIRIZZO STATO



Assegno per il nucleo familiare

Domanda per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo - 3/5

Ⓒ Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo

Nelle tabelle che seguono devono essere indicati i redditi Irpef e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Nell'anno 20 21 __ __ lo ed i miei familiari

☐ non abbiamo conseguito redditi

☒ abbiamo conseguito i seguenti redditi.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Il reddito da indicare nel prospetto è quello relativo all'anno precedente quello della domanda di assegno se la decorrenza dell'assegno è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre). Se invece la decorrenza è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre) si dovrà indicare anche il reddito conseguito due anni prima. In caso di arretrati si dovrà utilizzare un modulo per ogni anno. Nel caso di conviventi di fatto con figli, che hanno disciplinato i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, secondo quanto previsto nell'art. 1, comma 50, della legge 20 maggio 2016, n. 76, andranno indicati i redditi di entrambi i genitori.

Ⓒ Redditi assoggettabili a Irpef

- Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc.) redditi percepiti in Italia o all'estero, compresi gli arretrati.
- Nella seconda colonna devono essere indicati i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
- Nella terza colonna deve essere indicato il tipo di modello fiscale su cui è riportato l'importo dei vari redditi dichiarati (CU o certificazione reddituale, 730, Unico, 770) nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2).

Tabella A

TITOLARE DEI REDDITI	REDDITI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF			
	1	2	3	4
	reddito da lavoro dipendente e assimilati	altri redditi	mod. fiscale	reddito complessivo
RICHIEDENTE	23780.			23780.62
CONIUGE/PARTE DI UNIONE CIVILE				0
FAMILIARI				0
TOTALE	23780.62	0		23780.62



Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo - 4/5

⊗ Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se i redditi superano complessivamente 1032,91 euro)

- Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi provenienti dalle pensioni, da assegni e indennità per i non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate ecc.
- Nella seconda colonna devono essere indicati altri redditi che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da buoni del tesoro ecc.
- Nella terza colonna deve essere indicato il modello fiscale rilasciato dall'ente erogatore
- Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2).

Tabella B

TITOLARE DEI REDDITI	REDDITI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA			
	1	2	3	4
	reddito da lavoro dipendente e assimilati	altri redditi	mod. fiscale	reddito complessivo
RICHIEDENTE				0
CONIUGE/PARTE DI UNIONE CIVILE				0
FAMILIARI				0
TOTALE	0	0		0

⊗ Redditi che non si dichiarano

Trattamenti di famiglia dovuti per legge; arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; Indennità di trasferta per la parte non soggetta a imposizione fiscale; trattamento di fine rapporto (TFR); anticipazione su TFR; pensioni di guerra; rendite vitalizie Inail; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità; Indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, Indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; Indennità per i ciechi parziali; Indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.



Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo - 5/5

● Dichiarazione di responsabilità del richiedente

Dichiaro che:

- ☒ non percepisco, né altre persone percepiscono trattamenti di famiglia italiani o esteri per le persone indicate nella composizione del nucleo familiare
- ☐ percepisco il trattamento di famiglia per le persone del nucleo suindicate per un importo mensile di euro _____ pagato da _____
(Indicare l'Ente e in caso di trattamento estero, lo Stato che lo corrisponde)
- ☐ ho richiesto il trattamento di famiglia per le persone del nucleo suindicate pagato da _____
(Indicare l'Ente e in caso di trattamento estero, lo Stato che lo corrisponde)

Indicare se altro componente del nucleo familiare percepisce o ha chiesto il trattamento di famiglia

COGNOME _____ NOME _____

NATO/A IL GG/MM/AAAA _____ A _____

- ☐ percepisce il trattamento di famiglia per le persone del nucleo suindicate per un importo mensile di euro _____ pagato da _____
(Indicare l'Ente e in caso di trattamento estero, lo Stato che lo corrisponde)
- ☐ ha chiesto il trattamento di famiglia per le persone del nucleo suindicate pagato da _____
(Indicare l'Ente e in caso di trattamento estero, lo Stato che lo corrisponde)

Mi impegno a comunicare qualsiasi variazione entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Dichiaro che le notizie da me fornite ed i documenti allegati rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 46, 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto o con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Nei casi previsti da disposizioni legislative o Responsabili del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione del procedimento, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha il diritto di opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di agire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell'INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.



Taranto,

Al responsabile Area Esercizio

Sig. Cosimo Russo

e pc.

Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 1 postazione nel profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa – Trattamento economico del personale: erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 57, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di segretario svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 1.200,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Responsabile Area Esercizio

P.I. Cosimo Russo

e pc.

Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 1 postazione nel profilo professionale di "Responsabile Unità Tecnica Complessa – Parco Rotabile: erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 61, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di componente interno svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 1.500,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Responsabile Area Esercizio

P.I. Cosimo Russo

e pc. Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 4 postazioni nel profilo professionale di "Operatore Tecnico – Unità Officina Manutenzione Parco Autobus": erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 60, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di segretario svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 600,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Responsabile Unità Tecnica complessa

Ing. Marianna Effore

e pc. Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 4 postazioni nel profilo professionale di "Operatore Tecnico – Unità Officina Manutenzione Parco Autobus": erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 60, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di componente interno svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 750,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Responsabile Unità Tecnica complessa

Ing. Marianna Ettore

e pc. Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 4 postazioni nel profilo professionale di "Capo Operatori – Unità Officina Manutenzione Parco Autobus": erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 59, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di componente interno svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 1.000,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Responsabile Unità Amministrativa

Ing. Cosimo Cigliese

e pc. Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 1 postazione nel profilo professionale di "Responsabile Unità Tecnica Complessa – Parco Rotabile: erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 61, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di segretario svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 1.200,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Capo Ripartizione

Ing. Antonella Vizzarro

e pc.

Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 1 postazione nel profilo professionale di "Responsabile Unità Amministrativa Complessa . Area Contabilità e Bilancio": erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 56, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di segretario svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 1.200,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Capo Unità Amministrativa

Dott. Nicola Carrieri

e pc. Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 4 postazioni nel profilo professionale di "Capo Operatori – Unità Officina Manutenzione Parco Autobus": erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 59, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di segretario svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 800,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Responsabile Unità Amministrativa

Dott.ssa Marilena Passeretti

e pc.

Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 1 postazione nel profilo professionale di "Capo Unità Amministrativa – Ripartizione Appalti, Contratti ed acquisti": erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di segretario svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 1.200,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)



Taranto,

Al Capo Unità Amministrativa

Dott.ssa Tiziana Tursi

e pc.

Area Risorse Umane

SEDE

OGGETTO: Selezione interna per n. 1 postazione nel profilo professionale di "Capo Unità Amministrativa – Ripartizione Appalti, Contratti ed acquisti": erogazione compenso.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07 luglio scorso, il competente Ufficio aziendale è stato autorizzato a liquidare, a suo favore, il compenso dovuto per l'attività di componente interno svolta in seno alla Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione in oggetto.

1

Il compenso da erogare, con le prime competenze utili, sarà pari ad **€ 1.500,00**, al lordo delle previste ritenute di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto SCARDI PASADIA, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 500770, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 14/07/2022, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

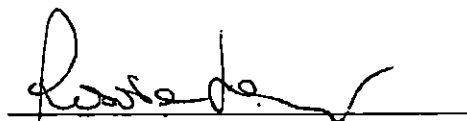
☒ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;

☐ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;

☒ rimborso spese con mezzo privato;

☐ _____

Distinti saluti.



Orario accettazione: 08:07

Protocollo: /P/BA/22/2607927/IP6
del 14/07/2022

Si dichiara che

SCARGI Rosaria - SCRRSR68H59L049P

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore 12:07

L'ADDETTO AL CONTROLLO

BARI 14/07/2022

autostrade//per l'italia

Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
info@autostrade.it

ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE

MODALITA' DI PAGAMENTO
CONTANTE

Data: 14-07-2022 Ora: 13:11 Porta: 54 Esattore: 8045

Entrata: 738 BARI SUD
Uscita: 742 TARANTO NORD

Classe: A

PEDAGGIO: Euro 4.90

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI



autostrade//per l'italia

Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
info@autostrade.it

ATTESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE

MODALITA' DI PAGAMENTO
CONTANTE

Data: 14-07-2022 Ora: 07:09 Porta: 49 Esattore: 8032

Entrata: 742 TARANTO NORD
Uscita: 738 BARI SUD

Classe: A

PEDAGGIO: Euro 4.90

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI





671 160,80

Taranto,

177480

Al Dipendente

GIUSEPPE PRUDENZANO

E p.c. AREA PERSONALE

SEDE

Oggetto: richiesta ricalcolo premio di risultato: riscontro.

Si riscontra la sua istanza del 22 giugno 2022 (prot. az. n. 10974) al fine di comunicare che l'Ufficio preposto procederà al ricalcolo di quanto a lei spettante a titolo di premio di risultato, escludendo dal computo delle assenze il periodo dal 17 gennaio al 30 gennaio 2022, trattandosi di assenza dovuta a infezione da Sars Cov2, di cui l'Azienda non era stata posta a conoscenza sino alla sua nota.

Si coglie l'occasione per rendere noto che la scrivente sta avviando a suo carico un procedimento disciplinare per mancata osservanza delle procedure adottate e rese note a tutti i lavoratori in materia di comunicazioni da effettuare e rientro in azienda di soggetti risultati positivi al virus Covid 19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

1



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede INPS: TARANTO

RICEVUTA
di presentazione della domanda di
ANF per lavoratori dipendenti

Codice fiscale: MRRDNT62M05L0490

Cognome e nome: MARRA DONATO

Data di nascita: 05/08/1962

Numero protocollo: INPS.7800.30/06/2022.0239816

Data di presentazione: 30/06/2022

Periodo richiesto dal: 01/08/2021 al: 28/02/2022

Per ogni informazione in merito alla domanda inviata può rivolgersi presso gli Uffici INPS, presentando la ricevuta o citando il numero di protocollo della domanda stessa.

Si rammenta che l'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica da parte della sede INPS competente dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti da legge.

In presenza di autorizzazioni con scadenza all'interno del periodo di riferimento si precisa che l'importo è calcolato fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa. Successivamente alla presentazione della nuova domanda di Autorizzazione ANF sarà necessario presentare domanda di variazione ANF DIP.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede INPS: TARANTO

RICEVUTA
di presentazione della domanda di
ANF per lavoratori dipendenti

Codice fiscale: MRRDNT62M05L0490

Cognome e nome: MARRA DONATO

Data di nascita: 05/08/1962

Numero protocollo: INPS.7800.30/06/2022.0239815

Data di presentazione: 30/06/2022

Periodo richiesto dal: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Per ogni informazione in merito alla domanda inviata può rivolgersi presso gli Uffici INPS, presentando la ricevuta o citando il numero di protocollo della domanda stessa.

Si rammenta che l'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica da parte della sede INPS competente dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti da legge.

In presenza di autorizzazioni con scadenza all'interno del periodo di riferimento si precisa che l'importo è calcolato fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa. Successivamente alla presentazione della nuova domanda di Autorizzazione ANF sarà necessario presentare domanda di variazione ANF DIP.

Taranto,

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.M.A.T. S.P.A.
AREA PERSONALE

S E D E

Oggetto: richiesta rimborso.

Io sottoscritto NIGRO VINCENZO, dipendente di codesta azienda con matricola aziendale 465001, essendomi recato a visita medica presso il Centro Compartimentale delle FF.SS. di Bari in data 13/07/2022, con la presente chiedo che mi venga concesso il rimborso delle spese, come previsto dal comunicato aziendale n° 36 del 29/04/2021.

Alla presente allego:

☒ l'attestazione dell'avvenuta visita presso il Centro delle FF.SS. di Bari;

○ N° 2 ricevute delle Ferrovie SUD-EST;

☒ rimborso spese con mezzo privato;

○ _____

Distinti saluti.

Nigro Vincenzo

Numero identificativo: **A1**

Orario accettazione: **07:42**

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Protocollo: /P/BA/22/2589246/IP9
del 13/07/2022

ATTESTAZIONE DI PRESENZA

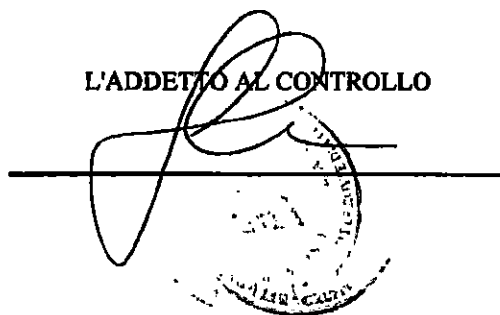
Si dichiara che

NIGRO Vincenzo - NGRVCN57A02L049G

si è presentato in questa Sede per l'effettuazione della prevista visita.

Il dipendente ha lasciato la struttura alle ore **10:04**

L'ADDETTO AL CONTROLLO



BARI 13/07/2022

Ministero della
Transizione Ecologica

Analisi e statistiche
energetiche e minerarie

Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili

La media settimanale dei prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del GPL, del gasolio riscaldamento e degli olii combustibili viene pubblicata ogni martedì dopo le 12. I dati fanno riferimento alla settimana (da lunedì alla domenica) precedente il giorno della rilevazione.

Rilevazione del 11/07/2022

Media settimanale dei prezzi dal giorno 04/07/2022 a 10/07/2022.

Nuovo

Prodotto	Prezzo	Accisa	IVA	Netto	Variazione
Carburanti (€/1.000 L)					
Benzina	2.028,44	478,40	365,78	1.184,26	-36,61
Gasolio auto	1.981,63	367,40	357,34	1.256,89	-40,9
GPL	826,76	100,44	149,09	577,23	-2,13
Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 L)					
Gasolio riscaldamento	1.958,61	403,21	353,19	1.202,21	-13,81
Combustibili per uso industriale (€/1.000 kg)					
O.C. fluido BTZ	1.262,27	166,84	114,75	980,68	+32,91
O.C. denso BTZ	799,44	31,39	0	768,05	-18,56

Note

- Il prezzo nella tabella è moltiplicato per un fattore di 1000 per avere una maggiore accuratezza nei decimali.
- Il campo *Variazione* mostra la differenza del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione precedente del 04/07/2022. Passando sopra il valore con il mouse puoi vedere la variazione percentuale.
- Il campo *Netto* è da intendersi come *Prezzo al netto delle imposte* e viene anche identificato come *prezzo industriale*.
- Per i carburanti, benzina e gasolio, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Passando con il mouse sul valore dell'IVA scoprirai la percentuale applicata a quel prodotto.
- Per l'olio combustibile denso BTZ la rilevazione viene effettuata senza IVA.
- Il prezzo del prodotto GPL viene rilevato solo per il settore autotrazione.

Open data

Puoi scaricare i dati della rilevazione in un file CSV nel formato standard o nel formato Excel:

CSV

Excel CSV IT

Il file Excel CSV IT usa come delimitatore il carattere ';' (punto e virgola) e come separatore dei decimali il carattere ',' (virgola).

Andamento del prezzo medio settimanale fino alla rilevazione del 11/07/2022

1/5 2,02844 * 200 = 81,14

All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Dopo la contestazione della violazione ai trasgressori, sarà trasmesso al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione il rapporto con la prova delle contestazioni eseguite. Tutte le violazioni ravvisate insieme all'importo della sanzione applicata saranno registrate all'interno del software Ares della Guardia di Finanza.

Beneficiari, lavoratori cessati, neoassunti: le verifiche per versare il bonus 200 euro

Come individuare i beneficiari

Il primo punto da smarcare è riferito al perimetro dei beneficiari: la circolare Inps 73/2022 ha esteso il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto del lavoratore all'esonero dello 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali a carico del dipendente (previsto dalla legge 234/2021), che è un requisito fondamentale per accedere al bonus da 200 euro. Il periodo da monitorare è stato ampliato dal 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022, anziché ai primi quattro mesi dell'anno, come previsto dal DL 50/2022.

Pertanto, se il datore avesse già individuato i dipendenti potenziali beneficiari dell'indennità, considerando il primo quadrimestre 2022 come periodo di riferimento per verificare il diritto all'esonero dello 0,80%, dovrà rivedere la valutazione per rintracciare eventuali altri lavoratori con diritto all'esonero a maggio e/o a giugno e far sottoscrivere loro l'autodichiarazione necessaria per ottenere i 200 euro: a questo fine, si può usare il fac-simile fornito dall'Inps in allegato al messaggio 2559/2022.

Bisogna poi prestare attenzione ad alcuni casi particolari: ad esempio, il dipendente cessato al 30 giugno scorso - come chiarito dal messaggio Inps 2505/2022 - è escluso dall'erogazione del bonus tramite il datore di lavoro. In questa ipotesi, visto che il rapporto (quale condizione essenziale) deve sussistere nel mese di luglio, se il datore di lavoro avesse già raccolto la dichiarazione finalizzata a ottenere l'indennità dal dipendente che ha poi cessato il rapporto entro quella data, non potrà erogare i 200 euro. A quel punto, il lavoratore deve fare la richiesta al nuovo datore (se in forza a luglio) oppure ottenere il bonus dall'Inps, se rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 32, del DL 50/2022.

I lavoratori assunti nel mese di luglio dovranno consegnare velocemente l'autodichiarazione all'ultimo datore di lavoro, indicando - oltre al fatto di non essere titolari di trattamenti pensionistici

e di non essere componenti di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza - anche di essere stati destinatari dell'esonero dello 0,80%, nel periodo tra il 1° gennaio e il 23 giugno, durante il precedente rapporto di lavoro.

Un'altra accortezza va riservata alla gestione del personale agricolo: sempre la circolare 73/2022 ha evidenziato che l'erogazione dell'indennità, tramite i datori di lavoro, è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato. Quindi, i cosiddetti braccianti, se aventi diritto, possono ottenere i 200 euro in pagamento diretto dall'Inps, dietro presentazione della domanda.

La gestione operativa

Passando alla fase operativa – secondo i chiarimenti del messaggio Inps 2505/2022 - il datore di lavoro riconosce l'indennità in busta paga con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro come per il part-time ciclico o della previsione dei Ccnl, con quella erogata nel mese di luglio, seppure di competenza del mese di giugno 2022. L'indennità una tantum da 200 euro spetta anche se la retribuzione di competenza di luglio risulta azzerata a causa di eventi tutelati, ad esempio nel caso di sospensione del lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto quali Cigo, Cigs, Fis, Fondi di solidarietà, Cisoa o congedi.

Come per le altre indennità a carico dell'Inps, la corresponsione del bonus genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile Uniemens di luglio, seguendo le indicazioni riportate nel messaggio Inps 2397/2022.

Se dovesse risultare che, per lo stesso lavoratore dipendente, più datori di lavoro abbiano compensato l'indennità di 200 euro, l'Inps comunicherà a ciascuno di essi la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, ai fini della restituzione all'Istituto e del recupero verso il dipendente, in base a istruzioni che saranno fornite con un messaggio ad hoc.

Domande e risposte su come procedere

1 - Quali informazioni deve contenere la dichiarazione del lavoratore per ottenere l'indennità una tantum di 200 euro dal datore di lavoro?

Nella dichiarazione il lavoratore deve affermare di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di

pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, o di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

2 - Quali sono i lavoratori destinatari dell'esonero contributivo dello 0,80% previsto dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021)?

L'agevolazione sui contributi a carico del lavoratore trova applicazione mese per mese per tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi i rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile - da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali - di 2.692 euro. L'importo è maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

3 - Qual è il periodo di riferimento nel quale il datore deve verificare il diritto all'esonero contributivo al quale è collegato il diritto all'una tantum di 200 euro?

Il decreto legge 50/2022 ha indicato nel primo quadrimestre del 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero contributivo, per beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro.

Le istruzioni diffuse dall'Inps con la circolare 73/2022 hanno esteso questo periodo fino al 23 giugno 2022: anche questa condizione va indicata nella dichiarazione del lavoratore se il rapporto di lavoro è stato gestito da un precedente datore.

4 - Quando il datore di lavoro deve pagare l'una tantum di 200 euro ai lavoratori?

L'indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 e gli altri requisiti fissati dalla norma, con la retribuzione di competenza dello stesso mese (anche se erogata ad agosto) ed esposta con la denuncia Uniemens entro il 31 agosto; oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro come per i part-time ciclici o della previsione dei Ccnl, con la retribuzione del mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022) ed esposta con la denuncia Uniemens entro il 31 luglio.

5 - Come farà il datore di lavoro a recuperare il credito?

Il datore di lavoro recupera l'indennità anticipata ai lavoratori nell'Uniemens di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzando all'interno della denuncia individuale i seguenti elementi:

- nel CodiceCausale il valore L031, con il significato di «Recupero indennità una tantum articolo 31, comma 1, Dl 50/2022»;
- nell'elemento IdentMotivoUtilizzoCausale il valore «N»;
- nell'elemento AnnoMeseRif anno/mese «06- 07/2022»;
- nell'elemento «ImportoAnnoMeseRif» l'importo da recuperare.

6 - Nel caso in cui il lavoratore con due rapporti di lavoro percepisse da entrambi i datori l'una tantum, come avverrà la restituzione?

Se dovesse risultare, per lo stesso lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su Uniemens l'indennità di 200 euro, l'Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente.

7 - Chi paga l'indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, agli intermittenti e agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo?

Con la retribuzione di luglio 2022 i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche a queste tipologie di lavoratori, se in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti specifici previsti dall'articolo 32, commi 13 e 14, del Dl 50/2022, per questi lavoratori. Il pagamento dall'Inps sarà residuale - a domanda e secondo i requisiti specificati dalla norma sulle giornate lavorate e sui contributi versati - laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, se spettante.

8 - I lavoratori agricoli ricevono l'indennità dal datore?

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare i 200 euro ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio e recuperano l'importo nella denuncia Posagri. Per gli operai agricoli a tempo determinato è, invece, esclusa l'erogazione dell'indennità tramite il datore di lavoro e, pertanto, provvederà direttamente l'Inps, su istanza dell'interessato.

POSTA CERTIFICATA: Elenco lavoratori partecipanti Assemblea...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Elenco lavoratori partecipanti Assemblea retribuita del 08/06/22

Mittente: "Per conto di: rosa.debenedittis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 13/07/2022, 13.55

A: Amat Certificata <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/07/2022 alle ore 13:55:42 (+0200) il messaggio

"Elenco lavoratori partecipanti Assemblea retribuita del 08/06/22" è stato inviato da "rosa.debenedittis@pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec298111.20220713135542.211909.39.2.57@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Elenco lavoratori partecipanti Assemblea retribuita del 08/06/22

Mittente: rosa.debenedittis@pec.it

Data: 13/07/2022, 13.55

A: Amat Certificata <amat@pec.amat.ta.it>

— Allegati: —

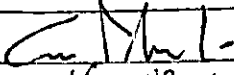
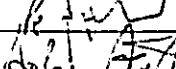
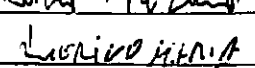
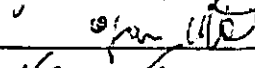
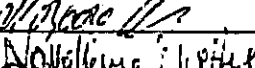
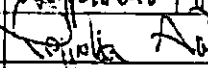
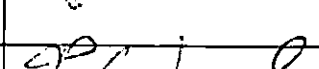
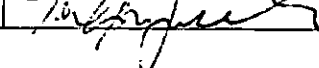
dati-cert.xml	840 bytes
postacert.eml	346 kB
Taranto, 08062022.pdf	251 kB

Taranto, 08/06/2022

Spett. le Amat S.p.a.

I Lavoratori elencati hanno partecipato all'assemblea retribuita, senza interruzione del servizio del 8 giugno 2022, per un totale di 3 (tre) ore tenutasi in presenza e da remoto mezzo web per chi impossibilitato alla presenza fisica effettiva.

Tanto si trasmette al fine di rendere possibile la contabilizzazione delle ore dovute ai lavoratori

N.	Cognome	Nome	Matricola	Numero di ore	Firma
1	Cantone	MariaTeresa	500120	3	
2	Chiatante	Marisa	500140	3	
3	De Benedittis	Rosa	500210	3	
4	De Giorgio	Maria	500215	3	
5	Dolmo	Antonio	500255	3	
6	Fiorino	Maria	500320	3	
7	Greco	Martino	500370	3	
8	Nazaro	Giuseppe	500550	3	
9	Novellino	Michele	500565	3	
10	Pizzolla	Antonio	500645	3	
11	Terlizzese	Leonardo	500800	3	
12					

COD. AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE		
1 -		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7800449608		
MATRICOLA / COD. MECC.		DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VIDEAZIONE		
0000160630\ 160630 MEGNA		ANTONINO		INAIL		
INDIRIZZO				Sede : 34500		
VIA ANDREA CAPOZZI, 1 - 74121 - TARANTO (TA)				Aut. N. Del		
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA		
Codifica INPS : 1 -		OPERATORE QUALIF. - 160		20 - 71021230/20		
DATA NASCITA		DATA ASSUNZIONE		DATA CESSAZIONE		
14/03/1991		20/11/2015		06 07		
DATA EMISSIONE		PERIODO PAGA		ORE LAV.		
27/06/2022		06/2022 - Giugno		195,00		
				GG. LAV.		
				30		
				GG. RETR.		
				26		
				SEIT.		
				4		
				CODICE FISCAL		
				MGNNNN91C14G273W		
				CODICI COSTO		
				07.03.22.01.01.00.00.00.00		
				N. PROGRESSIVO		
				N. 00000245617		
PAGA BASE : 1.012,82 CONTINGENZA : 536,60 SCATTI ANZIANITA' : 73,95 COMP. ACC. UNIFICATE: 38,59 INDENNITA' DI MENSA : 16,53 T.D.R. : 47,22 1.823,64 Paga oraria : 8,84979 Paga giorn. : 57,52367 Totale : 1.725,71						
COD.	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		57,52367		1.725,71
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,52000	2,52	
502	ANDSAI - ROMA			30,00000	30,00	
* 101	LAVORO DOMENICALE	1,00		5,81000		5,81
* 110	MAGGIOR.LAV.NOTT.20%	2,78	20,00	2,06495		5,74
* 112	STRAORD.FERIALE 10%	45,35	10,00	11,04646		500,96
* 113	STRAOR.FESTIVO 20%	0,08	20,00	12,05068		0,96
* 123	FESTIVITA' INFRAS.20%	6,50	20,00	12,05068		78,33
* 174	STR.FERIALE 10% TFR	20,00	10,00	11,04646		220,93
* 103	INDENNITA' DI TURNO	25,00		0,52000		13,00
544	ACCREDITO FERIE	1,00				
* 888	BUONI PASTO 6.00	26,00				
66	CONTRIBUTO F.P.L.D.		9,3570	2.551,00	238,70	
6	IMPON. INPS TARANTO			2.551,00		
4	IMPONIBILE INAIL			2.551,00		
990	CTR PRIAMO 2% C/DIP.		2,0000	1.670,59	33,41	
991	CTR PRIAMO 2% C/DITT			1.670,59		
992	PRIAMO-100% TFR		100,0000	(139,63)	(139,63)	
	L. 234/2021 mens.			2.551,00		20,41
	Tot. rit. sociali			251,70		
	Imponibile Fiscale			2.299,74		
	Impon. fiscale netto			2.299,74		
	Rit. Fis. mese lorda			549,94		
	Imponibile detraz.			24.574,22		
	Detrazioni fiscali			182,76		
	Rit. Fis. mese netta				367,18	
	Add.Reg. rata pagata (Cod.: PU)				30,58	
	Add.Com. rata pagata (cod.: L049)				12,37	
	Acconto Add.Comunale (cod.: L049)				6,55	
	SINDACATO 3		0,8000	1.623,37	12,99	
	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					
NOTE				TOTALE RITENUTE		TOTALE COMPETENZE
Data valuta : 28/06/2022				734,30		2.571,85
IBAN : IT70 L030 1503 2000 0000 5858 602				NETTO IN BUSTA		
Prossimo scatto		Scatto maturato	ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE	1.837,00	
1/12/2023		3,00	0,82	0,27	(Lire 3.556.928)	
FERIE AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE
AC	25,00	4,42	20,58	AC	4,00	0,58
	12,50	0,00	12,50		2,00	0,00
ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR Al 31/12/21		
0,00	12.161,36	1.787,70	1.102,65	6.930,93		
DETRAZ.	Det.Pers!GG					
	182,76 30					

COD. AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE		
1 -		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7800449608		
MATRICOLA / COD. MECC.		DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VISIONE		
0000182220\ 182220 ROCHIRA		PAOLO		INAIL		
INDIRIZZO		VIA CHIANCARO, 44 - 74020 - SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)		Sede : 34500		
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA		
Codifica INPS : 1 -		OPERATORE QUALIF. - 160		20 - 71021230/20		
DATA NASCITA		DATA ASSUNZIONE		DATA CESSAZIONE		
17/08/1991		20/11/2015				
AA/MM ANZ.		CODICE FISCALE		CODICI COSTO		
06 07		RCHPLA91M17E205W		07.03.22.01.01.00.00.00.00		
DATA EMISSIONE		PERIODO PAGA		ORE LAV.		
27/06/2022		06/2022 - Giugno		195,00		
GG. LAV.		GG. RETR.		SETT.		
30		26		4		
N. PROGRESSIVO						
PAGA BASE : 1.012,82		CONTINGENZA : 536,60		SCATTI ANZIANITA' : 73,95		
COMP. ACC. UNIFICATE: 38,59		INDENNITA' DI MENSA : 16,53		T.D.R. : 47,22		
Paga oraria : 8,84979		Paga giorn. : 57,52367		Totale : 1.725,71		
COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		57,52367		1.725,71
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,52000	2,52	
506	INAT ROMA			51,50000	51,50	
* 112	STRAORD.FERIALE 10%	3,50	10,00	11,04646		38,66
* 113	STRAOR.FESTIVO 20%	0,02	20,00	12,05068		0,24
* 123	FESTIVITA' INFRAS.20%	6,50	20,00	12,05068		78,33
* 174	STR.FERIALE 10% TFR	20,00	10,00	11,04646		220,93
* 103	INDENNITA' DI TURNO	24,00		0,52000		12,48
544	ACCREDITO FERIE	1,00				
578	FEST.SOPPR.GODUTA	1,00				
* 888	BUONI PASTO 6.00	25,00				
66	CONTRIBUTO F.P.L.D.		9,3570	2.076,00	194,25	
6	IMPON. INPS TARANTO			2.076,00		
4	IMPONIBILE INAIL			2.076,00		
505	ALLEANZA - 100% TFR		100,0000	(139,93)	(139,93)	
	L. 234/2021 mens.			2.076,00		16,61
	Tot. rit. sociali			177,64		
	Imponibile Fiscale			1.898,71		
	Impon. fiscale netto			1.898,71		
	Rit. Fis. mese lorda			449,68		
	Imponibile detraz.			22.332,93		
	Detrazioni fiscali			199,62		
	Rit. Fis. mese netta				250,06	
	Add.Reg. rata pagata (Cod.: PU)				27,67	
	Add.Com. rata pagata (cod.: I018)				11,65	
	Acconto Add.Comunale (cod.: I018)				5,95	
	SINDACATO 4		1,0000	1.623,37	16,23	
	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					
NOTE				TOTALE RITENUTE		TOTALE COMPETENZE
Data valuta : 28/06/2022				559,83		2.092,96
IBAN : IT21 R076 0115 8000 0102 9919 527				NETTO IN BUSTA		
Prossimo scatto		Scatto maturato	ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE	1.534,00	
1/12/2023		3,00	0,04	0,91	(Lire 2.970.238)	
FERIE AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE
AC	25,00	13,92	11,08	AC	4,00	2,58
	12,50	0,00	12,50		2,00	0,00
ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR Al 31/12/21		
0,00	11.040,13	1.405,69	1.204,36	6.723,66		
DETRAZ.	Det. PersiGG					
	199,62! 30					

COD. AZIENDA / FILIALE	RAGIONE SOCIALE	POS. PREVIDENZIALE
1 -	Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA	7800449608

MATRICOLA / COD. MECC.	DEPENDENTE	SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE
0000119430\ 119430 CHILOIRO	PIERLUIGI	INAIL
INDIRIZZO		Sede : 34500
CORSO VITTORIO EMANUELE 2° , 325 - 74122 - TARANTO (TA)		
QUALIFICA	MANSIONE - LIVELLO	POSIZIONE ASSICURATIVA
Codifica INPS : 1 -	OPERATORE QUALIF. - 160	20 - 71021230/20
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE
9/09/1987	20/11/2015	
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.
27/06/2022	06/2022 - Giugno	195,00
		GG. LAV. 30
		GG. RETR. 26
		SETT. 4
		N. PROGRESSIVO

PAGA BASE : 1.012,82 CONTINGENZA : 536,60 SCATTI ANZIANITA' : 73,95
 COMP. ACC. UNIFICATE: 38,59 INDENNITA' DI MENSA : 16,53 T.D.R. : 47,22

Paga oraria : 8,84979 Paga giorn. : 57,52367 Totale : 1.725,71

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		57,52367		1.725,71
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,52000	2,52	
506	INAT ROMA			43,00000	43,00	
* 31	FERIE GODUTE	1,50				
* 113	STRAOR.FESTIVO 20%	0,03	20,00	12,05068		0,36
* 123	FESTIVITA' INFRAS.20%	6,50	20,00	12,05068		78,33
* 174	STR.FERIALE 10% TFR	9,50	10,00	11,04646		104,94
* 103	INDENNITA' DI TURNO	23,50		0,52000		12,22
544	ACCREDITO FERIE	1,00				
* 888	BUONI PASTO 6,00	25,00				
66	CONTRIBUTO F.P.L.D.		9,3570	1.922,00	179,84	
6	IMPON. INPS TARANTO			1.922,00		
4	IMPONIBILE INAIL			1.922,00		
	L. 234/2021 mens.			1.922,00		15,38
	Tot. rit. sociali			164,46		
	Imponibile Fiscale			1.757,10		
	Impon. fiscale netto			1.757,10		
	Rit. Fis. mese lorda			414,28		
	Imponibile detraz.			20.429,26		
	Detrazioni fiscali			213,94		
	Rit. Fis. mese netta				200,34	
	Add.Reg. rata pagata (Cod.: PU)				25,19	
	Add.Com. rata pagata (cod.: E537)				10,39	
	Acconto Add.Comunale (cod.: L049)				5,44	
	SINDACATO 5		0,7000	1.623,37	11,36	
	CESSIONI V STIPENDIO				142,00	
	(Residuo	75,00		10.650,00)		
	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					

NOTE										TOTALE RITENUTE		TOTALE COMPETENZE					
Data valuta : 28/06/2022										620,08		1.936,94					
IBAN : ITS2 A030 3215 8010 1000 0012 669										NETTO IN BUSTA							
		Prossimo scatto		Scatto maturato		ARR. PRECEDENTE		ARR. ATTUALE		1.317,00							
		1/12/2023		3,00		0,84		0,98		(Lire 2.550.068)							
FERIE AP AC	SPETTANTI Gg.	GODUTE		RESIDUE		FERIE AP AC	SPETTANTI Gg.	GODUTE		RESIDUE		FERIE AP AC	SPETTANTI Gg.	GODUTI		RESIDUI	
	25,00	16,92		8,08			4,00	4,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
	12,50	0,00		12,50			2,00	1,58		0,42			0,00	0,00		0,00	
ACCANT. TFR.		IMP. FISC. ANNO		IMPOSTA PAGATA		DETRAZ. EFFETTUATE		TFR Al 31/12/21									
126,90		10.269,14		1.126,53		1.290,77		10.532,72									
DETRAZ.	Det. Pers!GG																
	213,94! 30																

COD. AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE		
1 -		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7800449608		
MATRICOLA / COD. MECC.				DIPENDENTE		
0000155810\ 155810 MAGNATI				LUCA		
INDIRIZZO				SPAZIO RISERVATO ALLA VDMIAZIONE INAIL Sede : 34500 Aut.N. Del 3249296/95 27/06/2022 11:03 N. 00000245564		
VIA BEATO ANGELICO, 23 - 74122 - TALSANO - Fraz. di : TARANTO (TA)						
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA		
Codifica INPS : 1 -		OPERATORE QUALIF. - 160		20 - 71021230/20		
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	AA/MM/ANZ.	CODICE FISCALE	CODICI COSTO	
25/06/1993	20/11/2015		06 07	MGNLCU93H25L049R	07.03.22.01.01.00.00.00.00	
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.	GG. LAV.	GG. RETR.	SETT.	
27/06/2022	06/2022 - Giugno	195,00	30	26	4	
PAGA BASE : 1.012,82 CONTINGENZA : 536,60 SCATTI ANZIANITA' : 73,95 COMP. ACC. UNIFICATE: 38,59 INDENNITA' DI MENSA : 16,53 T.D.R. : 47,22						
Paga oraria : 8,84979 Paga giorn. : 57,52367 Totale : 1.725,71						
COD.	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		57,52367		1.725,71
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,52000	2,52	
506	INAT ROMA			68,00000	68,00	
502	ANDSAI - ROMA			50,00000	50,00	
* 31	FERIE GODUTE	1,00				
* 174	STR.FERIALE 10% TFR	0,10	10,00	11,04646		1,10
* 103	INDENNITA' DI TURNO	23,00		0,52000		11,96
544	ACCREDITO FERIE	1,00				
* 888	BUONI PASTO 6.00	21,00				
366	REC.INF.C/AZIENDA			198,38000	198,38	
630	CONG. INFORT. INAIL			593,78000		593,78
66	CONTRIBUTO F.P.L.D.		9,3570	1.540,00	144,10	
6	IMPON. INPS TARANTO			1.540,00		
4	IMPONIBILE INAIL			1.540,00		
	L. 234/2021 mens.			1.540,00		12,32
	Tot. rit. sociali			131,78		
	Imponibile Fiscale			2.002,39		
	Impon. fiscale netto			2.002,39		
	Rit. Fis. mese lorda			475,60		
	Imponibile detraz.			20.521,74		
	Detrazioni fiscali			213,25		
	Rit. Fis. mese netta				262,35	
	Add.Reg. rata pagata (Cod.: PU)				25,31	
	Add.Com. rata pagata (cod.: L049)				10,52	
	Acconto Add.Comunale (cod.: L049)				5,47	
	SINDACATO 4		1,0000	1.623,37	16,23	
	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					
NOTE				TOTALE RITENUTE 782,88 TOTALE COMPETENZE 2.344,87		
Data valuta : 28/06/2022				NETTO IN BUSTA		
IBAN : IT54 L030 1503 2000 0000 5728 037				1.562,00		
Prossimo scatto		Scatto maturato	ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE		
1/12/2023		3,00	0,42	0,43		
					(Lire 3.024.454)	
FERIE AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE AP	SPETTANTI Gg.	
AC	25,00	11,42	13,58	AC	4,42	
	12,50	0,00	12,50		0,00	
					0,00	
					0,00	
ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR AL 31/12/21		
124,95	9.551,13	956,03	1.286,58	10.524,34		
DETRAZ.	Det.Pers IGG					
	213,25/ 30					

COD. AZIENDA / FILIALE	RAGIONE SOCIALE	POS. PREVIDENZIALE
1 -	Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA	7800449608

MATRICOLA / COD. MECC.	DIPENDENTE	SPAZIO RISERVATO ALLA VIDEAZIONE
0000145320\ 145320 GIOVINAZZI	ROCCO	INAIL

INDIRIZZO
VIA G. BERNINI, 98 - 74016 - MASSAFRA (TA) Sede : 34500

QUALIFICA	MANSIONE - LIVELLO	POSIZIONE ASSICURATIVA	Aut.N. Del
Codifica INPS : 1 -	OPERATORE TECNICO FF - 140	20 - 71021230/20	3249296/95

DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	AA/M/M ANZ.	CODICE FISCALE	CODICI COSTO	N. PROGRESSIVO
10/06/1972	1/08/2019		02 11	GVNRCC72H10F027N	07.03.22.01.01.00.00.00.00	27/06/2022 11:03 N. 00000245485

DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.	GG. LAV.	GG. RETR.	SETT.	N. PROGRESSIVO
27/06/2022	06/2022 - Giugno	195,00	30	26	4	

PAGA BASE : 886,22 CONTINGENZA : 533,58 SCATTI ANZIANITA' : 26,05
 COMP. ACC. UNIFICATE: 38,59 INDENNITA' DI MENSA : 16,53 LIVELLO FUNZIONALE : 200,11
 T.D.R. : 41,32

Paga oraria : 8,93538 Paga giorn. : 58,08000 Totale : 1.742,40

COD.	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		58,08000		1.742,40
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,52000	2,52	
506	INAT ROMA			43,00000	43,00	
* 31	FERIE GODUTE	5,00				
* 101	LAVORO DOMENICALE	1,00		5,81000		5,81
* 110	MAGGIOR.LAV.NOTT.20%	0,58	20,00	2,08492		1,21
* 112	STRAORD.FERIALE 10%	11,50	10,00	11,19512		128,74
* 174	STR.FERIALE 10% TFR	20,00	10,00	11,19512		223,90
* 103	INDENNITA' DI TURNO	19,00		0,52000		9,88
544	ACCREDITO FERIE	1,00				
* 888	BUONI PASTO 6.00	19,00				
66	CONTRIBUTO F.P.L.D.		9,3570	2.112,00	197,62	
6	IMPON. INPS TARANTO			2.112,00		
4	IMPONIBILE INAIL			2.112,00		
990	CTR PRIAMO 2% C/DIP.		2,0000	1.687,28	33,75	
991	CTR PRIAMO 2% C/DITT			1.687,28		
992	PRIAMO-100% TFR		100,0000	(136,34)	(136,34)	
	L. 234/2021 mens.			2.112,00		16,90
	Tot. rit. sociali			214,47		
	Imponibile Fiscale			1.897,47		
	Impon. fiscale netto			1.897,47		
	Rit. Fis. mese lorda			449,37		
	Imponibile detraz.			20.541,63		
	Detrazioni fiscali			270,60		
	Rit. Fis. mese netta				178,77	
	Add.Reg. rata pagata (Cod.: PU)				25,34	
	Add.Com. rata pagata (cod.: F027)				10,58	
	Acconto Add.Comunale (cod.: F027)				5,47	
	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					

NOTE	TOTALE RITENUTE	TOTALE COMPETENZE
Data valuta : 28/06/2022	497,05	2.128,84

IBAN : IT89 U053 8778 9510 0004 3059 752					NETTO IN BUSTA
Prossimo scatto	Scatto maturato	ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE		1.632,00
1/08/2023	1,00	0,43	0,64	(Lire	3.159.993)

FERIE	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUI
AP	29,42	0,00	29,42	AP	4,00	3,33	0,67	AP	0,00	0,00	0,00
AC	12,50	0,00	12,50	AC	2,00	0,00	2,00	AC	2,00	1,00	1,00

ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR Al 31/12/21
0,00	10.936,80	953,51	1.630,69	360,11

DETRAZ.	Coniuge I Det. Pers. IGG
	57,50 213,10 30

COD. AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE		
1 -		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7800449608		
MATRICOLA / COD. MECC.		DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VIDEAZIONE		
0000120130\ 120130 CIGLIESE		COSIMO		INAIL		
INDIRIZZO		VIA TOSCANINI, 4 - 74010 - STATTE (TA)		Sede : 34500		
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA		
Codifica INPS : 2 -		RESP. UNITA' AMMIN. - 250		81 - 71040671/81		
DATA NASCITA		DATA ASSUNZIONE		DATA CESSAZIONE		
17/10/1967		20/04/1998		24 02		
DATA EMISSIONE		PERIODO PAGA		ORE LAV.		
27/06/2022		06/2022 - Giugno		195,00		
GG. LAV.		GG. RETR.		SEIT.		
30		26		4		
CODICE FISCALE		CODICI COSTO		N. PROGRESSIVO		
CGLCSM67R17L049W		04.01.92.01.02.00.00.00		27/06/2022 11:02		
				N. 00000245309		
PAGA BASE		CONTINGENZA		SCATTI ANZIANITA'		
1.582,53		554,80		229,86		
COMP. ACC. UNIFICATE		INDENNITA' DI MENSA		INDEN. QUADRI CCNL		
22,38		16,53		72,30		
T.D.R.				73,78		
		2.595,09				
Paga oraria		Paga giorn.		Totale		
13,08810		85,07267		2.552,18		
COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		85,07267		2.552,18
* 85	CONG. STR. X MIN. PR/NI	4,85		15,26944	74,06	
544	ACCREDITO FERIE	1,20				
* 888	BUONI PASTO 6.00	14,00				
691	PREMIO DI RISULTATO			3.099,48000		3.099,48
66	CONTRIBUTO F.P.L.D.		9,3570	5.578,00	521,93	
69	CONTR. AGGIUNTIVO		1,0000	1.555,00	15,55	
6	IMPON. INPS TARANTO			5.578,00		
4	IMPONIBILE INAIL			5.578,00		
990	CTR PRIAMO 2% C/DIP.		2,0000	2.440,97	48,82	
991	CTR PRIAMO 2% C/DITT			2.440,97		
992	PRIAMO-100% TFR		100,0000	(161,16)	(161,16)	
	Rit. Soc. Detassazione			171,58		
	Tot. rit. sociali			586,30		
	Imp. Fis. Detass. anno			3.000,00		
	Imp. Fis. Detassazione			1.662,16		
	Imponibile Fiscale			3.329,14		
	Impon. fiscale netto			3.329,14		
	Rit. Fis. mese lorda			906,86		
	Imponibile detraz.			34.899,58		
	Detrazioni fiscali			161,79		
	Rit. Fis. mese netta				745,07	
	Rit. Fis. Detassazione				166,22	
	Add. Reg. rata pagata (Cod.: PU)				45,77	
	Add. Com. rata pagata (cod.: M298)				18,18	
	Acconto Add. Comunale (cod.: M298)				9,30	
	SINDACATO 9			8,33	8,33	
	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					
NOTE				TOTALE RITENUTE		TOTALE COMPETENZE
Data valuta : 28/06/2022				1.653,23		5.651,66
IBAN : IT20 H076 0115 8000 0007 7231 579				NETTO IN BUSTA		
				ARR. PRECEDENTE		ARR. ATTUALE
				0,02		0,59
				3.999,00		
				(Lire		7.743.144)
FERIE AP	SPETTANZI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE AP	SPETTANZI Gg.	GODUTE
AC	26,00	2,37	23,63	AC	4,07	0,00
	13,00	0,00	13,00		2,00	0,00
ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR AL 31/12/21		
0,00	14.561,37	2.451,05	1.157,93	56.833,05		
DETRAZ.	Figli !Det. Pers!GG in. Figli N					
	54,05! 107,74! 30!al 100% 1					

COD. AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE		
1 -		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7800449608		
MATRICOLA / COD. MECC.		DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VDM/AZIONE		
0000195485\ 195485 TURS		TIZIANA		INAIL		
INDIRIZZO		VIA PADRE PRIMALDO COCO, 11/B2 - 74100 - TARANTO (TA)		Sede : 34500		
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA		
Codifica INPS : 2 -		CAPO UNITA'ORG.AMM. - 230		81 - 71040671/81		
DATA NASCITA		DATA ASSUNZIONE		DATA CESSAZIONE		
29/03/1973		1/06/1998		24 01		
DATA EMISSIONE		PERIODO PAGA		ORE LAV.		
27/06/2022		06/2022 - Giugno		195,00		
GG. LAV.		GG. RETR.		SETT.		
30		26		4		
CODICE FISCALE		CODICI COSTO		N. PROGRESSIVO		
TRSTZN73C69L049F		05.01.86.01.02.00.00.00.00		N. 00000245839		
PAGA BASE		CONTINGENZA		SCATTI ANZIANITA'		
1.455,93		550,41		211,50		
COMP. ACC. UNIFICATE:		INDENNITA' DI MENSA		INDEN. QUADRI CCNL		
23,43		16,53		51,65		
T.D.R.		67,88				
Paga oraria		Paga giorn.		Totale		
12,19144		79,24433		2.377,33		
COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		79,24433		2.377,33
502	ANDSAI - ROMA			300,00000	300,00	
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,52000	2,52	
132	COMPENSO SEGRET. CDA			450,00000		450,00
* 31	FERIE GODUTE	1,80				
* 112	STRAORD.FERIALE 10%	1,90	10,00	15,19893		28,88
* 174	STR.FERIALE 10% TFR	20,00	10,00	15,19893		303,98
544	ACCREDITO FERIE	1,20				
* 888	BUONI PASTO 6.00	19,00				
691	PREMIO DI RISULTATO			961,32000		961,32
66	CONTRIBUTO F.P.L.D.		9,3570	4.122,00	385,70	
69	CONTR. AGGIUNTIVO		1,0000	99,00	0,99	
6	IMPON. INPS TARANTO			4.122,00		
4	IMPONIBILE INAIL			4.122,00		
	Rit.Soc.Detassazione			89,95		
	Tot. rit. sociali			386,69		
	Imp.Fis.Detass. anno			2.033,20		
	Imp.Fis.Detassazione			871,37		
	Imponibile Fiscale			2.863,45		
	Impon. fiscale netto			2.863,45		
	Rit. Fis. mese lorda			743,87		
	Imponibile detraz.			39.233,38		
	Detrazioni fiscali			76,81		
	Rit. Fis. mese netta				667,06	
	Rit.Fis.Detassazione				87,14	
	Add.Reg. rata pagata (Cod.: PU)				52,50	
	Add.Com. rata pagata (cod.: L049)				20,04	
	Acconto Add.Comunale (cod.: L049)				10,46	
	SINDACATO 9			8,33	8,33	
	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					
NOTE				TOTALE RITENUTE		TOTALE COMPETENZE
Data valuta : 28/06/2022				2.534,74		4.121,51
IBAN : IT08 N030 1503 2000 0000 3197 212				NETTO IN BUSTA		
				2.587,00		
				(Lire 5.009.130)		
ARR. PRECEDENTE		ARR. ATTUALE				
0,29		0,52				
FERIE AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE
AC	26,00	17,60	8,40	AC	6,40	0,00
	13,00	0,00	13,00		2,00	0,00
ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR Al 31/12/21		
178,01	16.408,77	3.729,64	463,42	62.375,19		
DETRAZ.	Det.Pers:GG					
	76,81 30					

Firma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevuta

2,037,50

Firma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevutaFirma e data
per ricevuta

(Cod. OLIII) - Elaborato con software OSRA prodotto da Wolters Kluwer Italia s.r.l., Autorizzazione INAIL n.311 del 15/01/2009. Modello grafico e marchio depositato - riproduzione vietata (W77712)

COD. AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE	
1 -		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7800449608	
MATRICOLA / COD. MECC.		DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE	
0000100932\ 100932 ALBANO		EGIDIO		 Sede : 34500 Aut. N. Del 3249296/95 24/10/2016 12:28 N. 00000147992	
INDIRIZZO		CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI , 251/B - 74029 - LAMA - Fraz. di : TARANTO (TA)			
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA	
Codifica INPS : 1 -		OPERATORE TECNICO - 170		20 - 71021230/20	
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	AAMM ANZ.	CODICE FISCALE	CODICI COSTO
24/07/1956	30/04/1973	31/08/2015	42 04	LBNGDE56L24L049J	07.03.22.02.01.00.00.00.00
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.	GG. LAV.	GG. RETR.	SETT.
24/10/2016	10/2016 - Ottobre				
N. PROGRESSIVO					
PAGA BASE : 1.046,98 CONTINGENZA : 539,62 SCATTI ANZIANITA' : 156,33 TRATT. SOST. CCNL : 22,51 COMP. ACC. UNIFICATE: 33,91 INDENNITA' DI MENSA : 18,34 TRATT. SOST. C.I.A. : 54,06 TRATTAM. AD PERSONAM: 25,09 TRAT. SOST. ULT. SCATTI: 14,36 MIN. TAB. AL 31-12-79 : 151,65 INCIDENZA 5% o 6% : 6,29 T.D.R. : 50,17					
Paga oraria : 10,05831 Paga giorn. : 65,37900 Totale : 1.961,37					
COD.	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE
274	RECUPERI VARI			534,00000	534,00
1.872,65					TOTALE RITENUTE
					TOTALE COMPETENZE
NOTE				Data valuta : 28/10/2016 IBAN : IT26 V010 3015 8020 0000 8302 550	
				ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE
				554,00	1.088,00
				(Lire)	
FERIE	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE	SPETTANTI Gg.
AP	0,00	0,00	0,00	AP	0,00
AC	0,00	0,00	0,00	AC	0,00
ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR AL 31/12/15	
0,00	190,04	43,71	0,00	0,00	
DETRAZ.					

COD. AZIENDA / FILIALE	RAGIONE SOCIALE	POS. PREVIDENZIALE
1 -	Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA	7800449608

MATRICOLA / COD. MECC.	DIPENDENTE	SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE
0000103725\ 103725 ANNESE	AMEDEO	INAIL
INDIRIZZO		Sede : 34500
VIA SIRACUSA, 12 - 74100 - TARANTO (TA)		
QUALIFICA	MANSIONE - LIVELLO	POSIZIONE ASSICURATIVA
Codifica INPS : 1 -	CAPO OPERATORI - 188	20 - 71021230/20
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE
1/06/1955	12/09/1972	
AA/MM ANZ.	CODICE FISCALE	CODICI COSTO
44 02	NNSMDA55H01L049G	07.03.22.02.01.00.00.00.00
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.
24/10/2016	10/2016 - Ottobre	168,00
GG. LAV.	GG. RETR.	SETT.
30	26	5
N. PROGRESSIVO		
		N. 00000148001

PAGA BASE : 1.157,84 CONTINGENZA : 540,51 SCATTI ANZIANITA' : 172,86
 COMP. ACC. UNIFICATE: 29,82 INDENNITA' DI MENSA : 18,34 TRATT. SOST. C.I.A. : 54,06
 TRATTAM. AD PERSONAM: 14,07 TRAT.SOST.ULT.SCATTI: 18,31 MIN.TAB.AL 31-12-79 : 151,65
 INCIDENZA 5% o 6% : 6,29 T.D.R. : 55,48

Paga oraria : 10,57082 Paga giorn. : 68,71033 Totale : 2.061,31

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RIENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		68,71033		2.061,31
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,52000	2,52	
* 31	FERIE GODUTE	5,00				
* 102	INDENNITA' SQ.OMOG.	187,00		0,36100		67,51
* 150	MAGGIOR.LAV.NOTT.20%	0,25	20,00	2,67199		0,67
* 151	STRAORD.FERIALE 10%	41,00	10,00	14,30042		586,32
* 177	STR.FERIALE 10% TFR	20,00	10,00	14,30042		286,01
* 421	PREMIO GG. PRODUTT.	21,00		2,36950		49,76
* 103	INDENNITA' DI TURNO	21,00		0,52000		10,92
* 888	BUONI PASTO	14,00				
92	ARR.STRAOR.FERIALE			32,17000		32,17
355	ORE ASSEM.FUORI SERV	4,00		11,45172		45,81
396	PREMIO RISUL. PR. 2			19,53000		19,53
65	CONTRIBUTO F.P.L.D.		9,3570	3.160,00	295,68	
6	IMPON. INPS TARANTO			3.160,00		
67	CTR.SOLID.FONDO 0,50		0,5000	3.160,00	15,80	
4	IMPONIBILE INAIL			3.160,00		
	Rit.Soc.Detassazione			1,93		
	Tot. rit. sociali			311,48		
	Imp.Fis.Detass. anno			52,58		
	Imp.Fis.Detassazione			17,60		
	Imponibile Fiscale			2.830,93		
	Impon. fiscale netto			2.830,93		
	Rit. Fis. mese lorda			769,09		
	Imponibile detraz.			41.998,88		
	Detrazioni fiscali			138,80		
	Rit. Fis. mese netta				630,29	
	Rit.Fis.Detassazione				1,76	
	Add.Reg. rata pagata (Cod.: PU)				56,80	
	Add.Com. rata pagata (cod.: L049)				21,75	
	Acconto Add.Comunale (cod.: L049)				11,20	
	SINDACATO 2		0,8000	1.871,23	14,97	

NOTE											TOTALE RITENUTE		TOTALE COMPETENZE										
Data valuta : 28/10/2016											1.050,77		3.160,01										
IBAN : IT45 H010 3015 8010 0000 0048 781											NETTO IN BUSTA												
						ARR. PRECEDENTE			ARR. ATTUALE			Continua su foglio numero 00000148002											
FERIE AP AC		SPETTANTI		GODUTE		RESIDUE		FEST. AP AC		SPETTANTI		GODUTE		RESIDUE		FERIE AP AC		SPETTANTI		GODUTE		RESIDUI	
ACCANT. TFR.				IMP. FISC. ANNO				IMPOSTA PAGATA				DETRAZ. EFFETTUATE											
DETRAZ.																							

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	1.536	11/07/2022			500,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

INCARDONA SEBASTIANO

. ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT58L0538715801000043055835

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. N. 11932/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. N. 11932/2022

IMPORTO LORDO	500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S.E.D.E.

Io sottoscritto INCARDONA SEBASTIANO dipendente di codesta azienda con
matricola 147730 e qualifica di ADDETTO ALL'ESERCIZIO a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 da congruare:

- Sulle competenze della 14^a mensilità Anno _____
- Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____
- Sulle retribuzioni del mese di LUGLIO Anno 2022

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

IBAN:

1	T	5	8	L	0	5	3	8	7	1	5	8	0	1	0	0	0	0	4	3	0	5	5	8	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nella certezza che la presente sarà oggetto di considerazione da parte della S.V., doverosamente
ringrazio e porgo distinti saluti.

Sebastiano Incardona

P. 11372

N.B.
Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.

F. CAPICCIOLA

12/06/2022

SI NOTA

Off. 11372

DICHIARAZIONE DI PARTENZA E RIENTRO

Il sottoscritto BASSETTA, ROSA MARIA dichiara di aver utilizzato in data _____ il proprio automezzo tipo _____ targa _____ e di aver percorso Km _____ e che la partenza e' avvenuta il giorno 13-06-22 alle ore 17:00 ed il ritorno il giorno 15/06/22 alle ore 21:00

Data

In fede

UFFICIO RETRIBUZIONI

(rimborso spese di viaggio)

Agente _____ data autorizzazione _____

Motivo della spesa : _____

Km _____ per € _____ = € _____ (*)

DETTAGLIO SPESE

1. Auto personale € _____
 2. Pedaggio € _____
 3. Parcheggio € _____
 4. Ferrovia A/R € _____
 5. Taxi / Bus € _____
 6. Aereo A/R € _____
 Maggiorazione 20%
 su titoli di viaggio
 ferrovia € _____
TOTALE € _____

RITENUTA

Anticipo € 400,00

TOTALE €

per 21 giorni di € 1000,00 (Quattrocento Euro)
 14 12/06/2022 Maria Rosa Bassetta

Attenzione: gli importi esposti dovranno essere comprovati dalla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute.

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA

(Art. 20 C.C.N.L. 23/07/1976)

Diaria 90% = gg _____ x € _____ = € _____
 Diaria 70% = gg _____ x € _____ = € _____
 Diaria 50% = gg _____ x € _____ = € _____

TOTALE = € _____

Altri compensi = € _____

Liquidata con le competenze di _____ Data _____

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

IL DIRETTORE GENERALE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

AUTORIZZAZIONE PER TRASFERITA

Si incarica il ns/dipendente **Marilena Passeretti** con la qualifica di **CAPO UNITÀ AMMINISTRATIVA** a svolgere per ns/conto la seguente missione: **ASSTRA – PIANO INDUSTRIALE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO** località **ROMA** Periodo previsto: dal giorno **13.05.2022** al giorno **15.05.2022**.

Data **09/06/2022**

IL DIRETTORE GENERALE

RIMBORSI CHILOMETRICI

Si autorizza il ns/dipendente Sig. _____

ad usare il proprio automezzo per effettuare i percorsi necessari a svolgere la missione sopra descritta. Km previsti

Data _____

IL PRESIDENTE

MEZZO DI TRASPORTO

Ferrovia ☐ Aereo ☐
Auto azienda ☐ Autonoleggio ☐ € _____
Auto propria targata _____ ☐ € _____

RICHIESTA PER ANTICIPI

VIAGGI E SOGGIORNI

RICHIESTA BIGLIETTO DI VIAGGIO

	Itinerario	Data	Orario	Volo
Andata: Ferrovia ☐ Aereo ☐	_____	_____	_____	_____
Ritorno: Ferrovia ☐ Aereo ☐	_____	_____	_____	_____

Data _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL CASSIERE

DETTAGLIO SPESE TRASFERTA

TRASFERTA: D.SSA PASSERETTI

Dal 13/06/2022 al 15/06/2022 località ROMA - ASSTRA

uso auto personale si no x tipo _____ targa _____

Km percorsi n° _____

N. Ordine	Prestatore servizio	Natura documento	N. docum.	Data documento	Importo
1	Taxifast n.c.c.	RICEVUTA	67	13/06/2022	65,00
2	MYCHEF RISTORANTE- AEREOPORTO BARI	SCONTRINO		13/06/2022	3,50
3	TRATTORIA VELAVEVODETTO	SCONTRINO		13/06/2022	24,00
4	TRATTORIA MAXELA	SCONTRINO		14/06/2022	25,00
5	Hotel Twentyone	FATTURA	1613	15/06/2022	252,00
6	BIGLIETTO METRO			15/06/2022	1,50
7	BIGLIETTO LEONARDO			15/06/2022	14,00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOTALE SPESE				€	385,00
Indennità chilometriche €		X Km		€	
Data				€	385,00

PER RICEVUTA DEL RIMBORSO

Firma _____

RTI.CO.S.p.A.
Ag. info, edr-75247 dir
Qianc ie 1 124 1 133
P.I. 211 10 30954
SERVIZIO AL CUSTOMER CARE
infoenychef.it

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CAFFE	10,00%	1,57
CAFFEE PANNA	10,00%	1,2
TOTALE COMPLESSIVO		3,07
di cui IVA		0,92
Pagamento contante		20,00
Resto		16,50
- pagato		3,50

13-06-2022 18:10
DOCUMENTO N. 0820-0446

RT 99HEX050103

Transazione RT 18780
871332
Cassa 3 Negozio 8713

ENZA OMOLOGA 12/2023 - KANZAN KF48



ENI - ISSI 1802602/2018 - SCADENZA OMOLOGA 12/2023 - KANZAN KF48

POLIROL
DAL 1951 - SINCE 1951
KANZAN - KF48



ENI - ISSI 1802602/2018 - SCADENZA OMOLOGA 12/2023 - KANZAN KF48

POLIROL
DAL 1951 - SINCE 1951
KANZAN - KF48



ENI - ISSI 1802602/2018 - SCADENZA OMOLOGA 12/2023 - KANZAN KF48

POLIROL
DAL 1951 - SINCE 1951
KANZAN - KF48

ENI - ISSI 1802602/2018 - SCADENZA OMOLOGA 12/2023 - KANZAN KF48

POLIROL
DAL 1951 - SINCE 1951
KANZAN - KF48

ENI - ISSI 1802602/2018 - SCADENZA OMOLOGA 12/2023 - KANZAN KF48



POLIROL
DAL 1951 - SINCE 1951
KANZAN - KF48

ENI - ISSI 1802602/2018 - SCADENZA OMOLOGA 12/2023 - KANZAN KF48



POLIROL
DAL 1951 - SINCE 1951
KANZAN - KF48

ENI - ISSI 1802602/2018 - SCADENZA OMOLOGA 12/2023 - KANZAN KF48



VELEVA VENDUTO AL QUIRILI
TRATTORIA I QUIRILI S.R.L.
P.D. QUIRILI, S. ROMA TEL. 0636000009
P.I. 01984381002 C.F. 08191560583
TEL. 06/36000009

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(C) IVA
PANE E SERVIZIO	2,00 A
ACQUA	3,00 A
PATATINA	6,00 A
TONNARELLI CACIO PEP	13,00 A
SUBTOTALI	24,00
TOTALE COMPLESSIVO	24,00
DI CUI IVA	2,18
PAGAMENTO CONTANTE	24,00
IMPORTO PAGATO	24,00

A: IVA 10,00%

13/06/22 22:16

DOC.1773-0015

RT 96MKR007715

Rif N.15
CONTO N.415 Sig.



IEE - ISSI 1902984/2020 - SCADENZA OMOLOGA 01/2025 - KANZAN KFR48



Top Quality®
www.gruppotopquality.it



Seguici su:
[/gruppotopquality](https://www.facebook.com/gruppotopquality)



IEE - ISSI 1902984/2020 - SCADENZA OMOLOGA 01/2025 - KANZAN KFR48



Seguici su:
[/gruppotopquality](https://www.facebook.com/gruppotopquality)



Top Quality®
www.gruppotopquality.it



IEE - ISSI 1902984/2020 - SCADENZA OMOLOGA 01/2025 - KANZAN KFR48



Top Quality®
www.gruppotopquality.it



Seguici su:
[/gruppotopquality](https://www.facebook.com/gruppotopquality)



IEE - ISSI 1902984/2020 - SCADENZA OMOLOGA 01/2025 - KANZAN KFR48

Maxelà

Colt Srl
Via delle Coppelle 13
00186 Roma
P.IVA 14950681008

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
1 PASTO COMPLETO	10,00%	25,00

TOTALE COMPLESSIVO	25,00
di cui IVA	2,27

Pagamento contante	25,00
Importo pagato	25,00

14-06-2022 22:25
DOCUMENTO N. 0197-0024

RT 99MEX084987

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Contanti	25,00
----------	-------

Operatore: PABLO
Tavolo: 33

FSC
www.fsc.org

MISTO

Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile

FSC® C125433

CARTA TERMICA
PRODOTTA
SENZA BPA
PER LA TUA SALUTE

elica®



FSC

www.fsc.org

MISTO

Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile

FSC® C125433

elica®



FSC

www.fsc.org

MISTO

Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile

FSC® C125433

CARTA TERMICA
PRODOTTA
SENZA BPA
PER LA TUA SALUTE

elica®

CARTA TER
PRODO
SENZA
PER LA TUA S

elica®



FSC

www.fsc.org

MISTO

Carta
da fonti gestite
maniera respon

FSC® C125

rebi ESU 200233/2020 - SCADENZA OMOLOGA 12/2025 - KOBLENZ KT 43FA
elica® ESU 200233/2020 - SCADENZA OMOLOGA 12/2025 - KOBLENZ KT 43FA
elica® ESU 200233/2020 - SCADENZA OMOLOGA 12/2025 - KOBLENZ KT 43FA

elica® ESU 200233/2020 - SCADENZA OMOLOGA 12/2025 - KOBLENZ KT 43FA
elica® ESU 200233/2020 - SCADENZA OMOLOGA 12/2025 - KOBLENZ KT 43FA
elica® ESU 200233/2020 - SCADENZA OMOLOGA 12/2025 - KOBLENZ KT 43FA

#

Fattura n° 1613/A Del 15/06/22 Pers. 1 Pag. 01
 Amat Spa
 Via C. Battisti, 657
 74121 Taranto (TA) P.I. 00146330733

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72.
 L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella
 Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Elenco Ospiti

219 Passeretti Marilena

Camera & Colazione	2 x	132,00	264,00
City Tax			12,00

Pagamenti

- Contante	252,00
Storno Split Payment PA	24,00

(art. 17 ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario)

Iva	Imponibile	Imposta		276,00
10	240,00	24,00		
E15	12,00	0,00		
			Tot. Doc.	
			Caparra	0,00
			Non Pagato	0,00
	252,00	24,00	Pagato	276,00

64 1506221536 ROMA TERMINI

SPAZIO RISERVATO AL PASSEGGERO

CONVALIDARE PRIMA DELLA PARTENZA

mooney
SisalPay 

Servizio erogato da Mooney Servizi S.p.A. sede legale in:
Via Feltrina 114/B, 20154, Milano
Mooney è un marchio registrato, proprietà di Mooney S.p.A.

Trenitalia S.p.A.

P.IVA: 05403151003

ORDINARIA

1653839490

Numero passeggeri: 1 Adulto Classe: 1a

Utilizzabile il: 15/06/2022

TARIFFA 30/10

Dal: ROMA TERMINI

A: FIUMICINO AEROPORTO

Via:

ES Km 3, € 14,00

Totale pagato/resa: € 14,00

NON FISCALE

NON RIMBORSABILE

VALE 90M DA CONVALIDA



Contratto di trasporto singolo

Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto.

Valgono le condizioni generali di trasporto del vettore che effettua il servizio.

Per Trenitalia valgono le Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri con validità sul sito www.trenitalia.com e un biglietto, nonché regole uniformi CIV.

Il documento fiscale è stampabile sul sito Trenitalia.com, previo inserimento dei dati del titolo di viaggio.

TID: 000006210140894 del 15/06/22 15:32

AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC)

DATA 15/06/22 15:32 RM88731

CONVALIDARE LE CONDIZIONI RIPORTATE SUL RETRO

Modalità di pagamento: in contanti



100% PHENOL FREE

mooney
SisalPay |

Devi effettuare un pagamento verso la
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
Se l'avviso presenta il logo **pagoPA** lo puoi
pagare in tutti i punti vendita Mooney



100% PHENOL FREE

mooney
SisalPay |

FACILE, VELOCE E SICURO!

Con Mooney puoi pagare **BOLLETTE**,
MULTE, TRIBUTI e l'**ABBONAMENTO** della
PAY TV. In contanti, con carta o bancomat.



100% PHENOL FREE

mooney
SisalPay |

ARCHIVIA LA TUA RICEVUTA!

Scarica l'App Mooney, inquadra il QR code e
digitalizza la tua ricevuta in un attimo.



100% PHENOL FREE

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: reinvio elenco partecipanti assemblea

Mittente: "Per conto di: faisacisaltaranto@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 08/07/2022, 13.03

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/07/2022 alle ore 13:03:12 (+0200) il messaggio "reinvio elenco partecipanti assemblea" è stato inviato da "faisacisaltaranto@legalmail.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F55CE9A3.037435A3.DD7A5D2F.0B52BD30.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 08/07/2022 at 13:03:12 (+0200) the message "reinvio elenco partecipanti assemblea" was sent by "faisacisaltaranto@legalmail.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: F55CE9A3.037435A3.DD7A5D2F.0B52BD30.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: reinvio elenco partecipanti assemblea

Mittente: faisacisaltaranto <faisacisaltaranto@legalmail.it>

Data: 08/07/2022, 13.03

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>

--
Faisa Cisal

—Allegati:—

postacert.eml	1,4 MB
assemblea retribuita.pdf	1,0 MB
daticert.xml	864 bytes

ELENCO PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA RETRIBUITA DEL 08/06/2022

	COGNOME	NOME	FIRMA	
1	ANTONICELLI	FRANCESCO		
2	AUGENTI	NICOLA	<i>Nic. Augenti</i>	106620
3	BAVILA	GIUSEPPE	<i>Giuseppe Bavlila</i>	106652
4	BOCCASINI	NICOLA	<i>Nicola Boccasini</i>	108130
5	BRAICO	MARIO	<i>Mario Braico</i>	108600
6	BUONOCORE	PIETRO	<i>Pietro Buonocore</i>	109500
7	CALDARALO	ANTONIO	<i>Antonio Caldaralo</i>	110300
8	CAPOZZA	MARCO	<i>Marco Capozza</i>	
9	CARABOTTA	VINCENZO	<i>Vincenzo Carabotta</i>	112150
10	CARUCCI	GINPIERO	<i>Ginpiero Carucci</i>	115150
11	CASSANO	GIUSEPPE	<i>Giuseppe Cassano</i>	115100
12	CAVALLARI	MARIO	<i>Mario Cavallari</i>	117040
13	CHIOCHIA	SIMONE	<i>Simone Chiochia</i>	50145
14	CIRACI'	GIUSEPPE	<i>Giuseppe Ciraci'</i>	120160
15	COLETTA	ANTONIO	<i>Antonio Coletta</i>	12625
16	COLETTA	FABIO	<i>Fabio Coletta</i>	500105
17	CORVACE	MARIO	<i>Mario Corvace</i>	500175
18	DE ANGELIS	MICHELANGELO	<i>Michelangelo De Angelis</i>	127905
19	DEMITRI	VITTORIO	<i>Vittorio Demitri</i>	130270
20	DE PADOVA	VINCENZO	<i>Vincenzo De Padova</i>	130870
21	DE PANE	GRAZIA	<i>Grazia De Pane</i>	500235
22	DE PASQUALE	COSIMO	<i>Cosimo De Pasquale</i>	130991
23	DI PINO	ANDREA	<i>Andrea Di Pino</i>	134800
24	DURELLI	EMANUELE	<i>Emanuele Durelli</i>	136900
25	EPIRO	CRISTIAN	<i>Cristian Epiro</i>	137200
26	FERRIGNI	FRANCESCO	<i>Francesco Ferrigni</i>	500310
27	FUGGETTI	MASSIMO	<i>Massimo Fuggetti</i>	500330
28	GALLETTA	VINCENZO		
29	GENTILE	GIOVANNI	<i>Gentile Giovanni</i>	143970
30	GIANGRANDE	ROSANNA	<i>Rosanna Giangrande</i>	44425
31	GIANNOTTA	MAURIZIO	<i>Maurizio Giannotta</i>	144520
32	GRECO	ANRONIO	<i>Anronio Greco</i>	146450
33	INERTE	CARLO	<i>Carlo Inerte</i>	50400
34	IPPOLITO	PABLO	<i>Pablo Ippolito</i>	500410
35	LADIANA	COSIMO	<i>Cosimo Ladiana</i>	149195
36	LAGHEZZA	PIERLUCA	<i>Pierluca Laghezza</i>	149040
37	LAGUERCIA	MARCO	<i>Marco Laguerchia</i>	149090
38	LANZOLLA	MASSIMO	<i>Massimo Lanzolla</i>	149550
39	LEGROTTAGLIE PASTORE	FRANCESCO	<i>Francesco Legrottagnie Pastore</i>	151320
40	MAGGIO	PASQUALE	<i>Pasquale Maggio</i>	155610

41	MAGNATI	LUCA	155810
42	MALDARIZZI	GIUSEPPE	156498
43	MANIGRASSO	MARIA	151680
44	MASTRANGELO	GIUSEPPE	153140
45	MICCOLI	GIUSEPPE	162130
46	MONTELEONE	CIRO	162130
47	MUSCOSO	DANIELE	500545
48	NISI	NICOLA	165900
49	PALUMBO	DAVIDE	170610
50	PETRALIA	MICHELA	173650
51	PETRONELLA	FRANCESCO	173120
52	PICHIERRI	ALESSANDRO	174870
53	PIGNATELLI	NICOLA	500636
54	PORTACCI	COSIMO	500660
55	PULPITO	GIROLAMO	178400
56	RAHO	FRANCESCO	180050
57	RANALDO	CARMINE RIVO	180120
58	RIZZO	ROBERTO	500700
59	RIZZO	ORLANDO	181425
60	ROCHIRA	GIUSEPPE	182138
61	ROCHIRA	PAOLO	182220
62	ROMANAZZI	GIUSEPPE	500720
63	SALAMINO	ANTONIO	184124
64	SALAMINO	GIANCARLO	184180
65	SAPONARA	GIUSEPPE	185188
66	SCARCI	ROSARIA	500720
67	SCIALPI	PIETRO	188350
68	SCIROCCALE	COSIMO	500780
69	SCREDO	VINCENZO	190010
70	SERAFINO	GASPARO	190010
71	TAURINO	EGIDIO	193170
72	VAPORE	NICOLA	500850
73	VOLPE	PIETRO	191160
74	ZICARI	GIUSEPPE	188505
75	ZOCCELLINI	STANISLDO	176800
76	PASCAL MARCO	MARCO	171320
77	LARINCA VINCENZO	VINCENZO	179010
78	RUSSO FRANCESCO	FRANCESCO	183312
79	ZINGAROLI	MICHELE	198700
80	LEONARDI	LEONARDI	117839
81	CARLO	PASQUALE	115050
82	LAVAZZO	GIUSEPPE	149940
83	NEGRIA	FRANCESCO	164900
84	PAVONCELLI	GIORGIO	172128

85	LEGGIERI	STEFANIA	Leggieri	500475
86	GIUINAZZI	ROCCO	Rocco	145320
87	MARZILI	ANTONIO	Marzili	158750
88	DARCO	PAPIDE	Onley	127902
89	FEDNO	ROSCHIA	R. Schia	141480
90	CUFALI	ORVECCA	Orlando - Cufali	50135
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

**UTESCUELA IN DI CAROLI VINCENZO & CAROLI
MICHELE SNC**
VIA FANELLI N. 16/18 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)
P.I. E C.F. 00774220735
C.A.A. TA - REA N.89236 - REG. IMPRESE N.8544
CAPITALE SOCIALE € 41.316,55 LV.

DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA

R. 32 DEL 19/04/2022

INDIZIONI DI TRASPORTO

Porto franco partenza

INDIZIONI DI PAGAMENTO

Contanti Effettuato

CA D'APPOGGIO

SPETT.

TRONCONE FABRIZIO

VIA ATENISIO 8

74100 TARANTO (TA)

Cod.Fis. TRNFRZ92T29L049E

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

CODICE CLIENTE
29144

CODICE AGENTE

DATA PARTENZA

ORA PARTENZA

CODICE	DESCRIZIONE	Q.L.	Q.CANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
	Causale: Servizi						
	CORSO RINNOVO CQC	Nr	1	202,240		202,24	165
	RIMBORSO VERSAMENTI	Nr	1	11,980		11,98	170
	MOTORIZZAZIONE						
	RIMBORSO VERSAMENTI	Nr	1	33,780		33,78	170
	MOTORIZZAZIONE						
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO	Nr	1	2,000		2,00	170
	VIRTUALE AI SENSI DELL'ART 15 DEL						
	DPR 642/1972 E DEL DM 17/06/2014						

IMPONIBILE	% IVA	IVA	IMPORTI NON SOGGETTI	TOTALI
			CODICE IMPORTO ART. ESENZIONE	
			165 202,24 Es. art. 10	TOTALE DISPONIBILE 250,00
			170 47,76 Escluso base imponibile art. 15	TOTALE IVA 0,00
				Totale EUR 250,00

COLLI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOLUME	ASPETTO ESTERIORE	TRASPORTO A MEZZO	MITTENTE	Pagina 1/1
						coordinate bancarie : BCC Alber. e Sammichele IBAN IT79 E085 3878 9300 0300 0063 114	

Stampa prima di validare giuridico-fiscale ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972, salvo per i soggetti non titolari di partita IVA e/o non residenti ai sensi dell'art. 1, comma 909 della L. 205/2017.
Nel caso la fattura elettronica con la quale sarà recapitata da SDI tramite pec/codice destinatario, la ricordiamo di scaricare l'originale sulla fattura con l'area dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it>).
Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo informazioni complete ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016.

BUGATTI DI RAIMONDO MARIA ROSARIA & C. s.a.s
VIA ROCCA FORZATA, 110 74020 Monteparano - TA
C.F.-P.IVA 02010620736
REA 106256 Uff. prov. TARANTO

Fattura n. 222/A del 18/05/2022

CLIENTE
ZACCARIA GIANLUCA
VIA MONTEGRAPPA 3
74022 Fragagnano - TA
C.F. ZCCGLC87B28E205H

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0012361/2022 del 08/07/2022 09:07:14

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
RINNOVO CQC	CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA DELLA CQC	NR	1,0000	248,00		248,00	A1020
BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO	NR	1,0000	2,00		2,00	A15
0003	RIMBORSO SPESE VERSAMENTI	PZ	1,0000	50,00		50,00	A15
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO							
IVA							
A1020	Esente art.10 n.20 - Prestazioni educative didattiche		IMPONIBILE	IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	300,00
A15	Escluso art.15		248,00	0,00		TOTALE IMPOSTA	0,00
			52,00	0,00			
SPESE TRASPORTO						TOTALE DOCUMENTO	300,00
SCONTO						RITENUTA D'ACCONTO %	
MAGGIORAZIONE						RITENUTA PREVIDENZIALE %	
MODALITA' DI PAGAMENTO						NETTO A PAGARE	300,00
SCADENZE							

Annotazioni

500485 LEUCCI DORA

Data Infortunio	14/02/2022							
Infortunio dal	15/02/2022							
Infortunio al	14/05/2022							
GG Infortunio	89							
GG Carenza	3							
GG C/Inail	86							
Importi Anticipati c/Inail	360,72	1.118,23	1.082,16	505,00				
Importi c/Azienda erogata	150,63	466,96	451,90	210,89				
Periodo Anticipi	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22				
Retribuzione di Riferimento	60,97	5.243,42						
Indennità c/Inail definitiva	4.805,68	Codice	630					
Indennità c/Inail erogata	3.066,11	Codice	241					
Indennità c/Inail da erogare	1.739,57							
Indennità c/Inail da recuperare								
Integrazione c/Azienda erogata	1.280,38							
Integrazione c/Azienda spettante								
Integrazione c/Azienda da erogare		Codice	487					
Integrazione c/Azienda da recuperare	1.280,38	Codice	366					
Cedolino x Conguaglio	giu-22							

Recupero malattia C/Azienda	260
Recupero malattia C/Inps	217

Differenza 459,19



1/2/2019 -> 1/2/2021 1 SCATTO
Taranto,
1/2/2023 2 SCATTI
Al Sig.
Paparella Vincenzo
(c.f. CF. PPRVCN90S16L049V)
vincenzo.paparella.mas@gmail.com

2146

OGGETTO: Cambio agenti ex art. 20 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931: trasferimento presso A.M.A.T. S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Si comunica che, visto il contenuto dell'atto di conciliazione sottoscritto lo scorso 28 dicembre innanzi alla competente Commissione Provinciale di Conciliazione Istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto, in applicazione dall'art. 20 del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931 e del vigente Regolamento aziendale che disciplina l'istituto del cambio agenti, dal 1° gennaio 2022 Lei passerà in forza presso la scrivente Società, subentrando nell'organico aziendale all'agente Di Serio Gianluca che, invece, passerà presso la sua Azienda di provenienza (ossia l'STP con sede in Brindisi).

All'atto del passaggio Lei sarà inquadrato nel profilo professionale di "Operatore d'esercizio", parametro retributivo 140 ex CCNL del 2000, e conserverà l'anzianità di servizio e di guida maturata presso l'Azienda di provenienza.

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal R.D. n. 148/1931 ed il trattamento normativo sarà esclusivamente quello riveniente dal predetto R.D., dalla contrattazione nazionale di categoria e dagli accordi aziendali di secondo livello vigenti presso l'AMAT, in quanto a lei espressamente applicabili.

La sede di lavoro è fissata in Taranto, presso la sede dell'AMAT S.p.A., ed i compiti attribuiti, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio dell'AMAT, sono quelli di "guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone", oltre alle mansioni contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito, secondo la relativa declaratoria contrattuale.

La durata dell'orario di lavoro, articolato su turni di servizio variabili, secondo la rotazione ciclica vigente per il personale di guida, è fissata in 39 ore settimanali ed è realizzata come media nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, secondo le previsioni del vigente CCNL di categoria.

Il trattamento economico spettante sarà esclusivamente quello riveniente dal CCNL di categoria, oltre alle ulteriori voci salariali aziendali rivenienti da specifici accordi di secondo livello in quanto a Lei applicabili.

Per quanto concerne la maturazione delle ferie e delle festività sopresse si fa espresso rinvio al CCNL di categoria e ai vigenti accordi di settore.

Si comunica, altresì, che la posizione INAIL, presso cui Lei sarà assicurato, ha il numero 71021230/20.

Unitamente alla presente le vengono consegnati:

- l'informativa aziendale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196/2003, come aggiornato con il D. Leg.vo n. 101/2018;
- l'Ordine di servizio n. 124 del 09/10/2018, con cui è stato reso noto a tutto il personale dipendente l'adozione del Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo n. 231/2001, consultabile al seguente indirizzo www.amat.taranto.it sezione Società trasparente - sottosezione Prevenzione della Corruzione.

Matricola	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Netto in busta
0000130070	DELL'ORCO	ROBERTO	DLLRRT69C15C136Z	- 1.362,000
191790	STANISCI	GIOVANNI	SINGNN73P05L049H	- 2.030,000

14° 0 LUGLIO

DELL'ORCO ROBERTO 1.400,00 366 } 14°
2.500,00 630 }

STANISCI GIOVANNI 2.000,00 366 { 1700 = 14°
3.000,00 630 { 300 = 7°
2500 = 14°
500 = 7°

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7471561766 Data SDI: 18/06/2022 01:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Centro formazione autotrasporto Di Cuia s.c.r.l
Piazzale Dante, 4
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT02740840737
Cod. Fiscale: 02740840737
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 86/22	2022-06-16	EUR 252,00
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

833847573F

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
prestazioni didattiche espletate per il rinnovo della c.c.c. per il Vs dipendente sig. D'Aprile Cosimo.CIG833847573F	1	250,00	250,00	(N4)
recupero spese bollo	1	2,00	2,00	(N1)

RIC N. IVA 215
DATA DI REGIST. 20 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente Art. 10 DPR 633/72	0 %	250,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso Art. 15 DPR 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-06-16	EUR 252,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT24H0538515803000000028293

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S. P. D. E.

Anat S.P.A. Protocollo in entrata n. 0011032/2022 del 01/07/2022 10:41:43

Io sottoscritto INCARDONA SEBASTIANO dipendente di codesta azienda con
matricola 147730 e qualifica di ADDETTO ALL'ESERCIZIO a seguito di sopraggiunti
ed imprevisti impegni di carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo
di stipendio di Euro 500 da congruagliare:

Sulle competenze della 14^a mensilità Anno _____

Sulle competenze della 13^a mensilità Anno _____

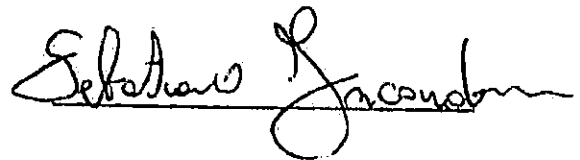
Sulle retribuzioni del mese di LUGLIO Anno 2022

Chiedo che la somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban:

BAN:

I	T	5	8	L	0	5	3	8	7	1	5	8	0	1	0	0	0	0	4	3	0	5	5	8	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nella certezza che la presente sarà oggetto di considerazione da parte della S.V., doverosamente
ringrazio e porgo distinti saluti.



N.B.

Non saranno prese in considerazione richieste prive del codice Iban.


CAPICIA
122
S. A. V. P. D. E.





RACCOMANDATA A MANO

Taranto, lì 30 giugno 2022

**All' Operatore Qualificato
DE MITRI Vittorio (130270)**

e p.c. Alla Direzione Generale
e p.c. Alla Direzione Amministrativa
e p.c. Al Responsabile Area Manutenzione Parco
Autobus e Officina

Oggetto: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE COMMINATO IN APPLICAZIONE DEL R.D. N° 148/1931 - ALL A)

- Vista la contestazione prot. n° 10632 del 17/06/2022, elevata nei suoi confronti a seguito delle seguenti mancanze:
 - ⇒ Si rilevava che in data **15/06/2022** lei non si presentava in orario a prendere servizio sul turno di ufficio (con inizio tra le 7:00 e le 8:00).
 - ⇒ Lei provvedeva ad avvisare, in merito alla sua indisposizione, la portineria aziendale in netto ritardo rispetto all'inizio del turno di lavoro. Nessuna comunicazione informale era peraltro giunta al superiori da parte Sua, facendo supporre una assenza arbitraria.
- Con nota prot. 11137 del 23/06/2022 forniva le proprie giustificazioni in forma scritta chiedendo, in caso di mancato accoglimento delle stesse, di essere punito con il massimo della sanzione.

Rispetto alle giustificazioni da Lei prodotte si osserva quanto segue:

- Che sussiste la gravità del comportamento tenuto nella circostanza in questione, a causa di un approccio superficiale al lavoro e di una mancanza di collaborazione con i colleghi e con i superiori.
- La Sua totale superficialità nel manifestare una insignificante ironia verso l'applicazione delle sanzioni per chi non rispetta le regole aziendali.

Tanto premesso:

- visti gli atti del procedimento disciplinare, il R.D. n° 148/1931 – all. A) ed il Codice Etico dell'AMAT.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio dell'AMAT – S.p.A.:

COMMINA

ai sensi dell'art. 41 del R.D. 148/1931 – all. A), punti: **1 (Inosservanza dell'orario di servizio o per mancanza di diligenza nel proprio ufficio); 2 (Irregolarità di servizio, abusi e negligenze)**, il provvedimento disciplinare di **"multa di 4 (quattro) ore della retribuzione"**.

Nel merito si rappresenta che, in applicazione dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione. In applicazione del predetto art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro Piazza**



RACCOMANDATA A MANO

Taranto, lì 30 giugno 2022

**All' Operatore Qualificato
CALDARALO Antonio (110300)**

e p.c. Alla Direzione Generale
e p.c. Alla Direzione Amministrativa
e p.c. Al Responsabile Area Manutenzione Parco
Autobus e Officina

Oggetto: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE COMMINATO IN APPLICAZIONE DEL R.D. N° 148/1931 - ALL. A)

- Vista la contestazione prot. n° 9357 del 30/05/2022, elevata nei suoi confronti a seguito delle seguenti mancanze:

⇒ Si rilevava che in data **15/05/2022** lei prestava servizio sul furgone evitando di ripristinare i bus in avaria in deposito, secondo quanto esplicitamente raccomandato nell'Ordine di Servizio 66/2021.

⇒ Lei assumeva atteggiamenti irrispettosi verso il collega in turno con Lei sul furgone.

- Con nota prot. 9568 del 03/06/2022 forniva le proprie giustificazioni in forma scritta.

Rispetto alle giustificazioni da Lei prodotte si osserva quanto segue:

- Che sussiste la gravità del comportamento tenuto nella circostanza in questione, in termini di approccio al lavoro e di mancanza di collaborazione con i colleghi.

Tanto premesso:

- si ritiene, ai sensi dell'art. 55 del R.D. n° 148/1931 – all. A), di applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse, non evidenziandosi un proposito deliberato nell'inadempimento dei doveri d'ufficio a generazione di danni o irregolarità al servizio.
- visti gli atti del procedimento disciplinare, il R.D. n° 148/1931 – all. A) ed il Codice Etico dell'AMAT.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio dell'AMAT – S.p.A.:

COMMINA

ai sensi dell'art. 41 del R.D. 148/1931 – all. A, il provvedimento disciplinare di:

“multa di 4 (quattro) ore della retribuzione”.

Nei meriti si rappresenta che, in applicazione dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione. In applicazione del predetto art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro Piazza



Taranto, lì 30 giugno 2022

RACCOMANDATA A MANO

All' Operatore Qualificato
CARABOTTA Vincenzo (112150)

e p.c. Alla Direzione Generale
e p.c. Alla Direzione Amministrativa
e p.c. Al Responsabile Area Manutenzione Parco
Autobus e Officina

Oggetto: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE COMMINATO IN APPLICAZIONE DEL R.D. N° 148/1931 - ALL. A)

- Vista la contestazione prot. n° 9359 del 30/05/2022, elevata nei suoi confronti a seguito delle seguenti mancanze:
 - ⇒ Si rilevava che in data **21/05/2022** lei non si presentava in orario a prendere servizio sul turno di copertura del furgone (con inizio alle 17.30).
 - ⇒ Lei provvedeva ad avvisare, in merito alla sua indisposizione, il Capo Squadra in turno e la portineria aziendale in ritardo rispetto all'inizio del turno di lavoro.
- Con nota prot. 9493 del 01/06/2022 forniva le proprie giustificazioni in forma scritta.

Rispetto alle giustificazioni da Lei prodotte si osserva quanto segue:

- Che sussiste la gravità del comportamento tenuto nella circostanza in questione.

Tanto premesso:

- visti gli atti del procedimento disciplinare, il R.D. n° 148/1931 – all. A) ed il Codice Etico dell'AMAT.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio dell'AMAT – S.p.A.:

COMMINA

Ai sensi dell'art. 41 del R.D. 148/1931 – all. A), punti: 1 (inosservanza dell'orario di servizio); 2 (irregolarità di servizio); il provvedimento disciplinare di **"multa di 2 (due) ore della retribuzione"**.

Nel merito si rappresenta che, in applicazione dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione. In applicazione del predetto art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro Piazza



Taranto,

Al Dipendente

ANTONIO SALAMINO

E p.c. AREA PERSONALE

" " " AREA CONTABILITÀ

SEDE

Oggetto: comunicazione del 19 maggio 2022: riscontro.

Si riscontra la sua nota indicata in oggetto (prot. az. n. 8654) al fine di comunicare che l'Azienda procederà al recupero del valore dei titoli di viaggio smarriti, pari ad euro 90,00, addebitandole il relativo costo.

1

Il recupero avverrà in due rate di ammontare pari ad euro 45,00 ciascuna, che le saranno addebitate con le prossime competenze del mese di giugno e con quelle del successivo mese di luglio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)



RACCOMANDATA A MANO

Taranto, lì 07 luglio 2022

**All' Agente
LATERZA Domenico**

e p.c. Alla Direzione Generale
e p.c. Alla Direzione Amministrativa
e p.c. Al Responsabile Area Gestione
Infrastrutture e Impianti

Oggetto: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE COMMINATO IN APPLICAZIONE DEL R.D. N° 148/1931 - ALL. A)

- Vista la contestazione prot. n° 11066 del 22/06/2022, elevata nei suoi confronti a seguito delle seguenti mancanze:
 - ⇒ Si rilevava che in data **22/06/2022** lei non si presentava in orario a prendere servizio sul turno di copertura del reparto parcometri-obliteratrici (con inizio alle ore 06:00).
 - ⇒ Si è riscontrato successivamente che Lei aveva provveduto a lasciare una Sua richiesta di ferie il giorno **21/06/2022**, presso l'ufficio dei responsabili dell'officina, senza avvisare nessuno e senza attendere un assenso alla richiesta da parte dei suoi superiori.
- Con nota prot. 12100 del 05/07/2022 forniva le proprie giustificazioni in forma scritta.

Rispetto alle giustificazioni da Lei prodotte si osserva quanto segue:

- Che rimane la gravità del comportamento tenuto nella circostanza in questione.

Tanto premesso:

- visti gli atti del procedimento disciplinare, il R.D. n° 148/1931 – all. A) ed il Codice Etico dell'AMAT.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio dell'AMAT – S.p.A.:

COMMINA

Ai sensi dell'art. 41 del R.D. 148/1931 – all. A), punti: **1 (Inosservanza dell'orario di servizio); 2 (irregolarità di servizio);** il provvedimento disciplinare di **"multa di 2 (due) ore della retribuzione"**.

Nel merito si rappresenta che, in applicazione dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione. In applicazione del predetto art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro Piazza

Amat S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0011918/2022 del 01/07/2022 ore: 09:46:49	
	

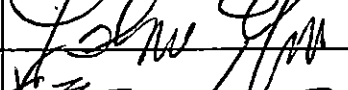
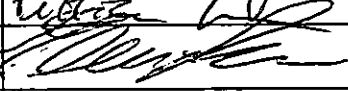
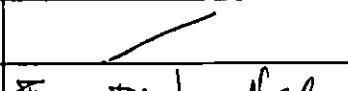
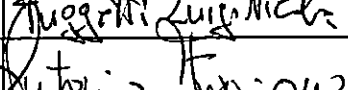
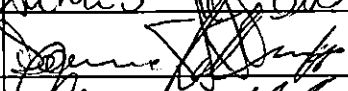
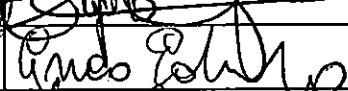
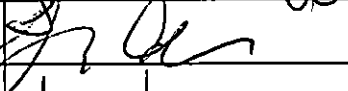
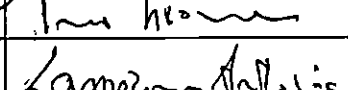
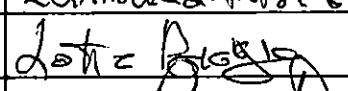
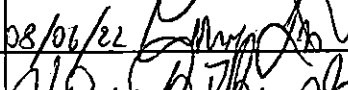
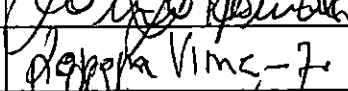
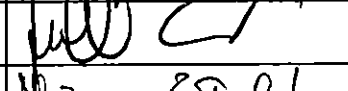
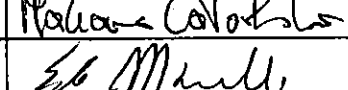
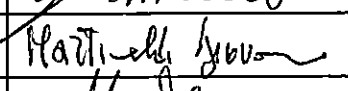
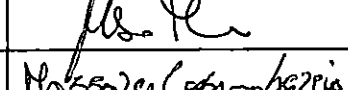
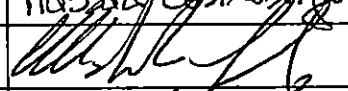
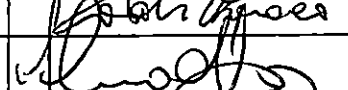
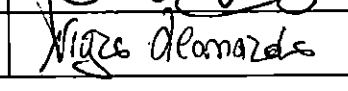
Taranto, 08/06/2022

Spett.le Amat S.p.a.

I Lavoratori elencati hanno partecipato all'assemblea retribuita, senza interruzione del servizio dell' 8 Giugno 2022, per un totale di 3 (tre) ore tenutasi in presenza.

Tanto si trasmette al fine di rendere possibile la contabilizzazione delle ore dovute ai lavoratori

N.	Cognome	Nome	Matricola	Numero di ore	Firma
1	Bellino	Giorgio	406700	3	Bellino Giorgio
2	Borgia	Giovanni	108400	3	Borgia Giovanni
3	Bruno	Francesca	500090	3	Bruno Francesca
4	Calò	Salvatore	110700	3	Calò Salvatore
5	Campese	Dario	110930	3	Campese Dario
6	Capozza	Giovanni	111490	3	Capozza Giovanni
7	Cappiello	Fabio	111550	3	Cappiello Fabio
8	Cardea	Claudio	112700	3	Cardea Claudio
9	Carrino	Emanuele	114660	3	Carrino Emanuele
10	Cecere	Pietro	117940	3	Cecere Pietro
11	Conte	Carmelo	121400	3	Conte Carmelo
12	Convertino	Giovanni	122440	3	Convertino Giovanni
13	D'Accavio	Andrea	325400	3	D'Accavio Andrea
14	D'Errico	Salvatore	132800	3	D'Errico Salvatore
15	D'Onghia	Anastasio	135950	3	D'Onghia Anastasio
16	De Bartolomeo	Pasquale	128199	3	De Bartolomeo Pasquale
17	De Geronimo	Alessandro	128930	3	De Geronimo Alessandro
18	De Vittoria	Angelo	132780	3	De Vittoria Angelo
19	Di Giorgio	Raffaele	133130	3	Di Giorgio Raffaele
20	Dilena	Eustachio	133230	3	Dilena Eustachio
21	Dimilito	Fabio	134050	3	Dimilito Fabio
22	Dimitri	Luigi	134100	3	Dimitri Luigi
23	Dimitri	Marco	144140	3	Dimitri Marco
24	Donnarumma	Paolo	136000	3	Donnarumma Paolo

25	Dragone	Enrico	136231	3	
26	Falcone	Giuseppe	137835	3	
27	Ferrarese	Gianluca	138450	3	
28	Flemma	Giuseppe	139980	3	
29	Franco	Patrizia	141480	3	
30	Fuggetti	Luigi Nicola	139980	3	
31	Fuggiano	Antonio	142350	3	
32	Galluzzo	Domenico	143670	3	
33	Galluzzo	Nicola	143675	3	
34	Granio	Angelo	145555	3	
35	Greco	Eduardo	146600	3	
36	Imperiale	Damiano	147619	3	
37	Inno	Giovanni	147740	3	
38	Lamarina	Antonio	149210	3	
39	Latte	Biagio	500470	3	
40	Lentini	Giuseppe	151600	3	
41	Longo	Romolo	154650	3	
42	Lopapa	Vincenzo	154700	3	
43	Luccarelli	Ciro	155201	3	
44	Mariano	Cataldo	158373	3	
45	Marinelli	Egidio	158600	3	
46	Martinelli	Giovanni	158765	3	
47	Masi	Fabio	158900	3	
48	Massaro	Cosimo S.	159247	3	
49	Mastropietro	Angelo	159930	3	
50	Mega	Carmine	160600	3	
51	Monaco	Costantino	163190	3	
52	Nigro	Girolamo	165550	3	
53	Nigro	Leonardo	165392	3	

54	Nigro	Vitino	165815	3	Vitino Nigro
55	Nobile	Salvatore	166090	3	Nobile Salvatore
56	Palmieri	Vincenzo	170115	3	Palmieri Vincenzo
57	Palmisano	Giuseppe	170230	3	Palmisano Giuseppe
58	Papa	Manuel	170900	3	Papa Manuel
59	Paparella	Vincenzo	170950	3	Paparella Vincenzo
60	Pastore	Cosimo	171600	3	Pastore Cosimo
61	Patruno	Pietro	171700	3	Patruno Pietro
62	Pepe Sponsale	Maurizio	172195	3	Pepe Sponsale Maurizio
63	Perrucci	Pietro	172780	3	Perrucci Pietro
64	Petio	Giuseppe	500615	3	Petio Giuseppe
65	Picaro	Tommaso	174355	3	Picaro Tommaso
66	Piccoli	Giuseppe	174748	3	Piccoli Giuseppe
67	Puggelli	Romano	177682	3	Puggelli Romano
68	Ricchiuti	Arcangelo	180900	3	Ricchiuti Arcangelo
69	Ricci	Marco	181270	3	Ricci Marco
70	Russo	Antonio	183307	3	Russo Antonio
71	Russo	Massimiliano	483500	3	Russo Massimiliano
72	Scalone	Gaetano	186990	3	Scalone Gaetano
73	Scarci	Davide	187090	3	Scarci Davide
74	Scarcia	Abele	187100	3	Scarcia Abele
75	Scarcia	Carmine	187123	3	Scarcia Carmine
76	Scasciamacchia	Antonio	500775	3	Scasciamacchia Antonio
77	Scialpi	Martino	188340	3	Scialpi Martino
78	Sperti	Massimo	191105	3	Sperti Massimo
79	Stanisci	Giovanni	191790	3	Stanisci Giovanni
80	Surgo	Andrea	192450	3	Surgo Andrea
81	Tassiello	Rocco	193150	3	Tassiello Rocco
82	Tomaselli	Giuseppe N.	194520	3	Tomaselli Giuseppe N.

83	Versace	Filippo	197250	3	Versace Filippo
84	Zaccaria	Orazio	198300	3	Zaccaria Orazio
85	CIRACI	GIUSEPPE	120160	3	Ciraci Giuseppe
86	DE CUIA	FRANCESCO	128750	3	De Cuià Francesco
87	DISRATIS	LEONARDO	135600	3	Disratìs Leonardo

CONSIGLIO DA

CECERS PIETRO

NAT

177940

Tabulato per l'Assemblea del 08/06/2022 UGL AUTOFERROTRANVIERI

Unità : 1 - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taran
Sindacato : 5 - SINDACATO 5

Matricola	Cognome	Nome
134935	DI PONZIO	CATALDO
134940	DI PONZIO	COSIMO
133178	DIGNAZIO	ANGELO
134160	DIMONTE	MASSIMO
136300	DORO	GENNARO
500300	FANELLI	BERNARDO
138850	FERRETTI	DAMIANO
144450	GIANNICO	CESARE
145730	GRASSI	ANTONIO
149401	LANEVE	FRANCESCO
149960	LARDIERI	GERARDO
156300	MAIORANO	DAVIDE
156340	MAIULLARI	GIUSEPPE
500510	MARINELLI	PIETRO
500520	MARINELLI	RAFFAELE
158773	MARTURANO	COSIMO
160700	MELE	COSIMO
500535	MONDILLO	ANTONIO

INDATA 30/06/2022

CONSEGNO AL PROTOCOLLO 12 TABULATO PER
LA UGL

[Signature]

Ditta : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
Sindacato : 5 - SINDACATO 5

Matricola	Cognome	Nome	
103100	ANACLERIO	ANGELO	<i>[Signature]</i>
103110	ANACLERIO	ANTONIO WILLIAM	<i>[Signature]</i>
103670	ANGELINI	ANTONIO	
104550	ARGESE	GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
105490	BARBIERI	LUCA	<i>[Signature]</i>
105650	BASILE	ANDREA	<i>[Signature]</i>
107200	BIANCO	GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
108520	BOTTARI	GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
108935	BRANDI	GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
500115	CANIGLIA	ROBERTO	<i>[Signature]</i>
112903	CARDONE	ANTONIO COSIMO	<i>[Signature]</i>
117450	CAZZATO	ALESSANDRA	<i>[Signature]</i>
119430	CHILOIRO	PIERLUIGI	<i>[Signature]</i>
120877	COLUCCI	GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
500180	CORVACE	PAOLO	<i>[Signature]</i>
129200	DE GIORGIO	SALVATORE LUCA	<i>[Signature]</i>
129500	DE LEO	DAVIDE	<i>[Signature]</i>
133140	DI GIULIO	GIAMBATTISTA	<i>[Signature]</i>

Sindacato : 5 - SINDACATO 5 - Azienda per la Mobilità nell'Area di Teran

Matricola	Cognome	Nome	
163220	MONETTI	FRANCO	
164645	MOTTA	DAVIDE	
164700	MUSTAFA'	VITO	
500550	NATALE	GIUSEPPE	
500580	OCCHINEGRO	TIZIANA	
170750	PANARITI	COSIMO	
370996	PARADISO	IGNAZIO	
171350	PASCULLI	DAVIDE	
172160	PELUSO	ANGELO	
177480	PRUDENZANO	GIUSEPPE	
500750	SANTORO	VINCENZO	
500765	SCARCI	MAURIZIO	
500785	SEMERARO	PATRIZIA	
193800	TOCCI	GIORGIO	
197300	VESPE	DOMENICO	
500880	VITALE	TOMMASO	
T O T A L I			

127902	PARIDE	D'ARCO	Prof. D'Arc
106970	DONATO	BERNARDI	Donat Bernardi
185242	ALESSANDRO	SAMMARCO	Alessandro Sammarco
500070	FRANCESCO	BEVILACQUA	Francesco Bevilacqua
500525	ALESSANDRA	MARTUCCI	Alessandra Martucci

POSTA CERTIFICATA: INTEGRAZIONE LISTA ASSEMBLEA DEL ...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTEGRAZIONE LISTA ASSEMBLEA DEL 08 GIUGNO 2022

Mittente: "Per conto di: davide.palumbo85@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 28/06/2022, 10.20

A: "Amat S.p.A. Pec " <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/06/2022 alle ore 10:20:34 (+0200) il messaggio
"INTEGRAZIONE LISTA ASSEMBLEA DEL 08 GIUGNO 2022" è stato inviato da
"davide.palumbo85@pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec298111.20220628102034.00013.583.1.56@pec.aruba.it

—postacert.eml—

Oggetto: INTEGRAZIONE LISTA ASSEMBLEA DEL 08 GIUGNO 2022

Mittente: davide.palumbo85@pec.it

Data: 28/06/2022, 10.20

A: "Amat S.p.A. Pec " <amat@pec.amat.ta.it>

—Allegati:—

dati-cert.xml	821 bytes
postacert.eml	105 kB
INTEGRAZIONE LISTA ASSEMBLEA DEL 08 GIUGNO 2022.pdf	75,2 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011522/2022 del 28/06/2022 11:46:19

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: LISTA PARTECIPANTI ASSEMBLEA DI 3 ore del giorno 08 GIUGNO 2022

Mittente: "Per conto di: davide.palumbo85@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 16/06/2022, 16.23

A: "Amat S.p.A. Pec " <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/06/2022 alle ore 16:23:44 (+0200) il messaggio
"LISTA PARTECIPANTI ASSEMBLEA DI 3 ore del giorno 08 GIUGNO 2022" è stato inviato da
"davide.palumbo85@pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec29811.20220616162344.21207.812.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: LISTA PARTECIPANTI ASSEMBLEA DI 3 ore del giorno 08 GIUGNO 2022

Mittente: davide.palumbo85@pec.it

Data: 16/06/2022, 16.23

A: "Amat S.p.A. Pec " <amat@pec.amat.ta.it>

— Allegati: —

dati-cert.xml	836 bytes
postacert.eml	4,5 MB
LISTA PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEL 08 GIUGNO 2022.pdf	3,3 MB

MATRICOLA	COGNOME	NOME	FIRMA
100100	ABATEMATTEO	CATALDO	Abatematteo Cataldo
100150	ABBAMONTE	GIANLUCA	Abbamonte
500010	ACCETTURA	DOMENICA	Accettura
500020	ALFANO	RITA	Alfano Rita
103620	ANDRIULO	CARMELO	Andriulo Carmelo
500030	ANNICCHIARICO	ANGELA	Annicchiarico Angela
403865	ANNICCHIARICO	GIUSEPPE	Annicchiarico Giuseppe
104940	BALBO	CARLO	Balbo Carlo
105520	BARI	ROBERTO	Bari Roberto
500070	BITONTO	AGOSTINO	Bitonto Agostino
108986	BRANCACCIO	GIANFRANCO	Brancaccio Gianfranco
108970	BRESCIA	FRANCESCO	Brescia Francesco
109200	BRUNELLI	ANTONIO	Brunelli Antonio
110130	CALABRETTI	ROBERTO	Calabretti Roberto
111200	CANNIZZARO	GIANCARLO	Cannizzaro Giancarlo
111445	CANTORO	MASSIMILIANO	Cantoro Massimiliano
111500	CAPOZZO	VITO	Capozzo Vito
112550	CARAMIA	VITTORIO	Caramia Vittorio
112968	CARDELLICCHIO	GIUSEPPE	Cardellischio Giuseppe
114366	CARRIERI	NICOLA	Carrieri Nicola
116001	CASTELLI	MASSIMILIANO	Castelli Massimiliano
117310	CAVALLO	GIUSEPPE	Cavallo Giuseppe
119948	CIANCIARUSO	VINCENZO	Cianciaruso Vincenzo
120100	CICALA	ANTONIO	Cicala Antonio

MATRICOLA	COGNOME	NOME	FIRMA
120185	CIRCHETTA	IVAN	Circhetta Ivan
120320	CLEMENTE	LUIGI	Clemente Luigi
120490	COLELLA	GIUSEPPE	Colella Giuseppe
120800	COLUCCI	COSIMO	Colucci Cosimo
120879	COLUCCI	ROSA	Colucci Rosa
121760	CONTE	STEFANO	Conte Stefano
500182	CORVACE	PIETRO	Corvace Pietro
123402	COSTANTINO	GIOVANNI	Costantino Giovanni
123500	COSTANTINO	PIERLUCA	Costantino Pierluca
500190	CRISTINA	KATIA	Cristina Katia
126001	D'ANDRIA	ANGELO	D'Andrea Angelo
127590	D'APRILE	COSIMO	D'Aprile Cosimo
127620	D'APRILE	PASQUALE	D'Aprile Pasquale
127675	D'ARCANGELO	MARCELLO	D'Arcangelo Marcello
427950	D'ARCO	ADDOLORATA	D'Arco Addolorata
127915	D'EMAGLIE	MAURIZIO	D'Emaglie Maurizio
131300	D'ERCHIE	MICHELE	D'Erchie Michele
333330	D'IPPOLITO	FRANCESCO	D'Ippolito Francesco
127830	DARCANTE	COSIMO	Darcante Cosimo
127920	DE BARTOLOMEO	ANGELO	De Bartolomeo Angelo
128150	DE BARTOLOMEO	LUIGI	De Bartolomeo Luigi
128890	DE FELICE	MARCO	De Felice Marco
130400	DE PACE	RENATO	De Pace Renato
132570	DE VITA	ANGELO	De Vita Angelo

MATRICOLA	COGNOME	NOME	FIRMA
131630	DESIANTE	VINCENZO	Desiante Vincenzo
133630	DIMARCO	PAOLO	Dimarco Paolo
134000	DIMICHELE	LEONARDO	Dimichele Leonardo
142120	FRIOLO	VINCENZO	Friolo Vincenzo
142150	FRIONI	COSIMO	Frioni Cosimo
142550	FUMAROLA	FRANCO	Fumarola Franco
142980	GAGLIOLO	SARA	Gagliolo Sara
143660	GALLO	PIETRO	Gallo Pietro
144173	GIANFRATE	NICOLA	Gianfrate Nicola
145230	GIORGINO	GIOVANNI	Giorgino Giovanni
146700	GRECO	ORAZIO	Greco Orazio
146910	GROTTOLI	COSIMO	Grottoli Cosimo
147000	GUARINO	NICOLA	Guarino Nicola
147150	GUITTO	DOMENICO	Guitto Domenico
148970	LA GIOIA	FABIO	La Gioia Fabio
148600	LA NEVE	LUCA	La Neve Luca
148700	LA ROCCA	MARIO	La Rocca Mario
149200	LADIANA	LUIGI	Ladiana Luigi
149020	LAGHEZZA	MICHELE	Laghezza Michele
150000	LATANZA	ALESSANDRO	Latanza Alessandro
151300	LECCE	ALESSANDRO	Lecce Alessandro
152100	LEO	PASQUALE	Leo Pasquale
500485	LEUCCI	DORA	Leucci Dora
154660	LO NOCE	ANNA	Lo Noce Anna

MATRICOLA	COGNOME	NOME	FIRMA
155260	LUPU	FRANCESCO	Lupo Francesco
155280	LUPOLI	RICCARDO	Lupoli Riccardo
156310	MAIORANO	EMILIO	Maio Eml
156315	MAIORANO	ENZO	Maio Enzo
457700	MANISI	VITO	Manisi Vito
158690	MARRA	ARTEMIO DANIELE	Marra Antonio Daniele
158500	MARSELLA	DANIELE	Marrella Daniele
158767	MARTINO	VITO	Martino Vito
158768	MARTUNCELLI	GIUSEPPE	Martun Genn
159250	MASSARO	GIUSEPPE	Massaro Genn
159940	MASTROPIETRO	MARCELLO	Mast Marcel
460900	MELE	MARIELLA	Mele Mariella
161480	MERCURI	MASSIMILIANO	Merc M. S.
462630	MINOCCHI	MARIE ANTONIETTE	Minocchi Antonette
163730	MONTANARO	VITANTONIO	Montana Vito
164310	MOREA	COSIMO	More Cosi
500560	NIGRO	CAMILLO	Nigro Camillo
165715	NIGRO	IVAN	Nigro Ivan
465801	NIGRO	VINCENZO	Nigro Vincenzo
167580	ORLANDO	IGNAZIO	Orlando Ignazio
167600	ORLANDO	TOMMASO	Orlando Tommaso
500605	PAGLIALONGO	MARILENA	Paglieri Mariella
170610	PALUMBO	DAVIDE	Palumbo Davide
170995	PAPPALARDI	DOMENICO	Pappalardi Domenico

MATRICOLA	COGNOME	NOME	FIRMA
171301	PASANISI	ROCCO	Rocco Pasanisi
171595	PASTANO	EMILIANO	Emiliano Pastano
500620	PETIO	MICHELE	Petio Michele
175289	PICUNO	MIRKO	Picuno Mirko
175560	PIGNATALE	LUIGI	Pignatale Luigi
500640	PILONE	ANTONELLA	Pilone Antonella
500655	POLIMENO	PATRIZIA	Polimeno Patrizia
176830	PORTACCI	ANGELO	Portacci Angelo
176876	PORTULANO	PASQUALE	Portulano Pasquale
176951	PORZIO	LUIGI	Porzio Luigi
177420	PRESICCI	FRANCESCO	Presicci Francesco
177421	PRESICCI	FRANCESCO	Presicci Francesco
500665	PRETE	ARCANGELO	Prete Arcangelo
478450	PULPITO	GIUSEPPE	Pulpito Giuseppe
178900	PUZIELLO	DANIELE	Puziello Daniele
480680	RESSA	DOMENICO	Ressa Domenico
181200	RICCHIUTI	VINCENZO	Ricchiuti Vincenzo
181850	ROBERTI	CORSIMO	Roberti Corsimo
182640	ROMBI	ALBERTO	Rombi Alberto
183372	RUSSO	FRANCESCO	Russo Francesco
183800	RUTA	UMBERTO	Ruta Umberto
184000	SALAMIDA	GABRIELLA	Salamida Gabriella
185588	SANTORO	GIOVANNI	Santoro Giovanni
186730	SARDIELLO	NICOLA	Sardiello Nicola

MATRICOLA	COGNOME	NOME	FIRMA
500760	SCARCI	FILOMENA	Scarci Filomena
187750	SCHINO	MICHELE	Schino Michele
190200	SIBILLA	MASSIMO	Sibilla Massimo
191000	SPADA	CARMINE	Spada Carmine
191200	SPERTI	PIETRO	Sperti Pietro
500790	STANTE	MARCO	Stante Marco
500795	STELLA	PAOLO	Stella Paolo
195180	TRONCONE	FABRIZIO	Troncone
195600	URSO	LUIGI	Urso Luigi
496600	VENERITO	DOMENICO	Venerito Domenico
198290	ZACCARIA	GIANLUCA	Zaccaria Gianluca
199360	ZIZZARI	ROMEO	Zizzari Romeo
199365	ZIZZI	ANTONIO	Zizzi Antonio
115572	EZIO	CASTELLANO	Ezio Castellano
120875	COLUCCI	FRANCESCO	Colucci Francesco
136700	DUGGENTO	PALMO	Duggento Palmiro
385253	SAMMARCO	EMILIANO	Sammarco Emiliano
500055	BARBALINARDO	LEONARDANTONIO	Barbalinardo Leonardantonio
158373	MARIANO	CATALDO	Mariano Cataldo
154800	LO PRETE	BRUNO	Lo prete Bruno
140140	FORASTIERE	MICHELE	Forastiere Michele
500195	CURATTI	ORNELLA	Curatti Ornella
333310	D'IPPOLITO	EGIDIO	D'ippolito Egidio
105700	BASILE	ANTONIO	Basile Antonio

[illegible]

POSTA CERTIFICATA: Elenco assemblea retribuita

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Elenco assemblea retribuita

Mittente: "Per conto di: ts1972@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 29/06/2022, 17.21

A: AMAT <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/06/2022 alle ore 17:21:53 (+0200) il messaggio
"Elenco assemblea retribuita" è stato inviato da "ts1972@pec.it"

Indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec298111.20220629172153.86207.512.2.59@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Elenco assemblea retribuita

Mittente: ts1972@pec.it

Data: 29/06/2022, 17.21

A: AMAT <amat@pec.amat.ta.it>

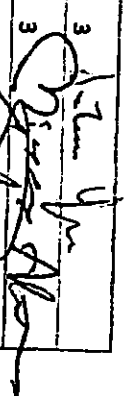
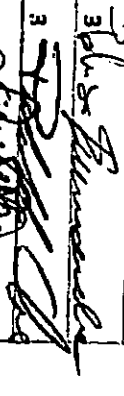
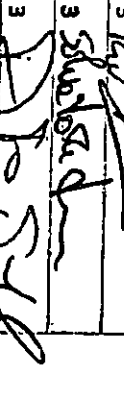
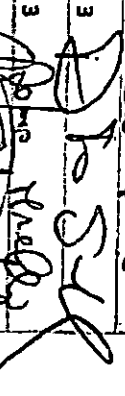
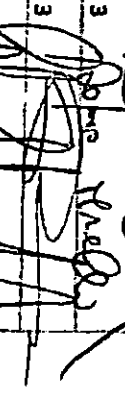
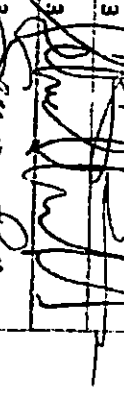
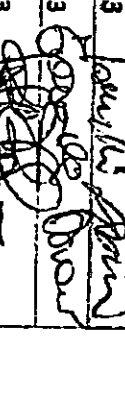
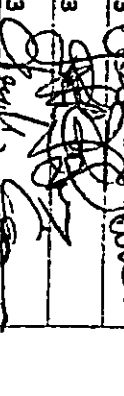
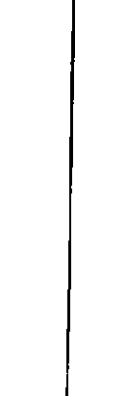
— Allegati: —

dati-cert.xml	783 bytes
postacert.eml	3,0 MB
Elenco Partecipanti assemblea del 08-06-2022 (ore 3).pdf	2,2 MB

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEL 08/06/2022

N.	COGNOME	NOME	MATRICOLO	ORE	FIRMA
1	ALBANESE	GIORGIO MANFREDI	100580	3	<i>Giorgio Manfredi</i>
2	ANTONANTE	ANTONIO	104100	3	
3	APOLLONIO	CATERINA	104230	3	<i>Caterina Apollonio</i>
4	ARIANESE	MARCO	104300	3	<i>Marco Ariane</i>
5	BANDELLO	LUCA	105000	3	<i>Banella Luca</i>
6	BUZZACCHINO	MARCO	109770	3	<i>Marco Buzzacchino</i>
7	BUZZACCHINO	MASSIMILIANO	109780	3	<i>Massimiliano Buzzacchino</i>
8	CALAMIELLO	GIUSEPPINA	500110	3	<i>Giuseppina CalamIELLO</i>
9	CALEGNA	PIERPAOLO	110400	3	<i>Pierpaolo Calegna</i>
10	CARDETTA	GIUSEPPE	113100	3	<i>Giuseppe Cardetta</i>
11	CARONE	GIANFRANCO	113800	3	<i>Gianfranco Carone</i>
12	CARRIERI	GIORGIO	114080	3	<i>Giorgio Carrieri</i>
13	CONTE	ANGELO	121710	3	<i>Angelo Conte</i>
14	CONVERTINI	PASQUALE	122350	3	<i>Pasquale Convertini</i>
15	CLUTINO	GIUSEPPE	124680	3	<i>Giuseppe Clutino</i>
16	D'AGOSTA	GIUSEPPE	124760	3	<i>Giuseppe D'Agosta</i>
17	D'ANDRIA	ALESSANDRO	125900	3	<i>Alessandro D'Andria</i>
18	D'ANDRIA	NICOLA	126630	3	<i>Nicola D'Andria</i>
19	D'ANDRIA	VITTORIO	126650	3	<i>Vittorio D'Andria</i>
20	DARCANTE	AMEDEO	127800	3	<i>Amedeo Darcante</i>
21	DE PACE	CATERINA	500225	3	<i>Caterina De Pace</i>
22	DI BELLA	LUCA	138830	3	<i>Luca Di Bella</i>
23	DI FABIO	MARCO	132870	3	<i>Marco Di Fabio</i>
24	FANELLI	LUIGI	137930	3	<i>Luigi Fanelli</i>
25	FARILLA	CIRO	138123	3	<i>Ciro Farilli</i>

26 FASANO	DOMENICO	138124	<i>Domenico Fasano</i>
27 FAVALE	ANTONIO	138127	3 <i>Favale Antonio</i>
28 FIORE	ALESSANDRO	139292	3 <i>Flu</i>
29 FUGGETTI	MASSIMO	142300	3 <i>Fuggetti Massimo</i>
30 FUMAROLA	GIUSEPPE	142562	3 <i>Fumarola Giuseppe</i>
31 GALASSO	SERAFINA	500350	3 <i>Galasso Serafina</i>
32 ILLIANO	DEBORA	447530	3 <i>Illiano Debora</i>
33 IMMUNE	MANUEL	147595	3 <i>Immun Manuel</i>
34 INCARDONA	SEBASTIANO	147730	3 <i>Incardona Sebastiano</i>
35 LA GICIA	ALDO	500455	<i>La Gicia Aldo</i>
36 LAGUARDIA	GIROLAMO		3 <i>Laguardia Girolamo</i>
37 LANURAGLIA	RENZO	500460	3 <i>Lanuraglia Renzo</i>
38 LANZILLOTTA	PAOLA	500465	3 <i>Lanzilotta Paola</i>
39 LATINO	GIANMARCO	151090	3 <i>Latino Gianmarco</i>
40 LISTO	MARIANNA	500490	<i>Listo Marianna</i>
41 LUCASELLI	ALESSANDRO	155230	3 <i>Lucaselli Alessandro</i>
42 MAGGI	VALERIO	155480	3 <i>Maggi Valerio</i>
43 MAGGIO	MASSIMO	155799	3
44 MAGGIO	BIAGIO	155600	3 <i>Maggio Biagio</i>
45 MANNINO	FABIO	157700	3 <i>Mannino Fabio</i>
46 MARCHICA	ENRICO	158400	3 <i>Marchica Enrico</i>
47 MARINELLI	COSIMO	158590	3 <i>Marinelli Cosimo</i>
48 MARRA	DONATO	158700	3 <i>Marra Donato</i>
49 MARTURANO	COSIMO	158772	3 <i>Marturano Cosimo</i>
50 MARZO	MASSIMILIANO	158780	3 <i>Marzo Massimiliano</i>
51 MASTROBERARDINI	ANNA	459500	<i>Mastroberardini Anna</i>
52 MASTRONUZZI	FABIO	159551	3 <i>Mastronuzzi Fabio</i>
53 MASTROVITO	FRANCESCO	160047	3 <i>Mastrovito Francesco</i>

54 MEGNA	ANTONIO	160630	3	
55 MISCIAGNA	ALESSIO	162000	3	
56 PALMISANO	CLAUDIO	169945	3	
57 PANARELLI	ANGELO	170700	3	
58 PANNO	GIUSEPPE	170800	3	
59 PARABITA	LUCA	171000	3	
60 PELUSO	EMMANUELE	500610	3	
61 PETROSILLO	VINCENZO	173750	3	
62 PIERRI	FRANCESCO	175370	3	
63 PIPINO	CARLO	176500	3	
64 PISANI	DARIO	176600	3	
65 PLUMITALLO	UMBERTO	500650	3	
66 PUGLIA	GIUSEPPE	177500	3	
67 RESSA	FRANCESCO	180699	3	
68 ROTA	PIERO	382900	3	
69 RUBINO	SALVATORE	183150	3	
70 SANTORO	DONATO	185572	3	
71 SAPIO	MARCELLO	185770	3	
72 SCALZI	PREMIO	187050	3	
73 SCHIANO LOMORELLO	ANTONIO	187230	3	
74 SEMERARO	GIUSEPPE	387500	3	
75 SOLDANO	SERGIO	190790	3	
76 STANO	MAURIZIO	191820	3	
77 TOMASELLI	GIOVANNI	194510	3	
78 TOMASELLI	MAURO	194560	3	
79 TOPOLUNO	GIUSEPPE LUIGI	194645	3	
80 TRIVELLI	GIOVANNA	495000	3	
81 TURI	STEFANO	195400	3	

82 VALLETTA	CARMINE	195800	3	Valletta Carmine
83 VECCARI	GIACOMO	394660	3	Veccari Giacomo
84 VERDOLINO	FABIO	196740	3	Verdolino Fabio
85 ZA	PIERLUIGI	197850	3	Za Pierluigi
86 PICCHIERI	ALESSANDRO	174870	3	Picchieri Alessandro
87 ZIZZI	ANTONIO		3	Zizzi Antonio
88 CIARLETTA	FRANCESCO	500150	3	Ciarletta Francesco
89 PERILLO	LUIGI		3	Perillo Luigi
90 PAPPADA'	GIANCOSIMO		3	Pappada' Giancosimo
91 VARVAGLIONE	DONZENO	500860	3	Varvaglione Donzено
92 FORASTIERI	MICHELE		3	Forastieri Michele
93 DELL'ORCO	ROBERTO		3	Dell'Orco Roberto

ASSEMBLEA RETRIBUITA DEL 08/06/2022

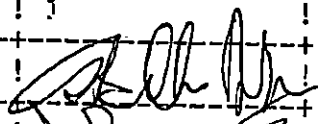
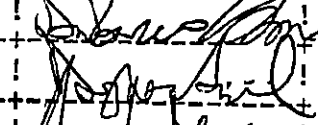
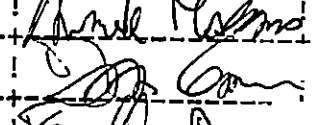
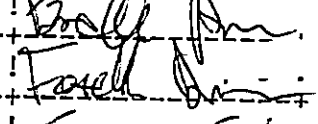
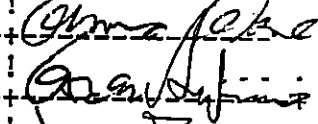
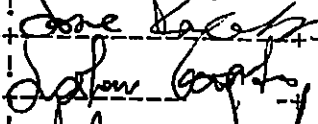
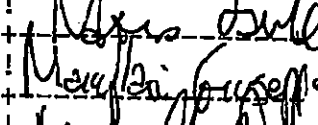
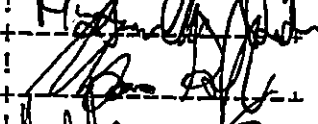
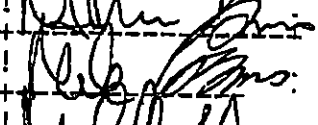
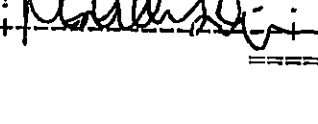
UGL

- Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
- SINDACATO 5

Matricola	Cognome	Nome	
103100	ANACLERIO	ANGELO	
103110	ANACLERIO	ANTONIO WILLIAM	
103670	ANGELINI	ANTONIO	
104550	ARGESE	GIUSEPPE	
105490	BARBIERI	LUCA	
105650	BASILE	ANDREA	
107200	BIANCO	GIUSEPPE	
108520	BOTTARI	GIUSEPPE	
108935	BRANDI	GIUSEPPE	
500115	CANIGLIA	ROBERTO	
112903	CARDONE	ANTONIO COSIMO	
117450	CAZZATO	ALESSANDRA	
119430	CHILOIRO	PIERLUIGI	
120877	COLUCCI	GIUSEPPE	
500180	CORVACE	PAOLO	
129200	DE GIORGIO	SALVATORE LUCA	
129500	DE LEO	DAVIDE	
133140	DI GIULIO	GIAMBATTISTA	
105800	BASILE	ANTONIO	Paolo Andano

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010551/2022 del 16/06/2022 11:58:17

- Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
: 5 - SINDACATO 5

!Matricola	!Cognome	!Nome	!
! 134935	!DI PONZIO	!CATALDO	
! 134940	!DI PONZIO	!COSIMO	
! 133178	!DIGNAZIO	!ANGELO	
! 134160	!DIMONTE	!MASSIMO	
! 136300	!DORO	!GENNARO	
! 500300	!FANELLI	!BERNARDO	
! 138850	!FERRETTI	!DAMIANO	
! 144450	!GIANNICO	!CESARE	
! 145730	!GRASSI	!ANTONIO	
! 149401	!LANEVE	!FRANCESCO	
! 149960	!LARDIERI	!GERARDO	
! 156300	!MAIORANO	!DAVIDE	
! 156340	!MAIULLARI	!GIUSEPPE	
! 500510	!MARINELLI	!PIETRO	
! 500520	!MARINELLI	!RAFFAELE	
! 158773	!MARTURANO	!COSIMO	
! 160700	!MELE	!COSIMO	
! 500535	!MONDILLO	!ANTONIO	

- Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
5 - SINDACATO 5

!Matricola	!Cognome	!Nome	
163220	!MONETTI	!FRANCO	<i>Handwritten signature</i>
164645	!MOTTA	!DAVIDE	<i>Handwritten signature</i>
164700	!MUSTAFA'	!VITO	<i>Handwritten signature</i>
500550	!NATALE	!GIUSEPPE	<i>Handwritten signature</i>
500580	!OCCHINEGRO	!TIZIANA	<i>Handwritten signature</i>
170750	!PANARITI	!COSIMO	<i>Handwritten signature</i>
370996	!PARADISO	!IGNAZIO	<i>Handwritten signature</i>
171350	!PASCULLI	!DAVIDE	<i>Handwritten signature</i>
172160	!PELUSO	!ANGELO	<i>Handwritten signature</i>
177480	!PRUDENZANO	!GIUSEPPE	<i>Handwritten signature</i>
500750	!SANTORO	!VINCENZO	<i>Handwritten signature</i>
500765	!SCARCI	!MAURIZIO	<i>Handwritten signature</i>
500785	!SEMERARO	!PATRIZIA	<i>Handwritten signature</i>
193800	!TOCCI	!GIORGIO	<i>Handwritten signature</i>
197300	!VESPE	!DOMENICO	<i>Handwritten signature</i>
500880	!VITALE	!TOMMASO	<i>Handwritten signature</i>



RACCOMANDATA A MANO

Taranto, lì 30 maggio 2022

**All' Operatore di Esercizio
SARDIELLO Nicola**

e p.c. Alla Direzione Generale
e p.c. Alla Direzione Amministrativa
e p.c. Al Responsabile Area Esercizio/Sosta

Oggetto: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE COMMINATO IN APPLICAZIONE DEL R.D. N° 148/1931 -ALL A).

- Vista la contestazione prot. n° 7318 del 29/04/2022, elevata nei suoi confronti a seguito delle seguenti mancanze:
 - ⇒ A seguito di reclamo dell'utenza della linea 1/2 si segnalava che il giorno 20/04/2022 la corsa delle ore 05:20 (Tamburi-Consiglio) non transitava da via Principe Amedeo (altezza caserma Mezzacapo).
 - ⇒ Da immediati accertamenti si rilevava che la S.V., impiegata sul turno n° 20 (04:25-10:43), alla guida del bus n° 699, avrebbe dovuto effettuare la predetta corsa delle ore 05:20 che si doveva concludere in via Consiglio alle ore 05:52, con successivo trasferimento al Porto Mercantile.
 - ⇒ Ulteriori approfondimenti hanno posto in rilievo che la S.V. riportava sulla cedola di viaggio la predetta corsa come regolarmente effettuata.
- Con nota del 04/05/2022 chiedeva di fornire le proprie giustificazioni nelle forme previste dall'art 7 della legge n° 300/1970, con l'assistenza di un rappresentante della FIT/CISL.
- Con nota aziendale del 16/05/2022, prot. 8389, veniva convocata per il successivo 25/05/2022, alle ore 10:30, l'invocata audizione.
- In data 25/05/2022, la S.V. non si presentava all'audizione anzidetta. Alle ore 14:18 della stessa giornata perveniva al prot. n° 9076 un suo scritto con il quale forniva le proprie giustificazioni alla contestazione anzidetta.

Rispetto alle giustificazioni da Lei prodotte si osserva quanto segue:

- Che le stesse sono state prodotte per iscritto anziché nella modalità invocata (audizione personale). Tale artificio ha fatto sì che lei potesse avvalersi, indebitamente, di un termine ben superiore a quello prescritto per le giustificazioni prodotte in forma scritta: 5 giorni.
- Che sussiste la gravità del comportamento tenuto nella circostanza in questione, rispetto alla quale grava la mancata comunicazione alla Sala Operativa aziendale del presunto impedimento che non le avrebbe consentito di effettuare la corsa di linea.

Tanto premesso:

- visti gli atti del procedimento disciplinare, il R.D. n° 148/1931 – all. A) ed il Codice Etico dell'AMAT.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio dell'AMAT – S.p.A.:

COMMINA

Al sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 – all. A), punti: 1 (inosservanza dell'orario di servizio e per mancanza che ha arrecato danno al servizio); 10 (per negligenza che ha apportato danni al servizio), il provvedimento disciplinare di "Sospensione dal soldo e dal servizio per giorni 1 (uno). Tale sospensione sarà applicata in data 08 Giugno 2022.

Nel merito si rappresenta che, in applicazione dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione. In applicazione del predetto art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro Piazza



Taranto, lì 10 Giugno 2022

RACCOMANDATA A MANO

All' Operatore di Esercizio
MISCIAGNA Alessio

e p.c. Alla Direzione Generale
e p.c. Alla Direzione Amministrativa
e p.c. Al Responsabile Area Esercizio/Sosta

Oggetto: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE COMMINATO IN APPLICAZIONE DEL R.D. N° 148/1931 -ALL. A).

- Vista la contestazione prot. n° 8545 del 18/05/2022, elevata nei suoi confronti a seguito delle seguenti mancanze:
 - Attraverso un reclamo da parte dell'utenza della linea 14 si segnalava che il giorno **15/05/2022** il conducente della corsa delle ore 23:31 (Porto Mercantile - Leporano), giunto alla fermata di via Gregorio VII (Chiesa San Egidio), in presenza di un utente afflitto da disabilità motoria che chiedeva di salire a bordo dell'autobus mediante l'uso della pedana manuale presente presso la porta centrale del mezzo, si rifiutava di eseguire tale operazione. L'utente disabile poteva salire sull'autobus n° az. 762 grazie all'intervento di altri utenti che si prodigavano nell'agevolare l'operazione di apertura e chiusura della pedana.
 - Da immediati accertamenti si rilevava che la S.V., impiegata sul turno n° 243 festivo (18:15 – 01:21), alla guida del bus n° 762, aveva effettuato la predetta corsa delle ore 23:31 che si doveva concludere in Leporano alle ore 00:41, con successivo trasferimento e arrivo al deposito alle ore 01:16.
 - Con il predetto reclamo si pone in evidenza che a nulla erano serviti gli inviti che, nel corso della vicenda sopra descritta, le erano stati rivolti dalla persona disabile circa il rispetto di precise disposizioni aziendali in ordine all'accessibilità sugli autobus da parte di soggetti afflitti da disabilità motoria.
 - Veniva segnalato, inoltre, che lei, in merito alla circostanza che l'utente disabile citasse due Funzionari aziendali che in passato si erano interessati delle disposizioni di servizio inerenti l'accesso agli autobus da parte di soggetti con disabilità motoria, avesse proferito frasi offensive nei confronti degli stessi
 - Ulteriori approfondimenti ponevano in rilievo che lei rientrava in deposito alle ore 00:49 e riconsegnava la cedola del bus 762 alle ore 00:51, con un anticipo di 30min. sul previsto.
- Con nota del 25/05/2022, inoltrata per il tramite del proprio legale di fiducia, chiedeva di fornire le proprie giustificazioni nelle forme previste dall'art 7 della legge n° 300/1970, con l'assistenza di un rappresentante sindacale della UILTRASPORTI. Con successiva nota aziendale del 30/05/2022, prot. 9354, veniva convocata per il giorno 07/06/2022, al fine di rendere le proprie giustificazioni.

Rispetto alle giustificazioni da Lei prodotte si osserva quanto segue:

- È palese il suo tentativo di edulcorare la vicenda in contestazione, descrivendo situazioni non riscontrabili a posteriori e, peraltro, non suffragate da evidenze testimoniali.
- Resta confermata la circostanza, ingiustificabile, del considerevole anticipo registrato sia nell'esecuzione della corsa di linea sia nel successivo trasferimento da Leporano al deposito aziendale. Circostanza, questa, emersa solo a seguito dell'avvio degli accertamenti disciplinari e che Lei aveva scientemente omissso di segnalare alla Sala Operativa, nonché di registrarla sulla cedola di viaggio.

Tanto premesso:



- visti gli atti del procedimento disciplinare, il R.D. n° 148/1931 – all. A) ed il Codice Etico dell'AMAT.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio dell'AMAT – S.p.A.:

COMMINA

Ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 – all. A), punti: **1** (*inosservanza dell'orario di servizio*); **2** (*per contegno inurbano e scorretto verso il pubblico*); **10** (*per volontario inadempimento ai doveri di ufficio*), il provvedimento disciplinare di **"Sospensione dal soldo e dal servizio per giorni 2 (due)**. Tale sospensione sarà applicata nei giorni **22 e 23 Giugno 2022**.

Nel merito si rappresenta che, in applicazione dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione. In applicazione del predetto art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro Piazza

Oggetto: feria

Mittente: Direttore Tecnico Amat Taranto <piazza@amat.ta.it>

Data: 25/05/2022, 16.17

A: Presidente Cda <presidente@amat.ta.it>, "Dott. Pietro Carallo Direttore Amministrativo Amat spa" <carallo@amat.ta.it>

CC: Enrico Picchi <picchi@amat.ta.it>

Il giorno 3 giugno sarò in ferie.

Cordiali saluti.

--

Ing. Mauro Piazza

DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356217

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 334 1034456

E-mail: piazza@amat.ta.it



Matricola	Cognome	Nome	Ass.Ad Personam	Parametro	Aumento	Quota assorbibile	Nuovo Assegno Ad Personam
104620	AUGENTI	NICOLA	66,47	129	22,11	11,06	55,41
105700	BASILE	ANTONIO	320,52	130	22,29	11,15	309,37
107350	BIDOLI	GIANPAOLO	157,19	130	22,29	11,15	146,04
108520	BOTTARI	GIUSEPPE	37,96	129	22,11	11,06	26,9
113800	CARONE	GIANFRANCO	189,86	130	22,29	11,15	178,71
114750	CARRINO	GIUSEPPE	152,66	130	22,29	11,15	141,51
127902	D'ARCO	PARIDE	210,53	130	22,29	11,15	199,38
128490	DE CANTIS	FRANCO	157,39	130	22,29	11,15	146,24
130070	DELL'ORCO	ROBERTO	152,66	130	22,29	11,15	141,51
130270	DE MITRI	VITTORIO	210,53	130	22,29	11,15	199,38
130870	DE PADOVA	VINCENZO	194,59	130	22,29	11,15	183,44
133430	DIMAGGIO	MASSIMILIANO	210,53	130	22,29	11,15	199,38
141480	FRANCO	PATRIZIA	210,53	130	22,29	11,15	199,38
144520	GIANNOTTA	MAURIZIO	222,52	129	22,11	11,06	211,46
149195	LADIANA	COSIMO	210,53	130	22,29	11,15	199,38
150420	LATERZA	DOMENICO	194,59	130	22,29	11,15	183,44
172200	PERILLO	LUIGI	222,52	129	22,11	11,06	211,46
173720	PETRONELLA	FRANCESCO	222,52	129	22,11	11,06	211,46
174355	PICARO	TOMMASO	210,53	130	22,29	11,15	199,38
177682	PUGGELLI	ROMANO	276,52	130	22,29	11,15	265,37
183372	RUSSO	FRANCESCO	210,53	130	22,29	11,15	199,38
184124	SALAMINO	ANTONIO	276,52	130	22,29	11,15	265,37
185572	SANTORO	DONATO	164,2	129	22,11	11,06	153,14
185770	SAPIO	MARCELLO	201,6	129	22,11	11,06	190,54
187123	SCARCIA	CARMINE	157,39	130	22,29	11,15	146,24
187230	SCHIANO LOMORIELLO	ANTONIO	210,53	130	22,29	11,15	199,38